M O T I V I

PER CUI

IL P. F. A. D.

HA CREDUTO DI NON POTERE ADERIRE

ALLE QUATTRO

PROPOSIZION GALLICANE.

TOM. I.

MDCCCXIII.

Io
Ga
ti
am
me
ch
tai
fos
ne
zi
li
fo
p
n
r
l

OCCASIONE DELL' OPERA.

Io pensava a tutt'altro, che alle quattro Proposizion Gallicane, quando uscì dal Governo un Invito a tutti quelli, che si applicavano alla pubblica istruzione, di ammetterle, e di professarle. Memore dell' obbligo da me contratto di seguir la Dottrina di San Tommaso ch' io credo a quelle Proposizioni contraria, non esitai un momento a negarvi il mio assenso, qualunque fosse per esserne la conseguenza. Per buona sorte non ne ebbi alcun male; ma venuti in seguito gl' Indirizzi de' Vescovi, e de' Capitoli Italiani, alcuni de' quali con facilità le abbracciarono, parve a taluni, che formato si fosse un forte argomento, e una grave prevenzione contro di me. Fu questo il motivo, che m'indusse allora a esaminarle con qualche precisione maggiore, ed è quello, che m' induce ora a render pubblico il mio esame. Voglia il Cielo, che questa mia Opera riesca di utile disinganno a tutti quelli, i quali, o per mancanza di necessarie cognizioni, o per altro qualunque siasi motivo adottate le avessero.

LIBRO I.°

§ I.

Dottrina di San Tommaso contraria alle quattro Proposizioni Gallicane. Obbligo dell' Autore di seguitarla.

Quanto sana ella sia, e autorevole nella Chiesa la dottrina di san Tommaso, non fa d'uopo di molte parole per dimostrarlo. Il Signore l'approvò per tre volte colla voce miracolosa di un Crocifisso; i Romani Pontefici ci assicurano, che mai non uscì dal retto sentiero della verità, chiunque ebbe la bella sorte di seguitarlo; le Cattoliche Università se ne fecero in ogni tempo un sacro dovere; e il Concilio di Trento ne diede a tutti l'esempio, collocando in quell'augusta Assemblea a fianco delle Scritture la sua Somma Teologica. Con questa si decidevano le maggiori difficoltà; *ad quem, ut ad lydium lapidem, si quid ambiguitatis, aut controversiæ fuerit exortum, communibus votis referendum existimetis*: (orat. habita in Synod. Trid.) e il solo dubbio eccitatosi tra que' Padri, che un Canone già prossimo a pubblicarsi, non fosse del tutto unanime alla dottrina del Santo, bastò a sospenderne la decisione, e rimetterlo ad un altro esame.

Che se il solo dubbio bastò a sospendere il giudizio di tanti dottissimi uomini, ch' erano il più bel fiore di santa Chiesa, come poteva io aderire ai quattro Articoli dell' Assemblea del 1682, io che ho contratto un obbligo strettissimo di seguir san Tommaso, io che sono intimamente persuaso essere essi alla sua dottrina contrarj? Infatti mi sembra così decisa su questi Articoli la mente del Santo, che bisogna esser affatto cieco per non vederlo. L' angelico Dottor San Tommaso (2. 2. q. 12. a 2.) cerca, se il Sovrano, che apostatò dalla fede, perda il dominio sopra i Sudditi in maniera, che tenuti non sieno ad ubbidirgli: e dopo aver detto, che per se stessa l'infedeltà non si oppone al dominio; e che la Chiesa

non può punirla In quelli, che non ricevettero la sua fede; viene a stabilire come principio; che quelli per lo contrario, i quali l'abbracciarono, e poi l'abbandonano, possono essere da lei puniti; ed è un castigo assai giusto il privarli del dominio, che avevano sopra i Fedeli. *Sed infidelitatem eorum, qui fidem susceperunt, potest sententialiter punire, et convenienter in hoc puniuntur, quod Subditis Fidelibus dominari non possint.*

Anche il secondo Articolo della superiorità del Concilio al Papa Egli lo nega espressamente. Dice anzi, che il Concilio colla sola sua autorità si raduna, che a lui solo appartiene di confermarne i Decreti, e che dal Papa non si appella al Concilio, ma dal Concilio al Papa. Nè parla Egli de' Concilj Nazionali, come taluno ha preteso; ma degli Ecumenici, che adunarsi non possono senza di lui. Parla del secondo Concilio Efesino, che aveva tutta la forma di un vero Concilio generale, contro di cui protestarono i Legati del Papa ivi presenti, e fu poi annullato da San Leone. *Cujus (Papæ) auctoritate sola Synodus congregari potest, et a quo sententia Synodi confirmatur, et ad ipsum a Synodo appellatur. Quæ omnia patent ex gestis Calcedonensis Synodi.* q. x. de Potent. a. 4.

Indi ne siegue, che la Pontificia Autorità non dev'esser regolata dai Canoni, come pretendesi nel terzo Articolo, ma i Canoni stessi sono a lei soggetti in maniera, che quanto fu stabilito di positivo dai Padri nel Sinodo anche Ecumenico, può essere dispensato, o cambiato dal Papa secondo le circostanze de' negozj, e dei tempi. *Illa quæ Sancti Patres determinaverunt esse de jure positivo, sunt relicta sub dispositione Papæ, ut possit ea mutare vel dispensare*, e ne dà la ragione, perchè i Padri radunati a Concilio nulla possono stabilire senza di lui, *nihil statuere possunt nisi auctoritate Rom. Pontificis interveniente, sine qua etiam nec Concilium Congregari potest.* (Opusc. xix. cap. 4.) Finalmente il giudizio del Papa nelle materie di Fede secondo San Tommaso dev'essere irreformabile prima ancor, che acconsentavi tutta la Chiesa o radunata o dispersa, come vorrebber gli Autori del quarto Articolo. Infatti al Papa solo appartiene, secondo lui, la finale determinazione di quelle

cose, che da tutti creder si devono con una Fede immobile ed inconcussa, cosicchè tutta la Chiesa dee tener fermamente la sua sentenza, *ut sic ejus sententia a tota Ecclesia firmiter teneatur.* (2da 2dæ q. 1. Art. X.) Se adunque tutta la Chiesa dee tener fermamente la sentenza del Papa in materia di Fede, è necessario, che sia irreformabile il suo giudizio prima, che la Chiesa medesima vi acconsenta.

§. II.

La Professione di fede di Pio IV obbliga i Vescovi, e tutti gli altri, che l'hanno fatta, a non ammettere le quattro Proposizioni Gallicane.

Tale è la dottrina di San Tommaso sulle quattro Proposizioni Gallicane, tale l'obbligo da me contratto di seguitarla. Ma un ostacolo ancor maggiore io trovo nella Professione di Fede, che ho fatta, come fan tutti gli altri nel ricever la laurea di Teologia, e anche i Vescovi prima di essere consecrati: Si dice in essa: *Io riconosco la Santa Cattolica, e Apostolica Romana Chiesa per Madre, e Maestra di tutte le altre, e giuro, e prometto una vera obbedienza al Romano Pontefice Successore del B. Pietro Principe degli Apostoli, e Vicario di G. Cristo.*

In virtù di una tale obbedienza giurata al Papa, io non posso far cosa, che a giusti suoi voleri si opponga. La volontà del Superiore, dice San Tommaso, (2. 2. q. 104. a. 2.) comunque siasi nota, è un tacito comandamento, che non mi è lecito di trasgredire; e tanto è più pronta, e più meritevole l'obbedienza, quanto più ne previene il comando espresso, conosciuta che siasi la sua volontà. Ora: benchè i Papi comandato non abbiano espressamente di non seguire, o di non ammettere i quattro Articoli dell' Assemblea del 1682. non posso ignorare però, che tale sia la lor volontà. Alessandro VIII. con suo decreto de' 7. Decembre 1690. condannò fra le altre questa asserzione: *Futilis, et toties convulsa est assertio de Pontificis Romani supra Concilium Æcumenicum auctoritate, atque in fidei quæstionibus decernendis infallibilitate.* Non solo

la condannò ; ma vietò sotto pena di scomunica da incorrersi *ipso facto*, d'insegnarla, difenderla, pubblicarla, e trattarne così in pubblico, come in privato, fuorchè per combatterla, ed impugnarla.

Lascio ad altri il decidere, se quelli, che insegnarono negli anni scorsi, o vollero, che s'insegnasseso ne' Seminarj le due contradditorie proposizioni della superiorità de' Concilj al Papa, e della fallibilità de' Pontefici nelle decisioni di fede, abbian detto col fatto, ch' era futile, e tante volte abbattuta l'opposta sentenza, e abbiano incorsa per questo la censura fulminata dal Papa. Mi basta di sapere per ora, qual è su di esse la sua volontà, per riconoscervi un tacito comandamento, che non mi è lecito di trasgredire: tanto più, che questa suprema sua volontà l'ha dichiarata ancor meglio nella sua famosa Bolla *Inter multiplices*, che pubblicò alla presenza di dodici Cardinali, e due Protonotarj Apostolici, e spedì al Re Luigi XIV un giorno, e mezzo prima della sua morte; (*Lancisi Storia &c. Tom. IV pag.* 336) tempo, in cui l'Uomo vicino a presentarsi al Tribunale di Dio, ad altro non pensa, che al più esatto adempimento de' suoi doveri. In essa di moto proprio, e certa scienza, e matura deliberazione riprova, annulla, e cassa le quattro proposizioni dichiarate nell' Assemblea del 1682, e protesta avanti a Dio contro di esse, e di quanto vi si è operato in pregiudizio della Pontificia Autorità.

Succeduto nella Sede di Pietro Innocenzo XII, l'esempio seguendo de' suoi illustri Predecessori, non tardò a spiegare il suo zelo contro le proposizioni predette; nè si rappacificò con quelli, che le avevano dichiarate, che dopo una solenne dichiarazione contraria a quanto fatto avevano in quella Assemblea. *Così si resero capaci di essere trasferiti alle Chiese, a cui erano stati nominati dal Re, il quale rivocò con pubblico Editto l'altro già fatto per obbligare gli Ecclesiastici, e Laici del suo Regno all' osservanza del risoluto nell' accennata Assemblea; e ne scrisse lettera al Papa, che per ciò con una ben ponderata allocuzione partecipò al Sacro Collegio nel Concistoro de' 6 Ottobre 1693 l'operato dal Re, e da que' Vescovi.* (Lancisi Tom. IV p. 343.)

In vista di tutto questo, pare incredibile, che un moderno Scrittore Francese (Fragmens relatif a l'Hist. Eccles. etc. Paris 1814.) abbia avuto il coraggio di asserire, che i Romani Pontefici non han riprovate, che le formule esteriori della dichiarazione Francese, senza offenderne la dottrina, o le proposizioni, che la contengono. Per convincerlo del suo inganno, io non ho che a trascrivere poche parole della predetta Bolla. *Inter multiplices* in cui si legge. *Omnia, et singula, quae, tam quoad extensionem juris Regaliae, quam quoad declarationem de Potestate Ecclesiastica, ac quatuor in ea contentas propositiones in supradictis Comitiis Cleri Gallicani anni 1682 habitis acta, ac gesta fuerunt, cum omnibus, et singulis mandatis, arrestis, &c... improbamus, cassamus, irritamus, et annullamus . . . deque eorum nullitate coram Domino protestamur.*

Niente meno di AlessandroVII e de' due Innocenzi XI, e XII spiegò la sua mente contro la Dichiarazione predetta il Santo Padre Pio VI nella sua Bolla condannativa del Sinodo di Pistoja, in cui dice = che non dee passarsi sotto silenzio l'insigne temerità, e la frode del Sinodo, il quale non solo ha ardito di esaltare fuor di misura la Dichiarazione dell'Assemblea già riprovata dalla Santa Sede Apostolica; ma per conciliarle maggiore autorità, l'ha inserita insidiosamente nel decreto intitolato *della Fede*, e ne'ha addottati palesemente gli Articoli in essa contenuti, e colla pubblica solenne professione di questi Articoli, suggellò quelle cose, che è venuto quà e là insegnando nel decreto medesimo. Onde non solo abbiam Noi un più grave motivo di dolerci del Sinodo, che non ebbero li nostri Predecessori di dolersi di que' Comizj: ma si fa ancora una non leggiera ingiuria alla stessa Chiesa Gallicana, che il Sinodo ha creduto degna di esser chiamata a patrocinare colla sua autorità gli errori, de' quali è infetto quel Decreto. Laonde siccome gli Atti dell' Assemblea Gallicana, tosto che uscirono alla luce, dal nostro Venerabile Predecessore Innocenzo XI con sue lettere in forma di Breve date il dì 11 Aprile 1682, e poi più espressamente da Alessandro VIII con la sua Costituzione *Inter*

multiplices etc. data il dì 4 Agosto 1690 furono a tenore dell' Apostolico lor ministero, riprovati, rescissi, dichiarati nulli, ed irriti: così molto più fortemente esige da Noi la Pastorale sollecitudine, che la recente loro adozione fatta nel Sinodo, infetta di tanti vizj, come temeraria, scandalosa, e particolarmente dopo i Decreti emanati da nostri Predecessori sommamente ingiuriosa a questa Sede Apostolica, sia da Noi riprovata, e condannata, come con questa nostra presente Costituzione la riproviamo, e condanniamo, e vogliamo che si tenga per riprovata, e condannata = Fin quì Pio VI.

Dopo sì chiare, e così forti espressioni di quattro Romani Pontefici non posso più dubitare qual sia l'intenzion loro su questo punto, e quale il mio obbligo di non aderirvi; e se mi è lecito il dirlo, non so capire, come tanti Vescovi, e Capitoli Italiani, dopo l'obbedienza giurata solennemente, e promessa a' Pontefici abbian potuto abbracciarle coll' Indirizzo del Capitolo di Parigi. Io sempre più mi consolo d'avervi negato il mio assenso, per non avere a pentirmene, come fecero i Prelati dell' Assemblea, di cui parleremo fra poco. Prima però io prego i più accesi sostenitori di esse a far meco un riflesso. In virtù del Decreto surriferito di Alessandro VIII io son sicuro, che non è futile, e non fu mai abbattuta la sentenza della Infallibilità de' Pontefici, e della loro Superiorità al Concilio; e lo sono per un giudizio irreformabile, perchè il suo Decreto de' 7. Decembre 1690. fu ammesso da tutta la Chiesa: ma non sono sicuro per decreto alcuno de' Romani Pontefici, e della Chiesa, che non sia futile, e non sia stata mai abbattuta la contraria opinione Francese. Dopo di che, dovrei essere pazzo del tutto, per antepor a quel, che è sicuro, quel che non l'è, come sono la seconda, e la quarta proposizion Gallicana, dopo la condanna della surriferita proposizione. *Futilis et toties convulsa est &c.*

§. III.

Sommo rincrescimento degli Autori della Dichiarazione del 1682. Rivocazione dell' Editto del Re Luigi XIV.

Venendo ora alle proteste, che fecero al Papa i Vescovi, e Prelati di quella Assemblea, ecco, come ne parla uno Sctittore Francese nel suo esame del IV Articolo. = Fa d'uopo, Egli dice, richiamarsi a memoria, che la dichiarazione del 1682. eccitò l'indignazione de' Sommi Pontefici contro de' nostri Vescovi, che compromise la Francia con Roma, e che finalmente si venne in determinazione di dare una giusta soddisfazione alla Santa Sede. Le condizioni di una tale riconciliazione furono le seguenti. Primo, che i Prelati nominati dal Re alle Sedi Vescovili vacate in tempo di divisione, rivocherebbero le proposizioni dell' Assemblea; onde i Papi si erano lamentati, e che anzi avevano riprovate. 2. Che il Re in vigore di sua lettera al Pontefice prometterebbe, che l'Editto, a cui si appoggiava il Clero per farne la propria dottrina della Nazione, rimarrebbe sospeso, vale a dire, senza esecuzione, ed effetto. 3. Che in conseguenza il Papa consentirebbe a spedire le Bolle ai Vescovi nominati, e li istituirebbe canonicamente secondo la forma consueta. (Disc. d'Innoc. XII. al Sac. Colleg.)

A tenore di questo piano furono adempiute le condizioni mediante la lettera scritta da Luigi XIV ad Innocenzo XII, e mediante l'altra correlativa, che indirizzarono allo stesso Papa i Vescovi nominati alle Sedi vacanti. I Prelati dell' Assemblea autori della dichiarazione punto non si opposero a queste determinazioni, che non potevano ignorare. Poteva il Papa esigere qualche cosa di più: ma pel bene della pace, e in vista di tempi assai difficili, credette a proposito di darsi per soddisfatto, sperando d'avere per cotal guisa posti in salvo i diritti della Sede Apostolica, gl' interessi della Chiesa, e la credenza de' Fedeli in maniera, che per rapporto alla Dichiarazione del 1682 le cose rimasero, come se non fossero mai avvenute; e il tutto fu ri-

messo in pristino: E secondo ogni apparenza gli affari durerebbero in quel medesimo stato, sempre, che i Magistrati Secolari, non si fossero come recato a carico di continuare la guerra. =

Ciò presupposto: con qual coraggio poteva io aderire, e professare le quattro proposizioni, di cui si tratta, dopo che i Vescovi autori delle medesime, e il Re Cristianissimo, che avea dimostrata tanta premura nel divulgarle, han dovuto cedere alle mire pacifiche del Pontefice, con rivocarle, io, che ho contratto un obbligo speciale di ubidirgli, fondato sopra uno de' doveri più sacri di Religione, com' è il giuramento?

So, essersi preteso, che la lettera di Luigi XIV non abbia rivocato per sempre l'Editto del 1682 in favore delle Proposizioni del Clero: ma basta leggere la stessa lettera per giudicarne altrimenti. Essa è de' 14. Settembre 1692, e in essa si legge. = Dalla esaltazione di vostra Santità al Pontificato ho sempre sperato molto a pro della Chiesa, e per l'avvanzamento della nostra Santa Religione. Con mia grande soddisfazione ne provo ora gli effetti in tutto quello, che vostra Beatitudine opera di grande, e di vantaggioso per questo doppio oggetto. E siccome non cerco altro, che di somministrargliene gli argomenti più forti; così ho la consolazione di rendere consapevole la Santità Vostra, che ho già dati gli ordini necessarj ad effetto, che gli affari contenuti nel mio Editto de' 22. Marzo 1682 non abbiano veruna conseguenza. = Niuno, io credo vorrà mettere in dubbio la sincerità delle espressioni del Re. L'usar cavilli, e dissimulazioni in un affare di tanta importanza sarebbe stato indegno della maestà del Sovrano, e del Trono. (a)

(a) *Questa Lettera del Re Luigi XIV al Papa Innocenzo XII, dice M. d'Aguesseau nel Volume decimo terzo delle sue Opere pag. 423 Edit. 1789., fu il sigillo dell' accomodamento fra la Corte di Roma, e il Clero di Francia, e conformemente all' impegno, che conteneva Sua Maestà non fece più osservare l'Editto del mese di Marzo del 1682,*

Più ancora di quella del Re, è degna di riflessione la lettera scritta al Papa dai Vescovi, ch' erano intervenuti all' Assemblea. = Nel mentre, dicono Essi, che tutte le Greggi Cristiane in mezzo all' odierna felicità della Chiesa esultante raccolgono i frutti della paterna provvidenza, e sperimentano l'adito il più agevole nel seno della paterna beneficenza, nulla, a dir vero, poteva avvenirci di più mortificante, che vederci esclusi dalla grazia di Vostra Santità, per lo stato, in cui tuttavia si ritrovano i nostri affari. Alla quale infelice combinazione, essendo noi stati informati aver dato motivo il nostro intervento alle Assemblee del Clero Gallicano tenute in Parigi nel 1682; quindi è, che prostrati umilmente a' piedi di Vostra Beatitudine, *protestiamo, e dichiariamo, che grandemente, intimamente, e sopra quanto possa esprimersi con parole* ci rincresce delle cose operate nella stessa Assemblea, le quali han recato sommo rammarico, e a Vostra Santità, e a suoi Predecessori. In conseguenza di che *abbiamo per non dichiarato*, e protestiamo, che appunto per non dichiarato dee riputarsi tuttociò, che si è potuto giudicare decretato nella stessa Assemblea in pregiudizio della potestà Ecclesiastica, e della autorità Pontificia. *Quidquid in eisdem comitiis contra Ecclesiasticam potestatem, et Pontificiam auctoritatem decretum censeri potuit, pro non decreto habemus, et habendum esse declaramus.* = Letta pertanto questa nostra lettera, portiamo ferma speranza, e ne porgiamo le nostre umilissime suppliche, che Vostra Santità, ricevendoci nella sua grazia, e benevolenza, si degnerà finalmente di proporci coll' autorità sua al governo di quelle Chiese, alle quali siamo stati nominati dal Cristianissimo nostro Monarca, e ciò ad effetto di potere più maturamente, e con tutto lo studio il più premuroso applicarci alla salute delle Anime, al decoro della Cristiana

---

che obbligava tutti quei, che volevano ottenere i gradi, di sostenere la Dichiarazione del Clero.

Religione, e alla difesa dei diritti delle stesse Chiese secondo la nostra inviolabile promessa. Al tempo stesso confermiamo in ogni miglior modo, e di nuovo dichiariamo, e giuriamo la nostra vera, e sincera ubbidienza a Vostra Santità, come a Successore di Pietro Principe degli Apostoli, e come a Capo della Chiesa Militante, augurandole nel tempo stesso con tutto lo spìrito una serie di anni prosperi a vantaggio di tutta la Chiesa. =

Si pretese, è vero, che la Lettera de' Vescovi, i quali non avevano ottenute ancora le Bolle, non contenesse una formale ritrattazione della dottrina del Clero sulla Potestà Ecclesiastica, dottrina, che aveva scandalizzati tutti i Vescovi del Mondo Cristiano, specialmente per rapporto al IV Articolo.

Ma il Lettore giudicherà da se stesso della sussistenza di questa spiegazione. E' bene di rammentarsi, che Alessandro VIII. due anni prima, aveva con un Breve annullato l'Editto del Re dell'anno 1682 sopra la dichiarazione del Clero. (Racine T. 17. num. 38.) Oltredichè si dee sapere, che questa stessa Lettera fu richiesta, spedita, e ricevuta come autentica testimonianza di una schietta, e seria ritrattazione: così, che in ogni altro supposto, il Papa non sarebbe stato per accettarla come soddisfazione atta a cancellare que' torti, che davan luogo alle sue giuste lagnanze. (Disc. Innoc. XII ad Sac. Colleg.)

Che se sotto i termini energici del dolore il più vivo, del rammarico il più sensibile, della disapprovazione la più formale intorno alle procedure dell'Assemblea del 1682 relativamente alla Potestà Ecclesiastica, i Pretendenti alle Bolle avessero dissimulati i lor sentimenti, e si fossero studiati d'ingannare il loro Superiore, sarebbe stata questa una specie di frode altrettanto indecente, che biasimevole, una specie di frode, che il Papa non dovea neppur sospettare in soggetti nominati all'Episcopato. Ma posto ancora, che il Papa, se ne fosse in qualche maniera avveduto, non gli pregiudicava nulla il chiuder gli occhi; giacchè tutto preso nel suo senso naturale, e confrontato

con quanto Roma esigeva dal Re, e dai Vescovi, recava in faccia dell' Universo tutta l'impronta della rivocazione chiesta, promessa, ed aspettata. (Esam. del IV. art. p. 20.)

Supposto adunque, come dobbiamo supporre naturalmente, che i Vescovi Scrittori della Lettera al Papa non abbiano voluto ingannarlo; ma abbiano espressi in essa i veri, e sinceri lor sentimenti, più cose vi si rilevano, le quali meritano tutta la nostra attenzione. Primo, che la dichiarazione del 1682 ha recato un sommo rammarico al Papa Innocenzo XII, e a suoi Predecessori. 2. La decisa volontà del Pontefice, che i Vescovi Autori delle quattro proposizioni le ritrattassero. 3. La necessità d'esser proposti coll' autorità Pontificia al governo di quelle Chiese, a cui erano stati nominati dal Re, e ciò ad effetto di potere più maturamente, e con tutto lo studio il più premuroso applicarsi alla salute delle Anime, e al decoro della Cristiana Religione. 4. Il dispiacere grandissimo, e inesprimibile, che ne hanno provato gli stessi Vescovi, che intervennero a quella Assemblea. 5. La solenne loro dichiarazione, e protesta, per cui ebbero per non dichiarato, e vollero, che per non dichiarato si reputi tutto ciò, che si è potuto giudicar decretato nella stessa Assemblea in pregiudizio della potestà Ecclesiastica, e della Pontificia autorità. 6. Il giuramento loro di vera, e sincera obbedienza a sua Santità, come a Successore di Pietro Principe degli Apostoli, e come a Capo della Chiesa Militante: dal che ne siegue, che non potevano più sostenere le quattro proposizioni, che ben sapevano esser contrarie alla espressa sua volontà, senza mancare all' obbedienza, che gli avevan giurata. 7. Che questi non erano i sentimenti di qualche Vescovo particolare per carpire al Papa le Bolle del Vescovato; ma erano i sentimenti di tutto il ceto: giacchè questa lettera è stata scritta di comune consenso non solo del Clero, ma eziamdio della Corte. Onde ciascuno de' Pretendenti alle Bolle copiò, e scrisse la stessa lettera al Papa separatamente; e solo dopo una tal lettera vennero in Francia le rispettive Bolle a favore de' nominati.

Che se tal uno dicesse, che ad onta di tutto questo vige ancora in Francia, e si conserva nell'antico possesso la Dichiarazione del Clero, gli risponderà l'Autor *dell' Esame, che ben si sa per quali vie, per quali interessi, per quali pratiche ciò pur troppo avvenga.* Io dirò solamente, che la Lettera di que' Prelati, e del Re giustifica in ogni modo la mia condotta, nè vedo di poter esser a ragione redarguito, se ho creduto di non potere far quello, che gli Autori medesimi han voluto, che si consideri come non fatto, e che ha recato sommo rammarico, e a loro, e al Pontefice loro Capo; e per cui il Re Cristianissimo Luigi XIV, dopo aver dati gli ordini i più pressanti, perchè si eseguisse, ha creduto dover darne degli altri, perchè non avesse alcuna esecuzione il suo Editto. Aggiungo, che dal momento, che comparve nella Chiesa la Dichiarazione suddetta, ha eccitate in essa mille contraddizioni, e disturbi.

§. IV.

Sentimento comune de' Fedeli contrario alla Dichiarazione del 1682.

Del quarto Articolo relativo alle dogmatiche Costituzioni del Papa ce ne assicura il prelodato Autor dell' Esame. „ I Cattolici Francesi, ei dice, credevano allora con tutti i Cattolici del Mondo Cristiano l'infallibilità della Santa Sede, e l'irreformabilità de' suoi decreti sulle questioni di Fede senza limitazione, senza condizioni derogatorie; credevano per conseguenza, che un giudizio Apostolico pronunziato contro le novità profane, mai non mancherebbe in virtù d'una singolar provvidenza di Dio sulla visibilità della sua Chiesa, di riunire col loro Capo i veri Pastori attualmente nelle sua comunione; nè mancherebbe d'imprimere il carattere di ribellione al piccol numero de' Vescovi già sospetti, che si ostinassero nella disubbidienza. „

Nè fu il solo popolo, che si mostrasse contrario alla Dichiarazione del Clero, le più illuminate persone, e la stessa Teologica facoltà di Parigi fece conoscere la sua ripugnanza nell'

accettarla, e scriverla ne' suoi Registri. = Quello, che avvenne allora (Reflexions sur le Tract. du Pere Maimburg. Colon. pag. 68.) diè luogo a credere, che una gran parte della Facoltà non era disposta ad approvar quello, che avea fatto il Clero, e non voleva far mostra d'acconsentirvi. Il primo Presidente, e altri Signori del Parlamento eran comparsi nell' Assemblea della Facoltà per farvi registrare le proposizioni del Clero: ma siccome si fecero molte difficoltà sopra un tal Registro in due o tre Assemblee, il Parlamento, senza attendere il fine di tali deliberazioni, ne interruppe il corso con un decreto de 16. Giugno, e obbligò il Cancelliere della Facoltà a portare il Registro al Notaro della Corte, e scrivervi le proposizioni del Clero. = Dunque la Facoltà non ebbe parte nè in questa Dichiarazione, nè in questo Registro. Nella difesa della Dichiarazione si è preteso di assegnare un altra causa di quest' Atto così poco onorevole alla dottrina del Clero: ma gli Storici Francesi son troppo d'accordo su questo punto, per poter metterlo in dubbio. Nella Storia del Racine (Tom. XVII pag. 3. Ediz. di Nap.) si narra lo stesso con qualche circostanza di più; e lo Scrittor della vita di Luigi XIV lo dice espressamente. La Corte, ei dice, non si fermò qui. Fece il Re una Dichiarazione in forma di Editto, in cui ordinò a tutti i suoi Sudditi di ricevere queste proposizioni, e a Professori in Teologia, e Legge Canonica l'insegnarle, con proibizione di dare alle stampe una dottrina, che vi fosse contraria. *Molti Dottori di Sorbona furono esiliati, per non aver voluto rispettare un ordine così risoluto, senza aver riguardo alla loro età, al loro carattere, alla loro professione, e alle ragioni, che allegavano di non farlo. Il Vescovo d'Artas fu privato di grazia per aver fatto conoscere, che le IV Proposizioni non erān tutte sostenibili.*

Più ancora di quella di Parigi fece sentire la sua ripugnanza l'Università di Dovai per ammettere, ed insegnare le proposizioni suddette, come rilevasi dalla Supplica, che umiliò al Sovrano per esserne dispensata. = Non abbiam tralasciata, dicono

que' Professori, cura alcuna o alcun mezzo per trovar la maniera di sostenere, e insegnare la Dichiarazione predetta. Abbiam consultati i più saggi Teologi così Regolari, che Secolari, e non ci è riuscito ancora di trovare alcuna soda ragione per formare una coscienza, la quale ci detti esser lecito d'insegnare le 4. Proposizioni, le quali tutte non ci permette di approvare la nostra coscienza. Laonde preghiamo colla maggiore sommissione Vostra Maestà, che ci dispensi dall' insegnare, e sostenere *una Dottrina direttamente contraria a quella, che si è sempre insegnata, e tenuta in questa Accademia*, la quale viene esposta al pericolo di rovina, se è costretta ad abbracciare in tutta la sua estensione la Dichiarazione dell' ultima Assemblea del Clero Gallicano: mentre la maggior parte ama piuttosto di abbandonare le Scuole, e rinunciare ad ogni promozione, e dignità, che sottomettersi a quelle opinioni, le quali ripugnano alla loro coscienza. La sperienza ha fatto conoscere, che niuno è stato promosso ad alcun grado di Teologia da che l'Editto di Vostra Maestà è stato inserito negli Atti dell' Accademia; e quelli, ch'eran venuti per tale oggetto, se ne sono tornati indietro. = (Antifeb. Vindic. Par. II. p. 394.) E non poteva essere diversamente. Monsignor Gilberto de Choyseul Vescovo di Tournai nel proemio alla Lettera ad *Stayhertium*, confessa apertamente, che una gran parte de' Cattolici Francesi, e tutto, o quasi tutto il Mondo Cristiano fuor della Francia era di contrario parere, se dir non vogliamo, che lo era la Francia stessa pochi anni prima.

Se tale è stata la ripugnanza, che incontrò fin da principio in Francia la Dichiarazione del 1682 non ostante l'impegno del Re, e de' suoi Parlamenti, ognuno può immaginarsi quale accoglienza avrà avuta fuori del Regno. La Suprema Inquisizione di Spagna notò ciascuna delle quattro proposizioni colla sua particolare censura. Il Primate d'Uungheria radunò un Sinodo Nazionale nell' anno 1686, di cui, benchè parli con poca stima l'Apologista della Dichiarazione, basta però a scuo-

prire la vera idea, che ne avevano i Vescovi, e i Teologi di quel Regno. In esso furono condannate le quattro Proposizioni, e vietato a ciascun de' Fedeli di leggerle, e ritenerle, e molto più d'insegnarle, finchè non uscisse sopra di esse l'oracolo infallibile della Santa Sede Apostolica, a cui sola appartiene per divino immutabile privilegio il giudizio delle controversie di Fede. Quindi benchè tutto il Clero concorso avesse alla Dichiarazione del 1682, non sarebbe stata meno illegittima, e scandalosa. Trattavasi di una causa maggiore, anzi massima non ancora agitatasi nella Chiesa, e ognuno sa, che le cause maggiori son riservate al Papa, o a un Concilio Ecumenico dal Papa medesimo raunato. Dal che ne siegue, che i Prelati di quella Assemblea si sono usurpati un diritto, che non avevano, e hanno oltrepassato i confini della loro Autorità. Onde si poteva dir loro a ragione ciò, che scrisse a quelli dell'Assemblea del 1705 Clemente XI. *Quis vos constituit Judices super nos? Numquid inferioris est de Superioris auctoritate declarare?* (*Brev. Constitutionee vestras 15. Jan. 1706.*)

Non incontrò miglior sorte nella Polonia, in Italia, e nelle altre parti della Germania per ragione del IV. Articolo principalmente, che veniva a togliere alla Chiesa quel Tribunale infallibile, e sempre esistente, che è necessario a conservare illibata la Fede, e a difenderla dagli assalti degli Eretici suoi nemici. La Chiesa dice S. Francesco di Sales nella sua Opera delle Controversie della Fede, cap. x., ha sempre bisogno d'un confermatore infallibile, a cui ricorrer si possa, d'un fondamento, che le porte dell' Inferno, e l'errore principalmente non possa abbattere, e che il suo Pastore condur non possa all'errore i suoi Figli. I Successori adunque di San Pietro han tutti questi medesimi privilegj, i quali non accompagnano la persona, ma la dignità, e il pubblico impiego. E siccome cotesti privilegj ebber principio colla Chiesa medesima; così la dottrina, che vi si oppone, non poteva non aver seco tutti i segnali

della novità, e dell'impegno, il che è un nuovo motivo per me di non professarla, e di non aderirvi.

§. V.

Novità della Dottrina contenuta nelle quattro Proposizioni del Clero.

Si è veduto pur ora, che uscita appena alla luce la Dichiarazione del Clero, si levò contro di essa il grido della Fede in tutte le parti del Mondo, incominciando dalla Teologica Facoltà di Parigi; e non vi volle meno dell' autorità del Sovrano, e di un Sovrano così imperioso, com'era Luigi XIV, per sostenerla. Il suo Editto, nell'atto, che ci discuopre il maneggio di que' Prelati per render comune a tutto il Regno la lor Dottrina, ne fa conoscere la novità. Si erano raunati tante altre volte i Vescovi della Francia per trattare gli affari di Religione, nè hanno creduto di dover impegnare l'autorità del Sovrano, perchè fossero adottate nel Regno le loro decisioni. Se adunque l'han creduto necessario in questo caso, è un chiaro indizio, ch' erano persuasi, che la loro Dichiarazione urtar doveva colla comune credenza non solo del popolo, ma ancora degli altri Vescovi lor Confratelli, e che per conseguenza non era questa l'antica dottrina delle Chiese di Francia. Infatti era forse necessario, che ordinasse *a tutti gli Arcivescovi, e Vescovi del suo Regno, Paesi, Terre, e Signorie della sua ubbidienza, d'impiegare la loro autorità per far insegnare nella estensione della loro Diocesi la Dottrina contenuta nella dichiarazione predetta*, se era questa l'antica Dottrina del suo Regno, delle sue Terre, delle sue Signorie? Era necessario, che ordinasse *a' Decani, e Sindachi delle Facoltà Teologiche di dar mano all'esecuzione del suo Editto sotto pena di renderne conto in loro proprio, e privato nome . . . e ai Luogotenenti delle Corti del Parlamento . . . di prestare il braccio per la di lei osservanza, senza soffrire, che vi sia contravvenuto direttamente, o indirettamente; e procedere contro i contravventori, come*

giudicheranno a proposito secondo l'esigenza dei casi. Se non fosse stato persuaso, che la novità della Dottrina doveva offendere la dilicata coscienza di molti, e l'antica credenza de' Cittadini? Tanti ordini, e tante precauzioni per far creder quello, che già si credeva, e insegnar quello, che già s'insegnava, se la dottrina delle quattro proposizioni era l'antica dottrina delle Chiese di Francia? Questi mi sembrano gl' indizj i più chiari di novità, a cui aggiungo un argomento, che è per me di gran peso. S. Tommaso ha insegnata, come si è veduto a principio la contraria Sentenza, e l'ha insegnata in Parigi, come si legge negli Scrittori della sua Vita. Ora: non è credibile, che un Santo di una erudizione sì vasta, e di una modestia sì grande, o abbia ignorata la vera Dottrina della Chiesa di Francia, in cui era, o che avendola conosciuta, siasi indotto a insegnarvi una Dottrina affatto contraria. Dunque l'antica Dottrina di quella Chiesa non era punto diversa da quella, che v'insegnò S. Tommaso.

La Francia, (dice l'Autor dell'Esame del IV. Articolo p. 27.) *prima della citata lagrimevole Epoca del 682., concorreva con tutti i Cattolici nella seguente persuasione, che per terminare in ultimo grado, e senza ulteriore appellazione le controversie, le quali potessero successivamente insorgere in materia di Fede nelle diverse parti della Chiesa, ogni qualvolta non rimanessero pienamente estinte, mediante la rispettiva autorità Vescovile, era d'uopo recar l'affare al Tribunale del Sommo Pontefice, e che la risposta di questo Tribunale bastava a mantenere il possesso de Dommi per mezzo della proscrizione degli errori. Se i condannati dal Supremo Oracolo ricusavano di arrendersi, e rimanevano nella loro caparbietà, immediatamente di qualunque grado; di qualunque condizione, di qualunque dignità esser potessero anche nella Chiesa, venivano riputati Eretici, e Scismatici; Per lo contrario i Fedeli docili, e sottomessi alle decisioni del Sommo Pontefice, preceduti da loro Pastori particolari, continuavano a comporre il corpo della Chiesa, e a formare un solo Ovile sotto la condotta di un solo*

Supremo Pastore: *Ecco il Catechismo di tutte le Chiese, e di quella di Francia singolarmente.* =

Questo Catechismo di tutte le Chiese è conforme alla Dottrina del Concilio di Trento, il quale dopo d'aver deputati alcuni de' principali suoi membri per l'esame di tanti libri o perniciosi, o sospetti, in cui si tratta di questioni spettanti alla Fede (Sess. XXV de Indic. Libr.) ordina, che quanto avevan essi apparecchiato su questa materia lo presentino al Papa, acciocchè Egli col suo giudizio, e colla sua autorità lo determini, e lo divulghi. Inoltre è conforme alla Professione di Fede di Pio IV. ammessa, ed accettata da tutta la Chiesa, in cui dopo aver detto nell' articolo 29. = *Che crediamo colla Scrittura non competere a privati pel comun bene, ma alla Chiesa per la sicurezza di ciascun de' suoi Figli il giudicare del vero senso, e della interpretazione delle Scritture.* = Venendo poi a determinare nell' Artic. 56. qual è questa Chiesa, dice = *Che è la Santa Cattolica Apostolica Romana Chiesa, Madre, e Maestra di tutte le altre* = la quale esercita questo suo magistero per mezzo del suo Pastore, che è il Papa. Quindi i Padri del Concilio di Trento vicini a sciogliersi, e ritornare alle lor Chiese furono interrogati: se piaceva loro, che i Legati a nome di essi dimandassero al Papa la conferma di tutti i Decreti. *Il Soave* narra, che i voti su tal proposito non furono dati secondo il solito ad uno ad uno; ma che fu risposto da tutti insieme *Placet.* Il contrario non solo si legge negli Atti autentici; ma in una divolgata, e autorevole scrittura, la quale non potè senza negligenza sfuggir la notizia del *Soave*. Questo è il Diario del *Servanzio*, che vi fu presente, e serviva al Massarelli Secretario del Concilio; il quale Secretario, come quegli scrive, al solito co' Notai cercò i voti. Anzi nella distinta narrazione di questo fatto il *Servanzio* racconta, che uno ripugnò al chiedimento della conferma: e che così disse ad alta voce il primo Presidente nel testificare ai Padri secondo il costume, che il Decreto era approvato. Gli Atti stampati in Anversa l'an. 1564.

dicono tre, ma il Testimonio di presenza, come suol accadere fu il più veridico; essendo stato veramente il contraddittore sol uno, secondo, che appare dagli Atti conservati in Castello; cioè l'Arcivescovo di Granata, il quale rispose = *Piace, che si finisca il Concilio; ma non chiedo la conferma*; = il che disse peravventura pensando, che il Concilio fosse abbastanza confirmato coll' autorità de' Legati mandativi dal Pontefice, e colle istruzioni date loro sopra le materie di poi statuite. (Pallavic. Stor. del Conc. lib. 24. cap. 8.)

Dopo un esempio così luminoso, a que', che pensano di sottomettere al loro giudizio le Dogmatiche Costituzioni dei Papi, si dee dire con Sant' Agostino. (*in Præfat. Lib. de Doctr. Eccl.*) Iddio ci guardi da sì superbi, e pericolosi pensieri; pensiamo piuttosto, che l'Apostolo Paolo, sebbene da divina celeste voce abbattuto, e istruito, fu spedito ad un Uomo per ricevere i Sacramenti, ed essere unito alla Chiesa, e che il Centurione Cornelio, benchè assicurato dall' Angelo, che erano state esaudite le sue preghiere, e gradite le sue limosine; pure fu dato a Pietro per istruirlo, da cui non solo ricever dovesse i Sacramenti, ma imparare altresì, quanto creder dovesse, e sperare, e amare. Che se S. Paolo, benchè abbattuto, e istruito dal Cielo, fu rimesso prima ad Anania per essere battezzato, e unito alla Chiesa, indi a Pietro per conferire con lui la sua Dottrina, benchè avuta l'avesse per divina rivelazione: è Egli credibile, che abbia voluto rimetter Pietro ne' suoi Successori agli altri Vescovi Successori degli Apostoli per essere confermato nella Fede, e sapere da essi quello, che si doveva credere o nò? Dunque almeno il IV Articolo, che è il più interessante degli altri, ha tutti gl' indizj di novità, e se la novità in materia di Religione porta seco il sospetto di falsità, niuno, io credo, potrà redarguirmi, se ho ricusato di aderire alla Dichiarazione del 1682, tanto più, che gli stessi Scrittori Francesi ne parlano in una maniera, che non è la più onorevole, e vantaggiosa.

§. VI.

La Dichiarazione del 1682 Figlia dell' impegno.

Dissero è vero i Prelati di quella Assemblea nel preambolo al quattro Articoli, che avevano giudicato dopo una matura deliberazione, essere necessario di fare i regolamenti, e la Dichiarazione, che avevan fatta, per opporla agli attentati degli Eretici, i quali sforzavansi di rendere odiosa l'Ecclesiastica podestà, la quale mantiene la pace delle Chiese, e che ben lungi dall' indebolire, o diminuire il Primato, e l'autorità del Pontefice, e della Santa Sede, le restituiva anzi tutta la forza, e l'antica sua Maestà: ma non eran queste, che pure parole, che nulla costano, e vere proteste contrarie al fatto. Non i soli Italiani, come tal uno ha preteso, ma gli stessi Francesi non mancarono di dire, che non era tutto zelo della verità, ma bensì il desiderio di piacere alla Corte la molla secreta della Dichiarazione del Clero. Non era certamente Italiano l'Autor della Storia di Luigi XIV, il quale non dubita d'asserire = *Che non bastavano a rappresentare il Corpo Episcopale del Clero di Francia* (a) *Si sa, che v'ebbe gran parte la politica dello Stato, e*

(a) *Di cento quaranta Vescovi Gallicani, compresi quelli, che avevano una parte della Diocesi in Francia, soli trentaquattro intervennero a quella Assemblea. Gli altri Ecclesiastici, che vi eran presenti nulla potevano giudicare sulla Dottrina, perchè* non *ne avevano avuta alcuna delegazione dagli altri Vescovi, i quali non v'intervennero per mezzo de' loro Vicarj; com' era avvenuto in altre Assemblee; le quali sebbene non furono giammai composte di tutti i Vescovi Francesi, non può dirsi però, che quella del 1682 sia stata la più numerosa, come pretende il citato Autore de* Fragmens relatif à l'Histoire Eccles. etc. *Nelle altre o v'intervennero per se medesimi, o per mezzo de' loro Deputati; In questa più di tre quarte parti dei Vescovi non v'intervennero per verun modo: anzi non ebbero*

la prudenza della Carne. La speranza, e il timore, la lusinga, e la forza dettarono, e fecero adottare i famosi Articoli = Non era Italiano il celebre P. Berruier, che si vuole Autor dell' Esame del IV Articolo, e che così parla della Dichiarazione del Clero (Ediz. Ital. p. 67.) = *Quanto sarebbe stato meglio per gl' interessi della Chiesa, che l'Assemblea del 1682 non avesse mai avuto luogo, e che i Vescovi, uniformandosi al linguaggio de' loro Predecessori, si fossero astenuti dal pubblicare sulla podestà Ecclesiastica una novella Dichiarazione, che le Chiese Cattoliche non richiedevano in guisa alcuna? Interessi di altra natura hanno determinate le loro operazioni. Per piacere al Re conveniva dispiacere al Papa, vi si è riuscito pur troppo, e noi ne sperimentiamo le conseguenze.* =

Infatti la Dichiarazione del 1682 non fu, che un effetto, o la conseguenza delle dissensioni, ch' erano insorte tra Luigi XIV, e Innocenzo XI a motivo della Regalìa, che il Re voleva estendere a tutte le Chiese del Regno, e il Papa per lo contrario pretendeva, che dovessero esserne esenti tutte quelle, le quali fino a quel punto non vi erano state soggette; come fu decretato dal saggio Clero di Francia unito cogli altri Vescovi al Santo loro Capo Gregorio X nel Concilio generale di Lione l'anno 1274.

E' la Regalia un diritto, che crede avere il Re di appropriarsi le rendite degli Arcivescovati, e Vescovati del Regno, e di conferire eziandio i Benefizj nel tempo della vacanza delle lor Sedi; finchè il nuovo Vescovo abbia prestato il giuramento

---

neppur tempo di esaminare quello, che vi si era determinato; ma costretti furono ad adottarlo. Quindi non è maraviglia, se questa dichiarazione non si trova unita agli altri Atti del Clero Gallicano; pubblicati in suo nome, e colla sua autorità, avendo voluto indicare con questo qual conto il Clero medesimo ne faceva ... Si veda il Sioccardi Tom. 1. pag. 121. De Suprema. Rom. Pont. Auctoritate.

di fedeltà, e fattolo registrare nella Camera dei Conti. Merita di esser letto ciò, che disse in questa occasione il Signor Boucherat Consigliore di Stato, e poi Cancelliere: = Fa pietà il vedere la bassezza, e la timidità di quasi tutti i Vescovi. Nell' affare della Regalìa non hanno essi riguardo, che a' loro particolari interessi, e non fanno attenzione alcuna a quelli delle lor Chiese. Questa condotta mi affligge all' estremo. I Vescovi di Mende di Castres, di San Pons di Seziers hanno fatto registrare il loro giuramento. Si da a credere al Re, che questa esenzione d'alcune Chiese sia una pura chimera, e nessun Vescovo ha coraggio di fargli una rappresentanza. = (Racin. Tom. 17. p. 6.)

In conferma di tutto questo non farò, che riferir quello, che ne dice lo stesso Autore alla pag. 29. = Nel mese di Maggio dell' anno 1681 si tenne un Assemblea de' Vescovi, che si trovavano in Parigi, e alla Corte; ma non fu fatto altro, che abbozzarvi per così dir le materie, e andò tutto a finire nel chiedere al Re un Concilio Nazionale, o almeno un Assemblea generale del Clero composta di due Deputati del primo Ordine, e di due del secondo di ciascuna Provincia. Monsignor le Tellier primo tra i Commissarj dell' Assemblea dell' anno 1682 vi fece un discorso pieno di erudizione adottando con tutti gli altri Prelati il sentimento, che si era fatto gustare al Re, e rilevando tutto ciò, che potea dispiacere a quel Principe nel Breve d'Innocenzo XI sulla Regalìa. Questo Papa aveva sicuramente delle buone intenzioni, ed era in diritto di appoggiare colla sua autorità quelli, ch' erano ingiustamente perseguitati, e di prendere la difesa dell' innocenza oppressa: ma avrebbe dovuto guardarsi nel tempo stesso dall' inserire ne' suoi Brevi cosa alcuna, che offender potesse le libertà della Chiesa Gallicana. Vi era da aspettarsi, che i Brevi, i quali offendevano quanto al fondo quei, che godevano la confidenza del Re, sarebbero stati esaminati seriamente, e sarebbe stato rilevato in essi ciò, che vi era vizioso nella forma da Vesco-

vi, che intendevano la Corte dover loro saper grado in questa occasione. Riporteremo quì alcuni passi del Discorso, che fece Monsignor di Reims nell' Assemblea dell' anno 1681: *Noi siamo stati sempre persuasi*, Egli dice, *che il diritto della Regalia sia una servitù, che principalmente in quel, che riguarda la collazione de' Benefizj non può essere imposta se non dalla Chiesa stessa, o col suo consenso. Su questo fondamento il II Concilio di Lione, avendo tollerato l'uso della Regalia in que' Luoghi, ov' era allora stabilito, e proibito nel tempo stesso di estenderlo di più sotto pena di scomunica, convien convenire, che le Chiese, le quali vi erano sottoposte nell' anno 1274 non dovettero reclamare, come non hanno effettivamente reclamato; e che quelle le quali fino a questo tempo si erano mantenute nella loro libertà naturale, e canonica, hanno avuto ragione di difendersi fino alla Dichiarazione del 1673, che sottopose indifferentemente alla Regalia tutte le Chiese del Regno.*

Queste espressioni son degne di tutta l'osservazione, essendo state adottate dall' Assemblea, ed esprimendo i sentimenti di tutti i Vescovi della Francia. Sarebbero esse più, che sufficienti per mostrare l'ingiustizia della violenta persecuzione, di cui abbiamo data un idea. Difatti era ella cosa ben evidente, che le Chiese, le quali avevano avuto diritto fino all' anno 1673 di mantenersi nella loro *libertà naturale, e canonica*, in cui erano state conservate per Decreto di un generale Concilio, avessero poi perduto questo stesso diritto con la dichiarazione dell' anno 1673, che ha estesa la Regalìa per tutto il Regno?

Con tutto ciò nell' Assemblea dell' anno seguente, di cui chiesta avevano al Re la convocazione, e ch' Egli accordò volentieri, com' è facile a immaginarsi, messo in deliberazione l'affare della Regalìa, fu data al Re un intera soddisfazione, e furono abbandonati i privilegi delle Chiese della Linguadoca e delle altre, ch' erano state sempre esenti dal diritto di Regalìa, contro il Decreto di un Concilio Generale, contro la li-

bertà naturale, e canonica, che avevano confessato l'anno avanti, estesero anche ad esse il diritto di Regalia senza essere trattenuti da una scomunica così solenne, com' era quella fulminata dal Concilio di Lione. E poichè un abisso porta di sua natura ad un altro, per cautelarsi contro di Roma, che non potea riguardare con occhio indifferente la loro opposizione ad un Concilio Generale; e per mortificare il Papa, di cui il Re era mal contento per conto della Regalia, vennero alla famosa Dichiarazione, che ha portati tanti disturbi, e calamità nella Chiesa.

§. VII.

Incoerenze della Dichiarazione del 1682.

Fissata così coll' autorità de' Francesi, di cui sono perfin le parole, la Storia della Regalia, non si sa capire, come que' Vescovi, invece di soffiare nella face della discordia, ch' erasi accesa tra il Trono di Francia, e la Santa Sede Apostolica, non siensi studiati di estinguerla; e come non abbian veduta la manifesta contraddizione, che vi era tra gli articoli da lor dichiarati, e l'estensione della Regalia, che ammessa avevano ed approvata nella stessa Assemblea. Nella seconda proposizione, si dice = *Che la Santa Sede Apostolica, e i Successori di San Pietro Vicari di Gesù Cristo, hanno sulle cose spirituali la pienezza di podestà in maniera, che restino immobili, e fermi i Decreti della IV, e V Sessione del Sinodo di Costanza, e in* questi Decreti si legge, = *Che il Concilio generale legittimamente congregato rappresenta la Cattolica Chiesa, e ha da Cristo immediatamente la sua podestà, a cui è tenuto di ubbidire, chiunque di qualunque condizione egli sia, grado, e dignità anche Papale, e osservarne i comandi, gli ordini, gli statuti, e i precetti; e nel caso, che ricusi di farlo, e sia ostinato nella sua contumacia, sia con degno castigo punito.* = Ciò stando io dimanderei volentieri agli Autori della Dichiarazione: 1. se il

Concilio Eucumenico di Lione, a cui presiedeva S. Gregorio X in persona, e a cui intervennero oltre a mille Padri, e coll' Imperatore Michele Paleologo, gli Ambasciatori degli altri Principi, i Procuratori dei Greci, fosse un Concilio legittimamente congregato, e rappresentante tutta la Chiesa: 2. Se avesse immediatamente da Cristo la sua podestà: 3 Se chiunque di qualunque grado, o dignità, anche Papale, e per conseguenza anche i Vescovi dell' Assemblea del 1682, eran tenuti ad ubbidirgli, ed osservare i suoi Decreti: 4. Se non osservandoli incorsa abbiano la scomunica dal Concilio medesimo fulminata. Che se ella è così, come dev' essere certamente secondo i loro principj, con quale autorità si sono fatto lecito di derogar essi, e autorizzare il Re a violare il Canone XII di quel Concilio in cui = *La Regalia vien tollerata in quelle Chiese soltanto, ov' era stata stabilita per titolo di fondazione, o per un' antica usanza; e si vieta d'introdurla in quelle, ove non era stata ricevuta, dichiarando scomunicati coloro, che volessero estenderla alle Chiese, che n'erano esenti, ugualmente, che quelli, i quali favorissero l'esecuzione di tale usurpazione?* = Forse que' Vescovi si son creduti forniti di una autorità, e dignità maggiore della Papale, da non esser soggetti ad osservare i Decreti, e non soggiacere alle pene fulminate da quel Concilio?

Inoltre stando al 3. Articolo della Dichiarazione: = *L'uso dell' Apostolica Podestà si dee regolare coi Canoni fatti collo spirito di Dio, e consecrati dalla generale riverenza di tutto il Mondo: Le regole, i costumi, le costituzioni ricevute nel Regno, e nella Chiesa Gallicana devono avere la loro forza, e valore; gli usi dè loro Padri rimanere inconcussi, ed è del decoro ancora della Santa Sede Apostolica, che le Leggi, e costumanze stabilite col consenso di quella Sede, e delle Chiese sussistano invariabilmente.* = Ora io dimando: Il Canone surriferito del II Concilio di Lione era stato fatto o no con lo spirito di Dio, e consecrato dalla generale riverenza del Mondo? Era giusto, o nò

il sentimento di tutti i Vescovi espresso da Monsignor Arcivescovo di Reims nell' Assemblea del 1681 = *Che il Diritto di Regalia è una servitù, la quale, in quello principalmente che riguarda la collazione de' Beneficj, non può essere imposta, se non dalla Chiesa, o col suo consenso?* = Le regole, i costumi, che si erano mantenuti fino a quel tempo in molte Chiese di Francia, le quali conservata avevano, *la loro libertà naturale*, e *Canonica*, aver dovevano o no la loro forza, e valore? L'uso di molte Chiese anteriore al Concilio di Lione, e continuato fino al 1682, di non soggiacere alla Regalìa doveva, o nò rimanere inconcusso? La Legge stabilita dai Vescovi di Francia uniti al loro Capo, e confermata dall' uso di 4. Secoli doveva, o nò sussistere invariabilmente? E se il Canone è stato fatto dallo Spirito di Dio, se il sentimento di tutti i Vescovi circa la collazione de' Beneficj, la libertà naturale, e canonica delle Chiese, le regole, i privilegj, i costumi dovevano avere la loro forza, e il loro vigore, se l'uso continuato per molti Secoli dovea rimanere inconcusso, se la Legge stabilita col consenso della Santa Sede Apostolica, e osservata da tanto tempo dovea sussistere invariabilmente, con qual coraggio han potuto dichiarare que' Vescovi il terzo Articolo, dopo d'avere estesa la Regalìa contro il Canone fatto dallo Spirito di Dio, e consecrato dalla generale riverenza di tutto il Mondo? Come hanno potuto sacrificare ai desiderj del Re, *gli usi, i privilegj, i costumi delle Chiese della Linguadocca, e delle altre Chiese, ch' erano state sempre esenti dal diritto di Regalia?* (*Racine p.* 31.) contro una Legge vigente, e contro le costumanze stabilite nel Regno col consenso della S. Sede Apostolica, e delle altre Chiese?

Finalmente, in virtù del IV Articolo = *Il Papa deve avere la parte principale nelle questioni di Fede, i suoi Decreti riguardano tutte le Chiese, e ciascuna di esse in particolare; Il suo giudizio tuttavia non è irrefermabile, se non v'intervenga il consenso della Chiesa.* =

Ora, le questioni sull' Ecclesiastica Podestà, e l'autorità Pontificia, come son queste, son senza dubbio questioni appartenenti alla Fede, perchè unite necessariamente al Primato di giurisdizione dovuto al Pontefice, che è di Fede. Anzi nella Difesa della Dichiarazione del Clero (*Part.* II. *Lib.* V. *cap.* 29) ciò si afferma apertamente. = *Ne quis tamen scrupulus superesse possit, addimus Decreta ex Sess. IV, et V de quibus agimus, et ad fidem pertinere, et conciliariter facta esse: Ad fidem quidem pertinent, quæ pertinent ad interpretationem Divini Juris, et ad traditam immediate a Cristo Petri Successoribus, atque Episcopis in Concilio generali sedentibus potestatem, neque Bellarminus, aut alii diffitentur.* = In virtù adunque del IV Articolo, doveva il Papa avere la parte principale nella Dichiarazione del Clero. Ma qual parte vi ha Egli avuta? Altra io non ne trovo, che d'averla annullata e cassata, e di avere protestato contro di essa al Tribunale di Dio. Avrebbe dovuto o proporle Egli colla sua autorità a tutta la Chiesa, o almen confermare le quattro proposizioni, di cui si tratta: Che se non è irreformabile le quattro proposizioni, di cui si tratta. Che se non è irreformabile il giudizio del Papa senza il consenso di tutta la Chiesa, o radunata o dispersa, tanto meno doveva esserlo quello di pochi Vescovi radunati senza il consenso, e l'autorizzazione del Papa. Eppure non prima ebber conchiusa fra loro la dichiarazione de' quattro Articoli senza comunicarla non solo al Papa, ma neppure agli altri Vescovi del Regno, che vi avevano uguale diritto, e interesse; che fecero istanza al Re, come narra Egli stesso nel suo Editto, di farla pubblicare, e osservare in tutto il Regno, senza aspettare il consenso de' lor Confratelli: anzi senza che potessero nè meno esserne informati. Fra la pubblicazione della Dichiarazione, e l'Editto del Re, che la fece esaminare non ne' Tribunali della Chiesa, o dagli altri Vescovi, ma dal suo Consiglio (*après avoir fait examiner la dite Déclaration en nôtre Conseil*) non vi passarono, che quattro giorni; L'una è dei 19

Marzo, l'altro dei ventitrè. Una procedura così poco conforme a quanto stabilito avevano riguardo al Papa, ci da motivo di credere, che si tenessero superiori a lui, o che per compiacere il Sovrano, non abbiano avuta difficoltà di sacrificare a' suoi desiderj, i più sacri doveri del loro ministero.

L'unica cosa, che addur potrebbesi in lor favore si è, che non intesero que' Prelati di fare alcuna decisione o Decreto in materia di Fede. Ma se vogliono essere coerenti a se stessi, non possono con verità asserirlo. Imperciocchè la prima proposizione si vuole fondata sulle parole di Gesù Cristo; le altre tre sopra i Decreti del Concilio di Costanza, confermati secondo essi dal Papa Martino V, riprodotti da quello di Basilea nelle Sessioni, che vogliono ammesse ed approvate da Eugenio IV. Ora, che cosa vi si ricerca di più per una vera decisione di Fede? Null' altro, se non che venga proposta da credersi a tutti i Fedeli. Se poi le riguardano come semplici opinioni, a cui sia lecito a ciascuno di consentire, o nò; perchè impegnare la Potestà Secolare per obbligare tutto il Regno a pensare come loro sull' autorità Pontificia, e sull' Ecclesiastica Podestà? Del resto se si dee prestar Fede a' Monsignori Fitziames Vescovo di Soissons, la cui Sentenza fu inserita ne' lor Decreti dai Parlamenti di Parigi, di Roven, di Tolosa, di Aix, *i quattro Articoli non si considerano come semplici opinioni di scuola*, che lascino libero l'assenso, o il dissenso: *ma bensì come verità Sante, fondate sulla Divina parola, e sulla Cristiana rivelazione, e a noi trasmesse per tradizione non interrotta*, e val quanto dire, come questioni di Fede, sopra di cui il Papa secondo essi, aver doveva la prima parte: e il bello si è, che nell' atto, che vogliono reformabile il giudizio del Papa, pretendono, che sia irreformabile il loro. Io le credo tutt' altro, che verità fondate sulla Divina parola, e sulla Divina rivelazione, e a noi trasmesse per una vera tradizione non interrotta: ma io argomento co' lor principj, e co' loro Decreti. Trovo anzi un nuovo motivo di non

aderirvi in quanto hà operato a dì nostri il Santo Pontefice Pio VII.

Il Signore, che ben prevedeva l'abuso, che era per farsi a dì nostri delle quattro proposizioni Gallicane, e la debolezza di una gran parte de' Vescovi, e de' Capitoli Italiani, ch' erano per abbracciarle, ha operato in maniera, che il Capo Visibile della sua Chiesa andasse a spiegare in Parigi un' autorità maggiore ancora di quella, che gli fu in Parigi medesimo contrastata.

Io non ho, che a trascrivere su questo punto ciò, che ne dice l'Autore Francese delle Addizioni ai nuovi Opuscoli del Fleury pag. 7. = *Si osa dire, che i Papi, i quali estesero maggiormente la loro autorità, e in genere tutti i Papi non han mai fatti nella serie dei Secoli de' cangiamenti, de' colpi d'autorità così grandi, e così importanti come quelli, che ha fatti Pio VII in un momento. Noi ne crediamo legittimissima l'operazione, ed è ben necessario di crederlo; altrimenti quanti Vescovi senza titolo riconoscere oggidì si dovrebbero nella Chiesa di Francia? quanti ministri senza poteri? Ma questa operazione non può esser legittima, se non in quanto aveva il Papa l'autorità, e il diritto di farla, e per istabilire, che aveva questa autorità, convien dire con M. Fleury, che in certi casi la sua autorità è Sovrana, e si solleva al di sopra di tutto.* =

Così il Governo Francese, che spesso ha creduto di dovere opporsi all' estensione dell' autorità Pontificia, ora a giustificare, e mantenere i cangiamenti nell' ordine Ecclesiastico, che ha bramati, e fatti furono a sua istanza, dee supporre, e riconoscere, che il potere del Papa in certi casi ha la maggiore estensione,

§. IX.

Antica Dottrina della Chiesa di Francia sull' Autorità Pontificia.

Tale era l'antica Dottrina della Chiesa di Francia espressa da S. Bernardo nella sua Lettera a' Milanesi ? *Plenitudo siquidem Potestatis super universas Orbis Ecclesias singulari prærogativa Apostolicæ Sedi donata est. Qui igitur huic potestati resistit, dei ordinationi resistit. Potest si utile judicaverit, novos ordinare Episcopos, ubi hactenus non fuerunt. Potest eos, qui sunt, alios deprimere, alios sublevare, prout ratio sibi dictaverit, ita et de Episcopis creare Archiepiscopos aut e converso; si necesse visum fuerit*; Queste poche porole fanno conoscere abbastanza quanto era alieno dalle proposizioni dell'Assemblea questo gran Santo; e non può mettersi in dubbio, che abbia esposta quella Dottrina, ch'era allora la più comune in Francia. Le sue espressioni. *Si utile judicaverit*, = *prout ratio sibi dictaverit*, = *Si necesse visum fuerit*, vogliono dire tutt' altro, che i privilegj, le costituzioni, le pratiche, e le regole ricevute nel Regno. Così ha fatto Pio VII nel dimettere colla sua autorità gli antichi Vescovi, e istituirne de' nuovi; perchè lo ha giudicato utile, ragionevole, necessario. E quello, che è più da notarsi fatto appena il Decreto, e pubblicata la Bolla, in cui spiegava la Suprema sua autorità, non aspettò il consenso della Chiesa dispersa, perchè fosse irrefragabile il suo giudizio, ma contro il consenso de' legittimi Arcivescovi, e Vescovi, e de' Capitoli, a cui derogò espressamente, e contro tutti i riclami, e i supposti privilegj, la mandò ad effetto, e la fece eseguire, benchè nel resto non avesse motivo alcuno di dolersi della loro condotta. La Francia applaudì alla Suprema autorità, di cui fece uso in quel punto il Romano Pontefice, e riconobbe dalla Dottrina contraria alla Dichiarazione del 1682 la sua quiete.

§. X.

L'autorità spiegata dal Papa in Parigi, è la stessa autorità ordinaria avuta immediatamente da G. Cristo.

IL Ch. Ab. Barruel ne' suoi Libri *sul Papa, e suoi diritti Religiosi* sente benissimo la forza di questo argomento, che va alla radice delle quattro Proposizioni Gallicane, e ne fa conoscere l'insussistenza: e si riduce a rispondere col Bossuet *Gallia Orthodoxa num. x*, che non v'è cosa, che il Papa non possa nel gius Ecclesiastico in caso di necessità. *Concedimus enim in jure quidem Ecclesiastico Papam nihil non posse; cum necessitas id postulavit.* Questo però non toglie per verun modo ma accresce anzi la difficoltà. Imperciocchè cotesta Potestà, che si riconosce nel Papa, e per cui non v'è cosa, ch' Egli non possa in caso di necessità, o è la stessa Podestà ordinaria, che gli compete come Capo, e Pastore di tutta la Chiesa, e Vicario immediato di Gesù Cristo; e allora non solo non v'è cosa, ch' Egli non possa ne' casi di pura necessità; ma in qualunque altro caso, quando lo giudichi ragionevole, e vantaggioso, *si utile judicaverit, prout ratio sibi dictaverit*. E siccome la Potestà ordinaria, che gli compete, come Capo, e Pastore di tutta la Chiesa l'ha ricevuta immediatamente da Gesù Cristo, quando gli disse *Pasce oves meas, pasce agnos meos*: così non v'è Uomo, nè unione di Uomini, che possa presumere di circoscriverla, e fissarne le Leggi, e le regole per eseguirla. Oppure è una podestà straordinaria non avuta immediatamente da G. Cristo, ma dalla Chiesa, come vogliono i Novatori, e allora cotesta straordinaria Podestà, o l'ebbe Pietro dagli altri Apostoli, o l'ebbero i suoi Successori da un qualche Concilio, o dalla Chiesa radunata, o dispersa. Se si dice, che l'ebbe Pietro dagli altri Apostoli, oltre che è affatto nuovo, che gli abbiano accordato quello, che ricever dovevan da lui, come vedremo in seguito con S. Leone. = *Nunquam nisi per ipsum dedit, quidquid aliis non negavit* = si

saprà il luogo, l'occasione, la circostanza, e i Testimonj di un tal Atto così autorevole, e così necessario: e per conseguenza dovran produrlo, poichè non avvenne indizio alcuno nelle Scritture, e nei Padri. Se poi si dica, che l'ebbero dalla Chiesa i Successori di S. Pietro; allora questi avrebbero avuta una maggiore autorità di quella, ch' ebbe lo stesso Pietro, e un' autorità così necessaria com' è quella di cui si tratta, e di cui Gesù Cristo avrebbe lasciato privo per tanto tempo il Capo visibile della sua Chiesa.

Oltre di che, se il Romano Pontefice ha ricevuta dalla Chiesa comunque si voglia, radunata, o dispersa cotesta straordinaria podestà, o l'ha ricevuta dalla Chiesa unita al suo Capo, o senza di esso. Se dalla Chiesa unita al Capo, siccome questo comunica a tutto il Corpo la sua attività, e il vigore, ne seguirebbe, che non il Papa dalla Chiesa, ma la Chiesa dal Papa avrebbe ottenuta l'autorità di provvedere a se stessa ne' casi di estrema necessità. Infatti i Vescovi radunati a Concilio nulla possono stabilire senza il consenso del Papa, come veduto abbiamo con S. Tommaso: o l'ha ricevuta dalla Chiesa senza del Capo, e vuol dire da una Chiesa Acefala, ed imperfetta; e allora il corpo potrebbe dar Legge al suo Capo, e le Pecore prescrivere al Pastore la maniera di governarle, il che quanto sia irragionevole, è per se chiaro abbastanza. In tal caso il Papa non sarebbe Vicario prossimo, e immediato di Gesù Cristo, nè sarebbe Suprema la sua Podestà, come fu definito da Martino V nel Sinodo di Costanza: ma sarebbevi un altro Vicario tra Lui, e Cristo; e una autorità maggiore di quella, che diede a S. Pietro il Redentore: E siccome ripugna, che siavi un'altro fra Cristo, e S. Pietro, perchè questo non sarebbe più il suo Vicario prossimo, e immediato, siccome ripugna, che siavi un' autorità maggiore della Suprema: così converrebbe ammettere due Vicarj ugualmente prossimi, e immediati, e due autorità Supreme, il che ripugna ugualmente.

Per ultimo: poichè tenuti non siamo di prestar Fede ad alcuno sulla semplice sua asserzione, produr dovrebbero gli Atti, il Concilio, il Canone, in cui si dica, che la Chiesa accorda al suo Capo, e le Pecore al lor Pastore la facoltà di poter tutto nel Gius Ecclesiastico allor solamente, che la necessità lo esiga. Finchè non vien prodotto un tal Atto, io sono in pieno diritto di credere, che il Papa ha bensì una tale autorità nella Chiesa, ma l'ha avuta immediatamente da Cristo; nè può essere circoscritta da alcun privilegio, o costume: poichè è la stessa Podestà ordinaria, che gli compete come a Pastore di tutta la Gregia in tutti i casi, e in tutte le circostanze, che potrebbero accaderle. In somma, per tornare al mio proposito, il Signore, che ben prevedeva, i mali gravissimi, che soppravvenuti sarebbero in questi ultimi tempi alla sua Chiesa, e l'abuso, che fatto sarebbesi contro di Essa delle quattro proposizioni Gallicane, ha fatto conoscere a Parigi, da cui eran uscite, in una maniera la più autorevole, e luminosa la vera Idea dell' Ecclesiastica Podestà, e dell' autorità Pontificia, di cui avea fornito S. Pietro, e i suoi Successori, che dovevano sostener le sue veci nel Governo della sua Chiesa.

Queste sono le riflessioni, che mi si affacciarono in quel momento, in cui si voleva, che io professassi le quattro proposizioni Gallicane, e per cui ho ricusato di aderirvi, qualunque fosse per essere la conseguenza del mio rifiuto. Contutto ciò ho voluto in seguito esaminare ciascuna di esse minutamente, e l'ho fatto nei Libri, che vengono appresso. Incomincio dalla prima, intorno a cui non è mio pensiero di sostenere alcuna particolare Opinione, ma di far vedere solamente, che le ragioni, su cui la fondano i Prelati dell' Assemblea, non sol non provano quel, che vorrebbero, ma provano anzi tutto il contrario: e che nei tempi di dissensione fra i Sudditi, ed il Sovrano, sarebbe assai più utile e all'

uno, e agli altri, che fossero imbevuti dalla contraria Sentenza. Così nè si sarebbero veduti i tragici avvenimenti, nè le funeste Rivoluzioni, che vedute si sono a dì nostri.

Fine del Libro Primo.

LIBRO II.

Esame del primo Articolo della Dichiarazione del 1682.

Abbiamo di già veduto, ond' ebbe origine l'Assemblea del 1682, e quai furono i motivi, che indussero i Vescovi a dichiarare i quattro famosi Articoli sulla Ecclesiastica e temporal Podestà. Venuti appena alla luce s'armarono i più grand' Uomini di que' tempi, altri a combattere contro di essi, altri a difenderli; e sarebbe una vera presunzione la mia, se volessi erigermi in giudice delle erudite, e studiate lor' Opere. Contutto ciò nulla mi vieta di espor le ragioni, che ebbero maggior forza sopra di me; e per cui ho creduto di non poter aderire, e professare gl' Articoli, che furono l'oggetto di tante Letterarie Ricerche. E poichè aggirare si devono sopra di essi le mie Riflessioni, stimo bene di premettere fedelmente tradotta la celebre dichiarazione del Clero. Essa è de' 19 Marzo 1682 concepita in questi termini. = *Molti si sforzano di rovesciare i Decreti della Chiesa Gallicana, e le Libertà sostenute con tanto studio dai nostri Maggiori, e i lor fondamenti appoggiati su i Canoni, e la tradizione dei Padri: nè mancano di quelli, che sotto pretesto di difenderle, non temono di offendere il Primato di San Pietro, e de' suoi Successori i Romani Pontefici istituito da Cristo, e impedire, che gli sia resa la ubbidienza dovuta da tutti i Cristiani, e sminuire la Maestà della Santa Sede Apostolica rispettabile da tutte le Genti, in cui s'insegna la vera Fede; e si conserva l'unità della Chiesa. Anche gli Eretici nulla tralasciano, onde rendere odiosa, e insoffribile ai Re, ed ai Popoli quella Podestà, che mantiene la pace della Chiesa, per distaccare con queste frodi le anime semplici dalla Comunione della Chiesa lor Madre, e di Gesù Cristo. Per togliere adunque cotesti incommodi, Noi Arcivescovi, e Vescovi radunati a Parigi per comando del Re, rappresentanti la Chiesa Gallicana cogli altri*

Ecclesiastici seco noi deputati abbiam giudicato di dover decretare, e dichiarare. =

§. I.

Dichiarazione dell' Assemblea del 1682.

Che è stata data a S. Pietro, e a' suoi Successori Vicarj di Gesù Cristo, e alla Chiesa medesima la Podestà delle cose Spirituali, e spettanti all' eterna salute, non però delle temporali, e civili, dicendo il Signore: *Regnum meum non est de hoc mundo*: e di nuovo: *Reddite, quæ sunt Cæsaris, Cæsari; et quæ sunt Dei, Deo*: e stare per conseguenza quel detto dell' Apostolo. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit; non est enim potestas, nisi a Deo: Quæ autem sunt a Deo ordinatæ sunt. Itaque qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit.* I Re adunque, e i Principi non sono per Divina ordinazione soggetti nel Temporale ad alcuna Ecclesiastica Podestà, nè possono esser deposti direttamente, o indirettamente coll' autorità delle chiavi della Chiesa, nè sottratti i loro sudditi dalla fedeltá, e obbedienza, e sciolti dal Giuramento prestato: E questa Sentenza necessaria alla pubblica tranquillitá, nè meno utile alla Chiesa, che all' Impero doversi ritenere per ogni modo come conforme alla parola di Dio, alla Tradizione dei Padri, e agli esempj dei Santi.

Tale è il primo Articolo della famosa Dichiarazione del 1682; e Dio volesse, che gli Arcivescovi, e i Vescovi, e gli altri Ecclesiastici di quella Assemblea, in vece di togliergli, non avessero accresciuti gl' incommodi, che proposti si erano di allontanare con essa dalla Chiesa di Dio! Pur troppo non sol gli Eretici, ma molti ancor de' Cattolici se ne abusano per deprimere il Primato istituito da Cristo in S. Pietro, e ne' suoi Successori, e sminuire l'ubbidienza, e il rispetto dovuto alla Santa Sede Apostolica; che è il centro dell' unitá, e in cui s'insegna la vera Fede. Siccome però l'altrui abuso nulla

pregiudica alla Dottrina considerata in se stessa, così nulla ci vieta d'esaminarne i principj, sù cui è fondata.

§ II.

Opinioni diverse de' Teologi, e Canonisti.

E primieramente convien sapere, che furonvi un tempo, e vi son tuttavia due opposte opinioni sulla Suprema autorità di Governo, che diede Iddio a S. Pietro, e in Esso a tutti i suoi Successori Vicarj di Gesù Cristo. Gli uni la ristringono in maniera alle cose Spirituali, e spettanti alla salute delle Anime, che estendere non si possa per verun modo alle Temporali, e Civili. Gli altri la estendono in maniera anche alle Temporali, e Civili, che possa disporre coll' autorità delle Chiavi delle Corone, e dei Regni, e farsi Giudice delle altrui Cause, e de' litigj, che spesso si eccitano non sol fra sudditi, ma ancor tra Sovrani. Fra i due estremi, che sono, sempre viziosi, avvenne un altra, che io credo la più sicura, e sola da ritenersi, perchè conforme alla parola di Dio, alla Tradizione dei Padri, agli esempj dei Santi.

§ III.

Sentenza di San Tommaso.

Ella è questa di S. Tommaso, che riconosce unita nel Papa alla Spirituale la Temporal Podestà, in quanto è necessaria alla salute eterna delle Anime, avendo così disposto colui che è Re de Re, e Sacerdote secondo l'ordine di Melchisedecco, Signor de' Signori, la cui Podestà non verrà meno in Eterno. =" *Nisi forte Potestati Spirituali etiam Sacularis Potestas conjungatur, sicut in Papa; qui utriusque Potestatis apicem tenet, scilicet Spiritualis, et Temporalis, hoc illo disponente, qui est Rex, et Sacerdos secundum ordinem Melchisedech, et Dominus Dominantium, cujus potestas non auferetur, et Regnum ejus non cor-*

rumpetur in Saecula Saeculorum. (Sup. Lib. 2. Sent. in fine.)
L'apice adunque, e il Sommo delle due Podestà è nel Papa; com' era in una maniera ancor più sublime in Gesù Cristo figurato da Melchisedecco Re insieme, e Sacerdote: E siccome l'essere in lui il colmo, o l'apice della Spiritual Podestà nulla pregiudica all' ordinaria Giurisdizione dei Vescovi, e non ne fa uso sopra di essi se non nel caso, che se ne abusino contro di se medesimi, e delle anime alla loro cura affidate; o quando lo esigesse il bene universale della Chiesa: così l'essere in lui l'apice, e il colmo della Temporal Podestà nulla pregiudica alla Podestà Temporale dei Principi, e all' ordinaria loro Giurisdizione; ne Egli ne può far uso contro di essi, se non nel caso, che si abusassero del lor potere a danno Spirituale dei Sudditi, e alla rovina della Cattolica Chiesa, di cui Egli è il Supremo Pastore, e Custode stabilito da Dio, e fornito di tutto ciò, senza di cui non può adempire il suo dovere, e per conseguenza anche della Temporal Podestà, quando sia necessaria al bene Spirituale delle Anime, e alla conservazion della Chiesa. Io aderisco tanto più volentieri a questa Sentenza di S. Tommaso, quanto, che mi vi conduce naturalmente la serie delle ragioni, che addussero i Vescovi dell' Assemblea in prova del primo Articolo, di cui verrò riportando a poco a poco, ed esaminando tutte le parti, che lo compongono. Esso adunque incomincia così.

§. IV.

Art. 1. = Beato Petro, et ejusque successoribus Christi Vicariis. =

Nel Papa, come Vicario di Gesù Cristo
si unisce alla Spirituale, la Temporal Podestà.

L'essere di Vicario importa di sua natura due cose; la rappresentanza della persona, di cui fa le veci, e l'esercizio della medesima

Podestà. Il Papa adunque come Successor di S. Pietro, e Vicario di Gesù Cristo riceve nella sua creazione da lui quella medesima Podestà pel bene Spirituale delle Anime, e per la conservazion della Chiesa, ch' Egli ebbe dal Divino suo Padre nell' inviarlo nel Mondo per fabbricarla: Ma Gesù Cristo ebbe dal Divino suo Padre in un colla Podestà Spirituale anche la Temporale, non già come oggetto principale di sua venuta; ma come mezzo necessario al fine della Spiritual Podestà diretta al bene Spirituale delle Anime. *Omnis persona*, dice S. Tommaso, *vel ars*, *vel virtus*, *ad quem pertinet finis*, *habet disponere de iis*, *quæ sunt ad finem*. (2. 2. *part*, 40. *a*. 2.) A meglio intendere la Dottrina del Santo convien distinguere nell' autorità de' Pontefici il fine dai mezzi. Chi ha diritto al fine, ha diritto parimenti ai mezzi, senza di cui non è possibile di conseguirlo. Ogni qual volta è data all' Uomo da Dio una qualche facoltà (*S. Thom. III P. q.* 73 *a.* 7.) gli sono dati parimente gli ajuti, per cui l'Uomo possa servirsene come conviene. Così a tutte le potenze dell' Anima corrispondono alcune membra del corpo, per cui può conseguire il suo oggetto. Il fine dell' autorità Ecclesiastica è puramente Spirituale, come sono Spirituali le potenze dell' Anima, i mezzi per conseguirlo talora son Temporali, come sono Materiali le Membra del Corpo, senza di cui, non può ridurre all' atto le sue potenze Spirituali: così l'Ecclesiastica autorità ha un vero diritto sulle cose Temporali, senza di cui non può conseguire lo Spirituale suo fine; che è la Gloria di Dio, la salute delle Anime, la conservazion della Chiesa. Quindi il nostro Signor Gesù Cristo non solo è detto nell' Apocalisse il Principe dei Re della Terra, in virtù del potere Sovrano, ch' egli aveva sopra di essi; ma nell' atto di spedire gli Apostoli a fondare pel Mondo la sua Chiesa, e assicurò colla voce, e fece conoscer col fatto, che avuta aveva ogni Podestà non sol nel Cielo, cioè per quelle cose, che appartenevano al Cielo, e vuol dire Spirituali; ma ancor sulla Terra, e vuol dir nelle cose Tem-

porali, o Terrene. *Data est mihi omnis Potestas in Cælo, et in Terra* : (*Matth. cap.* 18) Di questa medesima Podestá ne investì Egli i suoi Apostoli, e il loro Capo principalmente, per quanto esigeva il fine, per cui gli spediva : e però non disse loro soltanto, che li mandava nel Mondo, com' egli era stato mandato dal Padre; cioè con quella Divina autorità, con cui Egli, come Uomo era stato inviato nel Mondo; ma li mandò senza il consenso, anzi contro l'espressa volontà di coloro, che regnavano allora nel Mondo, e li mandò a stabilire una nuova Società ne' loro Regni; dando con ciò a conoscere, che per quel, che riguarda il bene Spirituale delle Anime, e la fondazione della Chiesa, egli li rendeva Superiori a tutte le Leggi, e alle Podestà della Terra.

§. V.

Art. 1. = Ipsique ecclesiæ rerum spiritualium, et ad æternam salutem pertinentium non autem civilium ac temporalium a Deo traditam potestatem. =

Podestà della Chiesa sulle cose Temporali, e Civili in ordine alla Salute.

Benchè il fine della Chiesa riguardi la salute delle Anime, e i beni Spirituali ed eterni; non può negarsi però, che il Signore accordato le abbia un vero diritto sulle cose temporali, e civili, in quanto è necessario al principale suo fine, e a tenere a freno coloro, che abusar si volessero del loro potere contro la Chiesa. Si apra il Libro degli Atti Apostolici, ov' è descritto il principio della Religione Cristiana, e la Storia del Regno di Gesù Cristo; e si vedrà, che S. Pietro, gli Apostoli, i Vescovi incominciarono a stabilirla con tutte le Leggi, che hanno relazione anche al Civile. Le Assemblee de' Cristiani, gli Oratorj, le Chiese, l'osservanza della Domenica, e delle Feste, gli Abiti Sacri, i Digiuni, i Monasterj, le Sepolture,

i regolamenti del Matrimonio, le pubbliche penitenze, le Scomuniche, le Censure riguardavano senza dubbio la vita Civile. Si oserà dire, che la Chiesa prescrivendo tale Leggi, non operava con quel potere, che le donò Gesù Cristo? Anche S. Paolo sgrida i Corintj, perchè ardissero di presentarsi a' Tribunali eretti dalla civil Podestà, e citarvi i lor Fratelli. Vuol, che si scelgano fra di loro de' Giudici, i quali decidano le civili lor Cause, che riguardano l'interesse temporale; e questo, perchè non fossero note agli Infedeli le imperfezioni, e le ingiustizie, che regnavano anche tra Cristiani; e non venisse loro in abominio la Chiesa. In virtù di questa medesima autorità pronunziò la Sentenza di cecità contro del Mago, che sforzavasi d'impedire, che il Proconsole Sergio Paolo abbracciasse la Fede, e fu eseguita immediatamente dal Cielo. Ora tutto questo non avrebbe potuto farlo, se non avesse avuta una qualche autorità sulle cose temporali, e civili, in quanto, che riguardavano la Gloria di Dio, e la salute delle Anime. Quindi Cristo Signor nostro spiegando a S. Pietro gli effetti della Podestà delle Chiavi, che doveva esercitar nella Chiesa, non gli disse, che dovesse sciogliere solamente le cose Spirituali; le quali impedire potessero ai Popoli l'ingresso nel Cielo, e la conservazione della sua Chiesa; ma, senza eccettuarne alcuna a tutte le estese così Spirituali, che Temporali: *Quodcumque solveris super Terram, erit solutum et in Cælis.* Ed è da osservare, che il disse dopo d'averlo assicurato, che fabbricata avrebbe sopra di Lui la sua Chiesa, e che nulla potrebbero contro di Essa le porte terribili dell' Inferno, sotto il qual nome comprese son senza dubbio anchè le Podestà Secolari, come dice S. Gregorio M. nella esposizione del Salmo 101 vers. *Initio tu Domine &c.* = *Sunt etiam portæ Inferorum quædam Potestates hujus Mundi. Quid enim Nero, quid Diocletianus, quid denique iste, qui hoc tempore Ecclesiam persequitur?* =

§. VI.

Maniera piena di sapienza, con cui Gesù Cristo rispondeva a suoi nemici.

Adunque la vera idea della Pontificia autorità non dee desumersi da quello, che disse a Pilato, e a Farisei Gesù Cristo: ma da quello, che disse a Pietro nell'istituirlo in sua vece Pastore universale, e Capo visibile della sua Chiesa. I Farisei così antichi, come moderni eran soliti di compromettere l'autoritá di Pietro con quella del Principe per accusar lui, e i suoi Successori al Sovrano nel caso, che non si accordino alle non giuste lor mire. Gesù Cristo, che leggeva nel fondo del loro cuore le maligne intenzioni, che vi eran nascoste, era solito di rispondere alle dimande di quelli, che cercavano di sorprenderlo nelle parole, in una maniera degna bensì della sua infinita sapienza; ma più atta a confonderne la malizia, che ad appagarne la curiosità.

Un esempio assai luminoso, e tutto proprio della nostra questione, che dee servirci di regola per tutti gli altri, lo abbiamo in S. Matteo al Capo XXI. Gesù Cristo spiegato aveva nel Tempio, e fatto uso di quel potere sul temporale, che avuto aveva dal Padre, e per cui disse altra volta, che, ove si tratta degli interessi del celeste suo Padre, non poteva a meno d'intervenirvi. Fatto pertanto di varie funi un flagello scacciò con esso i Venditori, e i Compratori dal Tempio, rovesciando per terra le Cattedre de' Cambisti, e dando con ciò a conoscere, che deponeva dal loro impiego, e spogliava della autorità loro quelli, che se ne abusavano contro il rispetto dovuto a Dio nel suo Tempio. Ciò veduto dai Principi de' Sacerdoti, e dagli Scribi, gli si accostaron dicendo: Con quale autorità fate voi tutto questo, e chi vi ha dato un tal potere? Gesù, invece di compiacerli, e rispondere direttamente alla loro dimanda, come pareva, ch'esigesse la dignità di quelli, che interrogavanlo, disse loro: *Vi chiederò ancor io una*

cosa, e se mi darete una risposta, che mi appaghi, vi dirò allora con quale podestà io lo faccio. Ditemi: da chi è venuto il battesimo di Giovanni, dal Cielo, o dagli Uomini? Sorpresi a tale dimanda i suoi nemici andavano fra se pensando, e dicevano: se diciamo, dal Cielo: Egli ci dirà: E perchè dunque non gli avete creduto? Se dagli Uomini: dobbiam temere il Popolo, che tien Giovanni per un Profeta: onde stimarono meglio di confessare la loro ignoranza, e rispondere: *Noi nol sappiamo*: Allora ripigliò Gesù Cristo: Non vi dirò neppur io con quale podestà io lo faccio. *Ait illis et ipse: Nec ego dico vobis, in qua potestate hoc facio.*

A queste parole nulla seppero, che rispondere, ne' più ardirono di farsi avanti per interrogarlo: ma gli spedirono i loro Discepoli cogli Erodiani, ch' esser dovevano gli Esattori delle pubbliche tasse; dicendo: *E' egli lecito, o nò di dare a Cesare il Censo?* Cristo Signor nostro, che ben vedeva la malizia della dimanda, che gli facevano: *Cognita autem Jesus nequitia eorum* rispose: A che mi tentate, o Ipocriti? *Quid me tentatis hypocrytæ?* Ha voluto indicare con questa parola, che una cosa gli dimandavano colla lingua, e un altra ne nascondevan nel cuore. Imperciocchè erasi eccitata a que' giorni nella Giudea una gran questione: Se dovessero, o nò riconoscere Augusto per loro Sovrano, e pagargli il tributo. Vi avea dato occasione il comando di Dio nel Deuteronomio Cap. 17: *Cum ingressus fueris terram &c. et dixeris: Constituam super me Regem..... Eum constitues, quem Dominus Deus tuus elegerit de numero Fratrum tuorum*: I Giudei, invece di spiegar questo Testo della Scrittura con quello della profezia di Giacobbe, e riconoscere nella mutazion del Governo il tempo della venuta del Messia promesso, si servono della luce medesima delle Scritture per accecarsi, e se ne abusano contro di lui. Gli dimandano, se devono pagare a Cesare il tributo, e si lusingano con tal dimanda di sorprenderlo nelle parole, e trovare un qualche motivo di torsi di mezzo un og-

getto tanto per loro rincrescevole. Se dice di nò, lo accusano a Cesare come nemico, quasi che sovvertisse il Popolo, e lo inducesse a non pagargli il tributo: Epperò uniti si erano agli Erodiani, o Ministri della Secolare Podestà: Se dice di sì lo accusano alla Sinagoga, come nemico della Legge di Mosè, la quale vietava di riconoscere per Sovrano uno Straniero, come era Cesare.

§. VII.

Art. I. = Dicente Domino reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, et quæ sunt Dei Deo. =

Vero significato delle parole di Gesù Cristo Reddite etc.

La Divina Sapienza, che avea prevedute da tutta l'eternità queste meschine insidie dell'Uomo; avrebbe potuto illuminare que' ciechi, e dar loro a conoscere in se stesso il Messia promesso, e che per conseguenza era quello il tempo, in cui secondo l'antica Profezia doveva essere tolto alla Tribù di Giuda lo scettro, e passare ad un altro, a cui pagar dovevano, come a Sovrano, il tributo, stimò meglio di confonderne la malizia, senza appagarne la curiosità. Pertanto a loro rivolto: Mostratemi, disse, la moneta del censo; ed avendogliela essi mostrata: Di chi è, soggiunse, l'imagine, e l'iscrizione di essa? *Cujus est imago hæc, et superscriptio?* di Cesare, gli risposero; Ebbene, ripigliò Gesù Cristo, rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare = *Reddite ergo quæ sunt Cæsaris Cæsari* = colle quali parole non solo insegnò loro il rispetto, che dovevano a Cesare, ma allegò per confonderli un principio del Gius naturale, di rendere a ciascuno il suo, e per conseguenza a Cesare quella moneta, se era di lui. Al tempo stesso, per dar loro a conoscere, che ben leggeva nel fondo de' loro cuori l'altra parte della questione, che tenevan nascosta, aggiunse, che rendessero anche a Dio quel che era

di Dio, *et quæ sunt Dei, Deo*, il che sembrava incongruo alla dimanda, che gli avevano fatta; ma che era molto a proposito a suoi disegni; quasi dir volesse, che nel caso in cui gl'interessi di Cesare non potessero conciliarsi con quelli di Dio; nè i sudditi ubbidire al Sovrano senza disubbidire a Dio, poteva il suo Vicario dichiarare il caso, in cui avea luogo il principio dell' Apostolo S. Pietro, *obedire oportet Deo magis quam hominibus* (*Act. cap.* 2.) Per la qual cosa la risposta del Redentore, su cui si fonda il primo Articolo della Dichiarazione del 1682, è diretta unicamente a confondere la malizia de' suoi nemici, e nulla ha che fare colla proposta questione: giacchè non è altro, che un principio di Gius naturale, che a tutti intima di rendere a ciascuno il suo, ed è come una conseguenza della risposta, ch' era di Cesare l'iscrizione, e l'immagine, dal che ne inferisce. *Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari, et quæ sunt Dei, Deo.*

§. VIII.

Art. 1. = Regnum meum non est de hoc Mundo. =

La risposta di Gesù Cristo a Pilato, prova tutto il contrario, di quello, che si vorrebbe.

Non è punto più favorevole al primo Articolo quel detto di Gesù Cristo a Pilato. *Regnum meum non est de hoc Mundo.* Egli disse, che il suo Regno non era di questo Mondo, come disse, che non l'erano i suoi Discepoli: *Non sunt de Mundo, sicut Ego non sum de Mundo* (*Joan.* 17) Disse all' opposto de' Giudei, che erano di questo Mondo: *Vos de hoc Mundo estis, Ego non sum*, (*Joan.* 8) volendo con ciò indicare, che il fine, a cui tendeva non erano i beni di questo Mondo, e non avevano questo fine i suoi Discepoli, come lo avevano i Giudei, volle distinguere i buoni dai cattivi in quella maniera; che nella Genesi altri chiamansi, *Filii Dei*, altri *Filii Hominum* (*cap.* 6)

Oltredichè osserva S. Tommaso nella esposizione di queste parole, che il nome di *Regno* talora significa il Popolo, o i sudditi di colui, che regna, come si prende nell' Apocalisse, ove leggesi, *Fecisti nos Deo nostro Regnum*; talora la Regia Podestà di colui, che governa. Nel primo senso fu preso da S. Agostino: Il mio Regno, Egli dice, cioè i miei Fedeli non sono di questo Mondo, perchè ci ha sottratti colla sua grazia dalla Podestà delle Tenebre, e ci ha trasferiti nel Regno della sua luce. Il Crisostomo per lo contrario lo ha inteso nel secondo modo: Il mio Regno, Egli dice, cioè la mia Podestà, e l'autorità, per cui son Re, non è da questo Mondo, cioè non trae la sua origine dalle Cause mondane, come sono l'elezione degli Uomini, la successione ec. ma dal Celeste mio Padre, la cui Podestà non verrà meno giammai; laonde conchiude, il mio Regno non è di qui, e val quanto dire, il mio Regno non ha principio da questo mondo: è però qui, perchè estende dall' uno all' altro confine la sua fortezza, e dispone con soavitá ogni cosa. E nel salmo II. *Postula a me, et dabo tibi gentes hæreditatem tuam, et possessionem tuam terminos Terræ*. Questa Suprema Podestà ch' era in Cristo sopra tutta la Terra fino dai primi momenti della sua vita per la unione ipostatica della Divina natura all' umana, fu anche il premio della sua morte, per cui, come dice S. Paolo, piegò le ginocchia avanti di lui quanto vi è di più sublime nel Cielo, di più superbo nel Mondo, di più terribile nell' Inferno.

E benchè nel corso della mortale sua vita abbia fatto poco uso della Regia sua Podestà, per attendere unicamente alla nostra salvezza, ch' era il grande oggetto, per cui era stato spedito dal Padre, compiuta però colla morte, e colla sua risurrezione la grand' opera della nostra Redenzione, commise a Pietro il Governo della sua Chiesa, con quanto eragli necessario per mantenerla. E siccome gli era necessaria l'una, e l'altra Podestà, così gliele conferì tutte due. Egli ne fece uso

nell' espellere i venditori dal Tempio, e S. Pietro nella condanna di Ananía, e di Zaffira, di cui parlando l'Autore *De mirabilibus Sacræ Scripturæ* che è fra le Opere di S. Agostino, dice: *Ananias, et Zaphira in conspectu Ecclesiæ cito mortui sunt, ut, Apostolica Auctoritas quanta esset, ostenderetur.* E il Venerabile Beda soggiunge, che Pietro non diede una così severa Sentenza per motivo d'alcun guadagno; ma, prevedendo la futura zizania, che adulterata avrebbe con pravi costumi la semplicità della Chiesa, non lasciò luogo alla penitenza dei rei, ma per timore dei Posteri, troncò fino dalle radici il pernicioso germoglio.

Ma torniamo alle parole dette da Cristo a Pilato. Questo dimandato gli avea, se era Re de' Giudei; e Gesù gli rispose: Questo il dite Voi come Voi, o altri ve l'hanno detto di me. Pilato, che non aspettavasi una tal replica, andava scusandosi con dire, ch' Egli non era Giudeo, nè avea dato ordine di catturarlo, ma gli era stato consegnato dalla sua gente. Allora sentì rispondersi da Gesù Cristo *Regnum meum non est de hoc Mundo*, e non già, *non est hujus Mundi*, come avrebbe dovuto dire nel senso degli Avversarj. Null' altro adunque dir volle Gesù, se non che il suo Regno, non era fondato dagli Uomini, com' eran gli altri del Mondo, e ch' Egli non era Re come gli altri, o per diritto ereditario di Figlio, o per libera elezione dei sudditi, o per tirannica usurpazione, e potenza: altrimenti i suoi Ministri comparsi sarebbero in sua difesa: il che bastava per togliere dall' animo di Pilato il sospetto, che ispirato gli avevano i Giudei, ch' Egli volesse farsi Re della Giudea, e sollevare il Popolo contro di Cesare: ma non negò per questo, anzi confermò di essere vero Re, e Re de' Giudei, ma un Re d'un ordine superiore, a cui era soggetto lo stesso Cesare; e in prova di questo l'assicurò, che il Re suo Padre mandate gli avrebbe dodici Legioni di Angeli, se dimandate le avesse. Anzi se si considerino attentamente le sue parole, si vedrà, che ivi appunto asserisce,

che è per avere il suo Regno nel mondo. Imperciocchè Egli prosiegue dicendo. *Nunc autem Regnum meum non est hinc.* Questo *nunc autem* nell' atto, che fissa il tempo di cui parlava, dà a conoscere chiaramente, che sebbene non apparisse allora il suo Regno, perchè non eravi alcuno, che combattesse in sua difesa: non era però lontano il momento, in cui sollevato sopra la Croce, come sopra il suo Trono, il Cielo, e la Terra l'avrebbero riconosciuto per Re, e la sua Potenza, e il suo Regno resi sarebbonsi visibili al Mondo.

Tre cose adunque si rilevano dalla risposta, che diede Cristo a Pilato. Primo, ch' Egli era Re, 2. Ch' era Re degli Uomini, i quali son sulla Terra. 3. Che non lo è stato fatto dagli Uomini, ma dal Divino suo Padre, il quale lo ha mandato nel Mondo con tutta quella autorità, ch' eragli necessaria per la fabbrica della sua Chiesa, e la conservazione di Essa contro tutti gli sforzi del Mondo, e dell' Inferno. E siccome di questa autorità ne investì il suo Vicario S. Pietro: così non da quello, che disse a Pilato prima della sua morte, ma da quello, che disse a Pietro dopo la sua risurrezione si dee giudicare della Podestà Ecclesiastica, e della Pontificia autorità. Con quelle parole, che disse a Pietro venne spiegando l'enigma, che era nascosto in quelle, che dette aveva a Pilato, manifestando cioè nelle posteriori la Sovrana Podestà, che nelle antecedenti asserita aveva in una maniera non intelligibile a quelli, che nol conoscevano per vero Figlio di Dio. Laonde le ultime devono riguardarsi come la spiegazione delle prime. Quando parlò a Pilato non si era manifestato ancora pel Capo della sua Chiesa indicata col nome di Regno, come osservò S. Gregorio, perchè non aveva compiuta ancora del tutto la grand' opera della nostra Redenzione secondo i consigli della Eterna Sapienza. Onde non dee recar maraviglia, che asserito non abbia apertamente d'avere un Regno, o sia una Chiesa, quando non l'aveva ancora conquistata col sangue. Ma quando parlò a Pietro prima di ascendere alla destra del

Padre, gli comandò di pascere non sol gli Agnelli, ma ancor le Pecore, non solo i Figli, ma ancor le Madri, non solo i Sudditi, ma anche i Sovrani. Gli diede le Chiavi del Cielo, a cui diriggerle, colla facoltà di scioglierle da tutto ciò, che potesse impedirne l'ingresso; altrimenti non avrebbe provveduto abbastanza, e alla loro salvezza, e alla conservazione della sua Chiesa. S. Ilario parlando della predicazione degli Apostoli nel suo Libro *contro di Auxenzio num.* 3 dice, che *sostentavansi colle opere delle lor mani, si raunavano ne' Cenacoli, e ne' più reconditi nascondigli, scorrevano e per Terra, e per Mare i borghi tutti, e i Castelli, predicando a tutte le genti il nostro Signor Gesù Cristo contro il divieto del Senato, e dei Re, e ritirandole dall'adorazione degli Idoli al Culto del vero Dio*: e aggiunge, che in questo si fece conoscere chiaramente la virtù di Dio, contro gli odj degli Uomini, poiche tanto più predicavasi Gesù Cristo, quanto era più proibito di predicarlo = *cum tanto magis Christus prædicaretur, quanto magis prædicari inhiberetur* = Il che certamente non avrebbero fatto, se non fossero stati forniti dal loro Maestro di una autorità superiore a quella, che avevano i Re, e i Principi della Terra.

E' vero, che ivi si parla di un tempo, in cui i Sovrani eran nemici, e perseguitavan la Chiesa: ma non è a credere, che quando gli accettò nel suo seno, e li fece partecipi de' beni suoi, abbiano acquistato un qualche diritto sopra di Lei. Anzi incominciò a insegnar loro da quel momento, che dovevano esser soggetti ad una Potestà superiore, com' era la sua. Costantino, e gli altri Principi, ch'entrarono nella Chiesa, non le dieder la Legge, ma si sottoposero a quella, che venne loro imposta, come si protestò Costantino medesimo in una piena adunanza del Concilio Niceno.

§. IX.

Art. 1. = Ac proinde stare Apostolicum illud: Omnis Anima Potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim Potestas nisi a Deo, quæ autem sunt, a Deo ordinata sunt; Itaque qui Potestati resistit, Dei ordinationi resistit. =

Si fa vedere, quanto è contrario al primo Articolo il detto di S. Paolo: Omnis Anima etc..

Stia pur dunque immutabile, e fermo quel detto Apostolico di S. Paolo, che ogni Anima dev' esser soggetta alle Podestà più sublimi: ma non isperino gli Autori della Dichiarazione di stabilire con esso la lor Dottrina. Vediamo in prima quai sono le podestà più sublimi. La Podestà tanto è più sublime, quanto è più eminente il principio, da cui deriva, e più nobile il fine, a cui rende. Ora; benchè in genere ogni Podestà sia da Dio, in particolare però la Spirituale è da Dio immediatamente; la Temporale è da Dio mediante il consenso, e la elezione degli Uomini: Così, benchè il dovere di Cesare sia, che i Sudditi menino una vita non sol pacifica, ma ancora pia, come scriveva Teodosio a S. Cirillo = *Cæsarei est muneris ut non solum pacifice; sed etiam pie Subditi vivant.* = Contuttociò il fine prossimo, e immediato della Civil Podestà è la pace, e la felicità terrena de' Cittadini: Al contrario benchè la Podestà Spirituale influisca moltissimo nella pace, e nella felicità terrena dei Sudditi: pure il vero suo fine è il fine ultimo, cioè la Beatitudine Eterna, la quale tanto è più sublime, quanto è più sublime della terrena felicità la gloria eterna del Cielo. La Podestà adunque, a cui appartiene dirigger gli Uomini all'ultimo loro fine, deve servirsi delle altre, come dei mezzi, e renderle al suo dominio soggette; per quanto importa il fine ultimo della Società. Dal Sacerdozio, e dall' Impero ne viene l'amministrazione delle cose, dice Isidoro Pelusiota (*Lib.* III. *Epist.* 249) quantunque sia grande la differenza dell' uno,

e dell' altro: poichè quello è come l'Anima, e questo come il Corpo. Quanto adunque è più eccellente l'Anima del Corpo, tanto il Sacerdozio è più eccellente del Regno. *Quanto ergo Anima corpore prestantior, tanto est Sacerdotium Regno excellentius.* (*Auct. Const. Apost. Lib.* 2 *cap.* 34) Pertanto la Spiritual Podestà, secondo le espressioni dei Padri, è nel corpo politico della Società, come l'Anima nel Corpo Umano; e siccome l'Anima non solo regge le azioni Spirituali, ma ancora le Corporali; e ove queste sieno contrarie alla ragione, le modera, e le raffrena: così la Spiritual Podestà deè regolare, e raffrenare la Temporale, ove questa si opponga all' ultimo fine dell' Uomo, e alla gloria di Dio. In questo senso diceva ai Principi il Nazianzeno: *Vos quoque Imperio meo, ac Throno lex Christi subjecit; Imperium nos quoque gerimus; addo etiam præstantius, et perfectius; æquum est enim carnem Spiritui fasces submittere, et terrena Cælestibus cedere.* (*Orat.* XVII *num.* 15.)

Veduto qual sia la Podestá più sublime stabilita nel Mondo da Dio, facciamoci a disaminare il detto Apostolico di S. Paolo. Egli incomincia a stabilire un principio generale per tutti i Governi, e dice, che ognuno dev' esser soggetto al suo Superiore. *Omnis Anima Potestatibus sublimioribus subdita sit*: e vuol dire, che non solo i Sudditi devon esser soggetti a' loro Maggiori, ma le Podestà medesime conservar devono una specie di subordinazione tra loro. Così la Divina Provvidenza nell' ordine dell' Universo si serve sempre delle Podestá superiori per l'amministrazione, e il governo delle inferiori; nè deve dispiacere all' Uomo in qualunque grado, e dignità Egli sia, d'osservar sulla Terra quell' ordine stesso, e quella dipendenza, che serbano gli Angeli in Cielo. Ivi ciascuna Gerarchia è soggetta, e subordinata alla superiore. Tutto questo rilevasi dal testo medesimo di S. Paolo, poichè ove leggesi nella Volgata, *Quæ autem a Deo sunt, ordinata sunt*, il Testo Greco, indicando il soggetto di tali parole, aggiun-

ge: *Quæ autem a Deo sunt Potestates, ordinatæ sunt.* Dal che ne siegue, che per disposizione del Signore la Podestà inferiore, com' è la civile, dev' essere subordinata alla superiore, com' è l'Ecclesiastica: e che Gesù Cristo venuto a santificar le Anime colla sua grazia, non ha disturbate le Leggi, e l'ordine della Civile Società: ma vi ha stabilito anzi il vero ordine, soggettandola alla Podestá della Chiesa: onde dice Sant' Ambrogio = *L'Imperatore non è sopra la Chiesa, ma è dentro la Chiesa, è Figliuol della Chiesa.* =

Anche il Grisostomo, di cui taluni si abusano contro la Chiesa, non ha inteso diversamente il Testo suddetto. Ecco, com' Egli lo spiega: Ogni Principe adunque è stato da Dio stabilito? Nò: dice S. Paolo, non è questo, ch' io dico; Non parlo del Principe, ma del principato. Io dico essere opera della Divina Sapienza, che sienvi dei Principati nel Mondo; e che gli uni comandino, gli altri ubbidiscano. Quindi non dice l'Apostolo, che non v'è Principe se non da Dio, ma parla del principato dicendo: Non avvi potere se non da Dio. *Propterea, non dicit, non enim princeps nisi a Deo, sed de re ipsa disserit, dicens: Non est Potestas nisi a Deo.* Ecco adunque ciò, che insegna S. Paolo secondo il Grisostomo, che la Divina Sapienza ha stabilito nel Mondo, e ordine, e governo, e vuole per bene della Società, che alcuni comandino, e altri ubbidiscano; e quando dice, che a tutti parla S. Paolo non solo i Secolari, ma anche i Monaci, e i Sacerdoti, null' altro vuol dire, se non che ciascuno dev' essere soggetto al suo Superiore; quand' anche ei fosse un Apostolo, un Evangelista, un Profeta, perchè avevano ancor questi il loro Superiore, a cui dovevano ubbedire, siccome gli stessi Superiori obbedir devono ed esser soggetti a' Maggiori: anzi le stesse Podestà devono essere subordinate tra loro, così esigendo l'ordine stabilito tra esse da Dio. *Quæ enim a Deo sunt Potestates, ordinatæ sunt. Ho letto,* scriveva S. Bernardo all' Imperatore Corrado = *Che ogni Uomo dev' esser soggetto alle Podestà più sublimi,*

a desidero, e in ogni miglior modo vi esorto, di eseguire questa Sentenza, rendendo il dovuto rispetto alla Santa Sede Apostolica, e al Vicario del B. Pietro, come volete, che sia reso anche a Voi da tutto l'Impero. = Pertantò la Dottrina di S. Paolo a tutti si estende; e siccome l'Impero è Potestà sublime riguardo ai sudditi; così il Papato è Podestá più sublime riguardo a Lui. Ecco come spiega, le parole dell' Apostolo il Papa S. Simmaco nella sua Lettera all' Imperatore Anastasio da lui scomunicato per la sua comunicazion con Acacio. *Fortassis dicturus es: scriptum esse: Omni Potestati nos subditos esse debere. Nos quidem Potestates humanas suo loco excipimus, donec contra Deum suas non erigunt voluntates. Cæterum si omnis Potestas a Deo est, magis ergo, quæ rebus est præstituta divinis. Defer Deo in nobis, et nos deferemus Deo in te: Cæterum si tu Deo non deferas, non potes ejus uti privilegio, cujus jura contemnis (Apud. Labbè Tom. 5 col. 428.)*

§. X.

Art. 1. = Reges ergo, et Principes in Temporalibus nulli Ecclesiasticæ Potestati subjici. =

Dai Testi premessi della Scrittura non ne viene la conseguenza che ne deducono gli Autori del primo Articolo.

Perchè la conseguenza sia giusta, dev' essere contenuta nelle premesse, e io confesso ingenuamente, che non arrivo a comprendere, come quella, che quì deducono i Prelati dell' Assemblea, sia contenuta nelle parole di Cristo, e di S. Paolo. Il non esser dal Mondo il Regno di Gesù Cristo, l'obbligo di rendere a Cesare, quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio, il dovere ubbidire alle Podestà più sublimi non inchiudono necessariamente questa Sentenza: *I Re, e i Principi non sono soggetti nel Temporale ad alcuna Ecclesiastica Podestà.* Anzi, se Gesù Cristo è vero Re, e Re degli Uomini, che

son sulla Terra; e ha ottenuta per questo dal Divino suo Padre una piena Podestà non sol sopra i Sudditi, ma sopra i Sovrani; e questa Podestá la lasciò Egli alla sua Chiesa: Se non solo si dee rendere a Cesare quel, che è di Cesare: ma a Dio, quel che è di Dio, e nel caso, che conciliar non si possano gl' interessi dell' uno, con quelli dell' altro, i diritti di Cesare devono cedere a quelli di Dio: Se vi sono nel Mondo due autoritá stabilite da Dio, la spirituale cioè, e la Temporale; Se Iddio le ha ordinate in maniera, che l'inferiore sia soggetta alla superiore: Se la temporale è inferiore alla spirituale, come il Corpo all' Anima secondo l'espressioni dei Padri, se ne deve inferire piuttosto, che i Re, e i Principi sono soggetti nel Temporale alla Ecclesiastica Podestá. La Glossa sulle parole del Salmo VIII *Constituisti eum super Opera manuum tuarum*: Ecco, soggiunge, che si dimostra il potere di Gesù Cristo: Imperciocchè siccome nulla si eccettua nelle Opere del Signore, così nulla si esime dalla Podestá di Cristo.

Molto meno può dedursi la conseguenza predetta da Testi delle Scritture, che altri arrecano in difesa del primo Articolo; come quando fuggì sul Monte per non essere fatto Re, e quando ricusò di dividere l'eredità pregatone da uno de due Fratelli, dicendo, *chi mi ha costituito Giudice, e divisore sopra di voi*, e finalmente quando disse a Pilato: *Non haberes Potestatem adversus me ullam, nisi tibi datum esset desuper.*

Quanto al primo. Ricerca S. Tommaso, perchè Gesù Cristo, essendo Re, fuggì sul Monte; e assegna tre ragioni della sua fuga. 1. perchè avrebbe derogato alla sua Dignità, se avesse ricevuto dagli Uomini il Regno, Egli, che era Re in maniera, che gli altri partecipavan da Lui la Regia loro autorità; *Per me reges regnant.* (*Prov.* 7.) 2. perchè avrebbe pregiudicato alla sua Dottrina; se avuta ne avesse dagli Uomini la chiarezza, e la forza. Egli operava, e insegnava per modo, che tutto attribuir si dovesse alla Divina virtù, e non al favo-

re degli Uomini. (*Joan. V*) *claritatem ab hominibus non accipio.* La terza si fu per insegnarci a disprezzare le dignità mondane. *Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego feci, ita et vos faciatis* (*Joan.* XIII.)

Per quel, che riguarda la divisione dell' eredità, che ricusò di fare tra due Fratelli, convien premettere due cose, di cui faremo uso più volte. 1., che dal non atto alla non potenza non è sempre legittima l'illazione. 2., che non tutto quel, che si può, è sempre convenevole il farlo. Per tanto dal non avere voluto dividere l' eredità a torto se ne inferisce, ch' ei non avesse il potere di farlo: siccome dall' esercitare, che fa il Sovrano la decision delle cause per altrui mezzo, e la punizione dei Rei per mezzo de' Carnefici, a torto s'inferirebbe, che non sia in lui la giudiziaria Podestà. Cristo adunque non si degnò di eseguire da se medesimo la sua Podestà in così piccole cose, tanto più, che potevano ricorrere a quelli; a quali apparteneva di deciderle immediatamente. *Non dignatur*, dice S. Ambrogio, *esse judex litium, aut arbiter facultatum, qui vivorum, et mortuorum habet judicium, et meritorum arbitrium.* Onde S. Paolo scriveva ai Corintj (*Ep. I. c. VI*), che se avevano delle differenze tra loro per le cose di questa vita, scegliessero per giudicarle le minime persone della Chiesa; *contemptibiles, qui sunt in Ecclesia, illos constituite ad judicandum.* Oltredichè il mettere la division tra Fratelli, è officio del Demonio, e non del Dio della pace, i cui seguaci aver dovevano un Cuor solo, e un Anima sola; e tutto doveva essere tra essi comune, come avvenne ne' dì più felici della sua Chiesa.

Dell' ultimo è superfluo il parlarne; poichè non altro ha voluto dir Gesù Cristo, come spiega il Grisostomo, se non che il Divino suo Padre permetteva a Pilato, che si abusasse contro di lui del potere, di cui era investito, per indi cavarne un maggior bene, come era la Redenzione del Mondo: e non già, che gli fosse stata data dall' alto la Podestà d'inferire

contro di un innocente, il che quanto sia falso, parlandosi di Pilato spedito Preside nella Giudea dall' Imperatore Tiberio, non fa bisogno di più parole per dimostrarlo. Eppure son questi i grandi argomenti ricavati dalle Scritture, su cui si fonda la prima proposizione del Clero. Laonde qualora ci dicono gl' impegnati sostenitori di Essa, che non si deve attribuire al Pontefice, e alla Chiesa una maggior autorità di quella, ch' ebbe Cristo, come Uomo dal Padre, è facile di rispondere, ch' essi argomentano dall' esercizio, che ne ha fatto, alla sostanza della medesima Podestà, quando si deve argomentare invece dalla Podestà, che diede Cristo a S. Pietro, e in San Pietro alla Chiesa, all' uso, che deve farsene. Egli, che ha voluto nascondere la Regia sua Maestà sotto le vili spoglie di Peccatore, e di Servo, e umiliarsi fino alla morte, e alla morte di Croce, perchè uscisse dall' aperto suo Seno la novella sua Sposa la Chiesa; non doveva far uso di quella Podestá, che potea dare a conoscere, chi Egli era, e impedir la grandezza de' suoi disegni. Al contrario, poichè spirò sulla Croce, e ottenne colla sua morte ogni potere in Cielo, e sulla Terra, nè comunicò al suo Vicario quella parte, che poteva essere necessaria, e allo stabilimento, e alla conservazione della sua Chiesa.

§. XI.

Art. 1. = Neque auctoritate Clavium Ecclesiæ directe, vel inderecte deponi, aut illorum Subditos eximi a fide, atque obedientia. =

Podestà Pastorale del Papa fin dove si estenda.

Fin dove si estenda l'autoritá delle Chiavi, che diede Cristo alla Chiesa non meglio si può sapere, che da Cristo medesimo, e da S. Pietro, che fu il primo a riceverla. Disse Cristo a S. Pietro, che date gli avrebbe le Chiavi dei Cieli, e qua-

lunque cosa, che potesse impedirne l'ingresso, venisse sciolta da Lui sulla Terra, verrebbe sciolta parimenti nei Cieli; E S. Pietro parlando della obbedienza dovuta a Dio, disse, che si doveva obbedire a Dio piuttosto, che agli Uomini. Nel caso adunque, che i Sudditi non possano ubbidire al Sovrano senza disubbidire a Dio, devono ubbidire a questo piuttosto, che a quello. Ma è ben giusto, che ciò si faccia coll' autoritá di colui; che fa le veci di Dio, e della Chiesa Madre comune del Suddito, e del Sovrano, e che può esaminare i giusti motivi, che hanno i Sudditi di non ubbidirgli, senza lasciar loro aperto il campo alla ribellione, qualora si credessero autorizzati di farlo. Che se indi ne viene il distacco dei Sudditi dal Sovrano, e la deposizione di Esso, non deve imputarlo all' autorità della Chiesa: ma a se medesimo, che ha oltrepassati i confini, che il Signore prescritti gli avea, e si è meritata la perdita della Corona, e del Regno.

A meglio intendere come ciò avvenga per l'autoritá delle Chiavi convien distinguere due Podestá sulle cose Temporali, cioè Monarchica, e Pastorale. La prima dá all' Uomo il diritto, e la denominazion di Monarca; onde possa servirsi, come a lui piace dei Sudditi, e de' Principati al suo Dominio soggetti. Può darli a suo arbitrio, e trasferirli, anche senza motivo di una in altra persona. E questa Podestà non compete per verun modo al Romano Pontefice in virtù dell' autorità delle Chiavi. Poichè essendo Egli successor di S. Pietro, non può arrogarsi quello, che il Signore ha vietato, e agli Apostoli, e a lui; quando, disputando fra loro per la Temporal Monarchia, udiron rispondersi: I Re delle genti esercitano il dominio sopra di esse, ma non sarà così fra Voi. Nè lo negano i Romani Pontefici, i quali anzi confessano ingenuamente (*Dist. 96 c. omnes*) non essere loro lecito di assumersi i titoli, e i diritti dei Re, e usurparsi i Secolari dominj dei Principi.

L'altra, ossia la Pastoral Podestà sulle cose di questa Terra, si è quella, che compete al Supremo Universale Pastore della Chiesa per la conservazione dell' Ecclesiastica Gerarchia, e l'amministrazione, e la dispensa dei beni Spirituali, e Celesti. Questa è dovuta per divino precetto, e diritto Apostolico al Papa: essendogli stato comandato da Dio, che come Pastore di tutto l'Ovíle, pasca tutta la Greggia di Gesù Cristo. A questo fine gli furono date le Chiavi del Cielo, perchè v'introduca le Pecore alla sua cura affidate, e fra queste abbia una cura speciale di quelle, che vegliano al Governo Temporale delle altre, e si applichi con tutto lo studio, perchè la loro dignità, e gli impieghi, e i terreni lor commodi servano ad accrescere il lustro, e ad estendere il culto della Religione Cristiana, a difendere, e proteggere la pace della Chiesa; e non sieno loro d'inciampo a conseguire la Beatitudine Eterna, a cui come ad ultimo loro fine tender devono i Regni, e il Governo de' Principi Cristiani. Quindi aver deve una grande, e continua premura, che non nascano nella Chiesa dissensioni, e guerre, Eresie, e Scismi, per la malizia, o negligenza de' Principi Secolari: e quando vi nascano deve avvisarneli paternamente; perchè ne vadano al riparo, e, giusta il comando di Cristo, e di S. Paolo correggerli, come lor Pecore. Che se ricusino di ubbidirgli, e arrendersi alle sue amorevoli rimostranze, deve ricorrere alle preghiere, che il Signore esaudirá certamente i gemiti della sua Chiesa; e o ammollirà il cuore del Re, che è in mano di Dio, o lo toglierà di mezzo: perchè non trami l'estrema rovina de' Figli suoi. Nel caso poi, che trovasse inutili tutti gli altri rimedj, e fosse suo malgrado costretto a far uso della Suprema sua Podestà; dee farlo in maniera, che non ne vengano de' mali peggiori.

§. XII.

Art. 1. = Ac præstito fidelitatis juramento solvi posse. =

E' necessaria in certi casi l'autorità nel Pontefice di sciogliere i Sudditi dal giuramento.

Non solo è utile, ma necessaria in certi casi l'autorità nel Pontefice di sciogliere i Sudditi dal giuramento di fedeltà. Io scielgo quello delle Rivoluzioni degli Imperi, o dei Regni, di cui veduta ne abbiamo, che è poco, una delle più rovinose. Prima però devo premettere la Dottrina, che insegna l'Angelico intorno a quelli, che costretti sono a giurare loro mal grado. (2. 2. *q.* 89. *a.* 7. *ad tertium.*)

Due obblighi si contraggono nel giuramento, a cui tal' uno è costretto. *Uno* si contrae con quello, a cui promettesi qualche cosa, e questo vien tolto dalla violenza, che gli usa; poichè chi sforza, si merita, che non gli si osservi la promessa. *L'altro*, per cui si obbliga a Dio d'adempier quello, che promette in suo nome: E questo nel Foro della coscienza non togliesi: perchè deve soffrir piuttosto qualunque danno temporale, che rompere il giuramento. Può per altro ripetere in giudizio quello, che ha speso; e ricorrere al Superiore; benchè abbia giurato il contrario: perchè un tal giuramento avrebbe un esito assai cattivo, e si opporrebbe alla Giustizia pubblica. Ora i Romani Pontefici sciolsero gli Uomini dai giuramenti di cotal fatta, non già decretando, che tai giuramenti non obbligassero; ma rilasciando in certa guisa per giusti motivi cotali obbligazioni.

Inoltre, come insegna lo stesso Santo nell' articolo ix, la cosa, che si giura o è buona in se, e permessa; o illecita, e cattiva. Se è illecita in se, e cattiva, non v' è bisogno d'alcuna soluzione, o dispensa: poichè con tal giuramento non si contrae alcun obbligo; ma vi è obbligo anzi di non

osservarlo. Ma se l'oggetto del giuramento è in se lecito, e buono, come, a cagion d'esempio, l'ubbidienza, e la fedeltá al Sovrano; allora non v'è luogo ad alcuna permuta, o dispensa, se non nel caso, che un maggior bene lo esiga: E in tal caso il Romano Pontefice, che ha cura di tutta la Chiesa, e ha un pieno potere sopra di tutto ciò, che riguarda la dispensazione delle cose Ecclesiastiche, può dispensare i Sudditi, o anche rilasciare del tutto il giuramento già fatto, e permetterne un altro; poichè appartiene a ciascun Superiore di render nullo il giuramento dei Sudditi in ciò, che è soggetto alla sua Podestà.

Indi rilevasi quanto sia ragionevole, e in qual senso intender si debba quello, che disse S. Gregorio VII nel Concilio Romano, e vien riferito (*q. 16 cap. Nos Sanctorum*) = *Nos Sanctorum Predecessorum statuta tenentes eos, qui excommunicatis fidelitate, aut Sacramento constricti sunt, Apostolica Auctoritate a juramento absolvimus, et ne sibi fidelitatem observent, omnibus modis prohibemus, quousque ipsi ad satisfactionem veniant* = E Gregorio IX = *Extra de jurejurando Cap. ult. Absolutos se noverint a debito fidelitatis dominii, et totius obsequii, quicumque lapsis manifeste in hæresim aliquo pacto quacumque firmitate vallato tenebantur adstricti.*

In vista adunque d'un maggior bene, e del pericolo di perder la Fede, e vedere abolita la Cattolica Chiesa in qualche Regno, può il Romano Pontefice dispensare i Sudditi, o sciogliergli dal giuramento, e permetterne un nuovo. Così ha fatto con Leone Isaurico Gregorio II, con Enrico IV Gregorio VII, con Federico II Innocenzo IV nel Concilio Ecumenico di Lione, perchè così esigeva il bene del Popolo, e della Chiesa nè il legittimo suo Sovrano, a cui dee stare più a cuore la salvezza del Popolo, e della Chiesa, che la sua dignità, aveva motivo di lamentarsene; tanto più, ch' era questo l'unico mezzo di conservargli i Sudditi, e il Trono, quando piacciuto fosse al Signore di restituirglielo. Qualora nelle mutazio-

ni degli Imperj, e dei Regni, ch' entrano anch' esse nell' ordine della Divina Provvidenza, che le permette, o le vuole per castigo de' Sudditi, e de' Sovrani, non si ammetta nel capo visibile della Chiesa l'autorità di sciogliere i Sudditi dal giuramento convien ridurci per necessità ad uno di questi tre partiti. 1., che i Sudditi sciogliet si possano da se medesimi dall' obbedienza, e dalla fedeltà, che giurarono: 2., che al momento, in cui il Sovrano è divenuto incapace di contenere colla forza, e farsi ubbidire dai Sudditi, cessa per essi l'obbligo del giuramento, che gli prestarono: 3., che i Suddiri abbiano a rimanere spergiuri, finchè il nuovo Governo illegittimo da principio, e ingiusto, divenga legittimo dopo il corso di molti anni per la cessazion della linea, a cui appartiene, e per l'acquiescenza del Popolo, che vi è soggetto. Ma, oltrechè niuno può sciogliere se medesimo dal giuramento, e molto meno prestarne un altro, vivendo ancora il legittimo suo Sovrano: perchè il giuramento è un obbligo che si contrae con Dio, da cui niuno può sciogliere, che Iddio medesimo per mezzo de' suoi Ministri; il primo partito, in cui si abbandona all' arbitrio del Popolo la sorte de' Principi, e del Governo, è il più da temersi al dire del Bossuet, perchè regna in esso il furore, il capriccio, l'impeto, l'ignoranza.

Nè è men pericoloso, e men da temersi il partito di quelli, i quali vogliono, che cessi nei Sudditi l'obbligo del giuramento da che cessa nel Sovrano la forza di difenderli dall' altrui violenza, e farsi ubbidire, e osservar le sue Leggi. Il giuramento non prende il suo vigore dalla forza del Principe, a cui si fa; ma dalla Maestà di quel Dio, che chiamasi in testimonio della osservanza di esso. Il giuramento promissorio, com' è quello di fedeltà, obbliga il Suddito, finchè vive il Sovrano, o finchè non viene rilasciato da lui medesimo, o in nome di Dio padrone ugualmente de' Sudditi, e de' Sovrani, da chi fa le sue veci. Altrimenti ogni qual volta il Sovrano venisse a cadere in man de' nemici, come S. Lodovico in

quelle de' Saraceni, Francesco I di Carlo V, Pio VI in quelle del Direttorio, ne seguirebbe, che potrebbero i Sudditi eleggerne un altro, il che quanto sia per essere ingiusto, e alla Società funestissimo, è per se chiaro abbastanza.

Più ancora delle due prime sembra contraria al pubblico bene, e alla salute delle Anime la Dottrina dell' Autore della Difesa, (*Par. I Lib.* 11 *c.* 35) il quale insegna, che nella mutazione degli Imperj, vivente ancora il legittimo Erede della Corona, il Governo è da principio illegittimo, è ingiusto, ma coll' andare del tempo divien legittimo, e giusto per la condiscendenza, e 'l tacito consenso del Popolo, che vi è soggetto. In fatti non solo si aprirebbe con questo un ampia strada alla usurpazione, e alla tirannia; ma i Sudditi proseguirebbero ad essere spergiuri per tutto il tempo, in cui vive ancora l'obbligo del primo giuramento: il nuovo Sovrano non potrebbe esigerne un altro senza rendersi reo di tanti spergiuri, quanti fossero quelli, che lo prestassero. Per ultimo, siccome i diritti de' Principi non muojon mai; nè sono soggetti ad alcuna prescrizione, che li annulli. *Jura Principum illa, quam vocant præscriptionis Lege, non tolluntur*: e vediamo di fatti, che quando lo giudicano vantaggioso a loro interessi, cavan fuori delle antichissime pretensioni; Indi ne seguirebbe una perpetua inquietudine nelle coscienze tanto di chi governa, come de' Sudditi, e un continuo seme di nuove rivoluzioni, e discordie. Conviene adunque ricorrere per necessità a un potere dato da Cristo al suo Vicario di sciogliere i Sudditi dal giuramento, ove il pubblico bene della Chiesa lo esiga; affinchè i Fedeli suoi Figli non sieno titubanti nella morale loro condotta, e molto meno esposti alla dura necessità di trasgredire i giurati doveri, come avverrebbe nel caso di una violenta invasione di un Regno; in cui il Padrone legittimo si trovasse nella impossibilità di rientrarne subito al possesso, e frattanto non volesse cedere a suoi diritti.

§. XIII.

Att. 1. = Eamque sententiam publicæ tranquillitati necessariam, nec minus Ecclesiæ, quam Imperio utilem.

Quanto sia necessaria alla pubblica tranquillità, e alla Chiesa la nostra Sentenza.

Quindi quello, che dicono quì gli Autori del primo Articolo, conviene assai più, anzi conviene solo all' asserzione contraria; la qual riconosce nel Capo visibile della Chiesa l'autorità da Dio ricevuta con quella di governar la sua greggia, quella ancora di sciogliere, o piuttosto di dichiarare in suo nome sciolti i Sudditi dal giuramento, qualora conciliar non si possa colla quiete delle loro coscienze, e collo spirituale loro bene. Nelle altre sentenze tutto si opera per capriccio, per passion, per impegno: in questa tutto si opera con prudenza, con maturità, con consiglio, e coll' assistenza dello Spirito Santo, che invocar sogliono in tutte le loro determinazioni i Romani Pontefici. In questa si assicura al nuovo Sovrano il possesso legittimo della Corona, si autorizzano i Sudditi a prestare lecitamente un nuovo giuramento di fedeltà, e si toglie ogni pretesto di nuove rivoluzioni, e discordie.

Volle senza dubbio il Signor nostro, e non potea non volerlo, che i nuovi Governi, ch'erano per esistere nella sua Chiesa, fossero perfetti non sol nel politico, ma ancor nel morale; cioè, che tutte le azioni de' Figli suoi così Sudditi, come Sovrani fosser conformi alle regole dell' Evangelio, e meritevoli di eterna Vita. Ma questo, com' io diceva, nel presente ordine della Provvidenza non è possibile in certi casi senza una Suprema Spiritual Podestà, che presieda alla mutazion degli Imperj, e a cui 1. ricorrer possano i Sudditi senza tentare da se medesimi cosa alcuna contro il Sovrano. 2. Che tenga a freno il Sovrano, sicchè non si abusi del suo potere in danno spirituale dei Sudditi. 3. Che sciolga questi dal giura-

mento di già prestato, ove conciliar non si possa colla quiete delle loro coscienze, e la tranquillità della Chiesa. 4. Che corregga, o faccia correger le Leggi anche civili, che alla giustizia si oppongano, e alla Santità de' costumi. 5. Che spogli del loro potere coloro, che se ne abusano contro della lor Madre la Chiesa, e contro il Culto del vero Dio. Così fecero que' Pontefici, che indussero gli Imperatori Cristiani a rivocare le antiche Leggi, che favorivano il divorzio, e la moltiplicità delle mogli: così ha fatto S. Pio V per riguardo alle usure, ch' eran permesse dalle Leggi del Secolo: così ha fatto con Enrico IV S. Gregorio VII, con Federico II Innocenzo IV, de' quali parleremo a suo luogo.

Del resto: quanto sia vantaggiosa e all' Impero, e alla Chiesa la Pastorale autorità de' Pontefici ebbe a confessarlo per alcun modo lo stesso Monsignor Bossuet nella Difesa della sua Storia delle Variazioni delle Chiese Protestanti num. LV, in cui dice = *Si mostra ancora più chiaro del giorno, che se si dovessero paragonare i due sentimenti, quello cioè, che sottomette ai Papi il Temporale de' Sovrani, e quello, che il sottomette al Popolo, quest' ultimo partito, in cui il furore, l'ignoranza, il capriccio dominano di più, sarebbe senza dubbio il più da temersi; L'esperienza ha fatto conoscere la verità di questo sentimento, e la nostra età solamente ha mostrato fra quelli, che hanno abbandonato i Sovrani alle crudeli bizzarrie della moltitudine, più esempj, e più tragici contro la persona, e la Potenza dei Re, che non si trovan nel corso di sei in settecent' anni fra i Popoli, che han riconosciuto su questo punto il potere di Roma.* = (*Defense de l'Histoire de Variations etc. a Paris* 1691.)

Che se il partito, che sottomette al Popolo il temporale dei Principi, è il più da temersi, o piuttosto il solo a temersi al confronto di quello, che il sottomette al potere del Papa: se l'esperienza ha fatto conoscere, che non si trovan nel corso di sei in settecent' anni, anzi, che non si sono giammai veduti fra i Popoli, che riconoscono su questo pun-

to il potere di Roma, gli esempj funesti, che ci hanno dati a vedere l'Inghilterra, e la Francia, che non vogliono riconoscerlo, è più chiaro del giorno, che conviene assai più, anzi che convengono alla sola nostra Sentenza quelle parole = *Eamque Sententiam publicæ tranquillitati necessariam, nec minus Ecclesiæ, quam Imperio utilem.* =

§. XIV.

Art. 1. = Ut verbo Dei, Patrum traditioni, et Sanctorum exemplis consonam, omnino retinendam.

La Sentenza della Pontificia autorità sul Temporale dei Principi è conforme alla parola di Dio.

Non è necessario, che m'impegni ora a provare colle Scritture la sentenza di que' Teologi, i quali riconoscono il potere del Papa sul Temporale dei Principi nei casi, e nei termini da loro esposti. Ho già provato di sopra, che i testi delle Scritture su cui fondano il primo Articolo gli Autori di esso, e nulla provano in lor favore, e provano anzi tutto il contrario; il che basta al mio intento. Qui osserverò solamente, che l'autorità Pastorale, che ha il Papa sul temporale dei Principi in ordine alle cose spirituali, nasce dalla podestà delle Chiavi, che promise a S. Pietro, e che gli consegnò nel farlo Pastore della sua Greggia. Nè vedo certamente come possano esimersi da questa Podestà i Sovrani. Imperciocchè se appartengono essi alla Greggia di Cristo, siccome vi appartengono i loro suddiri, devono ubbidire necessariamente al supremo Pastore di essa, che è il Romano Pontefice, qualora fa le veci di Gesù Cristo: per conseguenza deve poter adoprare tutti que' mezzi, che son necessarj a vincere la contumacia dei figli ribelli della Chiesa; e qualora non giovino gli spirituali castighi, passare anche ai temporali. Quindi non è maraviglia, che non siavi alcun esempio nell'antica Alleanza di

Sovrani dimessi dal Sommo Sacerdote, e che Davidde dopo il suo peccato dicesse al Signore, che avea peccato a lui solo, nè era soggetto all'altrui punizione. Non eravi ancora codesta pastoral Podestà, che fu istituita da Cristo colla sua Chiesa; e però tutti quelli, che alla Chiesa non appartengono non vi sono soggetti: siccome non sono soggetti agli influssi, e alla direzione del Capo le membra, che al corpo non appartengono, o ne furono separate.

Innocenzo III su quelle parole di Davide: *Tibi soli peccavi*, dice: = Dunque i Prelati delle Chiese, e il Romano Pontefice singolarmente non potrà punire i Principi Secolari, se avvisati, disprezzano di soddisfare per le colpe commesse, quasi che pecchino al solo Dio, e non all'Uomo?... Il possono certamente. Poichè, da che Gesù Nazareno fu unto a preferenza di tutti gli altri dell'oglio di letizia, e fu fatto Sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedecco, il Regno non isdegna di sottomettersi al Sacerdozio; il che è chiaro da questo, che l'unzione del Sacerdote resta nel Capo, quella del Re discende dal Capo alle spalle. Laonde essendo prima un Regno Sacerdotale, come dice Mosè, nella Legge, è ora un Sacerdozio Reale, come dice S. Pietro nella sua Lettera. Colui, che disse a Pietro. *Quodcumque ligaveris super Terram*, dicendo *Quodcumque*, ha dato a conoscere chiaramente, che può ligare colla sua Podestà anche i Re; quantunque in questo gli sieno soggetti in ordine a Dio, ed Egli in questo sia loro Superiore invece di Dio, dicendo *Quodcumque nihil excepit, ut ostenderet manifeste, quod tam reges, quam alios tradita sibi potest auctoritate ligare, quamvis in hoc ei subiaceant propter Deum, et ipse in hoc illis praeemineat vice Dei.* Che poi nell'esercizio di questa Podestà sopra i Principi faccia il Pontefice le veci di Dio, lo comprovò talvolta il Signore co' suoi prodigj, siccome parlando di Gregorio VII, che ne fece uso contro di Enrico IV Imperatore, lo attesta nella sua Storia il P. Graveson Tom. IV p. 64. *Ad cælestem patriam migravit*

Sanctissimus Pontifex, cujus Sanctimoniam et causæ, quam pro tuenda libertate Ecclesiæ contra Henricum Regem susceperat, æquitatem, multis post ejus mortem prodigiis comprobavit Deus.

§. XV.

Questa medesima straordinaria Podestà fu riconosciuta dai Concilj anche Ecumenici.

Questa medesima pastoral Podestà così conforme alla parola di Dio, e autenticata con prodigj dal Cielo, ha voluto il Signore, che fosse anche riconosciuta, e confermata ne' Generali Concilj della sua Chiesa. Di quello tenuto in Roma contro di Enrico IV Imperatore da S. Gregorio VII così ne parla Donizone Scrittor di que' tempi nella Vita di S. Anselmo Vescovo di Lucca = *Non potendo l'Apostolico più dissimulare malizia così grande, scomunicò tanto Enrico, quanto tutti li suoi fautori, e interdissegli ogni dignità reale, e assolvè i Sudditi obbligatigli con giuramento, da ogni debito di fedeltà. Imperciocchè, non si può dire senza rossore, oltre alla detta colpa ereticale, erano nello stesso Concilio gli Ambasciatori suoi, i quali ardivano di così latrare, = Il Re nostro Signore comanda, che tu lasci la Sede Apostolica, e il Papato, il quale suo è, che tu non più occupi questo Santo Luogo,* = Ah! infamia! Oh esecrabile temerità dell' infelicissimo Uomo! Chiama Egli suo quello, che Cristo Signor nostro commise soltanto al Principe degli Apostoli S. Pietro, nè prima gliel commise, che l'ebbe dimandato ben tre volte *Simon amas me*, soggiungendo, *Pasce oves meas.* Egli non nè eccettuò il Re, non l'Imperatore, o qualunque altra condizione della perfezione Cristiana; se non se chi negherà di essere sua Pecorella. Adunque Enrico non pure ardito è a giudicare, ma di chiamare eziamdio in giudizio suo, e quanto è in se condannare colui, che Iddio ha riserbato al suo solo giudizio. Per la qual cosa quel Santo Sinodo a giusta ira commosso grida a ragione contro di lui, anatema = *E' vero, che questo Concilio non è riguardato come Ecumenico dalla Chie-*

ta : ma pure negli Atti di esso si legge, che v'intervennero cento-dieci Vescovi, col consiglio de' quali tutti il Sommo Sacerdote di Dio pronunziò la Sentenza della Scomunica contro il contumace Re. = (*Odor. Rainald. Tom.* 2. *pag.* 911.)

§. XVI.

Concilio di Piacenza, e di Clermont.

Pochi anni dopo il Concilio Romano, cioè nel 1095 Urbano II radunò in Piacenza un Concilio numerosissimo dei Vescovi dell' Italia, e di quelli della Germania, e di Francia, in cui fu stabilita la Crociata contro de' Saraceni, i quali in breve spazio di tempo impadroniti si erano di tutta l'Asia; e questa spedizione fu confermata l'anno medesimo in quel di Clermont, a cui intervenne lo stesso Papa, e fu accolta con allegrezza da tutta la Chiesa. Ora con quale diritto il Papa e il Concilio con lui avrebbe potuto stabilire, e autorizzare la guerra contro de' Seraceni, e animare i Principi Cristiani a spogliarli delle provincie, di cui eran padroni, se tanto Egli, che i Vescovi, e i Principi Cristiani non fossero stati persuasi, che al Papa in virtù della sua Pastorale autorità competeva un qualche diritto temporale su i Regni del Mondo Cristiano ?

§. XVII.

Concilio IV Lateranense.

Più chiaramente ancora, e in una maniera superiore ad ogni contesa stabilì la Pontificia Pastorale autorità su i beni temporali dei Principi il Concilio Lateranense IV l'anno 1215. (Si legge in esso : Can. IV) saranno ammonite le Podestá Secolari, e quando abbisogni, costrette anche colle censure a giurare pubblicamente di espellere dalle lor Terre tutti gli Eretici dichiarati dalla Chiesa, e se un qualche Signor Temporale, do-

po averne avuto l'avviso trascurerà di purgar le sue Terre dall' Eresia, sarà scomunicato dal suo Metropolitano, e dai Vescovi della Provincia; e nel caso, che fra un anno non soddisfaccia, ne sarà avvertito il Papa, il quale dichiarerà i Vassalli di quello assoluti dal giuramento di fedeltà, ed esporrà le sue Terre alla conquista de' Cattolici, acciò le posseggano essi pacificamente, dopo d'averne scacciati gli Eretici, e le conservino nella purità della Fede; salvo il diritto del Signor principale: purchè Egli non faccia alcuno ostacolo sopra di ciò, nè vi ponga alcuno impedimento. Si osservi non pertanto la stessa Legge circa quel, che non hanno i Signori principali = *Si vero Dominus Temporalis requisitus, & monitus ab Ecclesia terram suam purgare neglexerit ab hac hæretica pravitate, per Metropolitanum, et Comprovinciales Episcopos excommunicationis vinculo innodetur, et si satisfacere contempserit infra annum, significetur hoc Summo Pontifici, ut ex tunc ipse Vassallos ab ejus fidelitate denunciet absolutos, et terram exponat Catholicis occupandam, qui eam, exterminatis hæreticis, sine ulla contradictione possideant, et in fidei puritate conservent: salvo jure Domini principalis, dummodo super hoc ipse nullum præstet obstaculum, nec aliquod impedimentum apponat: eadem nihilominus Lege servata circa eas, qui non habent Dominos principales.* =

Non può immaginarsi quanto si studino gli Avversarj di eluder la forza di questo Canone così contrario al primo Articolo della Dichiarazione del 1682. Dicono, 1. che i Concilj anche Ecumenici non definiscono infallibilmente se non se quello, che riguarda la fede, e la morale; e che nel resto, e principalmente nelle cose politiche, e civili sono soggetti ad errore. 2. che il predetto Canone è supposto, o fatto solo coll' autorità del Pontefice Innocenzo III, poichè il Nauclero, il Platina, e Matteo Paris assicurano, che nulla fu definito in quel Concilio, 3. che se pure vi furon fatti de' Canoni, la Chiesa non ha ammessi se non se quelli, che riguardan la Fede, l'annua Confessione, e la Comunione alla Pasqua.

4. che quel Canone non è stato fatto in virtù del potere dato al Papa da Gesù Cristo, ma avuto dai Principi per mezzo de' lor Legati ivi presenti. 5. Sotto nome di Signori Temporali non vogliono, che s'intendano i Re, ma i soli Feudatarj, e che per questo vi si è aggiunto *salvo il diritto del Signor Principale*. 6. Che neppure con quelle parole, *eadem nihilominus lege servata circa eos, qui non habent Dominos Principales*, non si debbano intendere i Sovrani, e i Re, di cui avrebbe dovuto farsi una speciale menzione; ma quei solamente, i quali sebbene riconoscano un Superiore per causa di giurisdizione, pure per ragion della terra son liberi da ogni servitù, e che questi non sieno esenti dalle pene suddette, qualora in virtù de' privilegj avuti dall' Imperatore ricevesser gli Eretici nelle lor Terre.

Per quanto assicurino il Nauclero, e il Paris, e seco loro il Platina, che nulla fu definito in quel Concilio, fuori di quello, che riguarda la Fede, e l'annua confessione, e la comunione alla Pasqua, non proveranno mai, che i Padri di quel Concilio, e per conseguenza la Chiesa rappresentata da Essi, non fosse veramente persuasa, che il Papa spogliar potesse delle lor Terre i Fautori, e Ricettatori degli Eretici. Il vero lor sentimento non dee desumersi dagli Scrittori, come il Platina, e il Paris, che ben si sa, quanto fossero mal' affetti a Romani Pontefici, ma dalle parole del Concilio medesimo. Ora il Concilio esprime in una maniera così patente, che il Papa avvisato della ostinazion di coloro, i quali ricusano di purgare dalle Eresie le lor Terre, e che per questo furono scomunicati, ma indarno, dichiarerà i lor Vassalli assoluti dal giuramento di fedeltà, ed esporrà le lor Terre alla conquista degli altri Cattolici, che sopra di ciò non può cadere alcun dubbio. Aggiunge è vero *salvo jure Domini Principalis*: ma aggiunge altresì, che anche il Padron principale sia soggetto alla stessa pena, qualora si opponga, o presti un qualche ostacolo alla esecuzione de' Pontificj Decreti. Infatti i Pa-

dri di quel Concilio soggiungono che avrà luogo la stessa Legge per quelli, che non riconoscono Superiore alcuno, come sono i Re, e i Principi, che hanno un dominio assoluto nelle lor Terre, e che vengono in questo luogo specialmente indicati. Qualora adunque vi aggiunsero = *Salvo jure Domini Principalis* = Null' altro dir vollero, se non che i nuovi Padroni delle Terre conquistate, dovevano esser soggetti al Supremo dominio del Padrone principale, il quale non doveva sentire alcun pregiudizio dalla malizia del Feudatario, quando non fosse partecipe del suo reato; E quand' anche parlato avessero dei soli Feudatarj, sarebbe più che bastevole per asserire la contrastata Pontificia autorità.

Ma fra le molte eccezzioni, che danno a questo canone i nemici della Podestà Temporale del Papa, la più ridicola senza dubbio è quella, in cui si dice, che i Concilj anche Ecumenici, com' era quello di Laterano, non sono infallibili, che per riguardo alla fede, e alla Santità de' costumi, quasi che una legge, che autorizza un altro a impadronirsi degli altrui beni, non riguardi la giustizia, e la Santità de' costumi. Forsechè il Concilio avrebbe potuto far quel decreto, se non fosse stato intimamente persuaso, che competeva a Romani Pontefici un tal diritto nel caso, di cui trattavasi? Più ancora irragionevole, e più ridicola è l'altra eccezion di coloro, i quali dicono, che la Chiesa non ha accettato un tal Canone, e che per conseguenza non è a proposito al nostro intento. Ma forse che la Chiesa rappresentante, com' è il Concilio, e la rappresentata, come sono tutti i Fedeli, non formano lo stesso soggetto, e lo stesso principio d'autorità? Com' è dunque possibile, che non si approvi da una quello, che è stato stabilito in suo nome, e decretato dall' altra? Forse che è necessario il consenso, e l'accettazione dei Sudditi, perchè abbian forza i decreti della suprema autorità di Governo, che niuno nega al Concilio? Il bello si è, che ci diranno fra poco, ove avremo a trattare del secondo Articolo; che il

Concilio Generale ha da Cristo immediatamente la sua autorità, a cui è tenuto di ubbidire chiunque di qualunque dignità fornito, anche Papale. E però, se esser vogliono coerenti a se stessi, confessar devono, che quando il Concilio IV di Laterano ha stabilito: che il Papa spogli delle lor terre, non solo i Feudatarj, ma anche gli altri Principi Cristiani, che ricuseranno di espeller gli Eretici dalle terre al lor dominio soggette, lo ha stabilito per Suprema autorità avuta immediatamente da Gesù Cristo.

Altri pertanto, che ben vedevano la conseguenza, che ne veniva da un tal decreto, han creduto di sfuggirne la forza con dire, che tanto questo, come gli altri Canoni, non furon fatti nel Concilio, a cui presiedeva Innocenzo III, ma dal Papa fuori di esso. Comunque sia, o sieno stati fatti nel Concilio, come rilevasi dai Canoni 43 fino al 47, e dal 50 64, e 67, o sieno stati promulgati in esso, e ridotti fuor del Concilio alla forma, che hanno, egli è fuor d'ogni dubbio, che sono di una somma autorità nella Chiesa. Per questo l'Apologista della Dichiarazione del 1682, che è forse degli altri il più sottile, ben vedendo, che non potea negar l'esistenza, e la forza di un tal decreto, ha presa, ad eluderlo, un altra strada. Lo ammette, come Canone di quel Concilio, ma pretende, che non sia stato fatto in virtù della Podestà delle Chiavi data da Cristo alla Chiesa: ma per autorità ricevuta dai Principi per mezzo dei loro Ambasciatori ivi presenti, e invitativi per questo fine dal Papa: ma basta leggere le parole, che precedono le predette, per essere pienamente convinti, essere del tutto arbitraria una tale spiegazione e risposta. Dice adunque il Concilio, che = *ammonite saranno, e indotte, e quando sia necessario costrette colla censura Ecclesiastica le Secolari Podestà, qualunque sia il loro impiego, che siccome vogliono essere riputate, e tenute fedeli; così per difesa della fede prestino in pubblico il giuramento, che si studieranno di esterminare per quanto possono, e con buona fede dalle terre*

alla loro giurisdizione soggette tutti gli Eretici dichiarati dalla Chiesa. Pertanto chiunque da indi innanzi verrà innalzato alla Spirituale, o Temporale Podestà, dovrà fermare con giuramento questo Capitolo. = Ora è egli credibile, che il Concilio avesse voluto obbligare, e costringere colle censure Ecclesiastiche i Sovrani a difender la Fede, e a fermare con giuramento una Legge, che si vuol fatta colla loro autorità e consenso. Niuno viene obbligato giammai con pene così severe a osservar quello, che si fa di sua autorità, e consenso. La presenza adunque degli Ambasciatori dei Principi, che si trovarono a quel Concilio, non ha fatto che confessare, e riconoscere nel Papa quell' autorità sul Temporale, che vi riconosceva il Concilio; e per cui decretava, che facesse uso della Suprema sua autorità contro de' Refrattarj, fino a sciogliere i Sudditi dal giuramenro di fedeltà, a spogliarli delle lor Terre, a esporle alla conquista, e al dominio d'altri Cattolici. Oltrediché gli Ambasciatori ivi presenti, potevan dare l'assenso pe' loro Sovrani soltanto, e non per gli altri, che non vi erano intervenuti. Eppure la Legge è universale, e a tutti si estende i Principi Cristiani.

Nè giova il dire, ché han preceduto da tanti Secoli le Leggi degli Imperatori contro gli Eretici, come quella de' due Augusti Arcadio, e Teodosio (*Cod. Justin. Tit. V Leg. IV, et V*) in cui vengono espresse le stesse pene, che decretò il Concilio IV di Laterano, contro i violatori della sua Legge. Questo non prova altro, se non che il Concilio nel caso, di cui trattavasi, riconosceva nel Papa l'autorità medesima sul Temporale, che competeva agli Imperatori suddetti, e di cui Eglino fecero uso contra dei Manichei. Infatti la Legge, la quale soggetta i Feudatarj fautori degli Eretici alla perdita delle lor Terre, non prende il suo rigore da quella de' due predetti Imperatori; ma il Concilio fa sua almeno in parte la Legge di quelli, e gli dà quella autorità, che non avrebbe. Infatti il Concilio non riconosce da quelle Leggi il diritto

nel Papa di spogliare i Refrattarj delle loro Terre , n
riconoscervelo per alcun modo , perchè in esse non
alcuna menzione. Il Papa , e il Concilio non tardaro
uso di un tal diritto contro Raimondo Conte di Tolo
re degli Albigesi.

Simon di Montfort avea riportata una insigne vitt
to Muret contro il Conte suddetto. In premio di ess
Beneventano Legato del Papa , gli Arcivescovi , i V
gli Abati , ed altri Ecclesiastici raunati in Montpelli
no 1214 eletto aveano a pieni voti , e di comune c
Simon di Montfort Principe di Tolosa , e di tutte le
che tolte aveva a Raimondo. Questa elezione fu a
l'anno seguente , e confermata da Innocenzo III , e d
cilio IV di Laterano , il quale ordinò , che il Domi
Conte Raimondo di Tolosa passasse in pieno poter d
ne , e che ne avesse da indi innanzi il possesso. Vol
il Pontefice , che le Terre , le quali aveva il Conte ne
venza , si conservassero per Raimondo il giovine suo
purchè non seguisse le pedate del Padre. Rimasto Si
possesso delle Terre del Conte , il Re , che ne avev
premo dominio , glie ne accordò la solita investitura a
di quanto prescritto aveva il Concilio con quelle parole
vo jure Domini Principalis , = (*Graveson. Tom. IV p.*
così si concilia l'opinione di quelli , i quali vogliono
tale traslazion di dominio concorso abbia ancora il Re. I
do Conte di Tolosa chiese in seguito le sue Terre , m
rico Figliuol di Simone gli oppose le Lettere del Papa
Filippo Re di Francia , da cui risultava la condanna
lo , e la donazione fatta a suo Padre della Contea di
e delle Terre degli Albigesi.

§. XVIII.

Concilio I. di Lione.

La Podestà sul Temporale dei Principi, che hà riconosciuta nel Papa il Concilio IV di Laterano l'ha posta in opera pochi anni dopo il Sommo Pontefice Innocenzo IV in quel di Lione. Non è necessario di ridir ora i molti delitti, e la guerra, che mossa aveva alla Chiesa, e il patrocinio, che accordava agli Eretici l'Imperatore Federico II, che indussero il Papa a scomunicarlo, e privarlo dell' Impero, e dei Regni, che possedeva. Basta sapere, che il fece, e impose agli Elettori dell' Impero di passare alla elezione di un altro, liberandoli da ogni giuramento, e obbligo, che prestato gli avessero. = *Feceri in Lamagna (dice un dotto Autore Istor. degli Imperatori p. 434) così fatta stima della Sentenza data dal Pontefice contro l'Imperatore, e approvata per il Concilio, che subito gli Elettori cominciarono a trattar di eleggere un altro Imperatore. Si raunarono in Erbipoli, e nominarono Imperatore Enrico Langravio di Turingia, e, secondo che era il costume, di consentimento degli Elettori, andò in Aquisgrana; ove fu coronato.* =

Un monumento così autorevole, e luminoso della Podestà de' Pontefici sul Temporale, sfuggir non poteva l'immensa erudizione dell' Autore *della Difesa ec.* Ei prende ad esaminarlo, ma il fa in maniera, che dà a conoscere chiaramente, essere persuaso ancor Egli, che tenta indarno di eluderne l'autorità, e la forza. Due cose egli dice in contrario, ma deboli affatto e insussistenti. Prima; che non fu fatta in quel Concilio ricerca alcuna o deliberazione; se sia stata data da Cristo l'Autorità di deporre i Sovrani. Seconda: che ivi non leggesi *Sacro approbante Concilio*, com'è solito di dire il Papa, qualor pronunzia i suoi Decreti nel Concilio, a cui è presente: ma soltanto, *Sacro praesente Concilio*, il che vuol dire, che una

tale deposizione è stata fatta bensì alla presenza dei Padri, ma senza il loro concorso.

Ma quanto al primo. Era forse necessario, che il Concilio di Lione chiamasse ad esame: se Cristo data aveva alla Chiesa l'autorità di deporre i Sovrani nei casi, e nei termini di cui si trattava, quando l'aveva di già decisa, e confermata col fatto il Concilio Ecumenico di Laterano, che l'avea preceduto? Niun Giudice, o Superiore, mette in dubbio la sua Autorità; e tanto meno un Concilio generale, che è persuaso di avere da Cristo la Podestà sopra di tutto ciò, che è necessario al ben essere, e alla conservazion della Chiesa, com' era in que' tempi la deposizione di Federico.

Quanto al secondo. Nel luogo medesimo in cui si dice *Sacro præsente Concilio*, dicesi parimente: *cum Fratribus nostris Cardinalibus et Sacrosancto Concilio deliberatione habita matura et diligenti*, dal che si vede, che quello, che si faceva dal Papa *presente il Concilio*, era stato deliberato col Concilio medesimo, e che per conseguenza lo aveva approvato. Non sarà fuor di proposito di riferire la Sentenza, in cui il Papa dopo aver numerati i molti delitti, di cui era reo, così prosiegue: = Noi adunque avuta una matura, e seria deliberazione co' nostri Fratelli i Cardinali, e col Sacrosanto Concilio sopra i predetti, e molti altri suoi nefandi ed esecrabili eccessi, e delitti, siccome facciamo benchè immeritamente quì in Terra le veci del nostro Signor Gesù Cristo, e a Noi è stato detto nella persona del Beato Apostolo Pietro = *Qualunque cosa tu legherai sulla Terra, sarà legata nel Cielo* = *e il Prencipe prenominato si è reso indegno dell' Impero, e dei Regni, e di qualunque siasi onore, e per le sue iniquità, e scelleragini è stato rigettato, perchè non regni, o imperi: così lo mostriamo, e denunziamo tigato da Dio pe' suoi peccati, e rigettato, e privo d'ogni onore, e dignità dal Signore, contuttociò, sentenziando, il priviamo, e assolviamo per sempre, e liberiamo dal giuramento di fedeltà tutti quelli, che vi si sono obbligati.* =

Dopo di tutto questo non può mettersi in dubbio, che il Concilio abbia approvata la deposizione di Federico, il che si conferma ancor più da ciò, che avvenne in quella occasione. Primieramente non è credibile, che il Papa abbia voluto dire ai Padri di quel Concilio, che aveva deliberata con loro la deposizione di Federico, se non fosse stato così; e nel caso, che non fosse stato vero, avrebbero dovuto opporvisi: Essi però non solo non vi si opposero, ma assistettero alla pronunzia della Sentenza colle candele accese in mano, secondo il costume di quella età. Anzi Federico medesimo riconobbe l'autorità della Chiesa in quella occasione, essendosi appellato dalla Sentenza del Papa al futuro Concilio, la quale appellazione fu dal Papa medesimo rigettata. Matteo Paris, che ha scritta diffusamente la Storia di quel Concilio, non attribuisce al solo Innocenzo, ma anche agli altri Prelati, che eran con lui, la condanna di Federico con queste parole = *Dominus Papa, et Prælati assistentes Concilio, candelis accensis in dictum Imperatorem Federicum, qui jam Imperator non est nominandus, terribiliter, recedentibus, et confusis ejus Procuratoribus, fulgurarunt.* =

La cerimonia di assistere colle candele accese alla pronunzia di una Sentenza, a cui avrebbero dovuto opporsi, se non era da essi approvata, era un segno il più evidente della loro approvazione, e consenso. Così avean fatto i Padri del Concilio di Piacenza l'anno 1095, in cui fu deposto l'Antipapa Guiberto, nè alcuno mai dubitò, che con tal atto non concorressero ancor essi alla deposizione di lui. Laonde bastava mettere *præsente Concilio* con tutto il resto della cerimonia funesta per denotare il consenso, e l'approvazione dei Padri, la qual cerimonia solenne, siccome non si fa nella pubblicazione degli altri Pontificj Decreti fatti nel Concilio dal Papa, così allora si aggiunge *approbante Concilio.* Del resto è così vero, che i Padri di quel Concilio, hanno approvata la Sentenza del Papa, che raunatisi tre anni dopo molti di essi nel Sinodo di Valenza nel Delfinato, il considerarono come deposto, e decaduto

dalla sua dignità nella nuova Scomunica, che fulminarono contro di lui = *Item in præsenti Concilio tulimus excomunicationem contra Fridericum quondam Imperatorem; hoc modo . . . denunciamus Fridericum quondam Imperatorem etc.* = Il quale per altro era ancor vivo, e robusto, essendo morto tre anni dopo.

§. XIX.

Concilj di Costanza, e di Basilea.

Più ancora dei due Concilj di Laterano IV, e di Lione I avran forza a convincere gli Avversarj quelli di Costanza, e di Basilea, su cui fondano il secondo Articolo della loro Dichiarazione. Qual fosse il vero sentimento dei Vescovi radunati a Costanza rilevasi chiaramente dai due Monitorj pubblicati contro il Duca D'Austria, che usurpati si aveva i beni della Chiesa di Trento. Oltre le scomuniche, e le altre pene canoniche, che gli minacciano, e che doveva incorrere dopo il secondo Monitorio, se non restituiva al Legittimo suo Pastore i beni, e i diritti di quella Chiesa, vi è la privazione di tutti i beni Feudali non ricevuti soltanto dalla Chiesa, ma ancor dall' Impero, e l'inabilitazion sua, e de' suoi Figli ad ottenerne de' nuovi = *Pœnam incurrat Anathematis sacrilegii, et privationis omnium bonorum feudalium, quæ ab Ecclesia, seu Imperio obtinebat, et inhabilitationis suæ, et Filiorum suorum ad obtinendum tum feuda etc.* = Lo stesso fu decretato alla Sessione xxviii contro il medesimo Federico; alla xxxi nel Monitorio contro il Conte delle Virtù; e alla xxxvii nella Sentenza contro Benedetto XIII; e quello, che è più rimarchevole approvò nella Sess. xxxix la Costituzione *Felicis* di Bonifacio VIII in cui si stabilisce la pena della privazione dei beni temporali a chiunque farà violenza agli Elettori del Papa, fosse pur Egli Imperatore, o Re = *Etiam si Imperiali, aut Regali præfulgeat dignitate.* =

Sull' esempio di quel di Costanza , anche quello di Basilea nella Sessione trigesima nona , e quaranta decretò la pena medesima della privazione delle lor dignità , e di tutti i lor beni contro gl' Imperatori , e i Re , se prendan a favorire , e a sostenere gli Eretici. Da questo si vede , che il Concilio di Basilea ha avuto in vista il Canone sopracitato del quarto di Laterano.

§. XX.

Concilj di Laterano V, e di Trento.

Anche i due ultimi generali Concilj son venuti camminando sugli stessi principj , così che si può conchiudere a ragione , essere stata sempre , ed essere Dottrina della Chiesa quella , che si oppone alla prima proposizion Gallicana. Il Lateranense V , a cui intervennero con Leone X 112 tra Vescovi , e Cardinali , e quello che più interessa , diecisette Ministri , e Ambasciatori dei Principi alla Sess. IX stabilì , *Che la disposizione , e l'amministrazione dei beni delle Chiese Cattedrali , e de' Monasterj appartiene al solo Papa pro tempore , e a quelli , che ottennero canonicamente i Beneficj , o ammessi furono ne' Monasterj , e che i Principi Secolari non devono ingerirvisi per verun modo , perchè ciò è vietato dal gius Divino* : e in seguito decretò , *che detti frutti , e rendite de' Monasteri , o delle Chiese non possano essere detenute , nè occupate da alcun Imperatore , o Re , Regine , Repubbliche , Potentati senza licenza del Papa : ma devono restituirli senza ritardo a quelli , a cui de jure appartengono* : e nel caso , che ricusin di farlo , fulmina contro di essi la pena di scomunica , e d'interdetto contro le Chiese , e le terre del loro dominio ; *Sub pœna excommunicationis , aut interdicti , Ecclesiis talium Principum , Terris , et dominio eo ipso incurrendis.*

Finalmente il Concilio di Trento Sess. xxv. cap. 19 De *Reformat* condannando i duelli decretò , che l'Imperatore , i Re , e qualunque altro Signor temporale , il quale darà luo-

go nelle sue Terre alla Monomachia fra Cristiani, sieno *eo ipso* scomunicati, e privi della giurisdizione, e del dominio della Città, del Castello, del Luogo, in cui, e presso di cui avran permesso, che si faccia il duello, dei quali, se avuti gli avran dalla Chiesa, se ne intendano privi, e se sieno feudali ritornino al lor Padrone diretto = *Da tutto questo rilevasi essere stata persuasion de' Concilj di poter privare i Principi delle lor Terre, e del loro potere nel caso, che se ne abusino contro gli ordini, e il bene della Chiesa.* =

§. XXI.

Risposte degli Avversarj, e loro soluzione.

Due sono le vie, che tengon gli Autori della opposta opinione per esimersi dalla forza di così autorevoli determinazioni della Chiesa. Gli uni non si vergognano d'asserire, che i Concilj anche Ecumenici possono ingannarsi, e si sono di fatto ingannati nel decidere queste questioni, e nell'attribuire a se medesimi, e al Papa un' autorità, che secondo Essi, non gli compete. Non si vergognano inoltre di accusare tanti insigni Uomini, e per Dottrina, e per Pietà luminosi, quanti furono quelli, che intervennero ai Concilj di Laterano, di Lione, di Trento, quasi che o non abbiano conosciuti i veri confini della loro autorità, o avendoli conosciuti, abbiano voluto oltrepassarli, e usurparsi gli altrui diritti piuttosto, che accusare pochi Vescovi della Francia, i quali col pretesto di rappresentare la Chiesa Gallicana, han voluto decider quello, che la Chiesa Cattolica non ha deciso. Per quanto si fossero, e si vogliano ragguardevoli que' Prelati, che formarono l'Assemblea del 1682, saran sempre men ragguardevoli, e meno autorizzati di quelli, che rappresentavano in que' Concilj tutta la Chiesa.

Altri poi pretendono, che i Decreti di que' Concilj sieno stati fatti col consenso, e coll' autorità de Sovrani per quel,

che riguarda le pene temporali della privazion del Dominio, e del possesso delle lor Terre, imposte ai Trasgressori degli Ordini de' Concilj medesimi, e della Chiesa. Ma quand' anche si volesse ammetter questo per riguardo a' Sudditi de' Sovrani, non può ammettersi per verun modo per riguardo a' Sovrani medesimi. Imperciocchè, siccome niuno può esercitare sopra di se l'autorità, perchè niuno è suddito di se medesimo, e l'autorità, non si esercita che sopra i Sudditi: così niuno può dare ad altri l'autorità di privarlo delle sue Terre, e del suo Dominio, e di sciogliere i Sudditi dal giuramento di fedeltà, che prestarongli. Ma la penale privazione de' beni temporali dai Concilj prescritta va a cadere segnatamente sopra l'Imperatore, e i Re, e gli altri Potentati, com' è palese dalle parole surriferite; Dunque i Concilj, e il Papa, che n'è il Capo, e senza di cui nulla si stabilisce, non han ricevuta dal consenso, e dalla commissione dei Principi, ma da Dio stesso la Podestà, che hanno spiegata nella imposizione delle pene temporali a quelli, che violassero i comandi, e l'autorità della Chiesa.

Quanto al Concilio di Trento rispondono, che è questo un de' motivi, per cui non si è mai ottenuta la pubblicazione del Concilio in Francia. Ma primieramente la resistenza dei Sudditi non pregiudica all' Autorità del Sovrano; anzi l'impedita pubblicazion del Concilio conferma, che in esso fu decretata la pena temporale della privazione dei beni contro dei Principi Cristiani nel caso, che violassero i diritti della lor Madre la Chiesa. In secondo luogo, quì non si tratta di quello, che han potuto giudicarne i secolari; ma di quello, che ne ha giudicato in quel Concilio la Chiesa di Francia, che vi è intervenuta per mezzo de' suoi Pastori, e che ha rinnovate tante volte al Sovrano le sue istanze, perchè fosse pubblicato. Onde la Chiesa di Francia anteriore all' Assemblea del 1682 ha giudicato su questo Articolo in una maniera affatto contraria.

§. XXII.

La Tradizione dei Padri non favorisce il primo Artico.

Dopo tante, e sì chiare espressioni de' Concilj cc affatto al primo Articolo della Dichiarazione del Cler trebbe sembrar inutile il ricercare, se l'autorità de Pon e della Chiesa sul Temporale dei Principi nei casi, e t mini da noi espressi, sia conforme alla Tradizione dei che ben si sa, che i Concilj formano sopra di tale Tra i loro Decreti. Contuttociò sarà bene recarne qualc dare a conoscere quanto fuor di proposito abbian fondat Tradizione la lor Dottrina i Prelati dell' Assemblea. però convien premettere, che invano si cercherebbe la zione dei Padri de' primi Secoli, poichè, come osserv Agostino nella sua Lettera a Vincenzo Rogaziano, allo era ancor giunto il tempo della Profezia di Davidde *nunc Reges intelligite, erudimini, qui judicatis Terram* solo adempivasi quella, che la precede nel Salmo medesi *Quare fremuerunt gentes, et Populi meditati sunt inania;* *runt Reges Terræ, et Principes convenerunt in unum advers minum, et adversus Christum ejus.* = Onde sarebbe una il pretendere di vedere spiegata dal Papa la sua Pasto destà sul Temporale dei Principi anteriori a Costantino do non erano ancora sue Pecore. Nè viene indebolita p sto l'autorità del Sovrano, qual' ora entra nella Chiesa me ci rimproverano a torto gli Oltramontani. Egli guadagna per ogni modo. Imperciocchè il Cristianesim cangia nell' ordine civile, e politico, e non offre al Pri che l'abbraccia, che una corona immortale nell' altro M e in questo la speranza d'aver de' Sudditi più fedeli, c faccia un legittimo uso della sua Podestà: Ma quando se si contro la Chiesa, e il bene Spirituale de' Sudditi istc giusto, che ne sia privo: siccome è giusto, che sia privc

sua spada colui, che la impugna contra la Madre sua, e i suoi Fratelli. Anzi è meglio per lui, che ciò facciasi nella Chiesa dal suo Capo, che fuori di essa dal popolo tumultuante, e che va sempre all' eccesso nelle sue determinazioni: E però se in tal caso ne viene privato, la colpa è tutta sua.

Convien premettere in secondo luogo, che qualora i Santi Padri han detto, che il Sovrano non è soggetto ne' suoi diritti ad alcuno, nè può essetne dispogliato, parlaron sempre in generale dei Sudditi, che non possono mai essere autorizzati a impugnar l'armi contro di lui, non del caso particolare, di cui si tratta da Noi. Il primo, che ne parlò, è S. Gregorio Magno nel privilegio accordato all' Ospedal di Autun, e da lui medesimo riferito nella Lettera all' Abate Senatore, in cui si legge = *Si quis Regum, Sacerdotum, Judicum, personarumque Sæcularium, hanc Constitutionis nostræ paginam agnoscens, contra eam venire tentaverit, potestatis, honorisque sui dignitate careat.* =

A sfuggire la forza delle parole, con cui S. Gregorio priva del lor potere, e della lor dignità anche i Re, qualora ardiscano di contravvenitvi, si è detto, 1. *Essere apocrifo un tal decreto*; ma si dee dite piuttosto essere apocrifa una tale risposta, poichè i dotti Padri Maurini dimostrarono l'autenticità della Lettera, in cui si contiene, 2. *Che S. Gregorio M. si è contenuto fra i termini di una semplice minaccia*: Ma se non l'ha ridotto all' atto, si è; perchè niuno tentò di opporvisi, e andare al possesso dei beni di quel Monastero, e di quell' Ospedale. Del resto non è credibile, che un Santo del carattere di S. Gregorio avesse minacciato di far quello, di cui fosse persuaso, che non ne aveva la Podestà. 3. Si è detto in terzo luogo, non esser credibile, che il Papa abbia voluto privar del Regno gli usurpatori dei beni di quella Chiesa, e di quell' Ospedale: ma sembra assai meno credibile, che S. Pietro volesse privar di vita Ananía, e Zaffira per un delitto assai meno grave, eppure si sa, che l'ha fatto. Per ultimo si

è preteso, che quelle espressioni fossero semplici formole usate a' que' tempi, e di cui se ne trovan gli esempj ne' Testamenti de' Secolari. Comunque sia, che ammetter si possano questa specie d'imprecazioni presso de' Secolari, del che non voglio muover questione, è affatto incredibile, che ne abbia voluto far uso un Capo della Chiesa, un Pontefice così grande, che accoppiava una somma moderazione ad una somma modestia, com' era S. Gregorio.

§. XXIII.

Forza Coattiva della Chiesa.

La Podestà de' Pontefici sul Temporale può riguardarsi o per rapporto a que' Principi, che sono ancora fuori della Chiesa, o per rapporto a quelli, che già vi entrarono. Dei primi dice S. Paolo, che non ne ha veruna sopra di essi: *Quid mihi de iis, qui foris sunt, judicare.* Il principio della Chiesa, e l'introduzione de' Popoli in essa, è tutto, e solo effetto della Grazia Divina; ma introdotti, che sieno una volta, acquista sopra di loro una vera giurisdizione, siccome l'acquista una Madre sopra i suoi Figli, un Re sopra quelli, ch' entrano nel suo Regno, e come l'acquistavano gli Apostoli sopra coloro, i quali si convertivano alla Fede. Questa giurisdizione porta seco di sua natura una vera forza coattiva tanto per obbligarli all' osservanza delle sue Leggi, quanto per tenerli a freno nel caso, che si ribellassero contro di lei. *Potestas Ecclesiastica jurisdictionis est Potestas coercitiva, quæ valet exerceri in alterum etiam invitum ad dirigendos subditos in finem Beatitudinis æternæ.* (*Gerson. de Potes. Eccles. Consid.* 4.)

Questa forza ci viene indicata in quella verga, di cui parla a' Corintj S. Paolo: (*Ep.* 1. *c.* v) *Volete, che venga a Voi colla Verga? In Virga veniam ad Vos?* cioè per castigarvi con severità, come spiega ivi il Sacy, *per correggere i vostri disordini, e per farvi provare gli effetti di quel potere, che Dio mi*

ha posto tra le mani? Questo potere degli Apostoli arrivava fino a far morire, e inviare le infermità, e togliere in un istante la vita a coloro, ch' Eglino volevano punire = Quanto più adunque doveva estendersi a spogliarli della Temporal Podestà, che è un bene di gran lunga inferiore a quel della vita. Marc' Antonio de Dominis detto avea nel suo libro *de Rep. Eccl. cap. 1. num. 1.*, che quei, che ragionano della Repubblica Ecclesiastica come della Civile, gli sembrano molto lontani dal vero, perchè ricercano in essa una vera giurisdizione, *hoc est vim coactivam, et subjectionem externam, ubi tamen omnis Gloria ejus ab intus.* Ma la facoltà di Parigi lo condannò = *Hæc propositio, qua parte veram jurisdictionem, idest vim coactivam, et subjectionem externam Ecclesiæ denegat, est hæretica, et totius ordinis Hierarchici perturbativa, atque confusionem Babilonicam in Ecclesia generans.* =

§. XXIV.

La Dottrina dei PP. non si oppone a questa straordinaria Podestà della Chiesa.

Non solo i Padri, ma anche i Pontefici, che tengono un luogo distinto fra Padri, insegnano con S. Gelasio, che l'Imperatore non è soggetto, che a Dio nell'uso legittimo della sua Podestá; e a Dio solo dee render conto della sua Amministrazione Civile dei Popoli; Che Gesù Cristo ha volute distinte queste due Podestà nella Chiesa così che l'una non s'ingerisca negli affari, e nei doveri dell'altra, cioè nè l'Ecclesiastica negli affari del secolo; nè la secolare in quei della Chiesa: ma s'ajutino a vicenda per conseguire ciascuna più facilmente il suo fine, cioè, che la Podestà Ecclesiastica ajuti la secolare con insegnare a'Sudditi di essere sottomessi, e ubbidienti a'Sovrani, pagare i tributi, osservarne le leggi; e quando ve ne fosse alcuna contraria alle leggi di Dio, e della Chiesa, di avvisarneli, perchè la correggano. Così han fatto altre

volte i RR. Pontefici, e per riguardo al Matrimonio, e per riguardo alle usure. La Podestà Secolare deve proteggere l'Ecclesiastica, non già con renderla Schiava, e prescriverle delle Leggi, come dice Monsignor di Pompignan nel suo *Vero uso dell' autorità Secolare nelle materie di Religione*, ma con difenderla da suoi nemici, con una sommissione sincera a' suoi Decreti, e senza influire nel fondo degli atti Ecclesiastici, di cui deve supporre la validità, e non far altro, che renderne l'esecuzione più facile, e più pronta pel concorso della sua autorità. In questo caso ciascuna delle due Podestà è indipendente dall' altra nell' esercizio del suo potere; e dalla mutua corrispondenza d'entrambe dee nascere la pubblica tranquillità, e il pubblico bene dello Stato, e della Chiesa.

Ma non è questa la questione, che si agita fra di Noi. La nostra questione si è, se nel caso, che il Principe si abusi del suo potere contro la Chiesa, e il bene Spirituale dei Sudditi, e non vi sia altro rimedio, che spogliarlo della sua autorità: Siccome in tal caso i Sudditi ubbidir devono a Dio piuttosto, che agli Uomini, come dice S. Pietro: così tanto Egli, come i suoi Successori sieno stati investiti da Gesù Cristo di una straordinaria Podestà di sciogliere i Sudditi dal giuramento di fedeltà, e di ubbidienza, che gli hanno prestato. Questa è la questione, la quale ove rimirisi nel suo vero, e naturale prospetto nulla ha di orribile, e di ributtante, come vorrebbero dare a credere gli Autori, e i seguaci della contraria opinione; e se pure ha in se qualche cosa, che dee rincrescere a chi governa, non deve imputarlo, che a sua colpa, se costringe la Chiesa, o il Capo di essa a far uso della straordinaria sua Podestà.

Ora, che questa straordinaria Podestà le competa, lo dice espressamente S. Giovanni Grisostomo nella Omelia XXII sulla seconda lettera a Corinti, in cui introduce S. Paolo, che così parla = *Et ad hoc quidem Potestatem accepimus, ut ædificemus: sin autem reluctetur aliquis, et pugnet, et insanabiles sit,*

etiam actione utemur altera, ut eum destruamus, et dejiciamus = Distingue adunque due Podestà nella Chiesa, una ordinaria per la sua edificazione, l'altra straordinaria per sua difesa. E questa Podestà espressa dal Santo colle parole di *abbattere*, e di *distruggere* dev' essere qualche cosa di più della sola Scomunica, o autorità Spirituale di espellerlo dalla Chiesa. Così l'intese lo stesso Enrico IV coi Vescovi, e gli altri Signori della sua Corte, il quale avendo scritto a San Gregorio VII, che non conosceva se non da Dio il suo Regno, confessava al tempo stesso ingenuamente; che venendo ad apostatar dalla fede, poteva essere detronizzato. Anche il celebre Domenico Soto, ch' era il capo de' Teologi di Carlo V al Concilio di *Trento*, così distingue le due Podestà nella Chiesa (*de Just. et jure lib.* IV *Tract.* 4 *a.* 1.) = *Ipsam prorsus Potestatem, qua ipse (Christus) functus est, Romano Pontifici Vicario suo commisit, ut quoties ad illum finem (Spiritualem) necessarium esset, regibus cunctis imperaret, Leges eorum corrigeret, universa denique Temporalia usurparet. Sunt nihilominus Spiritualis sæcularisque potestas usque adeo distinctæ, ut sæcularis non derivetur a Spirituali, sed illa precise ratione ab ea dependeat. Itaque si ab illa per rebellionem exorbitaverit, possit coerceri, ne divinas, et Ecclesiasticas prævaricetur Leges.* =

§. XXV.

Risposta alle parole di S. Agostino relative all' Apostata Giuliano.

Da quanto si è detto finora con tutta facilità si rileva il vero senso di S. Agostino, allorchè disse = *Giuliano era un Imperatore infedele, apostata, scelerato, idolatra; Quando comandava a' Soldati Cristiani di ordinarsi in battaglia, e combattere, lo eseguivano prontamente: Ma quando si veniva alla causa di Cristo, e comandava di adorar gl'Idoli, e offerir loro l'incenso; allora non conoscevano se non quello, che è in Cielo, e gli ante-*

ponevano Iddio = Null' altro ha voluto dire con questo, se non che, quando la politica civil podestá fa un uso legittimo del suo potere, come era quello di comandare agli eserciti di combattere contro i nemici, ognun deve ubbidire, e non avvi Cristiano alcuno, che 'l neghi: ma quando se ne abusa contro di Dio, e della Chiesa, com' è il comando di adorar gli Idoli, e offerir loro l'incenso, allora non si deve ubbidire alla civil Podestà, ma a Dio solamente. E se in tal caso il Suddito Cristiano non deve obbedire all'Imperatore, ma a Dio: quanto è più ragionevole, che ciò si faccia coll' autorità della Chiesa, la quale tutto opera con maturità, e con consiglio, sciogliendolo dal giuramento, che gli ha prestato, di quel, che facciasi colla privata autorità di ciascuno, in cui regna d'ordinario, l'impeto, l'inconsiderazione, il capriccio. Nè mi si dica, che in questo caso gli antichi Cristiani non ci hanno lasciato altro esempio, che quello di una invitta pazienza; poichè altro è parlar delle Pecore, che soffrir devono con pazienza gli altrui attentati, altro del Pastore, che è obbligato a difenderle per ogni modo. Di questo, e non di quelle, da noi si tratta.

Ma; E perchè dunque il Pontefice di quel tempo, non ha deposto Giuliano? Molte esser possono le ragioni, per cui non l'ha fatto, nè è necessario d'investigarle: ma una assai plausibile se ne presenta agli occhi d'ognuno, ed è, che sebbene molti fossero allora i Cristiani dell' Impero, moltissimi erano ancora i Gentili, sopra de' quali, non aveva alcun diritto la Chiesa, onde il sottrarre dalla ubbidienza di Giuliano i Cristiani, non avrebbe servito, che a inasprirlo di più, senza togliergli il potere, di cui si abusava contro di essi, e della Chiesa. Oltre di che dal non averlo fatto, non ne siegue, che far nol potesse. Dall' atto alla potenza è legittima l'illazione: ma dal non atto, alla non potenza nelle cause libere non è così. Altrimenti ne seguirebbe, che il Papa, non avesse potuto scomunicarlo, giacchè non leggesi, che l'abbia fat-

to. In oltre così risponde a questo medesimo argomento l'angelico Dottor S. Tommaso. (2. 2. *q.* 12 , *a* 2.) = *Dicendum quod illo tempore Ecclesia in sui novitate nondum habebat potestatem terrenos Principes compescendi , et ideo toleravit , Fideles Juliano Apostatæ obedire in his , quæ nondum erant contra fidem , ut majus periculum fidei vitaretur.*

§. XXVI.

Dottrina di S. Agostino , di S. Bernardo , di Pietro Venerabile , da cui deducesi l'autorità de' Pontefici sul Temporale dei Principi.

Del resto la podestà di punire i rei , non solo con pene spirituali , ma temporali eziamdio , dirette però al bene spirituale delle Anime , come all' unico loro fine , l'han sempre riconosciuta nella Chiesa i Concilj , e i Padri ! Fu essa raffigurata in quella Spada , che impugnò Pietro in difesa del suo Divino Maestro : e benchè Cristo gli comandasse di riporla nel fodero , poichè non era quello il tempo di adoperarla nè meno in sua difesa ; come osserva Sant' Agostino (*Ep. ad Vinc. Rogat.*) non negò per questo , che gli appartenesse , ma disse anzi , che era sua , come avverte S. Bernardo (*nei Lib. de Considerat.*) in cui così parla ad Eugenio III , = che tenti d'impugnar di nuovo la Spada , o tu , a cui fu comandato una volta di riporla nel fodero ; la quale però , chiunque nega esser tua , non mi sembra , che attenda abbastanza alle parole del Signore , che dice : *Converte gladium tuum in vaginam.* E' tua adunque anche questa , forse da impugnarsi a' tuoi cenni , benchè non dalla tua mano. Altrimenti se in niuna maniera ti appartenesse , agli Apostoli , che gli dissero : *Ecce duo gladii hic* , non avrebbe risposto il Signore *Satis est.* Basta : Ma *nimis est.* E' troppo. E l'una e l'altra adunque cioè la Spada spirituale , e la materiale appartengono alla Chiesa : ma questa si deve adoperar per la Chiesa , quella anche dalla Chiesa , l'una per

le mani del Sacerdote, l'altra per quella de' Soldati, ma a cenni del Sacerdote, e al comando dell' Imperatore. Fin qui San Bernardo, il quale non ha fatto, che esporre la Dottrina di S. Agostino nella citata Lettera a Vincenzo; in cui dopo aver parlato dei due Stati della Chiesa profetizzati dal Reale Salmista nel Salmo *Quare fremuerunt etc.* prosiegue dicendo = *Se i fatti riferiti nelle antiche profezie figuravano l'avvenire, era raffigurato l'uno, e l'altro stato della Chiesa nel Re Nabucco; quello cioè, ch' ebbe sotto gli Apostoli, e quello, che ha al presente. A tempo degli Apostoli, e de' Martiri quello adempievasi, che venne raffigurato, quando lo stesso Re costringeva gli Uomini giusti e da bene, ad adorare la Statua, e consegnare alle fiamme quelli, che 'l ricusavano. Ora s'adempie quello, che venne poco dopo raffigurato dal Re medesimo, quando convertitosi al vero Dio, comandò, che chiunque bestemmiava il Dio di Sidrac, di Misac, di Aldenago fosse col dovuto castigo punito. Pertanto il primo tempo di quel Sovrano significava quello de' Re infedeli, in cui i Cristiani furono tormentati dagli empj. L'ultimo indicava il tempo di quei Regnanti, che convertiti alla Fede spiegano contro degli empj il loro potere in favor della Chiesa. Verso di quelli però, che ingannati dagli empj seguono i loro errori sotto il nome Cristiano, si fa uso piuttosto della mansuetudine, che del rigore, per richiamarli alla Greggia; e perchè non sieno Pecore sviate da Gesù Cristo: affinchè col freno degli esilj, e dei danni, s'inducano a considerar ciò, che soffrono, e imparino a preferire la Dottrina delle Scritture, che leggono, ai rumori, e alle calunnie degli Uomini. Imperciocchè, chi di Noi, e di Voi non loda le Leggi Imperiali, che vietano i Sacrificj de' Gentili? Eppure hanno annessa una pena di gran lunga più grave, com' è la morte: Ma nel correggere, e raffrenar Voi si è avuto maggior riguardo a farvi abbandonare l'errore, che a punirvi de' vostri delitti.* Alla Dottrina di S. Bernardo, e di S. Agostino corrisponde perfettamente B. Pietro Venerabile Abate Cluniacense, che così scrive nella 28 Lettera del Libro VI. *Sed quamvis Ecclesia non habeat Imperatoris gladium,*

habet tamen supra quaslibet minores, sed et super ipsos Imperatores Imperium, unde ei sub figura prophetici nominis dictum est. Constitui te super gentes, et regna, ut evellas, et destruas, et disperdas, et ædifices, et plantes: quare si non potest occidere, potest evellere; si non potest occidere, potest destruere. = Delle quali espressioni della Scrittura si è poi servito nel medesimo significato nella sua famosa Bolla. *Unam Sanctam* il Romano Pontefice Bonifacio VIII.

§. XXVII.

Qual sia stato su questo punto il sentimento di S. Tommaso, di S. Bonaventura, e di altri Dottori della Università di Parigi.

Quello però, che dee recar maraviglia, e spregiudicare ogni animo men prevenuto si è, che i principali Dottori, i quali insegnarono nella Università di Parigi furono di questo medesimo sentimento. Tra questi niuno negherà certamente il primo posto ai due Dottori della Chiesa S. Tommaso, e S. Bonaventura, che udì la Francia con somma venerazione, ed applauso, e formano il più bel fregio di quella Teologica Facoltà. Ora il primo, oltre a quello, che si è già detto di sopra, insegna apertamente, che la Chiesa può sottrarre i sudditi fedeli dal dominio di que' Sovrani, che abbracciaron, la fede, e poi l'abbandonano = *Ad Ecclesiam non pertinet punire infidelitatem in illis, qui nunquam fidem susceperunt, sed infidelitatem illorum, qui fidem susceperunt, potest sententialiter punire, et convenienter in hoc puniuntur, quod subditis fidelibus dominari non possint: Hoc enim vergere posset in magnam fidei corruptionem* 2. 2. q. 12. art. 2. in c. = L'altro nel libro dell' Ecclesiastica Gerarchia Par. II. cap. I. ci dice, che la temporal Podestà è soggetta alla spirituale, come il corpo allo spirito; e che può il Papa per giusti motivi deporre gl' Imperatori, e i Re, com' è avvenuto più d'una volta = *Unde regia potestas subiacet pote-*

stati, et auctoritati spirituali, sicut in I. Canonica Petri dicitur. Vos estis gens sancta, regale Sacerdotium &c. Nam temporale regnum velut quoddam adjectum subiacet Sacerdotio in novo testamento, sed in veteri testamento Sacerdotium subfuit regno. Unde dicitur in Exodo: Elegi vos in populum peculiarem in Sacerdotale regnum &c. Ubi regnum ponitur substantive, sed Sacerdotium adjective, et ideo Reges tunc poterant amovere Sacerdotes summos ab officio, sicut Salomon amovit Abiathar 3 Reg. 2. Jam vero possunt Sacerdotes et Pontifices ex causa amovere Reges, et deponere Imperatores, sicut sæpius accidit, et visum est, quando scilicet eorum malitia hoc exigit, et Reip. necessitas sic requirit. =

A questi due Dottori della Chiesa molti altri agginger potrei, che insegnarono in Parigi la sentenza medesima, e fra questi Henrico di Gand Arcidiacono di Tornay Dottore, e Professore della Sorbona nel suo Quodl. VI q. 23, il B. Agostino Trionfo, che intervenne al secondo Concilio di Lione, e insegnò qualche tempo in Parigi, e che nella sua Somma della Podestà Ecclesiastica insegna fra le altre cose, 1. che la Potestà del Papa è la sola, che viene immediatamente da Dio, e parla della Podestà di giurisdizione tanto spirituale, che temporale, 2. che la podestá del Papa è Sacerdotale insieme e reale, perchè fa le veci di Gesù Cristo, che aveva e l'una, e l'altra, perchè colui, che può il più, può anche il meno, 3. che il Papa non può esser deposto per altro delitto, che per la sola eresia, e in tal caso non può esserlo che dal solo Concilio Generale. Ma io mi contenterò di aggiungere il celebre Giovanni Gersone già Cancelliere nell' Università di Parigi, nome caro a Francesi per le parti, che ebbe nel Sinodo di Costanza, e che non può essere per verun modo sospetto di troppo attaccamento alla pontificia autorità. Nega è vero a Pontefici la Podestà ordinaria sul temporale dei Principi, come è quella, che ha il Re sopra i suoi sudditi: Ma gli accorda la straordinaria e direttiva, che noi diciam *Pastorale* = *Homines* (*così Egli Serm. de pace, et unitate Græcorum consid. V*) *per*

hoc, quod unicum principale caput habent ad tenendos ipsos tam in bonitate voluntatis, quam bonitate morali, et Spirituali convenientius, et divinius se hoc modo in unitate tenent. Nec est ullo modo in præjudicium cujuscumque dominii temporalis vel spiritualis, seu Regum sive Prælatorum; Hic sunt duo extremi errores. Dicunt aliqui: homines Ecclesiasticos Papam vel alios non posse ullam tenere temporalitatem, vel jurisdictionem; alii dicunt terrenos Dominos nullum prorsus jus habere in temporalitate: Sed hoc verum non est, nec dicere oportet omnes Reges, vel Principes hæreditatem eorum, vel terram tenere a Papa, ut Papa habeat superioritatem civilem, et juridicam super omnes, quemadmodum imponunt aliqui Bonifacio VIII. Omnes tamen homines, Principes, et alii subjectionem habent ad Papam, in quantum eorum jurisdictionibus temporalitate, et dominio abuti vellent, contra Legem Divinam, et Naturalem, et potest superioritas illa nominari potestas directiva, et ordinativa potius quam civilis, vel juridica. = Anche S. Antonino, spiega in poche parole il suo parere sulla Podestà del Papa dicendo = (3. *P. c.* 3. *p.* 7.) *Potest ipsos reges ex causa rationabili deponere*, e S. Raimondo di Pennaforte *in Summa* (*Lib.* 1. *Tit. de hæret.*) *Judex vel Potestas Sæcularis non solum propter hæresim suam, sed etiam propter negligentiam contra hæresim extirpandam potest, non solum excommunicari ab Ecclesia, sed etiam deponi.* =

§. XXVIII.

La Dottrina di Gersone surriferita fu approvata da tutto il Clero di Francia nei Comizj Generali dell' anno 1615.

Questa medesima autorità di Gersone fu riferita con lode, e sostenuta dal celebre Cardinal Du Perron nell'Adunanza generale di tutta la Nazione seguita in Parigi l'an. 1615, di cui ha tessuto la storia Bartolomeo Gramond Senatore Consigliere del Re e Presidente del Parlamento di Tolosa, degno per que-

sto di tutta la fede. Egli adunque ci fa sapere (Lib. 1. Hist. pag. 60 e seg.), che nacquero fin dal principio di que' Comizj dei dissapori fra il terzo Ordine, e il Clero. Il Clero dimandò, che nel cap. de' Magistrati si abrogasse la nuova legge, per cui gl'impieghi loro passavano agli Eredi sotto la sicurtà di certo tributo solito a pagarsi ogni anno. I Deputati del terzo Stato, vedendo, come era di fatti, che questo andava a ferire il loro Ordine, proposero subito la Tesi tante volte agitata contro il volere del Clero; *Clero obstrepente* = *Non esservi nel Temporale alcuna Podestà superiore alla Reale: che i Re di Francia han ricevuta immediatamente dal solo Dio la Corona, la quale non è soggetta ad alcuno interdetto.* =

Passa quindi il Gramondo a narrare come si trattò lungamente della podestà del Pontefice sopra del Re, e che spediti furono dal terzo Stato di comune consenso tre Articoli al Clero, che sono i seguenti = 1. *Sacrilegum esse Reges unctos Dei quolibet prætextu in necem dare.* = E a questo rispose il Clero, esser di fede questa sentenza; e già decisa contro Giovanni Piccolo nel Concilio di Costanza. = 2. *Debitam immediate uni Deo Regum in Subditos Potestatem.* = Questa negò il Clero essere una proposizione di Fede, disse per altro, che potea sostenersi, e difendersi istoricamente. = 3. *Nullis Sedis Apostolicæ interdictis subjacere Imperia Regum, Subditosque nunquam Sacramento fidei exsolvi posse.* = Intorno a questo il Cardinale Du Perron prese a difendere la Podestà del Pontefice sopra dei Re non assolutamente, ma in certi casi soltanto: e a provare, 1., che quanti Teologi scritto avevano prima di Calvino ammessa (*a*) avevano la Podestà della Romana Sede

(*a*) *Ab eo tempore, quo Scholæ in Galliis institui cœpissent nullum Doctorem, Theologum, Jurisconsultum, quin nec ullum Decretum, Concilium, arrestum parlamenti, magistratum tam politicum, quam Ecclesiasticum proferri posse, quo edictum sit*

sopra i Re colpevoli, o infetti di Eresia, 2., che la contraria opinione è nuova, e introdotta de' seguaci di Lutero, e Calvino, 3. , che i Re di Francia si obbligano con giuramento nella loro incoronazione a espeller dal Regno gli Eretici , e che se degeneraно eglino stessi spergiurando nell' Eresia , se sono fautori degli Eresiarchi , e sostenitori di nuovi dogmi , doverne render conto al Vicario di Dio ; a cui si aspetta di fissare, ed esiger la pena dello spergiuro: e che questa è stata finora , ed è tutta via la Sentenza di tutto il Mondo Cattolico, se se ne tolga la Francia.

Entrò tutto il Clero ne' sentimenti del dottissimo suo Oratore, e riconobbe, 1. esser nuova, e introdotta da seguaci di Lutero, e Calvino l'opinion di coloro , che negano al Papa la podestá sul temporale dei Re, 2., che fu questo il primo passo, che diede Enrico VIII a precipitare nell' Eresia, ribellandosi al Giudice, che condannato lo avea giustamente per l'ingiusto ripudio della consorte, 3. che non altro spirava una tal Tesi, che una vera ribellione contro il soglio di Pietro. Intanto il Parlamento si unì al terzo Stato, e pubblicò un Editto, in cui stabilì come legge politica, e fondamentale del Regno, che il Re di Francia non riconosce alcuno nel temporale sopra di se.

Si accese per questo, maggiormente il Clero, e aggiunse, che il Parlamento non avea parte alcuna in questo affare. Poichè radunati, che sieno una volta i Comizj Generali del Regno, tutto il Gius regio è trasferito in loro, e resta come sospeso, e cessar deve il Magistrato. Che il Clero, e la nobiltà convengono nella stessa sentenza, e non si dee fare al-

---

in casu Hæresis , aut Infidelitatis subjectos non posse absolvi ab juramento Fidelitatis Principi debito : Mercure Francois 1615 p. 272 Vid. ap. P. Martinum Gerbert. De Legitima etc.

cún conto della contraria opinione; perchè così pensa il Popolo; che i voti di due partite prevaler devono ad una sola.

Passa poi il Gramondo a parlare della questione eccitatasi sul Concilio di Trento: Se fosse espediente, o nò di pubblicarlo in Francia. Molte cose si dissero per una parte, e per l'altra perorò a favor del Concilio colla solita sua eleganza e dottrina il Card. Du-Perron. Vi si opposero fortemente *Miron*, *e Savaron*, e il popolo prevalse al Clero. Si è creduto, che conciliar si potessero le opinioni del Popolo, e del Clero con un qualche compenso, cioè con essere ammesso dal Clero il terzo Articolo, che nega i diritti del Papa sopra dei Regni. Ma il Clero stette forte nella sua sentenza, e volle piuttosto abbandonare la pubblicazion del Concilio, che ammettere il terzo Articolo a Lui proposto dal Popolo.

§. XXIX.

Vani sforzi dell' Apologista della Dichiarazione del 1682 per eluder quella fatta del Clero nel 1615.

Da quanto siam venuti ricavando finora dalla Storia del Sig. Presidente Gramond è chiaro abbastanza, che è stata agitata più volte con dispiacere del Clero la questione dell' Autorità del Pontefice sul temporale dei Principi. Che è stata rinnovata all' occasione dell' Adunanza degli Stati Generali nel 1615; che i Deputati del terzo Stato l'hanno opposta al Clero, per fargli un dispetto; che il Clero, a cui si è unita la Nobiltà è stato immobile nella sua massima; e che ha creduto per questo di dover desistere piuttosto dalla pubblicazione del Concilio di Trento, per cui avea fatto istanza, che acconsentire all' Articolo, che gli era stato proposto contro la temporale Autorità del Pontefice.

Una dottrina sostenuta con tanto impegno a fronte di tutto il Regno dovea prevaler certamente alla Dichiarazione del 1692, tanto più, che cento quaranta erano gli Ecclesia-

stesi autorizzati a rappresentar tutto il Clero nell' Assemblea Generale del 1615, e fra questi cinquantanove tra Vescovi, Arcivescovi, e Cardinali; e soli settantadue nell' Assemblea particolare del 1682, e fra questi soli trentaquattro tra Vescovi, e Arcivescovi, radunati in Parigi per comando del Re. E' vero, che vi si opposero con tutto il rigore i Deputati del Terzo Stato in numero di ottanta due tutti Ministri di Giustizia, e di Finanze. Questo però non dee recar maraviglia. Trattavano essi la loro causa, non solo per la successione de' Figli nel loro impiego contrastata dal Clero; ma più ancora, perchè se l'autorità del Pontefice in certi casi si estendeva sopra dei Re, tanto più facilmente estender dovevasi sopra di loro. Anzi indi appunto rilevasi, che non era nata in quella occasione, ma era antica nel Clero la Dottrina, che combattevano; Imperciocchè non per altro la proposero al Clero; se non perchè sapevano, che vi era contrario. Che se la proposizione dell' Assemblea Generale del 1615 divenuta poi la prima proposizione della Dichiarazione del 1682, era contraria ai sentimenti, e alla Dottrina del Clero d'allora: se al dire di Tertulliano (*de Præscription*: *num.* 31) *Id est Dominicum, et verum quod prius traditum, id autem extraneum, et falsum, quod est posterius inductum*; Ognun vede qual giudizio formar si debba della prima proposizione, di cui si tratta.

L'Autore della Difesa della Dichiarazione del Clero, che ben vedeva, quanto pregiudichi alla sua causa una sentenza, ch'era già in possesso da tanto tempo, ha tentato ogni via di sminuirne la forza, ma non ha fatto che accrescerla, e confermarla. Dice egli 1. che spiacque al Clero del 1615, che fosser proposte da Secolari, e trattate negli Stati generali del Regno le materie di Religione, il che nulla ha che fare coll' Assemblea del 1682. *Quod enim Clero Gallicano anno 1615 displicuit, hæc quæ ad Religionem pertinerent, nomine Ordinum regni fieri, idque Auctoribus Laicis tertii Ordinis Deputatis, nihil ad Conventum nostrum an.* 1682 *attinet.* Ma qualun-

que sia stato il motivo del dispiacere del Clero, il quale però non fu quello, che quì accenna l'autore della Difesa, come rilevasi dalla surriferita relazione del Gramond, e dal Racine Tom. 16 pag. 111, nè i Laici proposto avrebbero quell' Articolo, se non fossero stati persuasi, che era contrario alla mente del Clero; nè il Clero sostenuto avrebbe con tanto impegno l'opposta sentenza, se non l'avesse creduta conforme alla veritá. Il voler credere, che l'abbiano fatto per puro puntiglio sarebbe troppo ingiurioso a tanti dotti e Savj Ecclesiastici, che erano in quella Assemblea, e in numero assai maggiore, che in quella del 1682. Sostennero adunque in quella occasione la Podestà temporale del Papa nei termini, e nei casi, che la sosteniamo ancor noi: il che ha che fare benissimo coll' Assemblea del 1682, perchè dimostra, che i Vescovi ivi raunati si sono dipartiti dal sentimento de' loro Maggiori.

Dice in secondo luogo, che gli Stati Generali del Regno sono una pura adunanza Civile, dove il Clero non interviene, che come membro del Regno, e il Re ne sanziona gli Articoli; laddove nell' adunanza del 1682 tutto era Ecclesiastico, e non attendeva dal Re la sanzione, ma l'esecuzione de' suoi Decreti. = *Conventus Ordinum Regni, licet ibi Sacer Ordo, et ut regni membrum intersit, et pro sua dignitate primas ferat, tamen Civilis Conventus est Reipub. non rei Ecclesiasticæ causa convocatus . . . de cujus articulis Rex decernit Suprema auctoritate; Conventus vero noster an. 1682 totus Ecclesiasticus, ac de re Ecclesiastica Congregatus a Rege non decreti firmamentum, sed executionem Patrum more expectavit.* =

Giá si è detto poc' anzi, che quì si tratta soltanto di sapere qual era la mente del Clero di Francia sul terzo Articolo propostogli negli Stati del 1615, e divenuto poi la prima proposizion dichiarata nel 1682. Giá si sa, che vi furon contrarj. Che poi abbiano esternato il lor parere in una adunanza Secolare, oppure Ecclesiastica, in una adunanza i cui

articoli ricevevano il lor valore dalla Suprema autorità del Sovrano, o in un' adunanza, che ne aspettava l'esecuzione dal Re, in una adunanza, in cui erano come membra del Regno, o in una adunanza, in cui erano come membra principali, e Pastori della Chiesa, quanto alla sostanza del fatto, questo nulla importa. Si sa, che in quella occasione hanno spiegato il loro sentimento contro a questa proposizione a loro proposta dal terzo Stato. *Nullo casu Reges a Pontifice deponi possunt.* E questo basta per dire asseverantemente, che i Prelati dell' Assemblea del 1682 si son dipartiti dalla tradizione de' lor Maggiori. Che se non attendevano Essi dalla sanzione del Re il valore de' lor Decreti, sapevano per altro, che nulla avevano determinato, se non se quello, ch' era voluto da lui; ed eran sicuri, che non aveva bisogno di nuovi stimoli per far eseguire quello, per cui gli avea congregati.

Tutto questo vien confermato ancor più dalla minaccia della censura fulminata nel 1615, da cui si astennero i Prelati del 1682. = *Quod autem an. 1615 metuebant ne schismata fierent, gravi adversus Catholicos, qui a nobis dissentirent, intentata censura, id Conventus noster cavit, dum, et veritatem asseruit, et ab omni censura temperatum esse voluit.* = No i Vescovi di quel tempo non avrebbero temuto alcuno scisma, nè avrebbero minacciata a' Cattolici la pena gravissima delle censure, se non fossero stati persuasi della verità della Dottrina, che loro insegnavano, e che presa avevano a sostenere. Quindi non è meno ingiurioso al Du-Perron, e agli altri Ecclesiastici ivi presenti, che accusa di essersi lasciati trasportare oltre i limiti del dovere dalla eloquenza del loro Oratore, e dall' impeto, ond'era trasportato Egli stesso. = *Facile credimus vehementissimum Oratorem ipso, quo rapiebat cæteros, eloquentiæ impetu fuisse abreptum, neque veritum auditores ultra metam impellere.* = Come se più, che dai raggi, e dalla sodezza delle verità, siensi lasciati vincere dal dolce incantesimo di sue parole; e come se tutto il Clero, ch' era sparso pel Regno, e che non

l'udì certamente a perorar la sua Causa, non avesse dovuto disapprovare i suoi sentimenti resi pubblici colle stampe, se non ne fosse rimasto persuaso. Oltredichè, se i Deputati del Clero udirono l'eloquente ragionamento del Cardinale Du-Perron, udirono anche gli Oratori del Terzo Stato *Miron*, e *Savaron*, i quali sostennero con tutto l'impeto la contraria Sentenza: ma nulla bastò a far desistere il Clero dal suo sentimento.

Aggiunge, che altre cause vi erano, le quali faceano propendere il Cardinale dalla parte della Curia Romana, e che non deve recar maraviglia, se i Padri Gallicani del 1682 da più forti ragioni condotti abbandonarono il suo parere = *Quamquam, et aliæ causæ inerant, cur in Romanam Curiam propenderet, ut nec mirum, si Gallicani Patres potioribus ducti monumentis, ab ejus Sententia discesserint* = Quali fossero i motivi, che inducevano il Cardinale a propendere dalla parte della Curia di Roma, Egli nol dice, e io non devo mettermi a indovinarli. Non dice nè meno quai fossero le ragioni più forti, che mossero l'Assemblea del 1682 a fare una Dichiarazione contraria a quella del 1615. In parte io le ho indicate nel Libro primo § VI, ove parlo della Regalía, che il Re voleva estendere a quelle Chiese, che ne erano esenti, e vedere si possono anche nella Vita di Luigi XIV (*Part.* II. *Lib.* 9 *p.* 174. *Venezia* 1724.)

A tutto questo si può aggiungere quel, che ne dice un altro Autore Francese nel Libro *Additions pour les Nouveaux Opusc. de M. l'Ab. Fleury* (*pag.* 16) : Il Re voleva la Dichiarazione per coprire con essa i suoi privati interessi, e la voleva in maniera, ch' espulse dalle Scuole di Parigi, e di Dovai que' Professori, che ricusarono di aderirvi. I Prelati altri non ebbero coraggio abbastanza da opporsi alla decisa volontà del Sovrano, e di un Sovrano così imperioso, com' era Luigi XIV. Altri si lusingarono di sfogare con essa il loro mal animo contro del Papa. *Ils avoient dessein de mortifier le Pape*

et de satisfaire leur propre ressentiment. Altri, fra quali M. Bossuet, temevano un qualche scisma, giacchè erasi rinovata a que' giorni l'idea, di cui parlato si era a' tempi del Cardinale Richelieu, e del Mazarini, di creare un Patriarca. Gli affari del Giansenismo, che agitavano allora tutta la Francia, quello delle franchiggie degli Ambasciatori Francesi in Roma, che inaspriva la piaga, facea credere a male intenzionati, che giunto fosse il tempo di stabilire in Francia una Chiesa *Cattolica Apostolica*, senza esser *Romana.* Il Procurator Generale de Harlai, e l'Avvocato Generale Talon spiegati si erano assai chiaro su questo punto. Per buona sorte il Re non volle mai accondiscendere a un passo così rovinoso. (*Ved. Voltaire Siec. de Louis XIV cap.* 35.)

Tali furono le ragioni, ch' Egli dice più forti, e che io dirò più plausibili, per iscusare, come che sia, e rendere meno grave la mancanza di que' Prelati, i quali per piacere al Re, si arrogarono un diritto, che non avevano. Nella Relazione, che fecero al Papa di quanto operato avevano in quella Assemblea, non dissimularono i lor timori: *gravesque metus nostros in paternum sinum effundimus. Epist. ad Innoc. XI.* Ma sentiron rispondersi, che il timore è stato sempre un cattivo consigliere, ove si tratta degli affari di Religione, e della Ecclesiastica libertà; e che invano si lusingavano, ch' Egli fosse per accogliere favorevolmente, ed approvare i lor timori. *Quem quidem metum falso judicastis posse vos in sinum nostrum effundere.* Ma ritorniamo al Cardinale Du-Perron.

§. XXX.

Risposta alle Osservazioni dell' Autore della difesa ec. *sull' Orazione del Du-Perron.*

Per non ommettere, com' Egli dice, cosa alcuna, passa nel Cap. xv ad esaminare il Discorso, che pronunziò in tal proposito il Cardinale: e benchè mi sia proposto di non difendere la sentenza o le espressioni di alcun privato, pure ne dirò anch' io qualchè cosa, perchè serve a far conoscere il vero senso della questione, e il sentimento, che ne aveva il Clero nel *1615*. Incomincia dal censurarne la proposizione d'Assunto, ch' ei dice proposta con sommo artificio = *Ac statim occurrit ipsa quaestio artificiosissime constituta* = A me sembra però, sia detto con sua buona grazia, che in questo non vi sia alcun artifizio, ma che non potesse fare diversamente. Trattavasi, com' Egli dice, di abbattere questa universale proposizione negativa sostenuta dal Terzo Stato = *Nullo casu Reges a Pontifice deponi possunt.* = Ed Egli non poteva impugnarla che colla particolare proposizione affermativa, che vi eran dei casi, in cui i Re potevan esser deposti = *Possunt a Pontifice deponi aliqui Reges.* = La Universale proposizione contraria non sarebbe stata a proposito, perchè due contrarie proposizioni universali possono essere entrambe false: Non così le contraddittorie: ma se una di esse è falsa, l'altra dev' essere vera necessariamente. Volendo adunque ribattere l'universale negativa, doveva assumere per necessitá la particolare affirmativa, e in questo non avvi alcun artifizio: La natura dell' argomento lo esige.

Che se poi si e ristretto a parlare de' soli casi, in cui il Sovrano si è obbligato con giuramento a difendere la Cattolica Fede, e poi l'abbandona, o la perseguita; non si è tolta per questo la libertà di parlar d'altri casi di minore momento: anzi argomentando *a minori ad majus* eran molto a

proposito gli esempj de' due Enrici IV, e V, de due Federici I, e II, e del Re Childerico per dimostrare, che se erano stati deposti costoro, che non avevan negato alcun Dogma di Fede; tanto più potevan esserlo quelli, che abbandonassero, o perseguitassero la Fede, che obbligati si erano a difendere, e sostenere. Che se questo portava naturalmente a rendere odiosi i suoi Avversarj quasi, che difender volessero un Re Eretico, o persecutore, e spergiuro, non era questo per colpa, o per un maligno artifizio Oratorio, ma una legittima natural conseguenza del suo argomento.

Gli rimprovera d'aver tacciuto studiosamente, che i Difensori della Podestà indiretta non si sono mai contenuti nè aver potuto contenersi fra questi limiti, e di aver fatto uso del privilegio accordato da S. Gregorio M. all' Ospitale d'Autun fino a minacciare di togliere l'Impero ai Re, che l'avessero violato = *Nec tantum virum puduit allegare Gregorium Magnum, tamquam privaturum Imperio reges, si unius Xenodochii privilegium violassent.* = Ma se i Difensori della Podestà indiretta non han saputo contenersi fra giusti limiti, non era sua colpa, nè si era impegnato a difenderli, e per conseguenza ha avuto ragione di tacerli. Quanto poi alla minaccia di privar dell' Impero coloro, che violato avessero il privilegio da lui accordato, il fatto sta, come abbiamo di già veduto, e vedremo in appresso.

Ma io non voglio impegnarmi a difendere tutto quello, che può aver detto in tale occasione il Cardinale Du-Perron. A me basta, ch' Egli abbia difesa, e sia stata abbracciata da tutto il Clero questa proposizione, che in qualche caso i Re possono esser deposti dal Papa. = *Possunt a Pontifice deponi aliqui Reges.*

§. XXXI.

Era antica nel Clero questa Sentenza.

Ne è nato allora per la veemente eloquenza del Cardinale Du-Perron la Sentenza, che il Papa possa deporre in certi casi i Re. Fino dal Secolo precedente avevano deliberato gli Ecclesiastici negli Stati Generali di Bles = Che il Re di Navarra nominatamente, e poi tutti gli altri sospetti di Eresia, fossero dichiarati di essere incapaci, di succedere alla Corona, e questo esser conforme alla Dottrina de' Sacri Canoni, ed espediente alla salute delle Anime, e alla conservazione della Chiesa di Dio. Anzi il Consiglio de' 16, che sedeva in Parigi nel tempo delle Guerre Civili, ond'era agitata la Francia, presentò a Teologi della Sorbona una Scrittura, in cui dimandava = Se si poteva chiamar decaduto legittimamente dalla Corona, e se fosse lecito a' Sudditi non ostante il giuramento di fedeltà, levargli l'obbedienza come a Principe Ipocrita, e fautore della Eresia ec.: è radunato il Collegio della Sorbona, a riserva di Giovanni Fabro Priore di esso, e di due altri Vecchi Dottori, tutti gli altri eccitati dalla predicazione di Guglielmo Rosa Vescovo di Senlis, de' Curati di S. Polo, di S. Eustachio, e d'altri Ecclesiastici, concorsero unanimemente, e determinarono l'uno, e l'altro punto, e in un lunga scrittura con voci uniformi dichiararono: che il Re fosse decaduto dalla Corona, e che i Sudditi non solo potessero, ma dovesseso levarsi dall'obbedienza sua etc., e aggiunsero colla medesima deliberazione universale, che il Decreto di questa Dichiarazione si dovesse mandare al Sommo Pontefice *acciocchè da Lui fosse autenticato e confermato, nè si potesse per l'avvenire porne in dubbio la validezza.* Riconosceva adunque nel Papa una tale autorità; e quello, che è più rimarchevole, vi acconsentì anche il Senato di Parigi in numero di 160. Tutto questo vien riferito da Enrico Davila nella

sua Storia delle Guerre Civili di Francia pag. 522, e 547, ed è conforme a quanto avea stabilito e decretato Martino V coll' approvazione del Concilio di Costanza nell' ultima sua Bolla, in cui dice = *Volumus insuper et statuimus, ac decernimus, ut omnes, et singulos hæreticos etiamsi regali, et reginali, aut alia quavis Ecclesiastica, vel mundana præfulgeant dignitate, auctoritate nostra diligenter inquirere studeatis, et eos quos per inquisitionem hujusmodi diffamatos, vel alias hujusmodi hæresis, et erroris labe respersos reperietis, auctoritate prædicta etiam per excommunicationis, nec non privationis dignitatum, ac etiam bonorum, et dignitatum secularium puniri faciatis.* =

§. XXXII.

La Francia deve il suo lustro, e la sua grandezza all' uso di questa Pontificia autorità.

Del resto, quanto uno innoltrasi di vantaggio nella Storia della Nazione Francese, tanto più si convince, che è antichissima nella Francia questa Dottrina, e che dall' uso di essa dee riconoscere la sua grandezza. L'elezione di Pipino Padre di Carlo Magno da cui ebbe principio l'Impero dei Franchi non si è fatta che col consenso e coll' autoritá del Pontefice. Così attesta un antico Manoscritto conservatoci dal Mabillon = *Pipinius Rex Pius per auctoritatem, et Imperium, Sanctæ recordationes Domini Zaccariæ Papæ . . . et electionem omnium Francorum Regni solio sublimatus est* = (*Des. Cler. Gallic. Tom.* 1. *p.* 149) Così conferma il continuatore di Fredegario presso al Duchesne Tom. 1. pag. 773. = *Quo tempore una cum Consilio et consensu omnium Francorum, missa relatione a Sede Apostolica auctoritate percepta præcelsus Pipinius, electione totius Franciæ, in Sedem Regni cum consecratione Episcoporum, et subjectione principum, cum Regina Bertradane, ut antiquitus Ordo deposcit, sublimatur in Regno.* = Così leggevasi negli antichi Annali di Francia, su cui dice d'aver compilata la sua Storia il celebre

P. Roberto Gaguino verso la fine del Secolo XV. = *Pipinus Regum Franciæ inertia perspecta, cum domi delitescerent, nec Reip. procurationem ullam susciperent, Zachariam Rom. Antistitem per Archiepis: Bituricensem Burcardum, et Juradum ipsius Pipini domesticum Sacerdotem consulit: Uter ad Rempublicam gerendam idoneus ex Regibus esset, is ne qui domi otio tempus contereret, nihil agens, nihilque omnino curans; an qui industria virtuteque publica negotia moderaretur intentus atque sollicitus? Ad Pipini consulta respondit Zacharias, eum Regni gubernacolo dignum esse, qui prudentia spectatus Rempub. diligenter, curioseque componeret. Quo responso adducti Proceres Pipinum sibi deliguat Regem, et ex Zachariæ Sententia, atque auctoritate illum confirmant.* =

Due cose osservare si devono in questo fatto. Una non poteva sussistere senza dell' altra, cioè la deposizione di Childerico, e l'elezion di Pipino. La prima è stata fatta colla sola autoritá del Pontefice, nè potea essere altrimenri; poichè è un principio incontrastabile di Governo: che i Sudditi nulla possono contro il Sovrano. L'altra è stata fatta e coll' autoritá del Papa, e colla elezione de' Francesi. Ma tutti convengono gli Storici, che questa elezione è stata fatta *per auctoritatem, et Imperium Domini Zachariæ Papæ* = *ex Zachariæ Sententia, et auctoritate* = *A Sede Apostolica auctoritate percepta.* Dopo di così chiare, e così forti espressioni, le quali ci dicono ad una voce, che l'elezione di Pipino, e la deposizione di Childerico fatte furono per sentenza, per autoritá, per consiglio, per comando del Papa, pare impossibile, che l'Autore della Difesa abbia potuto soggiungere alle parole da lui addotte del Continuatore di Fredegario. (*Part. 1. Lib. 11. cap. 34*) *Vides, qua potestate Rex sit sublimatus. Nempe electione totius Franciæ.* Qui non si tratta, se i Francesi abbiano eletto Pipino per loro Re, ma con quale autorità lo abbiano eletto, *a Sede Apostolica auctoritate percepta.*

Nè è più ragionevole ciò, che Egli dice, che i Grandi del Regno han ricorso al Papa, non perchè togliesse col suo potere, e facesse il Re, e sciogliesse i Sudditi dal giuramento; *sed tantum ut ab ipsis, magno Auctore, magna res ageretur; nec plebs temere factum arbitraretur, quod tantus Pontifex comprobasset.* E vuol dire in buon volgare, che i Grandi del Regno si sono serviti del Papa per ingannare il Popolo, e il Papa è stato così buono da aderire alle ingiuste loro pretensioni: poichè era ingiusta la deposizione di Childerico, senza di cui non potea sussistere l'elezion di Pipino, se non era fatta da una autorità superiore alla sua. Tutto questo lo han conosciuto benissimo i Grandi del Regno, e però han chiesta al Papa quell' autorità, e quel potere, che non avevano; nè il Popolo si sarebbe indotto a credere esser ben fatto quel, che facevano col consenso, e l'approvazione del Papa, se non fosse stato persuaso, che in lui ne era l'autorità.

In somma son così chiare, e sì palpabili le espressioni di quelli, i quali asseriscono essere stata fatta per autorità, e per comando del Papa l'elezione di Pipino, che dopo d'aver tentato indarno di sfuggirne la forza, si riduce a dire (*cap.* 35 *pag.* 251.) Che é questo un fatto singolare, da cui non può dedursi un vero diritto; che se hanno errato i loro Maggiori accordando al Papa più del dovere, e ha errato il Papa assumendosi più di quello, che gli competeva; tutto questo nulla ha, che far col diritto; ma se nulla ha, che far col diritto, ha però che fare colla nostra questione, e fa vedere, che fino dall' ottavo Secolo era comune nel Popolo, e nel Clero di Francia la Dottrina, che insegna: poter essere in certi casi deposti dal Pontefice i Re, e che la contraria sentenza non è conforme alla tradizione dei Padri = *Patruum traditioni consonam* = come hanno preteso gli Autori della Dichiarazione.

Finalmente è poco onorevole e a' Francesi, e al Papa quel che dice per ultimo, che avrebbe potuto sciogliere un tal nodo dicendo, che nulla si è fatto di bene, e di ragionevole in

quella occasione. = *Licebatque nobis hunc nodum amputare plane respondentibus nihil hic ordine esse gestum, sed aut per errorem innocuum, aut etiam, si lubet, per apertam injuriam omnia perpetrata, detonsumque immerito adolescentem Regem, et in gratiam audentioris, ac valentioris acta esse omnia, adversus insontem, et invalidum, neque uno exemplo eoque pessimo, tantam rem a nobis extorqueri posse, ut ad Pontificis arbitrium imperia transferantur.* = Questo è un dare a conoscere, che si sente la forza dell' argomento, e non si trova il mezzo di liberarsene, e si ama piuttosto di accusar tutto il Regno, e il Papa d'un ingiustizia, che grida vendetta al Cielo, e alla Terra, anziche accordargli l'autorità non già di trasferire gl' Imperj a suo arbitrio; ma di trasferirli, qualora lo esiga il bene del Popolo, e la conservazione della Chiesa. Ma quand' anche gli riuscisse di rompere questo nodo, ne incontrerebbe un altro ancor più insolubile nella traslazione dell' Impero dai Greci in Carlo Magno fatta dal Romano Pontefice Leone III.

§. XXXIII.

La Traslazione dell' Impero in Carlo Magno è un puro effetto della Podestà Temporale del Papa.

Pipino Re de' Francesi non aveva diritto alcuno su quella porzione d'Impero, che avevano i Greci in Occidente: e non poteva per conseguenza tramandarlo a' suoi Figli; siccome Carlo Magno suo Figlio non ha potuto acquistarlo per via dell' armi in guerra legittima, e giusta, che mai non ebbe co' Greci. Anzi Eginardo suo Secretario ci fa sapere ne' suoi Annali ad ann. 802, che spedì una solenne ambasciata a Costantinopoli per trattare le sue nozze colla Vedova Irene rimasta Imperatrice, e fatto l'avrebbe sicuramente, se il Patrizio Niceforo ribellatosi contro di Lei, non l'avesse rilegata nell' Isola di Lesbo, e usurpato l'Impero. Contuttociò è un fatto, sopra cui non può cadere alcun dubbio, che Carlo Ma-

gno trovandosi in Roma l'anno 800, fu Coronato dal Papa nel giorno del S. Natale, e proclamato dal Popolo Imperatore. Convien dire adunque, o che Egli ha usurpata ingiustamente una tal dignità, o che gli è stata conferita dal Popolo Romano, o da Leone III, che occupava allora la Santa Sede. Non può dirsi il primo senza un ingiuria gravissima di Carlo Magno morto in concetto di Santità, e di cui si celebra l'annua memoria in alcune Chiese particolari di Francia, come può vedersi presso il Bollando (*ad diem 28 Januarii*): anzi se dobbiamo credere all' Abate Uspergense, *ad an.* 801, e al Racine (*Tom.* v. *p.* 121) si poco aspettavasi Egli una tale Coronazione, che la sofferse con somma ripugnanza, protestandosi di più, che, non ostante la solennità della Festa del S. Natale, si sarebbe astenuto dal venire alla Chiesa; se avesse potuto prevedere l'intenzione del Pontefice. Non è vero però ciò, che aggiunge il Racine; *che il titolo d'Imperatore lo avrebbe reso odioso a' Greci, senza aggiungere cosa alcuna di reale alla sua potenza.* Imperciocchè per mezzo della coronazione di Leone III, Carlo Magno ha ottenuto non solo quello, che apparteneva a Longobardi da Lui debellati, ma quello ancora, che apparteneva ai Greci, col diritto di occupar tutto ciò, che constasse esser occupato da altri ingiustamente nella parte Occidentale dell' Impero.

Non può dirsi nè meno, che avuto l'abbia dal Popolo Romano, che non aveva diritto alcuno sopra l'impero: e quand' anche vedendosi abbandonato dai Greci, avesse potuto eleggersi un altro Sovrano, non potea dargli alcun diritto sopra degli altri, che non dipendevan da Lui. Oltrediché, è certissimo, che la suprema autorità di governo era allora presso del Papa. Il Papa, e non il Popolo stendeva allora fuori di Roma il suo dominio: al Papa fece restituire Pipino suo Padre la Città di Ravenna con tutte le altre dell' Esarcato, che rapite gli aveva Astolfo Re de' Longobardi. = *Obsidione pressus Astulphus Ravennam Pipino cum aliis quas Pontifici ab-*

stulerat aliquot Urbibus, quæ in Exarcatu erant, restituit. Receptas Pipinus Stephano assignat. = (*Gaguin. in Pipin. Lib.* 3. *fol.* 46) Il Papa spedì tutte le Truppe incontro a Carlo Magno portatosi a Roma l'anno 774 accompagnato da diversi Vescovi, e Abati. (*Racin. Tom.* v. *p.* 137) Il Popolo adunque può avere desiderato bensì, e proclamato Imperatore Carlo Magno; ma l'autorità che l'ha fatto, non poteva essere, che quella del Papa, il quale ha rinnovata nell' Occidente la dignità dell' Impero, venuto meno da 300 anni per la irruzione de' Goti. = *Hunc dignitatis Imperatoriæ titulum, cum in Momyllo Augustulo ultimo Occidentis Imperatore ante tercentos ferme annos sub Regno Gothorum in Italia defecisset, in eodem Occidente Pontifex renovavit, ut haberet Ecclesia Romana adversus Infideles, hæreticos, ac seditiosos Tutorem, cujus officium repudiasse jampridem Imperator Orientis videretur.* = (*Sigonius. Lib.* 4. *de Regno Italiæ ad an.* 801.)

Quello, che dice quì il Sigonio della Traslazione dell' Impero fatta dal Papa, vien confermato dal Bellarmino coll' autorità di trentacinque Istorici, che vedere si possono presso di Lui. Io mi contenterò di quella di Monsignore Spondano Scrittore Francese di sommo credito e probità; il quale non solo dice, che ciò confessano tutti gli Storici e Greci, e Latini: ma aggiunge, che ciò fu fatto per Divina disposizione, e consiglio. = *Non tantum Eginardus, et Anastasius de collata per Leonem Rom. Pontificem dignitate Carolo M. sunt testes; sed et fatentur idipsum Latini omnes, et Greci Auctores. Quod autem hujusmodi translatio Imperii ab Oriente in Occidentem Divino consilio facta fuerit, magnoque Reip. Christianæ emolumento, et Imperii Orientalis desolutio; et alia eventa satis superque demonstrant.* = (*Ad an.* 800) E dopo d'aver riportata la Lettera di Lodovico II pronipote di Carlo Magno a Basilio Macedone Imperatore d'Oriente, conchiude, che quelli solo meritano il nome d'Imperatore, che l'hanno ricevuto dal Papa, *qui eam dignitatem accepissent a Sede Apostolica.*

In fatti la Lettera di Lodovico ne è il più autentico documento. Si lagnava Basilio, ch' Egli assumesse il nome d'Imperatore de' Romani, e lo pregava a deporlo; perchè dovuto a lui solo; e spedito gli aveva per questo, e accompagnato con una Lettera Giovanni Patrizio. A questa Lettera così risponde l'Imperatore Lodovico, che non poteva ignorare in qual maniera fosse pervenuto l'Impero in Carlo Magno suo Avo. = (*ap. Baron. ad an.* 871) *Et ipsi Patrui nostri gloriosi Reges absque invidia Imperatorem nos vocitant, attendentes ad unctionem, qua per Summi Pontificis manus sumus ad hoc culmen provecti . . . Praeterea mirari se dilecta Fraternitas tua significat, quod non Francorum, sed Imperator Romanorum appellemur: sed scire te convenit, quod nisi Imperator Romanorum essemus, utique nec Francorum. A Romanis enim hoc nomen et dignitatem assumpsimus, quorum gentem, et Urbem divinitus gubernandam, et matrem omnium Ecclesiarum Dei defendendam, atque sublimandam suscepimus, ex qua, et regnandi prius, et postmodum imperandi auctoritatem prosapiae nostrae Seminarium fuit. Nam Francorum Principes primo Reges, deinde vero Imperatores dicti sunt, ii dumtaxat, qui a Romano Pontifice ad hoc Oleo Sancto perfusi sunt.*

§. XXXIV.

Risposta agli Annali Moessiacensi, e all' Autorità d'Anseario opposte dall' Autore della Difesa.

Dopo un monumento così solenne, e sì autentico ognun vede qual conto far si debba degli Annali Moessiacensi, e della autorità d'Anscario nella Vita di S. Willeado oppostici dall' Autore della Difesa (*Lib.* 11. *cap.* 37.) Primieramente sì l'uno, che gli altri ci dicono, che avendo inteso essere venuta meno la linea Mascolina fra i Greci Imperatori, e passate le redini del Governo in man di una donna, i Romani sdegnando di essere governati da Lei, risolvettero in un Con-

cilio di nominare Carlo Imperatore, che governava già Roma come Patrizio, a ciò invitato dal Papa, per sedare i disordini della Città: ma di tutto questo nulla si legge negli atti di quel Concilio, nulla ne dice Eginardo Segretario di Carlo, che vi doveva esser presente. Dicono gli Annali Moessiacensi, che il Re Carlo non seppe negare al Popolo la sua dimanda; ma con tutta umiltà soggetto a Dio e alla petizione de' Sacerdoti, e di tutto il Popolo Cristiano nel giorno della Natività del Signore prese il nome d'Imperatore colla consecrazione di Leone Papa. *Quorum petitionem ipse Carolus Rex denegare noluit; sed cum omni humilitate subiectus Deo et petitioni Sacerdotum, et universi Christiani Populi in ipsa Nativitate Domini nostri Jesu Christi ipsum nomen Imperatoris cum consecratione Domini Leonis Papæ suscepit.* Ma tutto questo è affatto contrario a quanto ne dice nella sua Cronaca l'Abate Uspergense (*ad an.* 801.) *Nihil minus speranti Leo Papa coronam imposuit, et Imperatorem Romanum pronuntiavit.* Anzi, come abbiamo di già osservato col Fleury, e Racine, si protestò, che se avesse potuto prevedere l'intenzion del Pontefice, non sarebbe intervenuto alla Chiesa, benchè fosse la solennità del Santo Natale. E' falso adunque, che il Re Carlo abbia acconsentito alla petizione de' Sacerdoti, e del Popolo prima di essere eletto Imperatore, siccome è falso, che i Sacerdoti e il Popolo si sieno indotti ad eleggerlo, perchè non volevano esser soggetti al comando di una donna; mentre sappiamo da Eginardo, che lo stesso Re Carlo due anni dopo di essere stato sollevato all'Impero, cioè *l'an.* 802, e rispettava il governo di Irene, e le spedì una solenne ambasciata per unirla seco in matrimonio, e fare de' due Imperj un solo.

Nè io nego per questo, che il Papa abbia potuto consultare il Concilio prima di far questo passo, e ricevere le istanze del Popolo Cristiano, che, vedendosi abbandonato dai Greci, bramasse di essere sotto la protezione, e il governo di Carlo, che, glorioso per le vittorie riportate sopra de' suoi

nemici, solo poteva difenderlo dalla irruzione dei Barbari, che sbuccavano da ogni lato : Ma il desiderio, e le acclamazioni del Popolo, e i consigli de' Sacerdoti non sono l'autorità necessaria, per trasferire da uno in un altro l'Impero. Irene regnava pacificamente in Costantinopoli quando fu eletto Imperatore in Roma Carlo Magno, ed Egli stesso ne rispettava, e ne riconosceva l'Impero, come abbiamo di già osservato ; nè è stata la prima Donna che abbia sostenute le redini dell' Impero ; senza che i Romani abbian preteso di sottrarsi dal suo comando. Laonde non può essere stato questo il giusto titolo della elezione di Carlo, ma quello bensì di dare un Protettore alla Chiesa, che era stata abbandonata dai Greci ; e questo per l'autorità data da Cristo a S. Pietro coll' obbligo di conservarla fino al fine de' Secoli. = *In eodem Occidente Pontifex renovavit, ut haberet Ecclesia Romana adversus Infideles, Hæreticos, et seditiosos tutorem ; cujus officium repudiasse jam pridem Imperator Orientis videretur.* =

Del resto, quando fu eletto, e coronato da Leon III Imperatore d'Occidente Carlo Magno, i Greci avevano ancora un giusto diritto sull' Impero Occidentale, o no. Se no: Perchè dunque Niceforo Logoteta successore di Costantino, e d'Irene acconsentì alla traslazion dell' Impero, e si ritenne la Sicilia, la Calabria, la Puglia, e Napoli, cedendo il resto dell' Impero a Carlo, come attestano il Maimbourg nel Lib. IV dell' Istoria degli Iconoclasti, e il Moreri nel suo Dizionario ? Se sì : non potè essere trasferito in Carlo, che da una autorità Superiore, com' è quella di Gesù Cristo avuta dal Padre in Cielo, e in Terra, e comunicata al suo Vicario pel bene dei Popoli, e per la conservazione della Chiesa.

§. XXXV.

Quanto sia utile, e al Popolo, e a Sovrani, che una tale autorità sia in mano del Papa.

Ed era ben giusto, e al pubblico bene più conducente, che una tale autorità non fosse abbandonata in balìa del Popolo, che trasportare si lascia dall'impeto della corrente, e dallo stimolo delle insane passioni: ma fosse riservata a colui, che fa in ispeciale maniera le veci di Dio sulla terra. L'esperienza ha dato a conoscere quanto sia ragionevole questo sentimento, avendo la nostra sola età fatto vedere presso quelli, che hanno lasciati i Sovrani all'arbitrio delle crudeli bizzarie, della moltitudine d'esempj tragici = contro le persone, e la podestà dei Re; i quali non si trovano nello spazio di sei, ovvero settecent'anni presso que' Popoli, che in questo punto riconoscono giusto il potere di Roma = (*vedi sopra num.* XIII.) Così scriveva Mons. Bossuet verso il fine del secolo decimosettimo, e sembra, che la sua sia stata una predizione di quello, che un secolo dopo dovea succedere fra di noi. Nò, non avressimo vedute tante funeste tragedie, e tanti sanguinosi esempj; e tanti Principi, che furon la vittima del furor popolare, forse sarebbero ancora al governo de' loro sudditi, se questi avessero riconosciuta nel Papa la suprema autorità, che accorre in sollievo del Popolo, anche contro al Sovrano, quando sia necessario: nè credo, che siavi alcun Sovrano, così poco amante di se medesimo, e della sua pace, che non ami piuttosto di esser soggetto al giudizio e alle disposizioni del Papa, che all'impeto, e alle violenze del Popolo. Il Papa come padre comune de' Sudditi ugualmente, che del Sovrano, non viene agli ultimi estremi, che dopo aver tentate inutilmente le vie della moderazione e della equità; laddove il Popolo eccitato da Sediziosi, e malvagi non sente più nè il freno della ragione, nè i vincoli della legge, nè conosce alcun termine, di

moderazione, e di giustizia. Io non parlo, se non se quello, che veduto abbiamo cogli occhi nostri, e veduto lo avrebbe anche Luigi XIV, che ha sostenuta con tanto impegno, e fatta sostenere nel Regno la contraria sentenza. Forse il tragico fine di Luigi XVI gli avrebbe fatto capir quello, che non gli lasciaron conoscere i suoi Consiglieri, i quali si studiarono in ogni tempo di sottomettere a se medesimi que' Sovrani, ch' esimer pretesero dalle Sovrane disposizioni del Papa. Tutto il mondo è stato testimonio, che i più impegnati sostenitori delle 4 Prop. del Clero sono stati i più accaniti nemici del Trono. Quindi interessa non meno il Popolo; che il Sovrano, che prevalga quella sentenza, che ammette nel Papa una autorità, a cui ricorrer possano i Sudditi, quando gravati si sentono ingiustamente.

§. XXXVI.

Uso, che han fatto i Pontefici della loro Podestà Temporale fino alla seconda Traslazione dell' Impero.

Di questa medesima autorità Temporale, che trasferì in Carlo Magno l'Impero Occidentale, ne ebbe bisogno ben presto Lodovico suo Figlio, per rientrar ne' diritti, che tolti gli avevano i suoi Figliuoli. Ribellatisi questi contro di lui, Gregorio IV Sommo Pontefice si portò in Francia, per conciliarli col Padre; ma tutto fu indarno; Poichè i Figli, impadronitisi di Lodovico, lo costrinsero nell' Assemblea di Compiegne a deporre la Spada, a prendersi indosso un Cilicio, a confessarsi reo di male amministrato governo, a sottomettersi alla pubblica penitenza; e in questa guisa tolsero a Lodovico l'Impero, e ne fu investito Lotario suo Primogenito. Ma il Papa, ch' era accusato d'esser complice della ribellione dei Figli, fece conoscere al Mondo, quanto ne era lontano; spiegò la Suprema sua autorità, annullò il Decreto, che fatto si era in Compiegne dai Vescovi, e dai Primati del Regno, e rimise

Lodovico il Pio ne' suoi Imperiali diritti. (*Paul. Emil. in vita Ludovic. Pii.*) Divise Egli tra suoi Figli l'Impero; ma l'ambizione, e l'invidia, non li lasciarono lungamente in pace fra loro.

Nel 860 dopo varie vicende Carlo Calvo, Lodovico II, e Lotario Nipote strinsero fra di loro la pace, che fu rotta ben presto da Carlo. In tale occasione riconobbero gli altri due l'autorità del Pontefice sopra dei Regni, e a lui ricorsero contro di Carlo con una lunga Lettera, che tutta può leggersi presso il Baronio. (*ad an. 860 num. 27*) In essa gli dicono fra le altre cose = *Oportet præterea vestræ auctoritatis jubar propter generalem sollicitudinem nostros invisere fines, ut quos nulla pacis fœdera, nulla movent fraternæ Charitatis viscera, nulla nectunt consanguinitatis ligamenta, Apostolica invectio ad censuram Ecclesiasticam venire compellat. Et quidem Sanctissimi Prædecessores vestri per suam præsentiam, ac pium laborem plurima correxerunt, immo per Legatos et litteras absentes corpore, sed Spiritui Sancto præsentes innumera, quæ in abruptum lapsa fuerant, revocarunt.* =

Sedeva allora sulla Sede di Pietro Niccolò I cognominato il Grande; il quale avendo inteso, che Lotario, ripudiata ingiustamente Teutperga sua legittima Consorte, si era sposato a Valdrada sua Concubina, e che il suo divorzio col nuovo suo matrimonio era stato approvato in due Concilj di Aquisgrana, e di Metz, non solo condannò, e scomunicò gli Arcivescovi di Colonia, e di Treveri, che favorivano il Re, annullò gli Atti dei Sinodi, condannò le nozze con Valdrada, fulminò le censure contro l'adultero, ma gli minacciò di privarlo del Regno (*Spondan. ad an. 866*), cosa, ch' Egli non avrebbe fatta sicuramente, se non fosse stato persuaso d'averne l'autorità. Anzi parve, che il Signore confermasse col fatto le minaccie del suo Vicario, poichè Lotario morì poco dopo in Piacenza nel ritornarsene in Francia.

§. XXXVII.

Nuova Traslazione dell' Impero fatta dal Papa, che ne fissa anche le regole per l'avvenire.

Ma spiccò ancor più, e sì fece conoscere l'autorità Pontificia sopra l'Impero nella nuova Traslazione, che se ne fece dai Franchi della stirpe di Carlo Magno, che regnavano in Francia, ai Franchi, che regnavano nella Germania. Morto Carlo Crasso a principio dell' anno 888, abbandonato, e ripudiato da' suoi, com' Egli aveva ripudiata ingiustamente Ricarda Augusta sua moglie, nacquero de' gravissimi torbidi nell' Impero per la moltitudine de Tiranni, che vi si sollevarono, e l'Imperio restò vacante per trent' otto anni; perchè niuno di quelli, che comandavano, fu coronato Imperatore dal Papa, il quale poi fece risorger l'Impero Occidentale in Ottone I Elettore di Germania, e unto in seguito, e Coronato Imperatore da Giovanni XII l'anno 962. A Lui succedette Ottone II suo Figlio, e a questo Ottone III meno guerriero del primo, ma assai più erudito, e più religioso di tutti due.

Essendo Ottone III senza successione, e senza speranza di averne, siccome non poteva trasmettere per via naturale l'Impero; così stimò bene di persuadere al Papa di fissarne colla sua autorità l'elezione, per togliere ogni pretesto di dissensione, e di guerra tra suoi congiunti, ed affini; che, avidi della Imperial dignitá, rovinato avrebbero e se stessi, e l'Impero; tanto più, che ben vedeva, che i Franchi dell' altra linea, i quali erano stati esclusi dalla Succession dell' Impero, tentato avrebbero di tirarlo a se, e richiamarlo in Francia, il che non poteva non essere di gravi inimicizie cagione e di continue guerre. Pertanto il Papa Gregorio V radunò in Roma un Concilio per regolare un affare di tanta importanza; e vi stabilì quella forma di eleggere l'Imperatore, che durava ancora a tempi del Blondo, come afferma Égli stesso parlando ne'

suoi Annali di Ottone III. = *Paulo enim post quam redierat. (Gregorius V) eam fecit de Imperatoris electione Sanctionem, quam huc usque super annos 400 servatam videmus, solis licere Germanis, qui inde Electores dicti sunt, Principem deligere, qui Cæsar tunc, et Romanorum Rex dictus, si a Romano Pontifice coronabitur, Imperator Augustus appelletur.*

Prima ancora del Blondo parlato ne aveva come di cosa a tutti nota, e confessata dagli stessi Elettori il Romano Pontefice Innocenzo III nella sua Decretale *Venerabilem*, che io riporterò tanto più volentieri, quanto che ci dà la vera idea dell' autorità Pontificia sopra l'Impero, e viene da un Papa, il cui giudizio è ricevuto con venerazione, e rispetto dagli stessi Centuriatori, e nemici giurati della Cattolica Romana Chiesa. Scrive Egli adunque al Re o Duca di Turrena così = Pertanto noi riconosciamo, com' è di dovere il diritto, e la Podestà di eleggere Re quello, che dev' essere promosso all' Impero, in que' Principi, a cui si sa, che per diritto, e antica consuetudine appartiene; tanto più, che hanno avuto una tale Podestá, e diritto dalla Santa Sede Apostolica, la quale trasferì ne' Germani l'Impero dei Greci in persona del Magnifico Carlo. = *Præsertim cum ad eos Potestas hujusmodi ab Apostolica Sede pervenerit, quæ Romanum Imperium in personam magnifici Caroli a Græcis transtulit in Germanos.* = Ma anche i Principi riconoscer devono, e riconoscon di fatto come hanno riconosciuto alla nostra presenza, che il gius, e l'autorità di esaminar la persona eletta in Re, e da promoversi all' Impero, aspetta a Noi, che l'ungiamo, il consacriamo, il coroniamo. = *Sed et Principes recognoscere debent, et utique recognoscunt, sicut iidem nostra recognovere præsentia, quod jus, et auctoritas examinandi personam electam in Regem, et promovendam ad Imperium ad Nos spectat, qui eum inungimus, consecramus, et coronamus.* = Merita una singolare osservazione la ragione, che ne adduce. Imperciocchè, dic' Egli, regolarmente e d'ordinario si osserva, che a quello appartiene l'esame della

persona, a cui spetta l'imposizion delle mani. Forse che se i Principi non sol divisi, ma anche uniti fra loro, eleggeranno in Re un qualche sacrilego, o scomunicato, o sciocco, o eretico, o pagano, Noi dovremo ungere, e consecrare, o coronare un tal Uomo? Nò certamente. = *Est enim regulariter, et generaliter observatum, ut ad eum examinatio personæ pertineat, ad quem impositio manus spectat. Numquid enim si Principes non solum in discordia, sed etiam in concordia sacrilegum quemcumque aut excomunicatam in Regem Tyrannum, vel fatuum aut hæreticum eligerent, aut Paganum, Nos inungere, consecrare, ac coronare hominem hujusmodi deberemus? Absit omnino.* =

Passa quindi à parlare del caso in cui fossero divisi i voti dei Principi, e prova col diritto, e col fatto, che può il Papa aderire a quello, a cui giudicherà più opportuno, principalmente, se sarà stato richiesto della consecrazione, e coronazione di esso. = *Numquid enim si Principes admoniti, et expectati vel non potuerunt, vel noluerunt in unum propositum convenire, Sedes Apostolica Advocato, et defensore carebit, eorumque culpa ipsi redundabit in pænam? Sciunt autem Principes, quod cum Lotharius, et Corradus in discordia fuissent electi, Romanus Pontifex Lotharium Coronavit, et Imperium obtinuit Coronatus, eodem Corrado tunc demum ad ejus gratiam redeunte.* =

Nulla poteva dirsi di più autorevole, e di più forte a dimostrare l'autorità de' Pontefici sopra l'Impero. Il Papa Innocenzo III, che fu senza dubbio uno de' maggiori Pontefici, che sedessero sulla Sede di Pietro, e a cui niuno contrasta, e chiarezza d'ingegno, e probità di costumi, e cognizioni, e prudenza, stabilisce nella sua Decretale, come cosa a tutti nota, e ammessa, e riconosciuta dai Principi, che vi avevano il maggiore interesse, che la Traslazion dell' Impero dai Greci nei Franchi, è stata fatta dalla S. Sede Apostolica, che Ella ne ha stabilito gli Elettori, e dato loro il diritto, e l'autorità di elegger quello, che unto esser deve, e consecrato e coronato Imperatore, che al Papa appartiene di esaminar

la persona eletta, e di rigettarla, quando non abbia le qualità, e le condizioni che si richiedono, ad un vero Avvocato, e Protettore della Chiesa; e finalmente, che nel contrasto degli Elettori, può Egli determinarsi o per l'uno, o per l'altro de' due contrarj partiti; e quello è riconosciuto Imperatore, che viene scelto da Lui. In virtù di questi principj riconosciuti com' Egli dice, e confessati in sua presenza da Principi Elettori, coronò per mezzo de' suoi Legati Ottone V Imperatore, che gli giurò obbedienza, e promise di restituire alla Santa Sede quanto era stato usurpato da' suoi Maggiori. (*Lancisi Tom. 3. p. 127*) Ma perchè in seguito lo stesso Ottone, divenuto spergiuro, invase coll' armi lo Stato Ecclesiastico, venne dal Pontefice scomunicato, e deposto dall' Impero; e gli Elettori passarono alla elezione d'un nuovo Cesare nella persona di Federico II, che fu da Lui confermato nel Concilio Lateranense, e poi deposto da Innocenzo IV nel primo Concilio di Lione l'anno 1245.

Morto Federico II nel 1250, vacò per più anni l'Impero, e se tal' uno ne portò per qualche tempo il nome, non seppe sostenerne l'autorità. Perciò Gregorio X ne intimò l'elezione a Principi della Germania, che per opera principalmente del Papa elessero l'anno 1273 in Re de' Romani, Rodolfo Conte di Habspurch; da cui discende l'Augustissima Casa d'Austria. Questo Rodolfo discendeva per linea maschile da Faramondo Re de Franchi, e conservossi nel suo lignaggio l'antico sangue dei Franchi, che nella Real Casa di Francia, e nelle altre si era perduto.

Anche il Re di Francia col suo Senato riconobbe nel Papa l'autorità di trasferire l'Impero. Infatti ucciso Alberto Imperatore primo di questo nome l'anno 1307, Filippo Re di Francia col consiglio del suo Senato, mandò al Papa, ch' era allora in Avignone, una solenne Ambasciata, dimandandogli l'Impero per se, o per Carlo suo Figlio, e facendolo in tal guisa tornare in Francia, dalla quale era passato nella Germa-

mia: fra le altre ragioni, che addusse, una si era, ch' essendo vacante l'Impero non si faceva ingiuria ad alcuno, se mutate ne fossero le condizioni, tanto più, che altre volte fatto lo avevano i Pontefici suoi Predecessori. = *Cui enim fiet injuria si vacantis Imperii conditio permutetur? Idem fecerunt olim Pontifices alii.* = (*Paul. Emil. in Phil. Pulch. Bzov. ad hunc an. Conrad. Verc. de Gest. Hen. 7.*) Ma il Papa di ciò prima secretamente avvisato, e parendo a Lui, e alla maggior parte de' Cardinali, che se il Re di Francia avesse l'Impero, s'impadronirebbe per questa via dell' Italia in modo, che ne verrebbero de' gravi mali alla Chiesa, ordinò agli Elettori, che senza frappor dimora eleggessero un Imperatore, che più appartenesse al pubblico bene. Gli Elettori, intesa la volontà del Papa, quantunque dal Re di Francia fossero stati ricercati, e sollecitati, avendo quel riguardo, che loro si conveniva, elessero di comune consenso Enrico Conte di Lucemburg *l'anno* 1308. Subito, che la sua elezione fu pubblicata, e intesa dal Re di Francia fu grandissima la noja, e l'ira, ch' Egli ne concepì; perchè teneva per certo d'aver l'Impero; e molto più, poichè seppe, che il Papa aveva affrettato gli Elettori, e data loro l'autorità della elezione, e indi ne vennero fra di loro alcune discordie.

Anche prima di chiedere a'Clemente V l'Impero o per se, o per suo Figlio Filippo detto il Bello, avea riconosciuto nel Papa il potere di trasferirlo, qualora scomunicato da Bonifazio VIII, e dichiarato decaduto dal Regno, si appellò al Concilio: e benchè fosse assoluto dalle Censure da Benedetto XI Successore di Bonifacio, e riconciliato alla Chiesa; non si credette però sicuro abbastanza, finchè non la vide rivocata da Clemente V; anzi fu questa una di quelle cose, che si fece da lui promettere prima di farlo eleggere Papa. Clemente però non rivocò assolutamente la Bolla di Bonifacio; ma lasciandola intatta quanto alla massima, dichiarò solamente, che non doveva pregiudicare per verun modo al Re, e al Re-

gno di Francia, ma che i Re dovevano esser soggetti al Papa come lo erano avanti la Bolla di Bonifazio. S. Antonino (3 *Par. Hist. Tit.* 11. *cap.* 3.) *Cum Clemens ut satisfaceret promissioni factæ Regi in sua promotione, scilicet de delenda memoria Bonifacii ex Ecclesia, cum Prælatis Concilii tractaret; quia Rex illum hæreticum fuisse probare intendebat: Concilium nullo modo assentiri voluit; sed contrarium declaravit, scilicet, ipsum fuisse Catholicum, et indubitatum Pontificem; Verum quia ipse fecerat processus contra Regem Franciæ, ad quietandum ipsum, non valentem obtinere, quod capiebat, injustum declaravit, et firmavit Decreta Concilii = Quod quacumque de causa Rex offendisset Bonifacium Papam, seu Ecclesiam, nullo unquam tempore posset ipsi Regi, vel ejus Filiis, et hæredibus aliquid damni inferri, vel pænæ.*

Dopo di tutto questo pare incredibile, che i Francesi i quali furono i primi a riconoscere, e implorare l'autorità Temporale dei Papi, e i soli quasi a goderne i vantaggi, sieno poi stati i primi, e quasi i soli a sollevarsi contro di lei, e a vietare con pene gravissime di sostenerla, dopo d'averla riconosciuta, e avere concorso ad eseguirla ne' Concili di Laterano, di Lione, di Vienna, di Costanza, di Basilea.

Resta ora a vedere l'ultima particola della prima proposizione del Clero, in cui si dice, doversi ritenere, perchè conforme agli esempj dei Santi.

§. XXXVII.

Art. 1. = Et exemplis Sanctorum consonam omnino retinendam. =

Se sia conforme agli esempj dei Santi la prima Proposizione del Clero.

E primieramente tutti gli esempj degli altri Santi a riserva di quelli dei Papi, furono di persone private, che niuno ha mai detto potersi rivolgere contro il Sovrano, sino a spogliarlo della sua autorità, e del regno. Onde sono affatto fuor di

proposito nella questione, in cui cercasi: Se avvi alcun caso, in cui il Papa, come Vicario di G. Cristo e investito della suprema Ecclesiastica podestà, possa dichiarar decaduto dal Trono un Sovrano, e sciogliere i Sudditi dal giuramento di fedeltà. Fino a S. Gregorio Magno non si legge di alcuno de' Pontefici, che abbia spiegata, o fatto uso di questa straordinaria podestà annessa al lor Ministero, o perchè non vollero, o perchè nol giudicarono opportuno; indi però non ne siegue, che non l'avessero. S. Gregorio, che fu il primo a spiegarla, era troppo grande in ogni genere di cognizioni, e di virtù, sicchè o sospettare si possa, ch'egli ignorasse i confini della sua autorità, o volesse estenderli oltre il dovere, ed usurparsi un diritto, che non gli competesse. L'Apologista della dichiarazione, che ha sentita la forza di questo antico documento di S. Gregorio M. riferito di sopra al num. XXII, nega in primo luogo, che sia autentico, e vero; e dato anche che fosse tale, pretende che le porole *potestatis honorisque sui dignitate careat*, intender si debbano di una semplice imprecazione, e minaccia, cosa non affatto insolita a que' tempi. Ma quanto al primo; che che sia dell'autenticità del Privilegio accordato alla Chiesa di S. Medardo, che i PP. Maurini han rigettato nell'Appendice delle sue Opere: di quello dell' Ospedale d'Autun, che è concepito quasi nei medesimi termini, non può dubitarsene; dopo che gli stessi PP. hanno riconosciuta; e confessata per sua la lettera all'Ab. Senatore, ch'era al governo di quell'Ospedale, e in cui vien riferito.

Ora, il tenore di questo privilegio: le parole, le espressioni, e l'intenzione de' Fondatori tutte ci annunziano un vero Decreto, in cui il Papa dopo d'avere spiegata la sua volontà sopra i beni di quello Spedale, passa a fissare le pene di deposizione della lor dignità e di scomunica contro di quelli, i quali ardissero d'impossessarsene, e ricusassero di restituirli. Ma collo stesso tenore, con cui vieta l'usurpazion di que' beni, ne prescrive le pene; collo stesso tenore con cui fulmina

la scomunica, prescrive la privazione della dignitá; e siccome niuno dubita, che parlando della scomunica debba intendersi di una vera scomunica; così parlando della pena temporale, o della perdita della temporal dignità, deve intendersi di una vera, e reale privazione. Egli in tutto il decorso di quel privilegio parla da Superiore, che comanda, e che vuole; E non solo è incredibile, ma indegno di un tanto Pontefice, che abbia voluto far uso d'imprecazioni, comunque si vogliano usate in quel tempo da Secolari, ma non mai da' Pontefici, e da un Pontefice, com'era S. Gregorio. Altrimenti dovrebbe intendersi di semplice imprecazione anche la scomunica, ch'egli intima a'Violatori del suo Decreto. E benchè non abbia passato i limiti della minaccia; perchè niuno ha ardito di violarlo; non l'avrebbe però minacciato, se non fosse stato persuaso di avere l'autoritá di eseguirlo. Nè deve far maraviglia, che S. Gregorio abbia imposta una pena sì grave ai Violatori contumaci del suo Decreto. Benchè non fosse una gran cosa l'usurpazione dei beni d'un Ospedale, e d'un Monastero; era però un gran delitto la violazione della suprema autoritá del Pontefice. Così benchè non fosse una gran cosa l'essersi trattenuto quel poco di denaro, che avevano ricavato dalla vendita de' loro beni Ananía, e Zaffira; era però un gran delitto l'aver mentito in faccia di Pietro; e puniti ne furono colla morte.

§. XXXIX.

S. Gregorio II, e S. Zacharia fanno uso della medesima Podestà.

Di questa medesima autorità, che spiegò in tale occasione S. Gregorio M., ne fece uso contro Leone Isaurico S. Gregorio II. E' nota a tutti la fiera guerra, che mosse alle Sacre Immagini quest' empio Imperatore per insinuazione di due Ebrei. Dichiaratosi loro nemico fece abbattere pubblicamente

la Statua del Salvatore, ch' era sopra la porta del suo palazzo, e pubblicò un Editto contro di esse. Il Popolo si mosse a tumulto contro di Lui, e contro de' suoi Ministri, che il facevano eseguire. S. Germano Patriarca di Costantinopoli rinfacciò al Principe la sua empietà, e confermò col martirio la sua Fede. Prima però ne diede avviso al Santo Padre Gregorio II, che due gli scrisse efficacissime Lettere, le quali non servirono, che a inasprire sempre più Leone, e rendere più feroce la persecuzione, che mossa aveva a' Cattolici, i quali ne sostenevano il Culto.

Sparsasi nell' Occidente la notizia della novella Eresia introdotta da Leone nell' Impero, le Provincie dell' Occidente si rivoltarono contro di lui; ma il Papa sperando di vincerlo con beneficj, e vederlo ridotto a miglior senno, procurò di sedarne il tumulto, ne impedì la rivolta, e procurò di rimettere in Ravenna il suo Esarca, che ne era stato scacciato da' Longobardi. Ma i beneficj non fecero, che accendere sempre più il suo mal animo; fino a tentare ogni via di togliere la vita al Papa; e riuscito sarebbevi sicuramente, se i Popoli dell' Italia, e i Romani, scoperto l'empio progetto, non si fossero impegnati a proteggerlo, e difenderlo per ogni modo. Non contento d'aver pubblicato il suo Editto, e accesa la guerra in Oriente, lo fece pubblicare in Roma. (*Maimbourg. Istor. degli Iconocl. Lib. 1. p. 137. Ediz. Ven. 1686.*) = Fece tanta impressione sopra gli Spiriti, che tutti i Popoli dell' Italia, benchè di partiti differenti . . . non fecero più, che un Corpo animato dal medesimo Spirito, che li fece operare di concerto per difendere la Fede Cattolica, e la vita del Papa, protestando tutti insieme di voler conservarla; fino a esporre la propria per una causa sì gloriosa . . . . Ma portando il loro zelo più avanti di quello, che pretendeva il Papa, scossero apertamente il giogo, e non contenti d'avere abbattute le Immagini di Leone, non vollero più riconoscerlo per loro Imperatore, e si scelsero da loro stessi de' nuovi Magistrati per

governarli nell' Interregno , che pretendevano fare di propria loro autorità. Andarono ancora più avanti , e portarono finalmente la cosa all' ultima estremità : Perciocchè non dubitando più tutta l'Italia, che Leone volesse totalmente opprimere la Religione, si risolvette di creare un altro Imperatore , e a condurlo a Costantinopoli con una possente armata per metterlo in luogo di quello, il quale di Protettore della Chiesa, come avea giurato nella sua Consecrazione , che lo sarebbe , ne era divenuto persecutore , e Tiranno , col farsi Eresiarca. Ma il Papa, che sperava sempre la conversione di questo miserabile Principe , non potendo approvar questa intrapresa , vi fece così forte opposizione, che non ebbe nessuno effetto; benchè restassero sempre risolutissimi i Popoli di rinunziare alla dominazion di Leone, se non rinunziasse all'Eresia. (*Ivi pag.* 190.)

Il Papa, intesi che ebbe questi ultimi effetti dell' empietà, e del furor di Leone, giudicò, che dopo aver fatti tante volte sì grandi sforzi indarno per convertirlo , non v'era più nulla da sperare, ch' essendo il male incurabile, bisognava finalmente venire alle ultime estremità, per impedire, che non si facesse nell' Impero d'Occidente ciò , ch' Egli vedeva con estremo dolore , che s' era fatto in quello d'Oriente. Perciò avendo radunati i Vescovi circonvicini in un Sinodo, nel quale fu l'Eresia degli Iconoclasti condannata . . . vi dichiarò l'empio Anastasio scomunicato siccome Eretico, ed usurpatore della Sede Patriarcale; espose gli enormi delitti di Leone, l'Eresia di cui era Capo; la sua persecuzione contro la Chiesa, i suoi attentati contro del Papa ; ciò , che si era tante volte tentato, perchè si ravvedesse, i salutari avvisi, e i segnalati benefizj da lui disprezzati , l'esilio dato a' Legati del Papa, e l'inflessibile sua pertinacia nella empietà, che voleva estendere in tutto l'Impero. Finalmente preso su di ciò l'avviso dei Padri, lo scomunicò col consenso del Concilio , come un Eretico, o piuttosto come un Eresiarca conosciuto , e

dichiarato incorrigibile. = *Indi approvando ciò, ch' Egli s'era sempre sforzato d'impedire fin allora, e ciò, che i Popoli avevano già fatto da loro stessi, ritirandosi dalla di lui ubbidienza, proibì e ai Romani, e a tutto il resto dell' Italia di pagargli nessun tributo.* =

Ma poiche questo Papa . . . . conobbe che un colpo di tanta importanza verrebbe a ricadere sopra di Lui, se non fosse stato sostenuto da una Potenza, che potesse opporsi con successo a quella di Leone, ricorse a' Francesi . . . ch' erano governati da 15 anni da Carlo Martello celebre per le sue gloriose spedizioni nella Germania, e per la memorabile sconfitta de' Saraceni nelle Campagne di Turone.

Fu a questo Principe, che spedì Gregorio, una magnifica Legazione, . . . per chiedergli ajuto contro le intraprese di Leone, e per mettere i Romani, e la Chiesa sotto la sua protezione. . . In poco tempo fu conchiuso il Trattato, per cui obbligavasi Carlo di passare in Italia per difender la Chiesa, e i Romani, se venissero attaccati, e i Romani dalla lor parte per riconoscerlo in qualità di Protettore gli deferirono l'onore del Consolato. = Fin quì il P. Luigi Maimbourg: che ho scelto a bella posta, perchè niuno lo accuserà certamente di parzialità per la opposta sentenza, essendo stato obbligato nel 1682 a uscire dalla Compagnia di Gesù d'ordine d'Innocenzo XI, per avere scritto contro la Corte di Roma in favore del Clero di Francia.

S. Gregorio adunque al riferire del Maimbourg sull' autorità di Teofane, di Cedreno, di Zonara, e d'altri Antichi vietò a Romani, e ad altri Popoli dell' Italia soggetti a Leone Eresiarca, e persecutor della Chiesa, di pagargli il tributo, e fece uso contro di Lui di quella autorità, che moltissimi dotti Cattolici sostengono giusta nei Casi, e nei termini da loro esposti. Ma il Pontefice S. Zaccaria andò ancora più avanti fino ad autorizzare i Francesi a dichiare decaduto dal Regno, come incapace di governarlo il Re Childerico, e sostituirvi

in sua vece Pipino illustre Figlio di Carlo Martello. Finalmente Leone III coronò in Roma fra le acclamazioni del Popolo, e dichiarò Imperator d'Occidente Carlo Magno figliuol di Pipino, e trasferì in tal guisa l'impero d'Occidente dai Greci, che ne erano in possesso, nei Franchi, che incominciarono da quel momento a possederlo, come abbiamo di sopra osservato coll'unanime consentimento di quasi tutti gli Autori, che hanno scritta la Storia di que' tempi.

§. XL.

S. Gregorio VII non è stato il primo a far uso della temporal Podestà.

Ciò stando: ognun vede non esser vero ciò, che dice l'Autore della Difesa, e tutti gli altri dopo di Lui, che S. Gregorio VII sia stato il primo a far uso della Pontificia autorità sugli Imperi nella deposizion da lui fatta di Enrico IV Imperatore. Egli stesso lo attesta nella sua Decretale fatta nel Concilio Romano = *Nos Sanctorum Prædecessorum nostrorum vestigia tenentes eos, qui excomunicatis fidelitate, aut juramenti Sacramento sunt obstricti, Apostolica auctoritate a Sacramenta absolvimus.* = Ma quand' anche fosse stato il primo non ne seguirebbe per questo che fosse meno autorevole il suo esempio. La Chiesa siccome non ha spiegate subito tutte le sue verità; ma è venuta dichiarandole, secondo i bisogni, e secondo, che si sollevavano contro di esse de' nuovi errori; così non ha spiegata subito tutta la sua autorità; ma è venuta spiegandola, secondo, che esigevano le circostanze, e il bene della Chiesa medesima. Tali erano i tempi di Gregorio VII, e de' Concilj di Laterano, di Lione, di Costanza, nei quali ha fatto uso della Temporale sua Podestà. E siccome questa Podestà appartiene in qualche maniera al Dogma: così nel Concilio di Roma Gregorio VII, in quello di Laterano Innocenzo III, in quel di Lione Innocenzo IV, in quel

di Costanza, Martino V l'han definita col fatto in una maniera tanto più sensibile, e strepitosa; quanto sono più sensibili i fatti delle parole. Imperciocchè se il fatto suppone, e conferma il diritto, ove si tratti di persone, di cui non si possa mettere in dubbio la probità, la giustizia, la santità; è fuor d'ogni dubbio, che non sarebbero venuti a fatti così strepitosi, se non fossero stati persuasi, che ne avevano l'autorità. Ora che i Papi, i quali l'esercitarono, e i Concilj in cui l'esercitarono, fossero composti di persone di probitá, di giustizia, di Santitá, per tacere degli altri, lo protesta lo stesso Clero di Francia del Sinodo di Costanza nella seconda sua proposizione, in cui parlando dei Decreti di quel Concilio dice = *Ut simul valeant, atque immota consistant Sanctæ Æcumenicæ Synodi Constantiensis a Sede Apostolica comprobata, ipsoque Romanorum Pontificum, ac totius Ecclesiæ usu confirmata, atque ab Ecclesia Gallicana perpetua religione custodita decreta* = E' vero, che ivi si parla dei Decreti della Sessione quarta, e quinta; ma non v'è ragione, per cui creder si debbano immobili, e Santi, e approvati, e confermati da tutta la Chiesa i Decreti di una Sessione di un Sinodo, e non quelli di un'altra. L'autorità del Concilio, e l'assistenza dello Spirito Santo è in tutto il Concilio la stessa, quando è stato continuamente, e in tutte le Sessioni ecumenico, come si vuole dagli Avversarj, che fosse quel di Costanza.

Ora per tacer quello, ch' era stato stabilito nelle Sessioni 28, 37, e 39 contro il Duca d'Austria Federico, e contro il Conte delle Virtù, e che abbiamo accennato di sopra, nella Bolla di Martino V pubblicata coll' approvazion del Concilio vi è fra gli altri questo Decreto. = *Volumus insuper, et statuimus, et decernimus, ut omnes, et singulos hæreticos, etiamsi regali, reginali, aut alia quavis Ecclesiastica, vel mundana præfulgeant dignitate, auctoritate nostra diligenter inquirere studeatis, et eos, quos per inquisitionem hujusmodi diffamatos, vel alias hujusmodi hæresis, et erroris labe respersos* (parla delle Eresie di

Wicleffo, e di Hus) *reperietis, auctoritate prædicta, etiam per excomunicationis pænam, nec non* privationis dignitatum, *ac etiam* bonorum, et dignitatum Sæcularium *puniri faciatis.* = Dopo di tutto questo è troppo naturale il seguente argomento:

Secondo il Clero di Francia sono immobili e fermi, e sono stati approvati dalla Sede Apostolica, e confermati coll' uso de' Romani Pontefici, e di tutta la Chiesa, e dalla Chiesa Gallicana con perpetua Religion custoditi i Decreti del Santo Sinodo Ecumenico di Costanza. Ma fra i Decreti del Santo Ecumenico Sinodo di Costanza vi è questo, che chiunque di qualunque dignitá fornito anche Reale sarà trovato reo degli Errori di Wicleffo, e di Hus, sia con autorità Pontificia privato dei beni, e delle dignità Secolari. Dunque l'autorità Pontificia su i beni, e le dignità Secolari è stata approvata dalla Santa Sede Apostolica, confermata coll' uso de' Romani Pontefici, e di tutta la Chiesa, compresavi la Gallicana, che l'ha con perpetua Religione custodita. In vista di questo argomento non vedo come siavi alcuno, che possa aderire sinceramente, e molto meno giurar di aderire al primo Articolo della Dichiarazione del 1682. Ma torniamo a S. Gregorio VII, che si fa reo d'avere introdotta questa Dottrina nella Chiesa, e si è voluto cancellare per questo dal numero di que' Santi, di cui si celebra nel decorso dell' anno la solenne memoria: anzi vi è stato perfino, chi ha avuto il coraggio di farlo cancellare dal Martirologio, in cui da due Secoli e mezzo era stato introdotto coll' unanime consenso di tutta la Chiesa, che vi leggeva con quello degli altri Santi anche il suo nome: dico pel consenso di tutta la Chiesa, la quale non solo non si è opposta, come avrebbe dovuto, se non l'avesse creduto fra i Santi, alla introduzione di San Gregorio VII nel Martirologio fatta dal Papa Gregorio XIII; ma l'ha confermata colla sua pratica, pel corso di due Secoli e mezzo, e vuol dire pel corso di 250 anni; che bastano ad assicurarne il possesso.

Per la qual cosa, quand' anche si volesse prescindere da quanto scrive il Maimbourg di Gregorio II, che da alcuni vien posto in dubbio, non si può prescindere per verun modo dall' esempio di Gregorio Magno., e di S. Zaccaria, di cui dicono gli Annali dei Franchi all' anno 751. = *Data auctoritate sua jussit Pipinum Regem constitui* = Ed Eginardo nel principio della vita di Carlo Magno. = *Pipinus per auctoritatem Romani Pontificis ex Præfecto Palatii Rex constitutus est.* = Questo solo esempio, di cui si serve S. Gregorio VII nella sua Lettera ad Erimanno Vescovo di Metz per giustificare la sua condotta contro di Enrico IV Imperatore, e per difendersi dalle calunnie de' suoi nemici, è più che bastevole a dimostrare, che non è stato nè il primo a introdur nella Chiesa questa Dottrina, nè il primo a metterla in uso. Egli per altro avrebbe potuto aggiungere degli altri, che ho di sopra indicati. Anzi questa medesima Sentenza era antica nella Chiesa per confessione del medesimo Enrico nella sua Lettera al Papa in cui dice: (*Racin. Stor. Eccl. Tom.* vi *p.* 128) = *Che secondo la Tradizione dei Padri un Sovrano non ha, che Dio solo per Giudice, e non può esser deposto per qualunque delitto, ch' Egli commetta, quando non apostatasse dalla Fede* = colle quali parole viene a confessare Egli stesso, che il Papa secondo la tradizione dei Padri ha l'autoritá di deporre i Sovrani Apostati dalla Fede, e che, avendo Egli apostatato dalla Fede, era stato da S. Gregorio VII legittimamente deposto.

§. XLI.

Motivi per cui S. Gregorio VII. ha creduto di dover deporre Enrico IV.

In virtù adunque della Tradizione dei Padri, finchè Enrico si contenne fra i limiti della sua Podestà, e fu ubbidiente alla Chiesa, nulla ebbe, che dire con S. Gregorio. Anzi, essendo stato eletto Papa contro sua voglia, ricorse allo stesso

perchè si opponesse alla sua elezione, e gli spedì, a pregarnelo i suoi Legati. Ma Enrico gli scrisse invece una Lettera piena di elogj, che è dopo la 29 del Libro 1. di quelle di S. Gregorio, e in cui lo chiama suo Benefattore, e suo Padre, e gli dimanda il perdono delle sue colpe: e aggiunge, che la sua elezione è stata fatta dal Cielo, che non avvi alcuno più degno del Pontificato di Lui, che non può riprovar quello, ch' era stato comprovato da Dio = *Electionem ipsius in Rom. Pontificem Cælitus esse factam; neminem illo Pontificatu digniorem esse, non improbari a se, quod Deus comprobasset* = Colle quali parole, pare che abbia voluto alludere a ciò, che scrive Paolo Bernriedense nella sua Vita, cioè: che nel giorno della sua elezione gli scese sopra le spalle una Colomba.

Fin quì andavan d'accordo e L'Imperatore, e il Papa: ma poichè Enrico uscito dai limiti della sua Podestà, incominciò a usurparsi i diritti della Chiesa, a fomentare la ribellione, e il concubinato dei Chierici, divenuto allora una pietra di scandalo a tutti i Fedeli, fino a far pubblica professione di Simonìa, a vendere al più offerente gli Ecclesiastici Benefici, a far deporre il C[illegible]o legittimo della Chiesa, e sostituirne un altro in sua vece, e stabilire con esso sulla Cattedra di S. Pietro l'iniquità, e lo scisma: allora San Gregorio VII dopo d'aver tentate inutilmente tutte le vie della mansuetudine, e della bontá, dopo d'avere trovati inutili tutti gli avvisi, e le paterne sue ammonizioni, si è creduto in dovere di opporsi con tutta la forza agli empj attentati di Enrico; e poichè non vi rimaneva altro mezzo, che di spogliarlo di quel comando, di cui si abusava contro di Dio, e della sua Chiesa, e sciogliere i Sudditi dal giuramento, che prestato gli avevano, ha creduto di doverne far uso. Questo infatti Egli doveva alla gloria di Dio, alla conservazione della Chiesa, alla salvezza delle Anime, al bene spirituale dello stesso Enrico, al qual fine era diretto tutto ciò, ch'Egli operava contro di Lui, e a questo fine si era raccomandato ai

Vescovi della Germania, perchè vedessero d'indurlo a penitenza; e richiamarlo a' suoi doveri. Era questo un preciso dovere del suo ministero, e della sua sollecitudine Pastorale, per cui riguardava come sue Pecore non solo i Sudditi, ma anchè il Sovrano.

Spogliato Enrico della sua Dignità, ne veniva per conseguenza, che dovesse sciogliere i Sudditi dal giuramento, che prestato gli avevano; affinchè potessero prestarne un altro al nuovo Sovrano da loro eletto. Imperciocchè il giuramento di *Fedeltà*, come abbiamo veduto altrove, obbliga il Suddito finchè vive il Principe, a cui l'ha fatto, o finchè non ne viene liberato da lui, o in nome di Dio padrone ugualmente de' Sudditi, che de' Sovrani, da chi fa le sue veci. Infatti il giuramento è un atto di Religione, da cui niuno può sciogliere, se medesimo, e non può esserne sciolto se non da quello, che è fornito d'Ecclesiastica autorità. Ed è necessario di ammettere una tale autorità nella Chiesa per la quiete delle coscienze, e per la sicurezza de' Sudditi, e de' Sovrani.

§. XLII.

A torto si attribuiscono a San Gregorio i disordini, che ne vennero dopo la deposizione di Enrico.

Che se indi ne vennero delle dissensioni fra i Popoli, e si versò molto sangue nella Germania, questo non deve attribuirsi alla Sentenza del Papa, che ha fatto uso per ben della Chiesa della sua Podestà; ma ad Enrico medesimo, che nè è stato l'autore, e a suoi Fautori, che ricusarono di sottomettersi alle savie disposizioni del Papa. Così qual' ora soggettasi all' interdetto un qualche Regno, o Città, se indi ne sieguono mancanza di Sacramenti, e di sussidj Spirituali nel Popolo, questa non deve imputarsi, a chi l'ha fulminata, ma a chi vi ha dato motivo co' suoi delitti, e colla sua resistenza agli ordini superiori. Quindi Sant' Anselmo Vescovo di Lucca

nella sua Difesa di S. Gregorio VII prova, che le guerre, e il sangue sparso nella Germania attribuir non si devono al Pastore, che ha cercato di allontanare i Lupi dal Gregge, ma ai Lupi stessi, che indi han preso motivo d'infierire contro il Pastore. = *Non adversus Nos clamat sanguis Saxonum, sed contra Vos cum universo Mundo, qui sceleris vestri tabe inhorruit; clamat omnis Ecclesia justorum, et quæ adhuc peregrinatur, et quæ jam cum Christo regnat, clamat Pater pro Sponsa, Filii sui, clamat Spiritus Sanctus; qui quotidie postulat pro ea gemitibus inenarrabilibus.* = Che se attribuir si dovessero a S. Gregorio le dissensioni, e le stragi, che si suscitarono nella Germania per la deposizione di Enrico, attribuir si dovrebbero ugualmente ai numerosi Concilj, a cui intervennero in molto numero, e Arcivescovi, e Vescovi di diverse Città, oltre una innumerevole moltitudine di Abati, di Chierici di varj Ordini, e di Laici. S. Gregorio non venne a questo passo, che col consiglio, e col consenso degli altri Pastori nel terzo Concilio da lui tenuto in Roma, e fu confermato nel settimo, nell' ottavo, nel decimo come può vedersi presso il Labbè Tom. 12 Col. 597 e seg.

§. XLIII.

La Dottrina e la Santità di Gregorio comprovata con miracoli dal Cielo; dimostrano qual giudizio formar si debba della prima Proposizione del Clero.

Ma il Cielo medesimo si prese il pensiero di giustificar la condotta, e la dottrina del Supremo Pastor della Chiesa. Il Signore, ch' eletto avea S. Gregorio per opporlo quasi argine insuperabile ai mali gravissimi, e agli scandali, ond' era oppressa nel Secolo undecimo Santa Chiesa, dato gli aveva al dire dell' Abate Tritemio, e molta dottrina, e grande pietà, e prudenza, e giustizia, e fermezza di Spirito, e Religione, per cui operò molte cose, e soffrì moltissimo per la difesa, e

l'autorità della Chiesa. Il Launoio, che niuno accuserà certamente di parzialità per il Papa, nella sua Lettera a Giacomo Malatesta non ha avuta difficoltà di asserire, che nella serie de' Romani Pontefici non v'e n'ha alcuno, che il superi, e pochi, che venir possano a paragone con lui. Ne esclude è vero dalle sue virtuose azioni la deposizione di Enrico; ma abbiamo per questo un Testimonio assai maggiore del suo.

I miracoli furono in ogni tempo la voce di Dio, con cui confermò la Santità de' suoi Servi, e la verità della Dottrina, ch'era da essi insegnata. Ora, nè S. Gregorio poteva deporre Enrico IV dal Trono, se non ne aveva l'autorità, e non ne aveva l'autorità, se non era vera la Dottrina, a cui affidato, deposto lo avea; nè poteva esser Santo, se avea deposto senza autorità, e vuol dire ingiustamente Enrico IV dal Trono; nè il Cielo avrebbe potuto confermar con miracoli la Santità di Gregorio, e la causa, che avea preso a difendere, e per cui deposto l'avea: Ma sappiamo da Lamberto Scaphnaburgense candido, e sincero Scrittore di que' tempi, *che i miracoli maravigliosi, che frequentemerte si facevano per l'orazione del Papa, e il ferventissimo zelo dell' onor di Dio, e dell' osservanza delle Ecclesiastiche Leggi, che nel petto gli ardeva, abbondantissimamente convincevano le velenose lingue de' mormoratori*, che tanto sono cresciuti a dì nostri. e si sono scatenati contro di Lui. Sappiamo dal dotto P. Graveson Dottore della Sorbona, (*Hist. Eccl. Tom.* IV *pag.* 64) = *Sicut jam observavimus in præcedenti colloquio ad Cælestem Patriam migravit Sanctissimus Pontifex, cujus sanctimoniam, et causæ quam pro tuenda libertate Ecclesiastica contra Henricum Regem susceperat æquitatem, multis post ejus obitum prodigiis comprobavit Deus.* =

Fra i molti miracoli, con cui Dio glorificò il suo Servo e in vita, e dopo morte, che veder si possono presso di Anastasio Bibliotecario Scrittor di quel tempo, io ne scelgo un solo riferito da Lamberto Scaphnaburgense, e dal Langio nella Cronica Citicenze, e riportato da Odorico Rainaldo (*Tom.* 2.

pag. 912.) = Egli dice adunque, *che essendo stata notificata al Enrico la Sentenza della Scomunica a lui data dal Papa, la disprezzò, così mal consigliato da Guglielmo Vescovo di Mastrik il quale temendo, che il Popolo abbandonasse il Re, facendo nel celebrar Messa il Sermone, accennò come per beffe, che il Re era stato scomunicato, e studiossi di dare ad intendere colla sua molta facondia, che tale scomunica non era d'alcun valore. Ma nello stesso luogo, ove sparlava del Papa, fu sorpreso da mortal malattia, e avvicinandosi poi al suo disavventurato fine, mandò dicendo a Enrico: Egli, ed io, e tutti i Fautori della malvagità di Lui siamo dannati in sempiterno.* = Che punto di seria meditazione è mai questo per tutti quelli, che si sono dichiarati a dì nostri con tanto entusiasmo contro di Lui?

Ammonironlo i suoi Chierici a non parlare così. Ma rispose loro: E che altro poss' io dire, se non ciò, che vedo cogli occhi proprj. Ecco, che i Diavoli cingono il mio letto, per pigliar l'Anima mia tosto, che l'avrò esulata. Vi prego dunque, che dopo la mia morte ne Voi, nè gli altri Cristiani si brighino d'ajutarmi colle loro orazioni. E così disperato terminò i suoi giorni, e il suo Cadavere rimase insepolto, finchè venne risposta dal Papa d'interrarlo, ma senza i consueti uffizj.

Per simil modo più altri Fautori d'Enrico miseramente perirono. Udone Arcivescovo di Trevi morì di morte improvvisa: Burcardo Prefetto Mesmense cadendo da Cavallo spirò. Anche Epone nostro Vescovo Citicense gran Fautore d'Enrico, ed usurpatore delle cose della Chiesa, fece una morte infelice. L'arcivescovo poi di Magonza, e altri Fautori d'Enrico da lui separatisi, e tornati a penitenza si liberarono dalla Divina vendetta.

E perchè niuno creda, che S. Gregorio abbia rivocata prima di morire la sua Sentenza, e siasi pentito, e fatta penitenza di quanto aveva operato contro di Enrico, il che sarebbe stato necesrario, se fatto lo avesse ingiustamente; ecco come descrive la sua morte Ugone Abate Flaviniacense, a cui corrisponde Paolo Bernriedense scrittore della sua Vita: (*Apud.*

Graveson. Hist. Ecclesiast. Tom. iv, pag. 65.) = *Gregorius VII ea die, qua e vivis excessit, Cardinales, et Episcopos, qui praesentes aderant, auctoritate Apostolica compulit, ut sibi dexteras darent promittentes, quod Haereticum illum (Guibertum scilicet Pseudo-pontificem) invasorem Sanctae, et Apostolicae Ecclesiae nunquam reciperent, nisi forte canonice rescipiscens puram confessionem Cardinalibus Episcopis offerret, nudatus omni Ecclesiastici Ordinis dignitate, contestans, et affirmans omnes simul in perpetuum condemnandos, quicumque communicare praesumpserint Henrico Archi-piratae, Usurpatori Imperii, nisi deposita dignitate Regni, secundum praeceptum eorum paenitentiam egerit . . . Et ita Spiritum Creatori suo reddens, anno ab Incarnatione Domini 1085 obiit Martir, et Confessor.*

Un Martire, e Confessore, che spira nell'atto di confermare la sua Sentenza di deposizione contro di Enrico, la Chiesa, che poco dopo la sua morte lo venera, e lo riconosce per Santo, convien pur dire, che fossero e l'uno, e l'altra ben persuasi della certezza di sua dottrina. Che se vi si aggiungano i molti miracoli, che ha operati il Signore e prima, e dopo morte in conferma della sua Santità, fanno un argomento insuperabile contro la prima proposizione del 1682.

Nè già io penso di sostener tutto quello, che fece, o scrisse in questa occasione S. Gregorio, e che gli oppone colla solita sua eloquenza, e vasta erudizione in più Capitoli del primo Libro l'Autore della Difesa. So che non tutte le azioni dei Santi son sempre lodevoli, e che dicono anch'essi al Signore ogni giorno *dimitte nobis debita nostra*. Io distinguo la sostanza del fatto, che è la deposizione di Enrico, da tutte le circostanze, che l'accompagnarono, da tutto quello cioè, a cui possano averlo sospinto, e l'ardor del suo zelo, e la violenza de' suoi nemici, e la gravezza dei mali ond'era oppressa la Chiesa; e di cui, quando abbia ecceduto, avrà fatta penitenza nella sua prigionía, e nel suo esilio. Io riguardo per una parte la sola deposizione di Enrico da Lui fatta in

vita, e confermata in morte, siccome un fatto attestato dagli Storici di que' tempi, e sopra di cui non può cadere alcun dubbio. Riguardo per l'altra i miracoli, che in attestato della sua Santità ha operato il Signore, e il culto, e la venerazione di Santo, che gli ha attribuito la Chiesa, e che ha conservato fino a dì nostri; e ragionò così. S. Gregorio VII ha deposto, quanto è da se, e confermata, morendo, la deposizione da Lui fatta di Enrico IV, il che viene ad essere lo stesso. Dunque o è morto in peccato, se ha deposto Enrico senza alcuna autorità di deporlo, o ne aveva la legittima autorità: ma non può dirsi, che sia morto in peccato, poichè altrimenti nè la Chiesa avrebbe potuto venerarlo per Santo, nè il Cielo attestar con prodigj la sua Santità. Dunque e quando ha deposto Enrico, e quando ha confermata, e voluta, morendo, la sua deposizione ne aveva tutta l'autorità.

§. XLIV.

Diritto particolare che ha il Papa sull' Impero Germanico.

Di questo non può dubitarne se non chi nega al Romano Pontefice sull' impero Germanico quel diritto, che tutti gli accordano i migliori Istorici anche Francesi. Oltre quello, che si è detto di sopra della fondazione, e traslazione dell' Impero d'Occidente, il Paggi Seniore (*ad an. 996 num.* 11.) ci dice, come cosa sopra cui non può cadere alcun dubbio, che il diritto di eleggere l'Imperatore gli Elettori di esso l'hanno avuto dal Papa. Lo stesso afferma nella Vita di Gregorio V il Paggi Giuniore, dicendo esser certo, che tanto prima, come dopo l'uso introdotto dei Sette Elettori i Romani Pontefici, dai quali fu rinovato l'Impero d'Occidente, han conservato illeso il lor diritto, e ne hanno approvate, o riprovate le elezioni, e che è certo altresì, che il diritto di elegger gl' Imperatori è emanato dal Papa. *Certum pariter est jus eligendi Imperatores a Romanis Pontificibus emanasse* (Ap. Anti-

fer. Vind. Tom. 4. p. 137) Non è discorde dai due Paggi, il Natale Alessandro il quale asserisce nella sua Storia (*Sæc.* IX *et* X *Dissert.* 17 *q. ul.*) non potersi negare, che il diritto di eleggere gl' Imperatori sia provvenuto in qualche maniera dalla Sede Apostolica. Lo stesso attestarono i sette Elettori nella loro lettera scritta a Niccolò III l'an. 1279, come può vedersi presso il P. Odor. Rainaldo.

Ma più di tutti, mi piace di riferire ciò, che l'Imperatore Alberto scrisse l'an. 1303 a Bonifazio VIII, contro di cui si sono scatenati tanto anche a dì nostri i nemici della S. Sede Apostolica per la sua Bolla *Unam Sanctam* = *Recognoscens igitur quod Romanum Imperium per Sedem Apostolicam de Græcis translatum est in persona Magnifici Caroli in Germanos, et quod jus eligendi Romanorum Regem, in Imperatorem postmodum promovendum, certis Principibus Ecclesiasticis, et Sæcularibus est ab eadem Sede concessum, a qua Reges, et Imperatores, qui fuerunt et erunt pro tempore, recipiunt temporalis gladii potestatem, ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, pia devotione, et sincero corde profiteor, quod Romanorum Reges in Imperatores postmodum promovendi per Sedem eamdem ad hoc potissime, et specialiter assumuntur, ut sint Sanctæ Romanæ Ecclesiæ advocati.* (*Ap. Rainald. ad an.* 1303 *num.* 10.) =

In virtù di questi principj dall' Imperatore medesimo professati, e che tanto eran più noti a S. Gregorio VII, quanto era più vicino all' origine di essi; non dee recar maraviglia, che abbia strappata di mano ad Enrico quella spada di temporale Podestà, che data gli aveva pel bene de' buoni, e per castigo de' malfattori, e di cui Egli servivasi per opprimere i buoni, e proteggere, e far trionfare i malvaggi. Qual maraviglia, che, dopo d'averlo spogliato della sua dignità, abbia ordinato agli Elettori di eleggere un altro in vece di Enrico, il quale non solo non era Avvocato, e Protettore della Santa Romana Chiesa, pel qual fine eletti sono gl'Imperatori; ma vi aveva anzi introdotto lo Scisma, e rendeva a di-

struggerla, e rovesciarla da fondamenti? Per la qual cosa non solo poteva, ma doveva Gregorio VII spogliare Enrico IV della sua dignitá. E benchè abbia permesso il Signore che egli finisse lontano dalla Romana Sede i suoi giorni, non fu minore per questo, la sua gloria, e ha confermato con prodigj la sua condotta.

§. XLV.

Innocenzo III dopo aver tentate inutilmente tutte le vie della moderazione per richiamare Ottone IV Imperatore, lo scomunica, e lo depone.

Niun Pontefice al dire del Racine (*Tom.* 8. *p.* 95.) ha più rassomigliato S. Gregorio VII di Innocenzo III. Avea gran talento, e gran coraggio, e molte altre pregevoli qualità . . . Era nemico de' disordini, si proponeva per oggetto delle sue azioni la riforma della Chiesa Universale, in una parola aveva le virtù di Gregorio VII. Fin quì il Racine, il quale aggiunge, *che ne aveva anche i difetti.* Ma questi, ch' Egli chiama difetti, non furono, che il colmo delle virtù, che il Signore confermò co' miracoli, come veduto abbiamo poc' anzi.

Fra questi, ch' ei chiama difetti, egli ripone singolarmente d'avere spiegata sul Temporale, e nel Governo della Chiesa quella Suprema autorità, che riconobbe il Sinodo di Costanza ne' Successori di S. Pietro. Il mio argomento non mi permette di ribattere tutto quello, che Egli dice: ma osserverò solamente, che come il Cielo approvò la deposizione di Enrico IV Imperatore; così la Germania, e la Francia approvarono quella di Ottone. Questo Imperatore dopo d'essersi obbligato con giuramento alla Santa Sede Apostolica, e avere confermati i diritti di S. Chiesa, ricevette da Innocenzo III la Corona Imperiale. Ma ottenuto quel, che voleva, non tardò molto a violar le promesse. Incominciò a impadronirsi dei beni, e della giurisdizione della Chiesa. Il Papa lo ammonì e

gli spedì de' Legati, per richiamarlo a suoi doveri, e ritirarlo da una usurpazione sì ingiusta, e contraria alle promesse, che fatte aveva, a Dio, e alla Chiesa. Poichè vide inutile ogni tentativo, fulminò la Scomunica contro di Lui, e sciolse i Sudditi dal giuramento, che prestato gli avevano. Per la qual cosa abbandonato dai Popoli, e dai Grandi dell' Allemagna, elessero invece sua Federico II, e prese a sostenere la sua Causa il Re Cristianissimo Filippo Augusto. Venuti con lui alle mani presso Tornè, fu vinto l'esercito suo, e disfatto; ed Egli abbandonato a poco a poco, e disprezzato da tutti, si ritirò in Sassonia privo dell' Impero, e vi morì dopo aver dati de' segni non equivoci di pentimento.

E' vero, che Federico non fu migliore di Lui; ma è vero altresì, che non trovò minor petto, nè minore fermezza nel S. Padre Innocenzo IV di quella, che Ottone trovata aveva nel terzo. Dopo le più solenni promesse fatte alla Chiesa di proteggere la sua dignità, impugnò l'armi contro di Essa; e prese a molestare i Pontefici per tal maniera, ch' essendo ostinato nella sua empietà, fu da' medesimi scomunicato per cinque volte, e privato in fine della Corona nel Concilio Ecumenico di Lione, come si è veduto a suo luogo.

§. XLVI.

Si risponde alle autorità, che ci oppongono di S. Gelasio, di Simmaco, e di Gregorio II.

Vengo ora a que' Papi, che si voglion contrarj alla Pontificia Podestà Temporale. Confesso, ch'è per me un enigma la pretensione del Clero, e de' Tribunali Francesi, che vogliono sottomettere al loro giudizio quello del Papa col vano pretesto, che possa essersi abusato contro dei Canoni della Spirituale sua autorità, e hanno quindi introdotto l'appello, che chiamano *come d'abuso*: E poi negano al Papa il diritto di sottomettere al suo il giudizio del Principe; quando abusa-

si veramente del suo potere temporale contro la Chiesa. Se ciascuna delle due Podestà è Suprema, com' Essi dicono, e indipendente dall' altra nell' esercizio del suo ministero, dev' esserlo parimente il suo giudizio. E però l'appello *come d'abuso*, divenuto in Francia così comune, non è che una vera usurpazione sul Pontificio diritto, un attentato alla Suprema Ecclesiastica autorità, una vera opposizione al Primato di giurisdizione, che riconosce nel Papa la vera Fede. Chiunque soggetta al suo Tribunale l'altrui giudizio, si dichiara col fatto superiore a lui, e spiega un' atto di giurisdizione maggior della sua.

Ma benchè il poter del Sovrano nulla possa su quello del Papa; non può dirsi ugualmente, che il potere del Papa nulla possa su quello del Sovrano. La Podestà Spirituale eccede tutto l'ordine della natura creata, e non può essere soggetta, che a Dio: La Temporale per lo contrario è ristretta fra i limiti della natura, e deve per conseguenza esser soggetta alla Podestà più sublime. Come il corpo all' anima sua è soggetto, così l'autorità Temporale dev' esserlo a quella del Papa in ciò, che interessa l'ordine della grazia, e il servizio di Dio. Non è la sola persona del Principe, che si soggetta alla Chiesa nel Santo Battesimo, ma soggettavisi parimente la Sovrana sua autorità, dell' uso della quale dee render conto al Tribunale di Dio, al dir di S. Paolo (*ad Hæb.* XIII) non solo il Principe, ma anche il Pastore. = *Obedite præpositis vestris, et subjacete eis. Ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri.* =

Tale è la Dottrina di S. Gelasio, di Simmaco, e di Gregorio II in que' luoghi medesimi, di cui si abusano i nemici della Pontificia autorità Temporale. Scrive il primo all' Imperatore Anastasio (*Ep.* 8) che due sono le autorità per cui reggesi il Mondo, la Sacra, cioè de' Pontefici, e la Temporale dei Re: ma aggiunge subito, che tanto è più grave il peso de' Sacerdoti, quanto che nel giudizio dovran rendere conto

anche de' Sovrani alla Pastorale loro cura affidati. = *Duo sunt Imperator Auguste, quibus hic Mundus principaliter regitur, auctoritas Sacra Pontificum, et regalis Potestas, quibus tanto gravius est pondus, quanto etiam pro ipsis Regibus Domino in Divino reddituri sunt examine rationem. Nosti enim Fili clementissime, quod licet præsideas humano generi dignitate; rerum tamen Præsulibus divinarum colla submitis.* =

Qualora adunque scrivea S. Gelasio, che due erano le Podestà regolatrici del Mondo, e che ciascuna di esse aveva i suoi doveri particolari, e diceva Simmaco allo stesso Imperatore, che era dalla Ecclesiastica così lontana la civil Podestà, come è lontano il Cielo dalla Terra, perchè una le divine cose amministra, l'altra le umane; *tu humana administras, ille divina dispensat*, e qualora Gregorio II scriveva a Leone Isaurico, che altro è la Costituzion della Chiesa, altro quella dei Regni; e come il Papa non può ingerirsi nel palazzo dei Re, e conferire le cariche, e le dignità della Corte; così neppur Egli potea ingerirsi negli affari della Chiesa, e regolarne l'elezione de' Ministri, parlano essi dell' uso legittimo dell' autorità, la quale considerata in se ha un oggetto diverso: noi parliamo dell' abuso di essa, e del caso, in cui il Sovrano se ne servisse contro il bene Spirituale dei Sudditi, e contro il servizio di Dio, che è il fine ultimo, a cui tender devono e l'una, e l'altra autorità, e per cui la Temporale dev' esser soggetta alla Spirituale.

Nè giova il dire, che la Religione, e il culto di Dio non devon diffondersi, e sostener colla forza, ma colla dottrina, colla mansuetudine, coll' umiltà; e qualora sia necessario il castigo, di non far uso, che dello spirituale, com' è la scomunica. Altro è parlare de' Ministri inferiori della Chiesa, altro del Supremo Gerarca, o Pastore di essa; altro dei Popoli, e de' Sovrani, che sono ancora fuor della Chiesa, altro di quelli, che già v'entrarono col santo Battesimo, e al Papa si sottomisero, come sue pecore. Ove si tratti degli al-

tri Ministri, e Pastori della Chiesa, o di persone, che ne sono ancor fuori, la dottrina, la mansuetudine, l'umiltà, e l'esercizio delle più belle virtù esser devono i mezzi per propagarla, per difenderla, per sostenerla: ma ove si tratti del supremo Pastore di essa, e di persone alla sua cura affidate; non solo dee pascerle colla dottrina; ma dee mettere in opera tutti que' mezzi, che pose Iddio in sua mano per difenderla dalla forza, e dalla seduzione diretta a rapirgli una parte della sua Greggia.

E' bene, il confesso, che adoperi prima di tutto la spirituale sua spada, e li recida colla scomunica dal Corpo mistico di Gesù Cristo; ma ove questa non giovi, e si renda il male ancor più grave, convien far uso dell' altra spada, che pose Iddio in sua mano, e spogliarli di quello, di cui si abusano contro della lor madre la Chiesa, e il bene spirituale de' lor Fratelli. Così fecero i Concilj, e i Papi, come si è veduto di sopra quando le circostanze lo permettevano, e l'esigeva il bene della Chiesa. Che se nol fecero contro Costanzo, e contro l'Apostata Giuliano i Pontefici di que' tempi, e tanti altri contro coloro, ch' erano Apostati dalla fede, e machinavano la sua rovina, non ne siegue però, che far nol potessero; siccome non siegue, che non potessero scomunicarli, del che niuno dubita, perchè non l'han fatto. La prudenza, e il bene maggior della Chiesa esigevano, che allora non facessero uso di quel potere che spiegarono altri in altre occasioni, in cui lo giudicarono utile, ragionevole, necessario. = *Infidelitatem illorum, qui fidem susceperunt potest* (Ecclesia) *sententialiter punire, et convenienter in hoc puniuntur, quod subditis fidelibus dominari non possint; hoc enim vergere posset in magnam fidei corruptionem, quia homo Apostata pravo corde machinatur malum, et jurgia seminat, intendens separare a fide; et ideo quam cito aliquis per sententiam denunciatur excomunicatus propter apostasiam a fide, ipso facto ejus subditi sunt absoluti a dominio ejus et juramento fidelitatis quo tenebantur.* 2. 2. *q.* XII. *art.* 2. *in c.* = Non

è alieno da questo medesimo sentimento anche il Gersone, il cui Giudizio non può essere sospetto di troppo attaccamento alla Pontificia autorità. Così Egli nel Sermone *de Pace, et Unitate Græcorum Consid.* v. = *Omnes homines, Principes, et alii subjectionem habent ad Papam in quantum eorum jurisdictionibus, temporalitate, et dominio uti vellent contra Legem Divinam, et Naturalem, et potest superioritas illa nominari potestas directiva, et ordinativa potius, quam civilis, vel juridica.* =

Ecco adunque il vero motivo, per cui ho creduto di non poter aderire, e professare la prima delle quattro Proposizioni Gallicane. Non solo non l'ho trovata conforme, come hanno preteso gli Autori di Essa, alla parola di Dio, alla Tradizione dei Padri, agli esempj de' Santi, ma piuttosto contraria, come sono venuto osservando finora. Trovo invece assai conforme, e alle Scritture, e ai Padri, e agli esempj de' Santi la contraria Sentenza di quelli, che ammettono nel Papa la Podestà di sciogliere in certi casi i Sudditi dal giuramento di fedeltà, e deporre i Sovrani dal loro impiego. Nè solo mi è sembrata conforme alle Scritture e ai Padri; ma utile ancora ai Sovrani, e alla pubblica tranquillità necessaria. Se tutti fossero persuasi, che ove nasce qualche dissensione fra il Popolo, ed il Sovrano, v'è luogo a ricorrere al comun Padre e Pastore nè vedute sarebbonsi le violenze usate a Sovrani, nè le sediziose Rivoluzioni del Popolo, nè i tragici avvenimenti, che veduti si sono a dì nostri. Pare, che il Signore gli abbia riservati alla Francia, per convincerla in una maniera terribile, e spaventosa della falsità della Massima, che avea stabilita contro il Capo Visibile della Chiesa. Avrebbe questo potuto intromettersi nelle loro discordie a sedare il tumulto, e stabilire il buon ordine, e la subordinazione dovuta al Sovrano, e obbligar questo a trattare i Sudditi, come suoi Figli, benchè non può dubitarsi, che lo abbia fatto Luigi XVI. Ma nella Sentenza, che il Papa non abbia alcun diritto sul Temporale dei Principi, nè sciogliere i Sudditi dal giuramento di

Fedeltá, neppur nel caso, che lo esigesse il bene spirituale dei Sudditi, e della Chiesa, fu troppo facile a' nemici del Trono di persuadere al Popolo, ch' Egli era il Sovrano, e sottometterlo al suo giudizio. Così coloro, che hanno ricusato di riconoscere la Pastorale autorità de' Pontefici, che tutto operano con prudenza, con maturità, con consiglio, con moderazione, con zelo del Pubblico bene, si sono veduti soggetti al comando del Popolo, in cui domina d'ordinario il furore, l'ignoranza, il capriccio, ed è troppo facile a malvaggi di strascinarlo agli eccessi più barbari, e più crudeli.

Nel negare in somma alla prima proposizione il mio assenso, non ho fatto, che seguire l'esempio d'Innocenzo XI, che l'ha riprovata, di Alessandro VIII, che l'ha cassata, riprovata, annullata, di Innocenzo XII, che ne ha voluto la revoca da que' medesimi, che l'avevano stabilita, di Pio VI, che ne ha vietata l'adozione nella sua Bolla contro il Sinodo di Pistoja, de' Prelati Francesi, che doluti si sono fortemente, e sopra quanto immaginare si possa d'averla insegnata, di Luigi XIV, che ordinò di sopprimerla, e diede gli ordini necessarj, perchè non si osservasse l'Editto in cui prescritto aveva di sostenerla, (*a*) della Teologica facoltà di Parigi, che solo colla forza fu costretta ad ammetterla ne' suoi Registri, di molti de' suoi Dottori andati piuttosto in esilio, che professarla, della Università di Dovai, in cui gli Scolari abbandonavan piuttosto le Scuole e rinunziavano ad ogni promozione, e dignitá, che sottomettersi a questa opinione,

---

(*a*) *J'ai donné les ordres necessaires pour que les choses contenues dans mon Edit du 22 Mars 1682 touchant la Declaration faite par le Clergé de France*, a quoi les conjunctures *passèes, m'avoient obligé, ne soient pas observé* (*Additions aux Opuscul. de M. l'Ab. Fleury pag.* 16.)

la qual ripugnava alla loro coscienza; e finalmente del Concilio Nazionale d'Ungheria, e al giudizio di quelli, che condannaronla nella Spagna, come contraria alla vera Dottrina della Chiesa. Dopo di tutto questo non ho saputo vedere, come potesse esigersi con tanto impegno l'adesione, e la professione di una sentenza; la quale o presto o tardi deve portare alle funeste conseguenze, che pur troppo vedute abbiamo ancor noi, e ne risentiamo tuttora le conseguenze.

Fine del Libro Secondo.

LIBRO III.

Esame del secondo Articolo della Dichiarazione del 1682.

„ Sic autem inesse Apostolicæ Sedi, ac Petri successori-
„ bus Christi Vicariis rerum spiritualium plenam potestatem,
„ ut simul valeant ac immota consistant Sanctæ Æcumenicæ
„ Synodi Constantiensis a Sede Apostolica comprobata, ipso-
„ que Romanorum Pontificum ac totius Ecclesiæ usu confir-
„ mata atque ab Ecclesia Gallicana perpetua religione custo-
„ dita Decreta de auctoritate Conciliorum Generalium, quæ
„ Sess. IV, et V continentur, nec eos probari a Gallicana Ec-
„ clesia, qui eorum Decretorum, quasi dubiæ sint auctorita-
„ tis, ac minus approbata, robur infringant, aut ad solum
„ schismatis tempus Concilii dicta detorqueant. „

§. I.

Se vi fossero o nò ne' Decreti originarj del Sinodo di Costanza le parole = ad Reformationem ec. in Capite, et in membris. =

Tale è il secondo Articolo della famosa Dichiarazione del Clero sulla Ecclesiastica Podestà: e poichè tutto si fonda su i due Decreti del Sinodo di Costanza, ne incominceremo da questi il nostro Esame. Non penso però d'impegnarmi nella critica questione trattata con molto calore dall'Apologista della dichiarazione suddetta: cioè se vi fossero o nò nel Decreto Originale del Sinodo di Costanza le parole, = *In his quæ pertinent; . . ad reformationem generalem Ecclesiæ Dei in capite, et in membris.* = Lo nega assolutamente il Ch. Emmanuele Scheltratz sull'autorità di tre antichi Codici della Biblioteca Vaticana, di cui era Prefetto; a cui corrispondon tre altri estratti dal Calvinista Ermanno Van-Der-Hart dalla Libreria del Principe di Brunsuik, da quella del Principe di Saxe-Goth,

e dal Accademia di Lipsia. Sì l'uno, che l'altro meritano un gran riguardo, perchè il primo fu scritto nello stesso Sinodo di Costanza, l'altro nella stessa Città; nè v'è motivo di credere, che coloro, che gli hanno scritti, abbiano voluto escludere dai due Decreti le parole, di cui si tratta; come vi è motivo di temere, che abbiano potuto aggiungervele i Padri del Sinodo di Basilea, che furono i primi a pubblicarli. Questa opinione ha acquistato un maggior peso di probabilità, poichè il celebre P. Zaccaria ha fatti conoscere nel suo Anti-febronio Vendicato dieci altri Codici antichi, in cui non si leggono le parole predette.

All'opposto l'Apologista della Dichiarazione ha preso a sostener la contraria sentenza affidato principalmente alla probità de' PP. di Basilea, a cui si attribuisce l'adulterazione del Decreto per difendersi da Eugenio IV, che avea disciolto quel Sinodo; e alla autorità di Gersone, che in una Concione fatta alla presenza dei PP. di Costanza, ha riferite le parole del Decreto, come ora si leggono nelle Edizioni del 1499, 1518, 1524 e 1530. Si sa, che tale era il sentimento di Gersone; e che ha tentato ogni mezzo per insinuarlo negli altrui animi. Quanto alla probità dei PP. di Basilea non tocca a noi il giudicarne: Dico bene, che durerà fatica a persuaderselo, chiunque non ignora affatto i loro attentati contro di Eugenio IV, (che conoscevano per vero e legittimo Successor di S. Pietro), fino a deporlo, a eleggerne un altro in sua vece, a introdurre lo Scisma nella Chiesa di Dio. Ove si tratta di un fatto contestato da tanti testimonj, quanti sono i Codici, da cui silevasi, poco fa la probità delle persone, a cui si attribuisce, e l'autorità di un Declamatore appassionato di cui forse, non han fatto alcun conto gli Uditori.

Comunque sia; si dee conchiudere, se non altro da tutto questo, che è almeno una cosa assai dubbia, se vi fossero, o nò, le parole predette nella prima formazion del Decreto; Ora se possa fondarsi sopra una cosa assai dubbia una Deci-

sione, che per avviso dell'Autore della Difesa ec. appartiene alla fede: (Par. II. L. V. c. 29) lascio ad altri il pensarlo. La fede nulla ha d'ambiguo, altrimenti non sarebbe più fede, ma opinione dice S. Bernardo (*de Consid. Lib. V.*) *Fides ambiguum non habet, alias si habet, fides non est, sed opinio.* Contuttociò io voglio supporre, che tali sieno stati a principio i decreti del Sinodo di Costanza, quali si leggono nelle Edizioni rese pubbliche colle stampe; e come tali io prendo ad esaminarli. Prima però convien premettere una breve notizia dello Scisma famoso, che ha dato luogo, e al Sinodo di Costanza e a' suoi Decreti.

§. II.

Breve notizia dello Scisma, che afflisse la Chiesa da Urbano VI fino a Martino V.

Bernardo Gottone Arcivescovo di Bordeaux creato Papa il dì 21 Luglio 1305 prese il nome di Clemente V, e, per far cosa grata alla sua Nazione, trasferì in Avignone la Santa Sede. I suoi Successori fino a Gregorio XI tutti Francesi, vi continuarono la lor dimora vinti dalla grazia del Principe, e dalla benevolenza de' loro concittadini. Roma priva per settant'anni del suo Pastore, e da continue fazioni agitata andava struggendosi di giorno in giorno. Il Signore però, ch'eletta l'aveva per Sede del suo Vicario, e Capo della sua Chiesa, mosso a pietà de' suoi mali suscitò lo Spirito di Santa Catterina da Siena Domenicana, la quale portarasi in Avignone indusse Grogorio XI a riportare la sua Sede in Roma, dove arrivò fra gli applausi, e le allegrezze di tutto il Popolo l'anno 1376. E quì si dee notar di passaggio, non esser vero ciò, che dicono alcuni: potere il Romano Pontefice trasferire altrove la sua Sede; siccome l'ha trasfesita S. Pietro da Antiochia a Roma, non perchè era questa il Capo di tutto l'Impero; ma perchè tale era l'ispirazione, che avuta ne aveva dal Cielo. Ma

da che Gesù Cristo apparso a S. Pietro, che fuggiva da Roma, l'obbligò a ritornarvi, e finir ivi i suoi giorni: nè Egli, nè i suoi Successori aver possono altra Sede, che questa. Quindi è una vera pazzìa, per non dire qualche cosa di più, l'opinion di coloro, i quali vogliono, che il Vicario di Gesù Cristo, possa un giorno portare in Gerosolima la sua Sede. Sarebbe allora Successor di S. Giacomo, e non di S. Pietro.

Morto dopo due anni Gregorio XI temendo i Romani, che il nuovo Pontefice trasferisse di nuovo in Avignone la sua Sede, chiesero a' Cardinali l'elezione di un Italiano, giacchè a riserva di quattro, tutti gli altri eran Francesi. Chiusi pertanto in Conclave i Cardinali, temendo il Popolo sempre più l'elezione di uno straniero, si attruppò, e chiese anche colla minaccia d'incendiarli, se nol compiacevano, ch' eletto fosse per Papa un Italiano. La dimanda del Popolo per quel che riguarda la fissazione della Santa Sede in Roma era giustissima: ma non era giusto il mezzo, che mettevano in opera per ottenerla. Gli Elettori o perchè conoscessero la giustizia della dimanda, o per sottrarsi al pericolo, che li minacciava, avevano già determinato di eleggere, come fecero l'Arcivescovo di Bari, che assunse il nome di Urbano VI. Ma disgustati ben presto del rigore, e del zelo di quel Pontefice, che voleva ridurli a un genere di vita più esemplare, e più santa, sotto il pretesto di sfuggire i calori della Città si ritirarono un dopo l'altro in Anagni, e conchiusero dichiarar nulla l'elezione di Urbano, come fecero in Fondi sotto la protezione del Conte di questa Città, e della Regina Giovanna.

§. III.

Vero motivo dello Scisma.

Il rigore adunque del nuovo Papa, e la corruzione de' loro costumi furono la vera causa della loro ribellione; benchè adducessero per pretesto, che non era stata libera la loro elezione, perchè obbligati dal Popolo colle armi alla mano ad eleggere un Papa Italiano, che ristabilisse in Roma, e non portasse altrove la sua Sede; La dimanda del Popolo, come abbiamo di già veduto, non poteva essere nè più giusta, nè più conforme ai Canoni, i quali vogliono, che nella elezion del Pastore, si abbia uno speciale riguardo ai desiderj, e agli interessi spirituali delle pecore. Ma i Cardinali Francesi, i quali formavano tre quarte parti del Collegio Apostolico, impazienti dell' ecclesiastica disciplina, e bramosi di continuare nella loro Patria la dimora del Papa, elessero Roberto dei Conti di Ginevra, e il chiamarono Clemente VII. Così diedero due Capi alla Chiesa, uno Apostolico, che risiedeva in Roma, l'altro *Apostatico*, che portò la sua Sede in Avignone. Questo ebbe a successore Pietro di Luna, che visse fino all' anno 1428, e gli fu sostituito da due soli Cardinali Clemente VIII, il quale depose a' piè di Martino V ogni sua pretensione, e 'l riconobbe, e il venerò come vero Successore di S. Pietro. Urbano VI ebbe a Successori residenti in Roma Bonifazio IX, Innocenzo VII, e Gregorio XII.

§. IV.

Testimonianza di Santa Caterina da Siena.

Che fosse Scismatica l'elezione di Roberto, e come tale riconosciuta, da que' medesimi, che lo elessero, ne abbiamo un Testimonio superiore ad ogni eccezzione nella Lettera scritta ai tre Cardinali Italiani partiti da Urbano VI da Santa

Cattarina da Siena. Questa gran Santa condotta in tutto questo a fare da una speciale ispirazion del Signore in una sua Lettera scritta agli Elettori dell' Antipapa Clemente VII fa conoscere ad evidenza, *che Papa Urbano VI, è veramente Papa e Sommo Pontefice, eletto con elezione ordinata, e non con timore, e veramente più per ispirazione Divina, che per industria Umana.* Io rimetto il mio Lettore alla Lettera stessa (*Ediz. di Venezia* 1562 *pag.* 35.) e leggendola attentamente vedrà, che una Santa dallo Spirito del Signore animata, la quale scriveva agli Elettori con tanta forza dovea ben essere persuasa e della Legittima elezione di Urbano, e della scismatica intrusion di Clemente, anzi dalla sua Lettera si rileva, che lo stesso Clemente, e i Cardinali suoi aderenti si sono diportati in maniera per alcuni mesi, che hanno persuaso a tutta la Chiesa esser legittima l'elezione di Urbano; e se in seguito l'han dichiarata nulla, non è stato per la paura del Popolo, ma per paura del Papa, che voleva obbligarli all' osservanza dei Canoni, e ad accettar la riforma de' loro costumi, ch' Egli giustamente esigeva. Con tutto ciò le passioni, l'impegno, e l'interesse temporale delle diverse Nazioni intorbidarono di maniera ogni cosa, che pel corso di 50 anni non si sapeva qual fosse il vero Pontefice, e quale nò. Ed è più mirabile, dice Monsignor Spondano *ad an.* 1388, che il diritto delle parti era così dubbio e incerto, che l'uno, e l'altro partito avea fra i Principi de' Teologi, e Giureconsulti peritissimi, e santissimi Uomini, e più ancora dotati della virtù de' miracoli, che Santo asserivano il loro partito, e profano il contrario; nè fu mai possibile di terminarla per modo, che sempre non vi restasse un qualche dubbio. Onde l'unico mezzo atto a sciogliere questo scisma, era creduto comunemente la rinunzia de' due Pontefici pretendenti, per cui si desse luogo alla elezione di un nuovo Papa legittimo, e indubitato. Gli stessi Benedetto XIII, e Gregorio XII vi si erano obbligati con giuramento, ma venuti poi al momento di eseguirlo, non

sapevano risolversi per mandarlo ad effetto, e non facevano che accrescere i mali, e le calamità della Chiesa.

§. V.

Concilio di Pisa.

In questa dolorosa situazione della Chiesa i Cardinali de' due contrarj partiti tentarono più volte, ma invano, d'indurre i lor Capi alla giurata, e promessa rinunzia; Laonde si unirono fra di loro, e fecero un terzo partito contrario ad entrambi, radunando in Pisa un Concilio, in cui li deposero, ed elessero invece Pietro Filargo Francescano, che prese il nome di Alessandro V. Ma invece di toglierlo, non fecero, che accrescer lo scisma; sì perchè i due pretendenti si ostinarono maggiormente nelle loro idee; sì perchè il dubbio, che prima riguardava i Pontefici, passò a' Cardinali. Questi non potevano essere autorizzati a radunare il Concilio, nè veri, e legittimi Elettori del nuovo Papa, se vera non era e legittima la loro dignità: ma la maggior parte di essi erano stati creati in tempo di scisma, e vuol dire da un Papa dubbio o scismatico, ed essendo venuti da contrarj partiti, non era possibile, che tutti fossero legittimi ugualmente; per conseguenza l'elezione da loro fatta di Alessandro V doveva almeno essere molto dubbia; tanto più, che il delitto di Eresia, che è il solo, per cui secondo i canoni può esser deposto il Romano Pontefice, non era provato abbastanza. Tanto Benedetto XIII, quanto Gregorio XII non negavano, che debba esservi un solo Pastore, e un solo Gregge, il che riguarda la Fede; ma tenendo questo per fermo, pretendeva ciascun di loro di essere questo solo Pastore, il che non poteva costituirli rei d'eresia, benchè si fossero ingannati. Per la qual cosa tanto la deposizione de' due Pontefici, come l'elezione di Alessandro, perchè fatta, da chi non ne aveva l'autorità, non meritano alcun riguardo. In fatti i Padri del Sinodo di Costanza non ne fecero

alcun caso. Imperciocchè nella Sessione xiv permisero a Carlo Malatesta Signore di Rimini, e al Cardinal di Domenico Legati di Gregorio XII che congregassero di nuovo in suo nome il Concilio, come non congregato legittimamente da Giovanni XXIII, e accettarono in seguito la dimission del Papato fatta in suo nome, e per sua speciale procura dal medesimo Malatesta. Tutto questo suppone nulla e la sentenza di deposizione, e l'elezione di un' altro in sua vece. Lo stesso avvenne nella Sessione xxxvii, in cui fu deposto Benedetto XIII. Infatti a che deporre questo, e accettare la dimissione di quello, se li credevano già deposti, e dimessi legittimamente nel Concilio di Pisa? A che permettere una nuova convocazione, se erano persuasi, che vera fosse, e legittima quella, che ne aveva fatta Giovanni XXIII Successor di Alessandro? Il dire, che i Padri radunati a Costanza si sono adattati, per guadagnarlo, alla debolezza di quel vecchio Pontefice, è una risposta più arbitraria, che soda, e che non ha alcun autentico documento; ma è indegna ancora di un vero Concilio legittimamente raunato, il quale non poteva permettere, che fosse messa in dubbio la sua autorità, nè autorizzarlo col fatto.

Tal uno ha creduto di provare legittima l'elezione di Alessandro V, perchè il Successore d'Innocenzo VIII, non si è chiamato Alessandro quinto, ma sesto. Questo però nulla prova; poichè non sono insoliti nella serie dei Papi cotesti esempj. Così il Successore di San Celestino V si chiamò Bonifacio VIII, benchè fosse VI per la intrusione de' due Bonifazj sesto, e settimo; e il Successore di Bonifazio VII si fece chiamare Benedetto XI, benchè fosse decimo solamente, per la intrusione di Benedetto IX, che non fu vero Papa. Ma torniamo al Concilio di Pisa.

§. VI.

Qual giudizio formar si debba di un tal Concilio.

I Cardinali de' due pretendenti, insieme si unirono per togliere lo Scisma. Fin quì va bene. A questo fine pensarono di radunare un Concilio Generale da tenersi in Pisa, unico rimedio a tanti mali. Va benissimo ancor questo. Ma con quale autorità convocarlo? Ciascuno de' due partiti, o credeva legittimo il Papa, che creato l'avea Cardinale, o nò. Se nol credeva legittimo; dovea credere illegittimo anche se stesso, e sfornito per conseguenza d'autorità per la convocazione del Concilio, e la elezione di un nuovo Papa: Se lo credeva legittimo; dovea credere per conseguenza illegittimi i Cardinali del contrario partito; e non poteva unirsi con quelli per fare una elezione, che doveva per necessità esser nulla. Conobbebero questa difficoltà i Padri ivi raunati, e però nella Sessione settima accordarono ai Cardinali delle due Fazioni il diritto del voto, per la elezione del nuovo Pontefice; giacchè poteva moversi il dubbio; quai fossero i legittimi Cardinali, e quali nò. Ma questo è ancora più grazioso, che il Concilio abbia voluto autorizzare quelli, da cui era stato autorizzato Egli stesso. Il ripiego di dire, che il Concilio una volta raunato, traeva immediatamente da Cristo la sua autorità, non si sapeva ancora, ed era riserbato a quello di Costanza. Fino a quel tempo si era sempre creduto, che non si devono celebrar de' Concilj senza il consenso del Romano Pontefice: *Non oportere præter sententiam Rom. Pontificis concilia celebrari*: (*Hist. Tripart. Lib.* IV *cap.* 10) e nel Concilio Generale di Calcedonia fu condannato Dioscoro, perchè aveva avuta la temerità di celebrare un Concilio senza l'autorità della Sede Apostolica, il che non è stato mai lecito, nè si è fatto = *Synodum ausus est facere sine auctoritate Sedis Apostolicæ quod nunquam licuit, aut factum est . . Act.* 1. =

Ora il Concilio di Pisa era stato raunato senza l'autorità, anzi contro l'espresso volere del Romano Pontefice, e senza il consenso di Roberto Re de' Romani, che fece proporre al Sinodo ventidue dubbj, e fra questi = *An Cardinales possent deponere Papam* = *An absque Papa legitima esset Congregatio Concilii.* Alcuni di quelli, che vi eran presenti, e che si erano trovati alla Elezione di Urbano VI, non potevano ignorare, ch' era stata legittima, e canonica; e che conservata si era nella serie de' suoi Successori la Suprema Pontificia autorità; e che per conseguenza non potea radunarsi, nè celebrare il Concilio senza il permesso di Gregorio XII vero Pontefice, e Successore di San Pietro. Con tutto ciò non ne fecero alcun caso, e passarono, come si è detto alla deposizione di Lui, e alla elezione di Alessandro. S. Antonino Arcivescovo di Firenze, che viveva a que' tempi, ed era peritissimo de' Sacri Canoni. (III *P. Chronic. Tit.* XXII *c.* V. §. 2.) e dopo di Lui il celebre Cardinal Gaetano negano assolutamente, che il Concilio di Pisa sia stato legittimo, ed Ecumenico, perchè radunato, contro l'espressa volontà del Pontefice da chi non ne aveva alcuna legittima autorità.

E' bene di udire quel che ne dice Remigio Fiorentino nella vita dell' Imperatore Roberto. = Fratanto i Cardinali, che si erano raunati in Pisa, tenendo essi per cosa ferma, che Gregorio, e Benedetto per malizia non volevan far la rinunzia, e che non si sarebbe potuto levar lo scisma, e gli scandali, essendo Egli Pontefice, determinarono dopo molte dispute, ed essendosi raunati 26 Cardinali, 3 Patriarchi, e 80 Vescovi, di citare a quel Concilio ambidue i Pontefici, e così fecero, e Benedetto rispose, che se era competenza nel Pontificato tra lui, e Gregorio a loro non toccava determinarla, e che si maravigliava dell' audacia loro; e Papa Gregorio eziandìo mandò a rispondere ai medesimi, ch' essi ben sapevano, ch' Egli era vero Pontefice, e canonicamente eletto, e perciò essi non potevano, nè dovevano convocar Concilio Ge-

nerale ; ma ciò conveniva a Lui , e che Ei non voleva radunarlo in Pisa , ma in altro luogo ; ed Essi erano tenuti a ridursi nello stesso luogo , che da lui fosse assegnato ; e assegnò Aquileia , nella quale Egli andò con quel poco numero di Cardinali , che seco eran rimasti , e con altri , ch' Egli creò di nuovo.

In tal guisa sopra questa ragione , e differenza così grande , che pendeva fra quei , ch' eran radunati in Pisa , e fra Gregorio , e Benedetto Antipapa , vi furono diversi pareri , e questioni de' Letterati , alcuni difendendo una parte , e altri l'altra. Sopra questo dubbio Roberto Imperatore fece una Dieta in Francofordia ; nella quale venne un Cardinale dalla parte di Papa Gregorio , e un altro dalla parte di quelli , che si erano radunati nel Concilio chiamato in Pisa , e ciascun difendeva la sua , e Papa Gregorio chiedeva , che l'Imperatore eleggesse un altro luogo , che non fosse Pisa. Finalmente dopo molte contese l'Imperatore accostandosi al parere di molti Letterati , si dichiarò per la parte di Papa Gregorio , dicendo , ch' Egli solo poteva radunare il Concilio , ed eleggere il luogo. Ma con tuttociò , quei del Concilio (se Concilio si dee chiamare) di Pisa , benchè l'Imperatore cercò di disturbarlo , procedettero avanti , e facendo loro processi , e allegando in ciò ragioni , le migliori , ch' essi potevano , presero tanta audacia , ch' ebbero per non Pontefici Gregorio , e Benedetto e ridotti nel Conclave elessero Papa un Pietro Cretese Cardinale , e Arcivescovo di Milano , che fu Frate dell' Ordine di S. Francesco , e chiamossi Alessandro V.

§. VII.

Risposta a quanto dice su questo punto l'Autore della Difesa.

L' Apologista della Dichiarazione (*Par.* 2. *Lib.* v c. x) cerca con qual diritto i Cardinali de' due partiti abbiano raunato il Concilio di Pisa, ch' egli vuole generale, ed Ecumenico. Confessa, che secondo gli antichi Canoni era vietato di convocare i Concilj senza il consenso, e l'intelligenza del Papa; dice però, che in certi casi può essere convocato dai Cardinali, e apporta le parole degli aderenti a Bened. XIII i quali dicevano = che ove è necessaria, come nel caso di cui trattavasi, la convocazion del Concilio, e il Papa *solo* (tanto più se è dubbio) o non vuole, o trascura, o non può convocarlo, o è furioso, non v'è dubbio, che allora il possono i Cardinali. = Questo va bene; ma Cardinali legittimi, e certi, non dubbj come il Papa. Non si potea dubitare della legittimità del Papa, che non si dovesse dubitare eziamdio della legittimità de' Cardinali creati da lui. Ora tutti, o quasi tutti i Cardinali, che convocarono, e intervennero al Concilio di Pisa, erano stati creati in tempo di scisma, e per conseguenza da Papi, di cui era dubbia l'autorità. Questa difficoltà la conobber benissimo i Vescovi radunati a Costanza per la creazione di un nuovo Papa; e però prima di procedere all'elezione, abilitarono quelli, che il nome portavano di Cardinali ad unirsi a' Deputati delle Nazioni. Così la Chiesa, a cui, in mancanza de' legittimi Elettori, o in dubbio di essi, è devoluto il diritto di determinarli, li determinò, ma non si fece così nel Concilio di Pisa.

In prova dell' assunto adduce l'autorità di Gersone (*Consider.* IV) il quale dice, che la Congregazione Ecclesiastica in tali casi prende l'autorità, e la forza di unir se medesima dal divin seme, che è sparso per tutto il corpo, e questo altro non è, che la fede, e la carità guidate dallo Spirito San-

to, e il medesimo Gesù Cristo, *Ex quo totum corpus compactum, et connexum per omnem juncturam subministrationis . . . augmentatum facit.* = (*ad Eph.* IV.)

Mi fa però maraviglia, com' Egli non abbia veduto l'abuso, che fa in questo luogo il Gersone dell' autorità di San Paolo; il quale dopo le parole = *Per omnem juncturam subministrationis*, segue *secundum operationem in mensuram uniuscujusque membri, augmentum corporis facit in ædificationem sui in Charitate* = E vuol dire, che lo Spirito Santo, e Gesù Cristo comunicano il loro influsso, o l'efficia della loro autorità alle membra di tutto 'l corpo; ma in una maniera proporzionata alla natura, e all' officio di ciascun membro: Onde nel caso nostro comunica al capo l'autorità di raunare sotto di se tutte le membra del corpo, non alle membra l'autorità di adunarsi senza del capo, e contro di Esso. Questo sarebbe un distruggere la Divina armonià stabilita da Cristo nella sua Chiesa. Onde non solo non sarebbe temerario, chiunque asserisse, che il Concilio di Pisa non ebbe alcuna autorità, ma sarebbe anzi conforme alla Divina economìa, che Gesù Cristo ha stabilita, e che osserviamo nella sua Chiesa; in cui non ha voluto, che sia confuso l'ordine del Ministero; ma che ciascuno si eserciti in quelle opere, che gli ha destinate: e siccome non ha destinate a' Cardinali la convocazione de' Concilj, così non può attribuirsi, che ingiustamente al suo influsso la convocazione di quello di Pisa.

E' vero, che ogni Comunità, e molto più la Chiesa di Dio, anche priva di Capo può provvedere alla sua unità; e salvezza efficacemente; ma dee farlo per quelle vie, che le sono state prescritte, non per quelle, che sono dichiarate nulle, com' è la convocazione de' Concilj, e l'elezione del Papa, da chi non ne ha la legittima autorità.

Nè dee far maraviglia, che le Università di quel tempo, le Provincie, e i Regni Cattolici, e i Vescovi abbiano concorso alla celebrazione del Sinodo. Forse il desiderio di veder

presto finito lo Scisma, e posto un termine ai mali gravissimi, che affligevano la Chiesa, facea creder legittimo, e valido quello, che in realtà non lo era, per mancanza della necessaria autorità. Del resto dalle parole medesime del Gersone da lui citate al capo XII ben si vede, che oltre S. Antonino il quale negava assolutamente la validità del Concilio di Pisa, vi erano molte altre persone, che sostenevano non potersi avere un Concilio legittimo senza l'autorità del Pontefice, nè le ragioni, che ivi adduce il Gersone, sono bastevoli a provare il contrario. Le passioni, l'impegno, le dicerie, che per ogni lato si spargono dai contrarj partiti confondono le cose in maniera, che non lasciano veder quello, che considerato con animo tranquillo si trova esser chiarissimo.

Se adunque il Concilio di Pisa non può riguardarsi come legittimo, perchè raunato da chi non ne aveva l'autorità; se l'elezione d'Alessandro V dovea riguardarsi almen come dubbia, perchè fatta da Cardinali, che non vi avevano alcun diritto; se la deposizione di Gregorio XII fu riguardata come non fatta dallo stesso Sinodo di Costanza, ne viene per conseguenza, che questo Sinodo, il quale è una continuazione di quel di Pisa, l'elezione di Alessandro V, e in seguito di Giovanni XXIII suo Successore, che l'ha convocato, non furono d'alcun vigore, perchè fatte da chi non ne aveva la legittima podestà. Ciò stando: i due Decreti della Sessione IV e V non sono decreti di un Concilio generale, poichè a quel di Costanza non compete un tal nome, che dopo la riunione delle tre ubbidienze per la elezione del nuovo Papa, che era il solo oggetto, a cui era autorizzata in tali circostanze la Chiesa. Tutto il resto, che fu fatto fino alla elezione di Martino V non ha alcuna autorità, se non in quanto è stato confermato da Lui, e rinnovato dallo stesso Concilio, che approvò di nuovo alla presenza del Papa, quanto avea prima determinato senza di lui = *approbavit, et approbat.* =

§. VIII.

Se convenga al Sinodo di Costanza il titolo di Santo.

Venendo ora a un più minuto esame de' due Decreti, su cui si fonda l'articolo secondo della Dichiarazione del 1682, osservo in primo luogo, che il Sinodo si da il titolo, o la denominazione di Santo: *Hæc Sancta Synodus*, il quale quanto gli compete a riguardo del fine, che proposto si era di estinguere lo Scisma, e riformare laChiesa, altrettanto gli disconviene, se si riguarda l'autoritá, che si è usurpata sopra Giovanni XXIII da Lui creduto vero, e indubitato Pontefice, fino a citarlo in giudizio, e proferire contro di Lui la Sentenza. La Santità non va mai disgiunta dalla giustizia, la quale rende a ciascuno il suo, nè mai si arrischia d'appropriarsi l'altrui, e oltre a questo il Suddito non può sollevarsi giammai giustamente contro del suo Sovrano; come ha definito lo stesso Concilio nella condanna di *Giovanni il piccolo*; ma deve ricorrere al suo Superiore se lo ha, e quando non l'abbia, ricorrere colla preghiera a Dio, che può mutarne il cuore, o toglierlo di mezzo, se lo giudicherá opportuno. Il P. Luigi Maimburgo nella sua Storia dello Scisma d'Occidente ci fa sapere, che in Francia i veri Saggi hanno sentito con rincrescimento, e hanno disapprovato l'attentato del Concilio di Costanza contro Giovanni XXIII. Imperocchè i migliori Teologi, e Dottori sostenevano costantemente non doversi procedere in altra maniera alla estinzione dello Scisma, che per la volontaria rinunzia dei due pretendenti. Quindi fu male accolto alla Corte il Vescovo di Carcassona, che portò il primo la notizia al Re della deposizione di Giovanni; e Giovanni di Castiglione, che ritornato da Costanza a Parigi, ebbe l'ardire di sostenere alla presenza del Delfino il fatto di quel Concilio, ne fu punito colla prigione. Dicea benissimo quel saggio Principe ai Dottori della Sorbona. = Vorrei sapere,

perchè abbiate avuta tanta temerità, fino a depotre dal Soglio di Pietro senza nostro consenso il Romano Pontefice. Più non vi resta, se non che pensiate ora a spogliare del suo dominio, e della sua dignitá mio Padre : Ma troncheremo i vostri consigli = (*Hist. Gallic. Eccl. Tom.* xv *Lib.* 45 *p.* 528.) Ove si ammettano una volta così enormi attentati nella Chiesa di Dio, non avvi Sovrano, che non abbia a temere di se medesimo, e della sua autorità.

§. IX.

Se possa dirsi congregato Legittimamente.

Non è soggetto a minori difficoltà il titolo di *Legittima Congregazione*, che dà a se stesso. *In Spiritui Sancto Legitime Congregata.* Quì si suppone quello, che era in questione. Non poteva esser legittima, nè fatta nello Spirito Santo la Congregazione del Sinodo, se non era legittimo, e vero Vicario di Gesú Cristo Giovanni XXIII, da cui dipendeva. Ora : questa era la questione, che teneva divisa in que' tempi, e agitata la Chiesa. Il Concilio di Pisa, ch' avea preteso di mettere qualche riparo ai mali gravissimi, che ne venivano dalla ostinazione de' supposti Pontefici, non avea fatto, che accrescerli. La Chiesa, che gemeva da tanto tempo divisa in due parti, come si è di già osservato, si vide ad un tratto divisa in tre ; e accresciuto, invece di toglierlo, quel pertinacissimo Scisma. Pertanto la leggittimitá del Sinodo di Costanza dipendeva dalla legittimità di quello di Pisa, e dalla legittima elezione di Giovanni XXIII succeduto ad Alessandro V. Ma questo appunto era quello, che si negava ; e che il Sinodo di Costanza, non poteva assumere come certo. Anzi ha dimostrato col fatto nella Sessione xiv, e xxxvii, che non faceva alcun conto della deposizione de' due Pontefici fatta in quello di Pisa. L'esser *legittimo* non vuol dir altro, che fatto, secondo le Leggi ; ma le Leggi della Chiesa esigono una su-

prema autorità in que', che radunano il Concilio; dunque l'adunanza di quello di Pisa non può dirsi legittima, perchè fatta da' Cardinali, che non ne avevano l'autorità. E se non potea dirsi legittimo quello di Pisa, nè legittima per conseguenza l'elezione d'Alessandro, molto meno potea dirsi legittima l'elezione di Giovanni XXIII suo Successore, nè legittimamente da lui congregato il Sinodo di Costanza.

§. X.

Non può dirsi Concilio Generale, prima della Creazione di Martino V.

Questo siccome ha errato nel dirsi congregato legittimamente: così ha errato ancor più nel credersi generale = *Generale Concilium faciens.* = Dagli Atti dello stesso Concilio si rileva, che vi ebbero in esso tre epoche consecutive. Una quando i soli Prelati della Obbedienza di Giovanni XXIII si unirono con Lui a Costanza, e durò fino a tutta la Sessione terzadecima. L'altra, quando Gregorio XII convocò di nuovo il Concilio per mezzo de' suoi Legati, e ne volle escluso il predetto Giovanni, siccome avvenne; e al tempo stesso, rinunziando al Papato, si unì al Concilio sotto certi modi, e forme. La terza, quando i Re, i Principi, e i Prelati aderenti a Pietro di Luna chiamato Benedetto XIII, fatta una nuova convocazione di Concilio, vi si unirono anche Essi per toglier lo Scisma, e dar la pace alla Chiesa.

Ora i due famosi Decreti, di cui si tratta, furono fatti nella Sessione quarta, e quinta, e vuol dire da una sola delle tre Obbedienze, e contro all'espressa volontà delle altre due; Onde è un poco troppo il dire se medesimo, Concilio generale, venendo con questo a dichiarare Scismatiche le altre due. Anzi neppure tutta l'obbedienza di Giovanni vi acconsentì; ma i più dotti dei Padri vi negarono il loro consenso, come attesta il Torrecremata, che vi era presente (*Lib. 2. de*

Eccl. Cap. 99) e quello, che è più rimarchevole, lo stesso Giovanni XXIII, udita avendo in Schiaffusa, ov' erasi ritirato, una tale dichiarazione, se ne lagnò fortemente cogli Ambasciatori del Re di Francia, che andarono a visitarlo, e disse, che si erano fatti dopo la sua partenza alcuni Decreti falsi, ed erronei, e contrarj all' autorità del Romano Pontefice. Laonde conchiudeva a ragione il predetto Torrecremata = *Nullus autem dubitat, quin asserere, quod sola obedientia Joannis faceret Concilium universale, universalem Ecclesiam repræsentans, esset temerarium, et scandalosum duabus aliis obedientiis.* =

§. XI.

Nelle Sessioni IV, e V non rappresentava tutta la Chiesa.

A torto adunque affermò di se stesso = *Ecclesiam Catholicam militantem repræsentans.* = Infatti non v'è, che il Papa, il quale sia ordinato, e consecrato Pastore di tutta la Chiesa universale, gli altri Vescovi lo sono delle particolari lor Chiese, e siccome ciascuno di essi rappresenta la sola sua Chiesa; così il Papa rappresenta, e ciascuna di esse, e tutte insieme. Onde Egli solo può comunicare al Concilio la dignità di rappresentante tutta la Chiesa. Pertanto siccome nell' atto, che si fecero que' Decreti non vi era alcun Papa legittimo, e indubitato, o se vi era Gregorio XII, non lo tenevan per tale; così il Concilio non poteva attribuirsi, che ingiustamente il titolo di rappresentante di tutta la Chiesa. Quindi si legge bensì in S. Cipriano, che il comunicare con S. Cornelio Papa, era lo stesso, che comunicar colla Chiesa, = *Ut deposita omni sollicitudine jam sciret te, secum* hoc est, *cum Catholica Ecclesia communicare* = (*Ep. ad Antonian.*) si legge di Pietro in S. Ambrogio; *Ubi Petrus, ibi Ecclesia,* in S. Agostino *Petrus totius Ecclesiæ gerebat figuram generalitate personam,* in S. Girolamo nella sua lettera a Damaso Rom. Pont. *Cathedræ Petri, idest Tibi, communione consocior,* e la Glossa su

quelle parole *Dic Ecclesiæ* spiega *Idest Præposito Ecclesiæ.* E siccome il solo Papa, è il Preposto a tutta la Chiesa: così Egli solo la rappresenta, e solo può dare ad altri il diritto di rappresentarla. Infatti chi dá a pochi Vescovi, e Abati, che portino i voti di tutto il Popolo Cristiano? Questo il fanno o i Cristiani da se, o per mezzo del loro Superiore. Non da se, perchè forse ricuserebbero di trasferire in altri i lor voti, o vorrebbero intervenirvi in persona, o non fare alcun Sinodo. Il fanno adunque per mezzo del loro Superiore: e siccome il Superiore di tutti i Fedeli altro non è, che il Papa; così egli solo può trasferir nel Concilio i voti di tutti, convocandolo, e autorizzandolo colla sua presenza, o per mezzo de' suoi Legati. Onde la sola obbedienza di Giovanni XXIII non poteva attribuirsi la rappresentanza di tutta la Chiesa militante: poichè, dato anche che fosse persuasa esser Egli vero e legittimo Successor di S. Pietro, lo ha fatto contro l'espressa sua volontà. Prima di quel di Costanza niun altro Concilio ha dato a se stesso il titolo di rappresentante di tutta la Chiesa. Una simile denominazione si sono attribuita in questi ultimi tempi, cioè il dì 27 Giugno 1789 i Deputati dell'Assemblea Nazionale, i quali si qualificarono *Rappresentanti di tutta* la Nazione, investiti di tutti i suoi poteri, depositarj di tutta la sua autorità. Fecero intendere al Principe, ch' Egli non era, che un Mandatario del Popolo incaricato di far eseguire le sue leggi, *un Funzionario pubblico, un Commesso.* Tali erano i titoli pomposi con cui si cercava di rilevare le prerogative reali. Si fece intendere al Popolo, che in lui risiedeva la Sovranità, e fu incoraggito a farne uso. A forza di parlargli de' suoi diritti, e mai de' suoi doveri, e ripetergli, ch' era libero, e poteva tutto, si eccitò la sua licenza, e si provocò la sua rivolta. Per poco che si rifletta su i due Decreti del Sinodo, si vedrá, che la massima ivi spiegata dai Rappresentanti di tutta la Chiesa, non è molto diversa da quella, che spiegarono nell' Assemblea i rappresentanti

di tutta la Nazione: Iddio volesse, che non ne fossero state poco dissimili le conseguenze.

§. XII.

Il Concilio non ha da Cristo immediatamente la sua Podestà.

Dal detto finora è palese quanto sia falso, che il Concilio generale abbia immediatamente da Cristo la sua podestà. *Potestatem a Christo immediate habens.* Quando si dice, che uno ha immediatamenre da un altro la sua podestà, secondo S. Tommaso (1. Sent. Distinct. xi.) può intendersi in due maniere, o quanto alla immediazione della Podestà medesima, o quanto alla immediazione de' Soggetti da cui si riceve. Se si parli della prima, la podestà tanto nel Papa, come in qualunque altro è immediaramente da Cristo, perchè una tal podestà non può datsi, se non per la Podestà uscita da Cristo, o data da lui. Così niuna causa diversa dalla prima non può agire, che in virtù di essa. Se poi si parla della immediazione di quelli, che conferiscono una tale Podestà, allora non si può dire, che uno l'abbia immediatamente da Cristo, quando tra Cristo e quello, che la riceve, avvi un altro intermedio, il quale la riceve da Cristo, e la comunica agli altri; e in questo senso non v'è, che Pietro, il quale abbia ricevuta, immediatamente da Cristo la giurisdizione. Tutti gli altri l'han ricevuta da Cristo mediante Pietro, a cui solo ha detto: *Tibi dabo Claves regni cælorum etc. Pasce oves meas.*

Niun Cattolico può mettere in dubbio, che il Papa abbia ricevuta in S. Pietro l'autorità di pascere, di governare, di reggere tutta la Chiesa. Ora: qual cosa più irragionevole, e più assurda, che il dire, che Gesù Cristo ha data al tempo stesso immediatamente a tutta la Chiesa l'autorità di Governar se medesima, e lo stesso Papa? Se questo ha la suprema autorità nella Chiesa, se è il prossimo, e immediato Vicario di Gesù Cristo come fu definito nello stesso Concilio; Se fu

a lui confidata la cura di tutta la Greggia; se è il Capo del Corpo mistico della Chiesa, quando non si voglia ammettere una Podestà Superiore alla Suprema, o due Podestá ugualmente supreme, il che ripugna al buon ordine, e alla tranquillitá della Chiesa, convien dire, che Gesù Cristo ha posta nel Capo del mistico suo Corpo, o nel suo Vicario prossimo e immediato tutta la pubblica autorità di governo; perchè passi da esso alle altre membra, e per conseguenza allo stesso Concilio, il quale altro non è, che l'union delle membra della Chiesa, le quali non posson sussistere senza del Capo. E benchè sussista in tempo di Sede vacante la Chiesa senza del Capo, è però acefala, ed imperfetta, come fu definito contro di Hus, e non ha altra autorità, che di provvedersi del necessario suo Capo, e a quello, che è necessario *hic et nunc*, alla conservazione della Chiesa medesima. In questo Capo ha posta Iddio la somma del Sacro suo ministero, acciò da esso a tutt' il corpo si diramasse, e tale fu sempre la dottrina della Chiesa, come rilevasi da S. Leone, che così scrive: *Ita Dominus muneris sui Sacramentum ad omnium Apostolorum officium pertinere voluit, ut in Beatissimo Petro Apostolorum Principe principaliter collocaret; ut ab ipso quasi quodam capite dona sua velut in corpus omne diffunderet.*

Dunque tutto il Corpo della Chiesa riceve dal Papa, come dal capo la sua podestà: e in questo senso può dirsi con verità, che la riceve immediatamente da Cristo. Indi però non ne siegue, che il Corpo separato dal Capo, o contrario al Capo, riceva immediatamente da Cristo la sua autorità. Tutto il Corpo l'ha da Cristo; ma le parti l'hanno con un cert' ordine; e una certa subordinazion fra di loro, incominciando dal Capo; dal che ne siegue, che la Chiesa, o il Concilio, che la rappresenta, non ha maggiore autorità del Papa, da cui la riceve; nè il Papa ne ha più di tutta la Chiesa, perchè sotto di questo nome vien compreso ancor Egli,

nè avvi alcuna giurisdizion nella Chiesa, che non sia anche in lui, e non riceva immediatamente da lui.

Infatti se il Concilio riceve *immediate* da Cristo la sua autorità, o è la stessa, che diede a Pietro, o un altra. Se è la stessa, è inutile, perchè vi è giá nella Chiesa: e al più al più si proverebbe il Concilio uguale al Papa, non superiore a lui: come si dice ne' due Decreti del Sinodo di Costanza. Se è un altra. Questa o è maggiore, o minore: se minore, è inutile al loro intento; se maggiore, è contraria alla fede; perchè come abbiamo di già osservato: E' di fede, che il Papa ha la suprema autoritá nella Chiesa; e perchè radunato, che sia il Concilio, ne verrebbe per conseguenza, che il Papa non sarebbe più il Vicario prossimo, e immediato di Gesù Cristo, e il Capo di tutta la Chiesa, il che da niun Cattolico si dirà mai.

Resterebbe inoltre a vedere, quando il Concilio distinto dal Papa riceve immediatamente da Cristo la sua autorità: se prima di unirsi, o quando si unisce, o dopo che è unito. Non prima di unirsi, nè quando si unisce, perchè quello, che ancor non è, non è capace di alcuna autorità. Non dopo di essere unito; perchè bisognerebbe in primo luogo determinare il numero de' Pastori, che è necessario, perchè dir si possa unito il Concilio; in secondo luogo dipenderebbe in tal caso, da uno, o due il bene di tutta la Chiesa: siccome dipenderebbe da essi, che abbia o nò il Concilio immediatamente da Cristo la sua autorità. In terzo luogo i Concilj anche più numerosi, eran composti a principio di pochi Pastori, non atti a rappresentare tutta la Chiesa: Eppure non avevano minore autorità di quella ne avessero, quando vi era il maggior numero de' Pastori, e dei Padri. Convien dire adunque per necessità, che il Concilio non ha immediatamente da Cristo la sua autorità; ma l'ha da Cristo mediante il Papa, che a lui la comunica o per se medesimo, se vi assiste, o per mezzo de' suoi Legati, se Egli non vi è presente.

§. XIII.

L'autorità del Papa non è soggetta a quella del Concilio, nè è tenuto ad obbedirgli.

Dopo d'essersi arrogata un autorità avuta immediatamente da Cristo, e vuol dire indipendente dal Papa, era troppo facile il passo a spogliarlo della Suprema sua autoritá, fino a sottomettere il capo alle sue membra, il Pastore all' Ovile, il Vicario prossimo, e immediato di Gesù Cristo a' suoi subalterni, quello, in cui pose Iddio la pienezza dell' Ecclesiastica Podestà, a quelli, che chiamati furono da Lui a parte della sua sollecitudine. = *Cui quilibet, cujuscumque status vel dignitatis : etiamsi papalis existat, obedire tenetur in his, quæ pertinent ad fidem, et extirpationem dicti schismati.* = Un abisso strascina ad un altro.

Che il Papa legittimo, e indubitato non possa essere giudicato da alcuno, fuorchè nel caso di Eresia, di cui si parlerà in appresso, è un principio comune, e antichissimo nella Chiesa, riconosciuto da tutti i Concilj anche Ecumenici. Il Papa non ha sulla Terra altro Superiore, che Dio, il quale ha voluto, che le altrui cause fossero giudicate dagli Uomini. Ma quelle del suo Vicario l'ha riservate a se stesso, siccome diceva Ennodio nel V Concilio Romano tenuto sotto di Simmaco. = *Aliorum hominum Causas voluit per homines terminari, Sedis istius præsulem suo reservavit arbitrio.* E S. Avito Viennese accusò i Padri di quel Concilio d'avere assunto quasi temerariamente il giudizio di Simmaco, *pene temere*, benchè Egli sottomesso si fosse spontaneamente al loro giudizio. e data avesse a que' Vescovi l'autoritá di correggerlo, e di giudicarlo. Anche i Vescovi dell' Italia, e di Francia chiamati a Roma per la Causa di Leone III si protestarono di non esserne giudici, anzi, che nessuno potea giudicarlo: E più di tutti l'ottavo Concilio Generale, e IV di Costantinopoli, dopo aver

letta, e approvata l'allocuzione di Adriano II in cui diceva *Romanum Pontificem de omnium Ecclesiarum Pontificibus judicasse legimus, de eo vero quamquam judicasse non legimus*, stabilì nella Azion x; che niuno ardisse di pronunziare sentenza contro del Papa, *non tamen audacter contra Senioris Romæ Pontifices Sententiam dicere*: il che è conforme a quel generale principio: che la prima Sede non è giudicata da alcuno.

Nè a ciò si oppone la condanna, ch'è stata fatta secondo alcuni, nel vi Concilio del Romano Pontefice Onorio. Imperciocchè non solo non era più Papa, perchè già morto, e spogliato per conseguenza di tutta la sua autorità; ma perchè era stato accusato siccome Eretico, e come tale poteva essere giudicato, come osserva lo stesso Adriano; benchè questo non si sia fatto senza il previo consenso, e l'autoritá della Santa Sede Apostolica. = *Licet enim Honorio ab Orientalibus post mortem anathema sit dictum, sciendum tamen est, quia fuerat super hæresi accusatus, propter quam solum licitum est minoribus majorum suorum motibus resistere, vel pravas sensus respuere. Quamvis, et ibi nec Patriarcharum, nec cæterorum Antistitum cuipiam de eo fas fuerit proferre Sententiam, nisi ejusdem primæ Sedis Pontificis consensus præcessisset.* = *Adrian.* ii *in Alloc.* 3 *ad Rom. Synodi Patres.*)

Questa pretensione di sottomettere al Concilio il Papa è così contraria al buon senso, che ha scandalizzato gli stessi Eretici, fra quali il Mosemio, che così scrive nella sua Dissertazione dell' appellazione de' Francesi al Concilio. = *Quod universis, sive singulis Ecclesiis præesse Pontificem dicunt, non universæ Ecclesiæ, id tam mihi scitum videtur, ut si quis affirmaret membra quidem a capite regi, non vero quod ex membris constat corpus; et Urbes quidem omnes, villas, et prædia subesse Reges, non vero quæ his continetur, ipsam provinciam.* = E Samuele Puffendorf (*de Habit. Christ. Relig. ad Vit. Civil.* §. 18.) *Concilium esse supra Papam Thesis est, sed quod isti quoque, hanc propositionem asserere velint, qui Sedem Romanam*

omnium Ecclesiarum centrum, ac Papam Æcumenicum Episcopum agnoscunt, id quidem non parum absurditatis habet; cum Status Ecclesiæ Romanæ Monarchicus sit, ista autem thesis meram Aristocratiam oleat. =

Essendo adunque monarchico il governo della Chiesa Cattolica, come confessano anche gli Eretici, ed essendo il Papa il Monarca di un tal Governo, nè si possono far Leggi senza di Lui, nè Egli è soggetto alle Leggi dell' Ecclesiastica Podestà. Laonde quando dicesi ne' due Decreti, che chiunque di qualunque stato, e dignità fornito anche Papale è tenuto ad obbedire al Concilio, come suo Suddito, o si parla di Papa per ragione dello Scisma, e allora non v'è difficoltà d'accordarlo; poichè il Papa dubbio, benchè forse in se vero Papa, tale però non è riguardo alla Chiesa, a cui non consta della legittima sua elezione; poichè se constasse non sarebbe più dubbio, e tanto la Chiesa dispersa come raunata dovrebbe ubbidire a Lui solo. O si parla di Papa certo, e indubitato; e allora si sottodistingue: O si tratta di Decreti di Gius Divino come sono i Dogmi di Fede; o di Gius naturale, come son quelli, che riguardano i vizj, e le virtù; e allor non v'ha dubbio, che deve ubbidire, non per ragione del comando fattogli dal Concilio, ma per ragione di una Legge Superiore, a cui è soggetto ancor Egli, come lo è il Concilio, e in questo senso intendere si possono le parole. = *In his quæ pertinent ad fidem, et extirpationem dicti schismatis.* = O si tratta di cose di Gius positivo, e allora convien distinguere l'obbedienza quanto al Gius Divino ed umano. Imperciocchè sebbene il Principe, e il Papa non sien tenuti di ubbidire alle Leggi per Gius Umano, lo sono però per Gius Divino, come insegna S. Tommaso (1 2 *q. 66 a.* v *ad* 3) = *Princeps dicitur esse solutus a Lege quantum ad vim coactivam Legis, non autem quantum ad vim directivam.* = E in questo senso ha detto S. Gelasio, che il Costituto della Chiesa Universale da niuna Sede doveva essere eseguito maggiormente,

che dalla prima. Non già, che il Papa sia soggetto ai Decreti della Chiesa Universale in forza de' Decreti medesimi, e di una autorità superiore alla sua: ma in virtù del giudizio, che l'obbliga a preceder gli altri col suo esempio nell' osservanza delle Leggi, ch' Egli deve adempiere spontaneamente, benchè ne sia sciolto; anzi benchè sia sopra di esse per dispensarle, o mutarle eziamdio quando lo giudichi necessario. *Patere Legem, quam ipse tuleris*, diceva il Saggio.

Del resto il gran Pontefice S. Gelasio verso il fine del secolo v. stabiliva come un principio notissimo a tutta la Chiesa, che la Chiesa Romana, e per conseguenza il Romano Pontefice, che la governa, ha diritto di giudicar tutti gli altri, nè è lecito a chichesia di sottometterlo al suo giudizio. = *Cuncta per Mundum novit Ecclesia, quod Sacrosancta Romana Ecclesia de omnibus jus habet judicandi, nec cuiquam de ejus judicio liceat judicare.* = Quindi nel suo Commonitorio a Fausto rispondendo nella Causa di Acacio, alle obbiezioni dei Greci i quali pretendevano col pretesto dei Canoni di sottomettere al Concilio il Papa, soggiunge = Ci oppongono i Canoni; ma non sanno quel, che si dicano; e danno a conoscere che vi si oppongono in ciò, che ricusano di ubbidire alla prima Sede, la quale non persuade, che il giusto. Sono gli stessi Canoni, i quali vollero, che si portino all' esame di questa Sede le appellazioni di tutta la Chiesa, e decretarono, che mai per verun modo si dovesse appellare da lei, e per questo giudica essa di tutto la Chiesa, e non si porta al giudizio di alcuno; nè mai stabilirono, che si dovesse giudicare del suo giudizio; ma vollero anzi, che fosse indissolubile la sua sentenza, e comandarono piuttosto, che si eseguissero i suoi Decreti.

E dopo d'avere addotti non pochi esempj di altri Vescovi condannati dalla Santa Sede Apostolica; conchiude = Con quale Tradizione de' Maggiori chiamano in giudizio l'Apostolica Sede? . . . Vedano adunque se hanno altri Canoni, onde

eseguire le loro inezie. Del resto costoro, che si decantano per Sacri, per Ecclesiastici, per Legittimi, chiamar non possono in giudizio la Santa Sede Apostolica . . . . Ma cotesti Uomini, che si vantano di essere religiosi, e perfetti, tentano di rapire all' Apostolica Sede la Podestà, che in lei riconoscono i Canoni, e pretendono di attribuirla a se medesimi contro i Canoni. O i gran Maestri, e Dottori dei Canoni! A noi non è lecito di contrastare con Uomini, che non sono della nostra Comunione; vietandolo la Scrittura ove dice = *Haereticum hominem post primam, et secundam correptionem de vita.* = A vista di così forti, e così autentiche espressioni di S. Gelasio, il quale non fa, ch' esporre il sentimento di tutta la Chiesa de' giorni suoi, fa maraviglia, come vi siano de' Teologi, i quali ardiscano d'asserire, che chiunque di qualunque autorità anche Papale è soggetto al Concilio, ed è tenuto ad obbedirgli.

§. XIV.

Se il Papa sia tenuto di ubbidire al Concilio ove si tratta della riforma generale della Chiesa di Dio, nel capo, e nelle Membra.

Nè acquista il Concilio maggior diritto di sottomettere al suo giudizio, e alle sue disposizioni il Papa, ove si tratti della riforma della Chiesa di Dio, nel capo, e nelle membra = *Et reformationem generalem Ecclesiae Dei in Capite, et in membris.* = Abbiamo di già veduto, che queste parole non si leggono in sedici antichi Codici citati nel suo Antifebronio dal P. Zaccaria; Ma quand' anche vi fossero, non isperino gli Avversari di ricavarne alcun profitto per la loro causa. Il Concilio medesimo decretò nella Sessione 36, che il nuovo Papa da eleggersi presto per la grazia di Dio, debba riformare in un col Concilio o co' Deputati di ciascuna Nazione la Chiesa nel Capo della Romana Curia secondo l'equità, e il buon go-

verno della Chiesa. Il Concilio adunque, o tre obbedienze insieme unite riconoscono nel Papa legittimamente eletto, il diritto di riformare la Chiesa, e non l'obbligo d'uniformarsi all' altrui riforma. Il Concilio in quella occasione non aveva altra incombenza, che di provvedere la Chiesa del suo Pastore, il quale pensato avrebbe a riformare la Chiesa in tutto quello, di cui avesse bisogno. Dopo la quale riforma fatta, e confermata da lui non avrei difficoltà di asserire, che tenuto fosse ad osservarla, se non altro pel buono esempio, che doveva alla Chiesa. Eletto infatti Martino V a legittimo Successore di S. Pietro il Concilio gli dimandò la conferma di tutti gli Atti, che fatti si erano prima della sua elezione, dando con ciò a conoscere, che non era persuaso; che il Concilio abbia da Cristo immediatamente un' autorità superiore a quella del Papa. Il Superiore non dimanda senza dubbio all' inferiore la conferma de' suoi Decreti.

§. XV.

Vero senso dei due Decreti della Session. IV, e V.

Ma com'è possibile dirá taluno, che tanti insigni uomini abbiano fatti Decreti così contrarj al buon senso, e alle stesse loro Decisioni. Tutto s'intenderà facilmente, ove si dica, che furon questi semplici sinodali Costituzioni che furon fatte, e non dovevano aver luogo, che in tempo di scisma. E' questa il so, una veritá contraria affatto alla Dichiarazione del 1682; ma pure non v'è altro mezzo di conciliare i due Decreti colla ragione, e colla Dichiarazione medesima, o co' principj in essa stabiliti come vedremo fra poco.

Siccome non v'era allora il vero Vicario di Gesù Cristo, o se vi era, non si sapea qual fosse; poichè ciascuno dei tre pretendenti aveva le sue ragioni plausibili, e i suoi seguaci: così non poteva il Sinodo essere autorizzato da uno, che non vi si opponessero gli altri due. Dovendo adunque far noto al

mondo con quale autorità, veniva a deporre i tre supposti Pontefici, ed eleggerne un nuovo, sopra cui non potesse cadere alcun dubbio, ch'era allora l'unico mezzo giudicato opportuno per dar la pace alla Chiesa; il Concilio stabilì per principio, che aveva immediatamente da Cristo la sua autorità, siccome ha immediatamente da Cristo quella di eleggersi un Capo in tempo di Sede vacante. E questo era ancora più ragionevole perchè non solo non si sapeva quale dei tre fosse il vero Pontefice, ma non si sapeva nè meno, se ve ne fosse uno tra essi eletto canonicamente. Per la qual cosa decretò il Concilio, che quand'anche vi fosse tra loro il vero Papa; Egli pure dovea cedere al suo diritto, e sottomettersi alle determinazioni del Sinodo per la estirpazion dello scisma; il che era conforme al volere di Dio, e alle leggi stesse della natura, per cui il ben privato deve cedere al pubblico. Che tale fosse il sentimento dei Padri, rilevasi dalle parole medesime del Decreto, in cui non si dice semplicemente = qualunque grado e dignitá anche Papale, *etiam Papalis* = Ma si dice in esso segnatamente = Quand'anche vi esistesse fra essi la vera Papale dignità, *etiam si Papalis existat*: il che fa un senso molto diverso; volendo indicare con questo, ch'era dubbio, se esistesse fra essi la Papale dignità; ma che quand' anche alcuno di essi ne fosse investito, doveva in quel caso rinunziarvi pel pubblico bene e la tranquillitá della Chiesa.

Nè a ciò si oppone l'essersi aggiunto nella Sessione V, in cui fu ripetuto lo stesso Decreto, = *Et cujusque alterius Concilii Generalis legitime congregati super premissis, seu ad ea pertinentibus.* = Primieramente, siccome non si sapeva, se finito sarebbe lo Sscima con quel Concilio, perciò estesero il Decreto della Sessione IV a qualunque altro generale Concilio, che fosse per tenersi in seguito per lo stesso motivo *super premissis*: In secondo luogo il vero senso di quel che si dice, deve desumersi dalle cause per cui si dice. = *Intelligentia dictorum, ex causis est sumenda dicendi.* = (*Augustus Lib.* IV *de*

Trinitate Cap. 12.) Ora la causa di questo Decreto è stata la fuga di Giovanni XXIII, che erasi ritirato a Schiaffusa: e ricusava di ritornare a Costanza, e convalidare colla sua presenza quanto si operava contro di Lui; laonde non deve intendersi diversamente da quello della Sessione precedente; perchè sebbene si dica di qualunque altro Concilio Generale convocato legittimamente, si dichiara però abbastanza, che parla di un tal Concilio, com' era quello di Costanza, congregato in tempo di scisma, e per motivo di scisma: dicendo *legitimi congregati super præmissis aut ad ea pertinentibus*: Ora la cosa principale che si era premessa, e a cui si riferivano tutte le altre, era l'estirpazione dello Scisma. Si deve anche osservare, che ivi si parla del Concilio congregato legittimamente; e siccome la legittima congregazione del Concilio non si fa che dal Papa legittimo, e certo, e il Papa in quel, che riguarda i costumi, e la Fede, è tenuto ad uniformarsi a'Decreti già fatti, non in virtù de' Decreti medesimi, ma di una Legge superiore naturale, e divina: così è tenuto ad ubbidire al Concilio, non già separato, e contrapposto al Papa, ma unito a Lui, cioè al Concilio perfetto.

§. XVI.

Non acquistano maggior forza i due predetti Decreti per essere stati adottati dal Sinodo di Basilea.

Una delle ragioni, su cui si fondano gli Avversarj, anzi la principale si è, che i due Decreti del Sinodo di Costanza furono rinovati in quello di Basilea nelle Sessioni approvate, e confermate da Eugenio IV.

Non può negarsi, che i Padri di Basilea siansi abusati de' due Decreti, di cui si tratta, per opporsi al Pontefice Eugenio, estendendo al tempo di Papa certo, e indubitato, com' Egli era, quello, che era stato determinato pel tempo di Papa dubbio, e di Scisma, com' erano i tre pretendenti nel Si-

nodo di Costanza. Abbiamo sopra di ciò un Testimonio, di cui non può desiderarsi il più autentico, e più sicuro; cioè lo stesso Eugenio, e una gran parte di quelli, ch' erano intervenuti al Concilio di Basilea, i quali approvarono in quel di Firenze la Costituzione *Moyses*, nella quale il Pontefice così parla = *Quibusdam decretis, licet per unam tantum obedientiam ex tribus obedientiis post recessum Joan XXIII sic in eadem Obedientia nuncupati, Constantiæ Schismate tunc vigente editis inhærere se dicentes, tres propositiones, quas fidei veritates vocant, protulerunt, quarum tenor sequitur in hæc verba = Veritas de potestate Concilii Generalis Universam Ecclesiam repræsentantis supra Papam, et quemlibet alterum, declarata per Constantiense, et hoc Basileense generale Concilium est Veritas fidei Catholicæ = Veritas hæc, quod Papa Concilium generale Universalem Ecclesiam repræsentans actu legitime Congregatum super declaratis in præfata veritate, aut aliquo eorum, sine ejus consensu nullatenus auctoritative potest dissolvere, aut ad aliud tempus prorogare, aut de loco ad locum transferre, est veritas Fidei Catholicæ. = Veritatibus duabus prædictis pertinaciter repugnans, est censendus hæreticus . . . . In hoc perniciosissimi, dum suam malignitatem sub veritatis fuco colorant, Constantiense Concilium in malum ac reprobum sensum, et a sana doctrina penitus alienum convertunt.* =

Quanto sia falso, che le due supposte verità sieno verità di fede Cattolica, e che sia Eretico chiunque ad esse costantemente si oppone, non è necessario dimostrarlo, dopo che la Chiesa di Francia, la quale ha sostenuto con tanto impegno la Superiorità del Concilio al Papa, e l'impotenza in lui di disciogherlo, e trasferirlo, poichè è raunato, si è protestata tante volte, che non ha inteso giammai di tacciar d'Eresia la contraria sentenza, e molto meno di riguardar come Eretici quelli, che la sostengono. Anzi nel Concilio stesso di Basilea vi furono molti Prelati, e Dottori d'ambe le leggi per probità di costumi, e per scienza chiarissimi, i quali ben vedendo, che tai Decreti eran contraij alla Dottrina dei Padri, non so-

lo vi si opposero nelle Congregazioni private, e vi riclamarono contro; ma intervenire non vollero alla Session del Concilio, in cui fatti furono, e pubblicati cotai Decreti dal furore di alcuni nemici della Santa Sede Apostolica, e da una moltitudine di persone di poco conto, e di niuna autorità. Così riferisce il celebre Torrecremata, (*De Eccl. lib.* II. *c.* 100.) che vi era presente, e che soggiunge, che furon pubblicati senza aspettare tutta la Chiesa, o l'intera Congregazione del Sinodo. Difatti aspettare non vollero gli Ambasciatori di Principi, e dei Re, benchè sapessero, che alcuni di essi erano già in viaggio per Basilea. Bramosi i Padri ivi raunati di rinnovar que' decreti, dopo, che il Papa Eugenio aveva rivocato ad istanza de' Principi lo scioglimento, che fatto avea del Concilio, temendo, che gli Ambasciatori del Re di Castiglia, e d'Inghilterra, che sapevano esser vicini, non volessero acconsentirvi, attesa la loro saviezza, e il loro zelo per la fede, e la Santa Sede Apostolica, si adoperarono in modo, che prima del loro arrivo fossero rinnovati i due Decreti, il che si fece nella Sessione XVIII. Niuno, il quale sappia con quanta maturità, e saviezza trattare si debbano le verità della fede, giudicherà mai, che tai Decreti sieno stati conchiusi da tutta la Chiesa, e coll'ispirazione dello Spirito Santo in mezzo a tanti, e così accesi partiti. E quand'anche fossero stati conchiusi è approvati dal maggior numero dei Padri, non sarebber per questo d'alcuna autorità nella Chiesa, perchè non han potuto ottener mai la necessaria conferma del Papa.

Non nego, che i Legati d'Eugenio IV nella Sessione XVII, quando riammessi furono nel Concilio, giurarono di sostenerne i Decreti in quello singolarmente, che riguarda la sua autorità superiore a quella del Papa; ma dagli atti stessi è palese, che giurarono a nome proprio, cioè come persone private, à ciò costretti dalla necessità; perchè altrimenti ne sarebbe venuto un grave scandalo a tutta la Chiesa, se non vi

erano ammessi per presiedervi: non giuraron però come Nunzj Apostolici, anzi come tali vi si opposero, e protestarono contro, nè vollero intervenire alla Sessione, in cui furono pubblicati; tanto più che il Concilio non volle riceverli con quella autorità, che a lor competeva, secondo il costume degli antichi Sinodi Universali. Di questa autorità favellando Sant' Isidoro nel libro de' Concilj all' Azion sesta di quello di Calcedonia dice = *In omnibus Synodis Apocrisiarii Apostolici decretas sententias primo propter summam Auctoritatem Sanctæ ejusdem Sedis confirmabant, et subcribebant, quia alites nullum robur habebant.* =

Non solo non confermarono i Legati del Papa, nè sottoscrissero i supposti Decreti; ma non li confermò mai neppur Egli; benchè ordinate avesse, e decretate più cose relative al Concilio medesimo, cioè 1. Ch' era stato adunato per l'estirpazione delle Eresie, pel ben della Chiesa, per la riforma di essa nel Capo, e nelle membra, e come tale legittimamente incominciato. 2. Che dal suo principio fino a quel tempo era stato legittimamente proseguito. 3. Annulla la rivocazione da lui fatta. 4. Che intendeva di coadjuvare lo stesso generale Concilio puramente, semplicemente, ed effettivamente con tutta la sua divozione, e favore. 5. Rivocò tutto quello, ch' era stato da lui, o in nome suo attentato in pregiudizio, e contro l'autorità del Concilio medesimo.

Chiunque legge cotesta Bolla, capisce subito, che non l'ha fatta liberamente, ma carpita gli fu colla forza, indizio sicuro, che la faceva contro la sua volontà. In fatti l'Ambasciator di Venezia, e i Cardinali, che seco aveva, minacciavano d'abbandonarlo, se non concedeva quella Bolla di adesione al Concilio, tanto più, che in quel tempo Egli era gravemente ammalato. Con tutto ciò la sua adesione fu sempre condizionata, avendo egli posto per base fondamentale della revoca del suo scioglimento, che ricevuti fossero dal Concilio i suoi Legati, e aboliti tutti i Decreti fatti contro la sua persona,

la sua libertà, e la Santa Sede. E' vero, che furono violate a Basilea tutte le condizioni, sotto di cui ristretta aveva la sua adesione a quel Sinodo; ma niuno potrá dire per questo, che fossero approvati da lui que' Decreti, anzi la sua adesione medesima è una prova chiarissima, che li volle distrutti, giacchè non aderì altrimenti, che con questa condizione.

Nè provano il contrario le condizioni, che furono colla sua Bolla da lui medesimo stabilite. Quanto alla prima, l'aver detto, che il Concilio era stato legittimamente raunato per l'estirpazione delle Eresie, non prova, che Egli abbia abbracciato, e approvato quello, che fu da quel Sinodo definito. Anche il secondo Concilio Efesino fu con legittima autoritá congregato per la estirpazione dell' Eresie; Eppure S. Leon Magno non solo non ne addottò le definizioni; ma volle anzi, che fosse condannato in quello di Calcedonia. Qnanto alla seconda: Benchè dica Eugenio nella sua Bolla, che il Concilio dovea considerarsi come continuato, e doveva continuarsi, non ne siegue però, che sieno stati approvati da lui que' Decreti, sopra de'quali non era stata consultata la Santa Sede. Anzi lo stesso Eugenio si protestò in Firenze alla presenza del Cardinal Giuliano Cesarini, e di altri Cardinali e Prelati in una pubblica Disputa, = *Nos quidem bene progressum Concilii approbavimus, volentes, ut procederet, ut inceperat, non autem approbavimus ejus decreta.* = E' a dir vero, qual Principe non affatto scimunito approvò mai i Decreti fatti da suoi Ministri senza vederli, e senza esaminar prima, se nulla contengono, o men vero, o meno espediente, o men giusto, o contrario a' suoi diritti? I Papi nella conferma de'Concilj Generali, radunate solevano i Vescovi delle Provincie vicine ad esaminar seco loro le determinazioni fatte, e dopo il più maturo esame approvarle. Così approvò S. Silvestro i Decreti del Niceno Concilio; così Clemente V fece esaminare da Uomini saggi le Costituzioni, e i Decreti del Concilio di Vienna in Francia XV Ecumenico, e avendone trovate delle

inutili, e delle mancanti, altre troppo lunghe, e altre, che non convenivano, alcune ie conservò nello stato, in cui erano, alcune le cancellò, di altre ne cambiò le parole, ritenendone il senso, ad altre tolto qualche cosa delle parole, e del senso, vi ha fatte delle aggiunte. Che poi il Papa Eugenio non abbia voluto approvar que' Decreti, è più, che palese; poichè per quanto lo abbiano pregato, e per quanti impegni abbiano fatti per ottenere la sua conferma, non vi sono mai riusciti. La Santa Sede, che è sempre Vergine, e scevera da ogni errore, non avrebbe giammai permesso, ch' Egli approvasse que' Decreti, che sembravano così contrarj alle Scritture, e ai Padri.

Il motivo poi per cui rivocò la dissoluzione del Sinodo, non fu, perchè Egli come Vicario di Gesù Cristo, e Capo, e Principe di tutta le Chiesa non avesse il potere di farlo, come fu poi definito nel V generale Concilio di Laterano; ma 1, perchè conobbe insussistenti le cause, che gli erano state rappresentate: 2, perchè nate erano delle discordie, e se ne temevano delle maggiori, 3., perchè veniva a impedirsi il bene, per cui era stato raunato: In vista di tutto questo, e per altri motivi già indicati di sopra. Si contentò, che si riguardasse come non fatto il suo scioglimento, e che continuasse il Sinodo come prima; dopo d'essersi assicurato, che in esso nulla si sarebbe attentato contro di Lui, e della Santa Sede Apostolica. Nè è nuovo, e inusitato, che i Papi secondo la diversità dei tempi, e delle circostanze possano cambiare di sentimento e dar nuove disposizioni anche contrarie alle prime. *Sententiam Romanæ Sedis non negamus in melius posse commutari, cum aut subreptum aliquid fuerit, aut ipsa pro consideratione ætatum; et temporum seu graviorum necessitatum dispensatorie quædam ordinare decrevit, quoniam et egregium Apostolum Paulum quædam fecisse dispensatorie legimus, quæ postea revocasse legitur. (Nicolaus I. in Cap. Sententiam.)*

Benchè il Papa Eugenio abbia detto di voler proseguire con ogni divozione e favore il Concilio di Basilea, s'intende però sempre in tutto quello, che avrà stabilito giustamente, e ragionevolmente salva la Fede, la dottrina dei Padri, e l'autorità, e il rispetto dovuto alla Santa Sede Apostolica. Finalmente benchè abbia detto di annullar tutto ciò, ch' era stato attentato contro il Concilio di Basilea, non s'intende però, nè può intendersi di quelle cose, che non sono ai Concilj dovute, nè è contrario all' autorità del Concilio, il negargli quello, che secondo la Dottrina dei Padri non gli compete. Tale era appunto l'autorità, che attribuiva a se stesso il Sinodo di Basilea, abusandosi dei due Decreti di quel di Costanza, come abbiamo di già veduto.

§. XVII.

I due Decreti di cui si parla nel 2. Articolo, non possono conciliarsi colle due verità ivi annesse, se non s'intendano in tempo di Scisma.

Quale sia il vero senso dei due Decreti del Sinodo di Costanza e quale l'abuso, che n'hanno fatto i Padri di Basilea veduto l'abbiamo finora; resta ora a vedere quello, che ne hanno fatto i Prelati dell' Assemblea del 1682. Da due verità ugualmente sicure, perchè definite come di Fede, incomincia il secondo Articolo della Dichiarazione. La prima si è, che il Successore di San Pietro, è Vicario di Gesù Cristo: *Petri Successoribus Christi Vicariis*, al che conviene aggiungere col Sinodo di Costanza *prossimo*, *e immediato*. 2. Che la S. Sede Apostolica, e il Papa ha nelle cose Spirituali una piena podestà. *Rerum Spiritualium plenam potestatem* la quale, secondo lo stesso Sinodo, è anche *Suprema*: E questa Podestà Suprema e piena, al dire dell' Autore della Difesa ec. (*Par.* II. *Lib.* V *Cap.* I) è congiuntissima al Concilio Universale, e vi presiede. = *Cum omnes quidem Universales Synodi id inna-*

tum insitumque habeant, ut Pontificiam Potestatem sibi conjunctissimam totique Corpori præsidentem venerentur ac foveant, ut omnium Sæculorum ab ipsa Christianitatis origine testatur experientia. =

I due Decreti della Sessione IV, e V del Sinodo di Costanza dicono 1, che il Concilio Generale ha immediatamente da Cristo la sua Podestà. 2., che a questa Podestà è soggetto anche il Papa. 3., che se il Papa ricusasse di sottomettervisi, e di ubbidire, può essere punito, e si può far uso contro di Lui degli altri sussidi del Gius Canonico.

Ora io dico, che ove s'intendano i due Decreti pel tempo di Papa dubbio, e di Scisma, s'accordan benissimo colle due cattoliche Verità nel Concilio medesimo definite; ma ove s'intendano di qualunque Generale Concilio anche fuori di Scisma, e in tempo di Papa certo e indubitato, come vogliono i Prelati dell' Assemblea; non è possibile di combinarli. Che in tempo di Papa dubbio, e di Scisma s'accordino i due Decreti, colle due Cattoliche Verità è facile dimostrarlo. Imperciocchè siccome non si sa allora, chi sia il vero Vicario di Gesù Cristo, e presso di chi risieda la Suprema sua autorità; Così quand' anche vi fosse fra Pretendenti il vero Vicario di Cristo, ignoto però alla Chiesa; allora è tenuto per ben della pace, e per togliere lo Scisma, a cedere al suo diritto: e se ricusa di farlo, il Concilio rappresentante la Chiesa, può procedere contro di Lui a tenor delle Leggi, e deporlo. Tale appunto dev' essere stato il sentimento dei Padri radunati a Costanza. In fatti siccome il Concilio Generale, come si è già veduto, non può essere radunato secondo i Canoni se non dal Papa, e il Papa solo può autorizzarlo a trattare di cose appartenenti a tutta la Chiesa: così deve credersi, che in tal caso non potendo essere autorizzato dal Papa, che non sussiste, o non si sa, se sussista, lo sia immediatamente da Gesù Cristo, che è il vero Principe, e il Capo di tutta la Chiesa. Indi ne siegue, che chiunque di qualunque

grado, e autorità fornito è tenuto ad ubbidirgli, e quando nol faccia può, e dev' esserne castigato a tenor delle Leggi. Per questo il Sinodo di Costanza nella estensione de' suoi Decreti ha avuta la precauzione di adoperare i pronomi *hæc*, ed *ipsa* per indicare con questi, che il Concilio, di cui si parlava, era quello attualmente congregato, e non altro; come confesssa l'Apologista della Dichiarazione = *Sessione sane quarta summa illa auctoritas adscita est Concilio, sed quantum verba sonant, Constantiensi tantum.* =

E' vero, che questa medesima autorità l'estende in seguito a qualunque altro Concilio Generale legittimamente congregato, ma ha la precauzione di aggiungere subito, che ciò s'intende, quando si tratti di quelle cose, di cui trattavasi nell' attuale Concilio di Costanza; cioè della estirpazione dello Scisma, o di cose ad esso appartenenti = *Et cujuscumque alterius Concilii Generalis legitime congegati super præmissis, seu ad ea pertinentibus factis vel faciendis.* = E quì deve avvertirsi, che non dev' esservi virgola alcuna fra *congregati* e *super præmissis*, come si è posta nella edizione di Lugano (*Tom.* 1. *p.* 383) ma si deve leggere unitamente *congregati super præmissis*, per indicare, che tanto quel di Costanza, come qualunque altro Concilio Generale congregato per lo stesso motivo, dev' essere ubbidito da qualunque persona di qualsiasi autorità fornita anche Papale, dubbia però, e ignota alla Chiesa. Questo vuol dire = *Congregati super præmissis* = cioè *congregati pro extirpatione præsentis schismatis, et unione, ac reformatione Ecclesiæ Dei, in capite, et in membris fienda . . . . in Spiritu Sancto legitime Congragata.* Altrimenti, se si trattasse di qualunque altro Concilio Generale, anche in tempo di Papa certo, e indubitato non avrebbe detto *super præmissis factis, vel faciendis*, ma *factis* soltanto. Imperciocchè, chi è quel pazzo, che voglia punir uno, e principalmente un Papa, perchè non ubbidisce a Decreti, che hanno ancora da farsi, *faciendis*? Il Sinodo adunque parla dei Decreti già fatti, e da

farsi per l'estirpazione dello Scisma, e l'unione, e la riforma della Chiesa di Dio, e non dei Decreti da farsi, quando non avvi alcuno Scisma, nè bisogno alcun di riforma. Quando la Chiesa ha il suo Capo riconosciuto da tutti per tale, può ben essere ajutato, ma non costretto da alcun Concilio a intraprendere la necessaria riforma. Egli ha da se tutto quello, che si richiede; ma il Concilio non solo non può congregarsi legittimamente senza di lui, ma non può far cosa alcuna in ordine a tutta la Chiesa, che col consenso, e la commissione di lui. E quand'anche facesse dei Canoni, e de' Decreti, non sarebbero d'alcun vigore, se non sono approvati, e confermati da lui.

Potrebbe sembrare fuor di proposito quello, che dicesi ne'due Decreti, *in his quæ pertinent ad fidem*, sì perchè parlandosi del Papa, a lui solo appartiene l'ultima decision della fede: sì perchè alle cose, e alle verità di fede, già si sa, che ognuno è soggetto a sottomettervisi, non tanto per l'autorità del Concilio, quanto per la Divina rivelazione, e l'ispirazione dello Spirito Santo, da cui derivano: Ma se si uniscano insieme *ad fidem et extirpationem dicti Schismatis*, come devono unirsi di fatto, allor si vedrá, che il Sinodo ha avuto in vista con queste parole l'errore di quelli, i quali andavano divulgando non essere necessario un Capo nella Chiesa di Dio, e molto meno, che questo Capo esser dovesse il Pastore della Chiesa Romana.

§. XVIII.

E' falso, che la Chiesa di Francia non approvasse la sentenza di quelli, che ristringono i due Decreti al tempo di Scisma.

A torto adunque si estesero dai PP. di Basilea anche fuori di Papa dubbio, e di scisma i due Decreti del Sinodo di Costanza; siccome si dice a torto nel secondo Articolo, che la Chie-

sa di Francia non abbia approvata l'opinione di coloro i quali vogliono, che i due Decreti non sieno d'alcun valore fuorchè in tempo di Papa dubbio e di scisma. = *Nec probari a Gallicana Ecclesia eos, qui eorum Decretorum, quasi dubiæ sint auctoritatis ac minus approbatæ robur infringunt, aut ad solum Schismatis tempus Concilii dicta detorquent.* = Eppure tale era la sentenza dei dotti anche Francesi prima del 1682, cioè finchè espor poterono senza pericolo i lor sentimenti. Io non farò, che contraporre alle parole suddette del secondo Articolo quelle di alcuni Teologi, e Scrittori Francesi, che ignorar non potevano certamente la vera Dottrina della lor Chiesa. Incominciò da Enrico Spondano Vescovo di Pamiers morto l'anno 1645, il quale ne' suoi Annali all'an. 1415 scrive = *Non de quocumque Concilio universali locutam Synodum, sed de ipso tantum Constantiensi collecto ad prædicta, cum nullus certus esset Pontifex, et ipsa ejus verba indicant, et fuse disputavit olim Joannes de Turrecremata Lib.* II. de Eccl. cap. 99. =

Succeda ad un Vescovo il Decano della Facoltà Teologica di Parigi Andrea Duval morto l'anno 1638. (*De Eccl. Potestate Par.* IV *quæst.* 7. = *Non sine maxima ratione gravissimi quidam Doctores asserunt Concilium Constantiense nihil aliud definivisse, quam Concilium esse Superius Pontifice dubio, et incerto, quod accidit, quando Schismate laborat, et vexatur Ecclesia, et jura contendentium ex omni parte dubia sunt. Tunc enim nemo dubitat, quin in Ecclesia sit Suprema Potestas ad dubios illos Pontifices, vel alterum eorum deponendum, aut aliquem in eorum locum sufficiendum.* = E alla questione IX. = *Concilium Constantiense hac in parte intelligendum est dumtaxat de tempore Schismatis, et quando Pontifices incerti sunt, et dubii.* =

Dopo di un Vescovo, e di un Decano della Facoltá di Parigi, non ci rincresca di udire un Uomo non meno celebre, per la sua pietá, che per la notizia Ecclesiastica de' Concilj. E' questo Giovanni Cabassut nato in Aix, e ivi morto l'anno 1685 modello di mortificazione, e di umiltà, e so-

lito di decidere le questioni con una somma precisione e, modestia. Dice Egli adunque de' Sinodi di Costanza, e di Basilea. = *Cum paucissimi Praesules, qui Basileam convenerant, jam olim canonice instituto indubitato, et unico Pontifice Eugenio, ejus in privatum ordinem seductionem comminarentur* (eccovi il giusto motivo della soppressione del Sinodo di Basilea fatta da Eugenio IV) *debitamque haereticis paenam, nisi se inferiorem et subditum jurisdictioni Synodi profiteretur, tunc caepit Concilium perniciosi schismatis jactare semina, quamvis Constantiensis Decretum contexeret, sed in diversa longeque dispari causa. Illud enim sibi justam attribuebat potestatem in plures Pontifices invicem contendentes, et universam jam pridem Ecclesiam lacerantes, quorum jus obscurum admodum, et ambiguum erat, nec aliud supererat remedium ad extinguendum diuturnum incendium, quo Ecclesia conflagrabat, etiam postquam singuli contendentium Pontificum fidem jurejurando obstrinxerant, deponendae suae dignitatis propter Ecclesiasticam unionem, et pacem. Itaque Constantiense Decretum felici exitu terminatum est remoto schismate, et ex adverso cum nulla esset in Ecclesia conscissio, solusque Ecclesiae praeesset Eugenius, quam Fideles omnes legitimum agnoscebant, et colebant Pontificem, et vivente eodem Basileenses Pseudo-pontificem obtrusere.* =

Dopo così autentiche testimonianze di persone non sospette di parzialità, e che ignorar non potevano la vera Dottrina della Chiesa Gallicana, ognun vede quanto inconsideratamente si sia inserita nell' Articolo secondo della Dichiarazione la clausula, in cui si dice, che la Chiesa Gallicana non approva coloro, i quali riguardano i due Decreti come di una dubbia, e meno provata autorità, o li ristringono al solo tempo di Scisma.

§. XIX.

Dottrina de' due Decreti riguardata da molti siccome Eretica.

Ma il Gersone va assai più avanti dei tre surriferiti Scrittori, e dice che la Dottrina della Superiorità del Concilio al Papa, come è quella de' due Decreti intesi fuori di Scisma, era notata da molti, e considerata siccome Eretica. = *Fallor si non ante celebrationem hujus Sacrosanctæ Synodi Constantiensis, sic occupaverat mentem plurimorum Litteralium magis quam Litteratorum ista traditio de Superioritate Papæ supra Concilium, ut oppositorum Dogmatizator fuisset de hæretica pravitate vel notatus vel damnatus. Hujus rei signum accipe, quia post declarationem ex Theologiæ principiis luce clariorem, et quod urgentius est, post determinationem et praticationem hujus Synodi inveniantur, qui talia palam asserere non dubitant. Tam radicatum, et ut cancer serpit, tam medullitus imbibitum fuit hoc priscæ adulationis virus læthiferum.* = (*De Pot. Eccl. Consid.* XII.)

Lasciamo pure, che sfoghi il Gersone il suo mal' animo, e la sua bile contro di quelli, che erano di Sentenza contraria alla sua. Li chiami pure per dispezzo *Letterali*, e non Letterati, e la loro Dottrina un veleno mortale di adulazione. Prendiamo da Lui ciò, che non ha potuto, nè saputo negare, cioè che questa adulazione era antica, che di questo veleno, ne erano imbevuti altamente i Fedeli, ed era radicato ne' loro cuori, che la sua opinione era notata e condannata siccome Eretica, anche dopo i Decreti del Sinodo di Costanza; e vedremo se si poteva dire con tanta franchezza nel secondo Articolo della Dichiarazione, che la Chiesa di Francia, non approvava la Sentenza di quelli, che riguardavano i due Decreti come di niuna autorità fuori del tempo di Papa dubbio, o di scisma.

Quanto poi a quelli, ch' ei chiama piuttosto *Letterali*, che *Letterati* convien sapere, che sonovi in questo numero i

primi Teologi, che precedettero quel Concilio, e che avevano insegnato nella Università di Parigi come si può vedere presso il Torrecremata (*Lib. 2. de Eccl. cap.* 104.) Io non ne cito che due, ammessi dalla Chiesa fra suoi Dottori, che avendo insegnato in Parigi ignorar non potevano la vera Dottrina della Chiesa di Francia, e che niuno avrà difficoltà di anteporli al Gersone, e per Santità di costumi, e per profonda vastità di Dottrina, San Tommaso io dico, e San Bonaventura.

Anzi l'Autore della Difesa ec. (*Par. 2. Lib.* v. *Cap.* 21), dopo aver riportate le predette parole di Giovanni Gersone, soggiunge, che quanto Egli dice di quelli, ch' eran sospetti o notati di Eretica pravità, perchè sostenevano i Dogmi Costanziensi prima della celebrazione del Sinodo, si dee riferire a quei tempi infelici, in cui i Francesi ubbidivano a Benedetto XIII. V'erano adunque e prima, e dopo del Sinodo molti Francesi che riguardavano come Eretica l'opinione di Gersone, e se la riguardavano come eretica, come si è potuto dire, che fu sempre custodita dalla Chiesa di Francia, e dall' uso approvata dei Romani Pontefici?

Il Cardinale Gaetano, che non era certamente inferiore al Gersone nella cognizione delle Teologiche verità, dopo d'avere provato nel Capitolo X del suo Trattato sull' Autorità del Concilio, e del Papa, che l'opinione di Gersone, la quale stabilisce l'autorità della Chiesa sopra quella del Papa, è contraria al Governo, che vi ha stabilito il nostro Signor Gesù Cristo, ed è inutile al fine, per cui si vorrebbe introdotta, venendo a parlare nel Capitolo XIV della suttiferita sua autorità conchiude = *Et sic patet quanta cæcitate percussus fuerit iste Gerson, dicens, quod luce clarius ex principiis Theologiæ deducta erat conclusio, quam monstravimus erroneam, et rursus quam præsumptuosus fuerit appellando Doctrinam Sanctorum ante annos* 1400 *approbatam, pestiferam, et perniciosissimam; nec excusatur nisi affectata ignorantia, ex Declaratione Concilii Con-*

stantiensis in una tantum obedientia sub Joanne XXIII Papa dubio , profugo etiam , et reclamante ut dicitur = Quanto sia giusto il carattere, che fa quì di Gersone il Cardinal Gaetano lo conoscerà ancor meglio chiunque leggerá la Dissertazione Storico-Teologica del P. Petit-Didier. (*Cap. 1. p. 294 Ediz. di Roma.*)

§. XX.

Quanto sia falso, che i due Decreti del Sinodo di Costanza sieno stati confermati dall' uso, dei Romani Pontefici, e di tutta la Chiesa.

Più ancora della Chiesa di Francia si sono sempre dimostrati contrarj alla Dottrina de' due Decreti, di cui si parla, i Romani Pontefici; e le altre Chiese, così che appena si può capire, come siasi inserito nel secondo Articolo, *che fu anzi confermata dall' uso, e degli uni e delle altre* = *Romanorum Pontificum, et totius Ecclesiae usu confirmata.* =

E' Dottrina costante dei Romani Pontefici, e della Chiesa; che il Concilio anche raunato dal Papa, non ha alcun vigore se non vi presiede Egli stesso, o per se, o per mezzo de' suoi Legati. Lo stesso Concilio di Calcedonia, ce ne somministra l'esempio. I Padri avevano mutato l'ordine Gerarchico stabilito in quel di Nicea, e confermato da S. Silvestro. I Legati di S. Leone non vi eran presenti quando si fece, e vi si opposero validamente, quando lo seppero, come attesta lo stesso Sinodo nella sua Lettera al Papa. Questo bastò, perchè non fosse d'alcun vigore: e non ostanti le preghiere di Marciano Imperatore, e di Pulcheria sua moglie, non ostanti le istanze del Patriarca Anatolio, e benchè quello di Calcedonia non avesse fatto, che confermare il Canone III del primo di Costantinopoli: pure il Papa non ebbe difficoltà di annullare del tutto, e cassare il Canone XXVIII di Calcedonia. *In irritum mittimus, et per Auctoritatem B. Petri Apostoli gene-*

tali prorsus definitione cassamus. In virtù della quale riprovazione del Papa, dice Pietro de Marca, che non fu mai un tal Canone ammesso neppure dagli Orientali; come rilevasi dalla Collezione di Dionigi, che ridusse in latino l'antica Collezione dei Canoni delle Chiese d'Oriente. = *Ob Leonis reprobationem nunquam in Canonum censum adscriptus est; neque etiam apud Orientales, ut patet ex Dionisio, qui Collectionem illorum in latinam linguam vertit. (De Vet. Can. Collat. Cap.* 3 § 18.)

Anzi non solo annullò S. Leone quanto aveva fatto il Concilio senza il consenso, e la presenza de' suoi Legati, ma annullò anche quello, che i suoi Legati fatto avevano insiem col Concilio oltre la commissione, che avuta avevan da lui. Fu prodotta nella Azion nona, e decima la famosa lettera d'Iba Vescovo di Edessa, e furono introdotti quelli, che l'accusavano come Nestoriano, e già condannato nel Sinodo di Berito, i Legati riletta la lettera alla presenza dei Padri senz'altro esame proclamarono Iba ortodosso, e decretarono, che fossegli restituita la Chiesa, da cui era stato, come dicevano, espulso ingiustamente. Portati gli atti del Sinodo a S. Leone, perchè fossero colla sua autorità confermati, non volle farlo se non in quello, che riguardava la Fede, e l'Eresie di Nestorio ed Eutiche: E nullo dichiarò tutto quello, che era stato fatto dai Legati, e dal Sinodo oltre al fine, per cui l'uno era stato congregato, e gli altri, erano stati mandati. Così lo stesso Santo nella sua Lettera ai Vescovi di quel Concilio. = *Per approbationem gestorum Synodalium propriam vobiscum iniisse Sententiam, in sola videlicet fidei Causa, quod sæpe dicendum, propter quam generale Concilium placuit congregari.* = E ancora più chiaramente nella sua Lettera a Massimo d'Antiochia. = *Si quid sane ab his Fratribus quos ad Sanctam Synodum vice mea misi, præter id, quod ad causam Fidei pertinebat, gestum esse perhibetur, nullius erit penitus firmitatis; quia ad hoc tantum ab Apostolica Sede sunt directi, ut excussis hæresibus Catholicæ essent Fidei defensores.* = Ora S. Leo-

ne , che dichiarava di niun valore quello che si era fatto da un Concilio Ecumenico, e approvato da Lui, ma senza il consenso , e la presenza de' suoi Legati ; anzi , che dichiarava nullo, e cassava ciò, che fatto avevano il Concilio, e i suoi Legati oltre l'istruzione, e la commissione avuta da Lui, credete , che avrebbe approvati i due Decreti del Sinodo di Costanza fatti senza il consenso , anzi contro l'espressa volontà del Pontefice ?

Niccolò I. nella sua lettera al Clero di Constantinopoli letta, e ricevuta con lode nell' ottavo Concilio Generale, dopo alcuni Decreti così conchiude = Queste son quelle cose, che la Sede Apostolica ha stabilite, le quali con tanto maggior impegno ricever dovete, e maggior sollecitudine osservare , quanto che vi è noto , che quello , che fu da lei stabilito , lo ha sempre tenuto tutta la Chiesa = *Hæc sunt, quæ Sedes Apostolica statuit , quæ vos tanto studiosius oportet amplecti, tanto sollicitius observare, quanto scitis , quæ ab ea statuta fuerunt, hæc universalem Ecclesiam semper tenuisse.* =

Eugenio IV pubblicò nel Concilio di Firenze (*Defens. Declar. P.* 2. *L.* v *c.* 6) la sua Decretale *Moyses*, in cui condanna le tre pretese verità , ma veri errori del Sinodo di Basilea; nelle quali si asserisce, come abbiamo di già veduto , che il Concilio Generale è superiore al Papa, e che questo non può discioglierlo , o trasferirlo , e prolongarne il tempo senza suo consenso : e questa condanna fu dal Concilio medesimo approvata.

Leone X nell' atto di abrogare la Prammatica Sanzione Francese pubblicò, e fu approvata dal Concilio Lateranense V (*Sessione* XI) la sua Decretale *Pastor æternus* , in cui dice , che il Romano Pontefice , come avente autorità sopra tutti i Concilj, ha un pieno diritto, e podestà d'intimarli , di scioglierli , di trasferirli , e il prova non solo colle Scritture , e coi Padri , e co' detti degli altri Pontefici suoi Predecessori , e co' decreti de' Sacri Canoni , ma ancora colla propria con-

fessione de Concilj medesimi; e apporta fra gli altri, il Sinodo d'Alessandria, in cui era S. Atanasio, e scrisse a Felice Romano Pontefice = *Nicenam Synodum statuisse, absque Rom. Pontificis auctoritate non debere Concilia celebrari.* = E quanto al potere di trasferirli senza alcun loro consenso, apporta l'autorità di Martino V, che diede a suoi Legati il potere di trasferire il Concilio di Siena, senza fare menzione alcuna del suo consenso.

Il Concilio di Trento (*Sess. ult. cap.* 21 *de Reform.*) dopo tanti Decreti, che fatti avea pel bene della Chiesa, dichiarò, che tutte, e ciascuna delle cose da lui stabilite sotto qualunque clausola in ordine alla disciplina, e ai costumi, s'intendono stabilite, e decretate in maniera, che sia sempre, e s'intenda intatta l'autorità della Santa Sede Apostolica; con che viene a riconoscere il Papa superiore al Concilio. = *Sancta Synodus omnia, et singula sub quibuscumque clausulis, quæ de morum reformatione, atque Ecclesiastica Disciplina constituta sunt, declarat, ita decreta fuisse, ut in his salva semper auctoritas, Sedis Apostolicæ, et sit et esse intelligatur.* = In tutto questo io trovo bensì, che i Papi hanno sempre sostenuta, e che la Chiesa ha confessata la Dottrina contraria ai due Decreti del Sinodo di Costanza intesi nel senso di quello di Basilea; ma non trovò, nè alcuno troverá mai, che l'abbiano confermata coll' uso, come si asserisce con tanta franchezza nel secondo Articolo della Dichiarazione Francese.

Per ultimo è Dottrina costante di tutta la Chiesa, che senza la conferma del Romano Pontefice non hanno alcuna autoritá i Decreti, e i Canoni de' Concilj, così, che obblighino tutti i Fedeli ad osservarli; Se adunque i Fedeli non sono tenuti ad osservare i Decreti di que' Concilj Generali, che non furono congregati, celebrati, e confermati dal Papa, tanto meno sarà tenuto ad osservarli il Papa medesimo.

§. XXI.

Se il Papa legittimo e riconosciuto come tale dalla Chiesa sia tenuto ad ubbidire al Sinodo in quel, che riguarda la Fede, e l'estirpazione dello Scisma.

Ma forse che dovrà ristringersi il suo dovere di ubbidire al Concilio in quello, che riguarda i costumi, e la Fede, e la estirpazione dello Scisma? *In his, quæ pertinent ad Fidem, et extirpationem dicti Schismatis, et reformationem generalem etc.* Quì nulla si dice del Papa, che dir non si debba del Concilio medesimo. Imperciocchè o si tratta di cose giá definite in altri Concilj Ecumenici, e confermate dai Romani Pontefici suoi Predecessori, e allora siccome hanno un carattere d'infallibilità, da cui niun può sottrarsi, tanto il Concilio, che il Papa dev' esservi sottomesso, non per l'autorità del Concilio precedente, perchè *par in parem non habet auctoritatem*, ma per una legge superiore, che è quella di Dio, a cui ciascun è tenuto di spiegare il suo intelletto in ossequio di quelle cose, ch' egli ha rivelate. O si tratta di cose spettanti alla Fede, e ai costumi definite bensì dal Concilio, ma non ancora confermate dal Papa, e allora nè Egli, nè verun altro è tenuto di ubbidirvi, perchè non sono ancora di somma autorità nella Chiesa. E questo quanto alla riforma della Fede, e de' costumi.

Quanto poi alla estirpazione dello Scisma, è una vera illusione di parole, una vera contraddizione il dire, che il Papa è tenuto di ubbidire al Concilio, e che questo può procedere contro di lui, se ricusa di farlo. Imperciocchè, che cosa è lo Scisma? Sentiamolo da S. Cipriano, che così scrive al Romano Pontefice S. Cornelio. = *Non aliunde nata sunt Schismata, quam quoniam Sacerdoti Dei non abtemperatur, nec unus in Ecclesia ad tempus Sacerdos, et ad tempus Judex Christi vice cogitatur; cui si secundum Magisteria Divina obtemperaret Fra-*

ternitas Universa, non dissidio unitatis Christi Ecclesiam scinderet. = Nasce adunque lo Scisma al dire di S. Cipriano, seguito in questo da tutti i Padri, 1 dal non ubbidire al Sacerdote di Dio, o al Papa; e i Vescovi raunati al Concilio per togliere lo Scisma, vogliono, che il Papa ubbidisca a loro = *Cui quilibet cujuscumque status vel Dignitatis etiam si Papalis existat obedire tenetur in his, quæ pertinent ad fidem, et extirpationem dicti Schismatis.* = 2. Nasce lo Scisma; perchè non si pensa, che avvi un Sommo Sacerdote, e un Giudice, che fa le veci, o è Vicario di Gesù Cristo; e questo è di Fede, che non è altro, che il Papa: e il Concilio per togliere lo Scisma, si fa giudice del Sommo Sacerdote, e alza tribunale contro lo stesso Giudice stabilito da Cristo per far le sue veci; nè solo vuol sottometterlo al suo giudizio, ma pretende anche di procedere colla forza contro di Lui; fino a deporlo, a fare, che non sia più il Sommo Sacerdote, il Giudice stabilito da Cristo, nè il suo Vicario, fino ad assumersi in somma un' autorità maggiore di quella di Gesù Cristo = *Quod quicumque, cujuscumque dignitatis etiamsi Papalis existat etc. . . . obedire contumaciter contempserit, nisi resipuerit, condignæ pœnitentiæ subiiciatur, debite puniatur, atiam ad alia juris subsidia, si opus fuerit, recurrendo.* = 3. Secondo S. Cipriano, se tutti i *Fratelli*, e vuol dir tutti i Vescovi, (che così li chiama il Papa) ubbidissero al Divin Magistero del Sommo Sacerdote, e del Giudice, che fa le veci di Gesù Cristo; e vuol dire del Sommo Pontefice; non sarebbe turbata da Scisma alcuno l'Unità della Chiesa: e il Concilio, perchè turbata non sia da Scisma alcuno l'Unitá della Chiesa, vuole, che il Sommo Pontefice ubbidisca a tutti i Fratelli, ossia ai Vescovi radunati contro di Lui. E si noti, che quì si parla non di Papa dubbio e incerto, ma di Pontefice indubitato, e sicuro, com' era per i Padri radunati a Costanza Giovanni XXIII, e per quelli di Basilea Eugenio IV. Possono essere più contrarj alla Dottrina di S. Cipriano seguita per tanti Secoli, dalla Chiesa i due

Decreti del Sinodo di Costanza intesi fuori di Scisma? E dopo questo si potrà dire con verità, che sono stati confermati dall' uso dei Romani Pontefici, e della Chiesa? Confesso ingenuamente, che quanto più io m'interno nella disamina di questi Decreti, tanto meno io so capire, come Uomini grandi, com' erano certamente quelli dell' Assemblea del 1682, abbiano potuto stabilirli per base della loro Dichiarazione, e non abbiano veduta la manifesta contraddizione, che hanno colle due Cattoliche Verità: da cui comincia il secondo Articolo. Questo è stato per me, e sarà sempre il motivo più forte, per cui non ho creduto, ne credo di poter aderire, e professare le quattro Proposizioni attribuite a tutto il Clero di Francia, che ha dato in ogni tempo i più illustri esempj della sua più umile sommissione, e inviolabile attaccamento alla Sede di Pietro, e ai suoi Successori.

§. XXII.

Non possono conciliarsi i due Decreti del Sinodo di Costanza colle due Cattoliche verità, da cui comincia il secondo Articolo della Dichiarazione.

L' unità della Chiesa esige di sua natura un sol capo: e il genere di Governo, che le donò Gesù Cristo esige, che questo Capo sia suo Vicario; e Vicario, non comunque, ma prossimo, e immediato, il quale ha avuta da lui medesimo una piena podestà, la quale è suprema. Tutto questo è di fede, perchè definito ne' Concilj di Costanza, e di Firenze, e tutto questo vien confessato con quelle parole del secondo Articolo: = *Inesse Apostolicæ Sedi ac Petri Successoribus Christi Vicariis rerum spiritualium plenam potestatem.* = Ora io dico, che a queste Cattoliche verità si oppongono i due Decreti non intesi pel tempo di Papa dubbio, o di scisma. Incominciamo dalla prima,

Che debba esservi un solo Capo in tutta la Chiesa, lo sappiamo dalla Scrittura, in cui dicesi, che vi sarà un solo Ovile, è un solo Pastore, = *Fiet unum Ovile et unus Pastor.* = e fu deciso nella condanna di Giovanni Hus, il quale ebbe la temeritá d'asserire = non esservi alcuna apparenza, che vi sia necessario un Capo, il quale regga nello spirituale la Chiesa, e sia sempre con lei = senza di questo verrebbe a distruggersi il governo Monarchico della Chiesa confessato dagli Ambasciatori di Carlo VII Re di Francia ad Eugenio IV, riconosciuto dalla Sorbona nella Censura della proposizione di Marco Antonio de' Dominis, = *Monarchiæ formam non fuisse immediate a Christo institutam in Ecclesia,* = e questa proposizione fu condannata il dì 25 Settembre 1617, com' eretica, e scismatica, e sovvertitrice dell' Ordine Gerarchico, e perturbatrice della pace della Chiesa. Anzi lo stesso Gersone benchè impegnatissimo pe' due Decreti non ha saputo negarlo, ma dice espressamente = *che Cristo ha voluto, che la sua Chiesa sia governata principalmente sotto uno, e da uno Monarca, come è una la fede, uno il battesimo, e una la Chiesa per l'unità del Capo tanto primario, come Vicario; poichè questo è l'ottimo Principato singolarmente nello spirituale, per la conservazione dell' unità della fede, a cui siam tenuti noi tutti.* = (*de Pot. Eccl. Consid.* IX.)

Ciò posto io dimando: Quando è radunato il Concilio esiste la Chiesa, ed esiste il Governo stabilito in essa da Cristo? Non credo, che alcun Cattolico avrà la temerità di negarlo. Ma i Padri radunati a Concilio dir si possono un solo? Non credo, che siavi alcun così pazzo, che voglia asserirlo. Ora, quando obbligano il Papa a sottomettersi ai loro Decreti, ad eseguirne i comandi, a subirne il giudizio, sono Essi che governano il Papa, o sono governati da lui? Niuno, che capisca i termini, potrà dire giammai, che sieno governati dal Papa, come osservarono prima di me il Mosemio, e il Puffendorf. Se adunque non è più il Papa, che governa la

Chiesa nell' atto, che è radunato il Concilio non più sussiste in quel tempo il governo stabilito da Gesù Cristo nella sua Chiesa; nè più esiste per conseguenza la Chiesa medesima: siccome più non sussiste il Regno, quando si converte in Repubblica, e il Governo, che prima era presso di un solo, passa a molti insieme uniti, i quali comandano, e si soggettano quello medesimo a cui eran soggetti.

Deve adunque ammettersi per necessità nella Chiesa, anche nell' atto, che è congregato il Concilio, il governo presso di un solo: il quale e al tempo stesso *vero Vicario di Gesù Cristo prossimo e immediato*, che è la seconda Cattolica verità a cui si oppongono i due Decreti. Che il Papa sia vero Vicario di Gesù Cristo lo abbiamo dal Concilio Ecumenico di Firenze nel suo Decreto di unione coi Greci: che lo sia prossimo e immediato, fu definito da Martino V nel Sinodo di Costanza, in cui condannò la seguente proposizion di Wicleffo num. 37. = *Ecclesia Romana est Sinagoga Satanæ, nec Papa est proximus, et immediatus Vicarius Christi, et Apostolorum*: = e nella professione di fede di Pio IV conforme alla mente del Concilio di Trento si promette, e si giura vera obbedienza al Romano Pontefice Successor di S. Pietro, come a Vicario di Gesù Cristo. Questo carattere di Vicario di Gesù Cristo è annesso al Papato in maniera, che uno non può sussistere senza dell' altro. Secondo il Crisostomo fu dato a Pietro con quelle parole *Pasce oves meas*: cioè come spiega il Santo = *Præpositus loco mei esto, et Caput Fratrum tuorum.* = Il Papa adunque nell' atto, che è radunato il Concilio, siccome non può tralasciar d'esser Papa, così non può tralasciare di far le veci di Gesù Cristo, e d'esser Capo de' suoi Fratelli; ma l'essere di Vicario importa di sua natura l'esercizio della Podestà medesima del suo Principale, non fa che un solo tribunale con lui, e non rappresenta, che la sua stessa persona.

Si aggiunga, che essendo Vicario prossimo, e immediato esclude qualunque altro tra lui, e quello di cui è Vicario,

com' è palese dai termini. Per conseguenza non avvi nella Chiesa alcuna autorità, che sia minor di quella di Gesù Cristo, e maggiore di quella del Papa altrimenti sarebbe essa e non il Papa *il Vicario prossimo, e immediato di Gesù Cristo*. Da questo ne siegue, che il Papa è solo vero Vicario di Gesù Cristo; e non ve n'è altro, che lui: E però il Concilio assumendosi un'autorità maggiore di quella del Papa, si assume un'autorità maggiore di quella di Gesù Cristo; sottomettendo alle sue leggi, e a suoi Decreti il Papa, viene a sottomettervi Gesù Cristo, ed esercitando la forza coattiva contro del Papa, viene a esercitarla contro di Gesù Cristo, poichè il Papa, *come Vicario prossimo, e immediato di Gesù Cristo* non esercita altra autorità, ne rappresenta altra persona, che la sua.

Il Papa adunque rappresenta immediatamente, e in una maniera sua propria la persona di Gesù Cristo, il Concilio, come rilevasi da suoi Decreti, rappresenta la Chiesa, o piuttosto il corpo solo di essa, senza del Capo, che è rappresentato dal Papa: ma il Rappresentante riceve la sua autorità da quello, che rappresenta. Dunque siccome il Concilio rappresenta il Corpo della Chiesa, il quale non ha da se alcuna autorità; così non può comunicarne veruna al Concilio. Il Papa per lo contrario, siccome rappresenta il Capo invisibile della Chiesa, di cui fa le veci, e da cui fu stabilito per governarla; riceve immediatamente da Cristo la sua autorità, la quale da lui passa al corpo tutto, secondo le espressioni di S. Leone. Disse è vero il Sinodo di Costanza, che aveva immediatamente da Cristo la sua autorità, come si è già osservato al num. XII; ma lo disse senza provarlo; se s'intenda di qualunque generale Concilio fuori di scisma, e disse una cosa, che ha riprovata Egli stesso nella condanna del predetto Articolo di Wicleffo. Infatti se si ammettesse nel Concilio rappresentante la Chiesa un autorità maggiore di quella del Papa ricevuta immediatamente da Cristo, converrebbe ammet-

tere due Vicarj di Gesù Cristo il Concilio, e il Papa; poichè il Vicario non è se, quello, che fa le veci di un altro non nell'esercizio della sua podestà. In secondo luogo il Papa sarebbe a un tempo, e non sarebbe Vicario prossimo e immediato di Gesù Cristo. Lo sarebbe, perchè lo crediamo per fede, che non è soggetta ad errore; non lo sarebbe; perchè tra lui, e Gesù Cristo, vi sarebbe il Concilio, il che ripugna. Eppure è questa la ripugnanza, a cui porta il principio stabilito dai Padri del Sinodo di Costanza nella Session IV, e V, ove si esamini attentamente.

Che se il Concilio fa le veci di Gesù Cristo ed è suo Vicario, o lo è ugualmente, che il Papa, allora non può esercitare potere alcuno sopra di lui, poichè fra due eguali non avvi alcuna soggezione tra loro: O lo è minore del Papa, e sarebbe inutile all'intento: O è superiore al Papa, e allora il Papa non è Vicario prossimo e immediato di Gesù Cristo, il che è un Eresia. Poichè null'altro vuol dire prossimo, e immediato, se non che non avvi altro tra lui, e il suo principale. Quindi, siccome il Vicario di Gesù Cristo è anche il Capo della Chiesa, così non vi sarebbero in tutta la Chiesa, che due Vicarj, e due Capi: il che è Eretico parimente. Se poi si dica, che il Concilio non è Vicario di Gesù Cristo, ma della Chiesa, che rappresenta; e che non ostante è superiore al Papa, converrà dire per necessità, che la Chiesa è superiore a Cristo. Imperciocchè se il Vicario della Chiesa dee preferirsi al Vicario di Cristo, bisogna sottometter Cristo alla Chiesa; perchè il Rappresentato che è la Chiesa, non sia d'inferior condizione al suo Rappresentante, che è il Concilio. E' inutile di più impegnarsi a rilevare gli assurdi, che nascono dal confronto dei due Decreti del Sinodo colla Cattolica verità, in cui dicesi = *che il Papa è il solo vero Vicario di Gesù Cristo prossimo, e immediato*, = a cui se si aggiunga ancor l'altra, che la sua autorità è *piena*, e *suprema*, si verrá a conoscere maggiormente, quanto sieno incom-

paribili i due Decreti colle due Cattoliche veritá, che si leggono nel secondo Articolo.

§. XXIII.

Confronto della Dottrina del Sinodo colla Cattolica verità, che confessa la suprema, e piena podestà del Pontefice.

Eugenio IV nel Concilio di Firenze ha definito, che il Romano Pontefice come Successor di S. Pietro è vero Vicario di Gesù Cristo, ha ricevuta da lui una piena podestà di reggere, e governare tutta la Chiesa; e prima di lui Martino V nella Bolla, in cui condanna gli errori di Wicleffo, e di Hus, avea stabilito in quel di Costanza, e deciso coll' approvazion del Concilio, che l'autorità medesima era *suprema*. Infatti dopo aver detto, che Pietro e fu, ed è il Capo della Cattolica Chiesa, impone a Prelati, e agli Inquisitori della fede, d'inquirere i sospetti di tali errori, e interrogarli: se credano, che il Papa canonicamente eletto sia Successor di S. Pietro avente una suprema autorità nella Chiesa di Dio = *Utrum credant: Quod Papa canonice electus, sit Successor B. Petri, habens supremam auctoritatem in Ecclesia Dei.* = L' esser suprema la sua podestà può esprimersi in due maniere, o *affermative*, che sia Superiore ad ogn' altra, e in questo senso dice benissimo l'Apologista della Dichiarazione, che l'autorità Pontificia è congiuntissima al Sinodo, e vi presiede, e allora è un assurdo, che il Preseduto, sia Superiore al suo Presidente: o *negative* cioè, che non avvi alcuna autorità, che sia superiore, o uguale alla sua; e allora il dire; che il Papa ha una suprema autorità nella Chiesa, e che la Chiesa, o il Concilio, che la rappresenta, ha un'autorità superiore a quella del Papa, è una vera contradizione, o piuttosto un vero errore contrario alla predetta Cattolica verità.

§. XXIV.

Il Papa non ha soltanto una Suprema Autorità nella Chiesa, ma sopra tutta la Chiesa.

A sfuggir la condanna di una opposizione sì manifesta a quanto insegna la Fede della Suprema autorità del Pontefice, rispondono gli Avversarj; che fu deciso bensì esser Suprema la sua autoritá in tutta la Chiesa, non sopra tutta la Chiesa, *in universa Ecclesia*, *non super Universam Ecclesiam*.

Ma questa meschina distinzione, di cui si conoscerà meglio lo scopo; quando avremo a parlare del Sistema, o dell' opinione del Gersone, fa vedere abbastanza, che sentono la forza della difficoltà di cui non è possibile disimpegnarsi. Primieramente tanto *in Ecclesia*, come *super Ecclesiam* viene a dire lo stesso, come è lo stesso il dire, che il Re ha la Suprema Podestà in tutto il Regno, e il dire, che l'ha sopra tutto il Regno; benchè siavi una gran differenza tra il Re, e il Regno, e il Papa, e la Chiesa; poichè il Re riceve da Dio per mezzo del Popolo la sua autorità, il Papa non la riceve nè può riceverla dalla Chiesa, che è nata priva d'ogni autorità, perchè ricomprata da Cristo col Sangue suo, onde la sua libertá vien detta da S. Prospero (*Carm. de Ingratis*) libertá redenta, e S. Paolo, *qui liber vocatus est, servus est Christi*, come spiegheremo meglio fra poco. Quindi gli eretici stessi si ridono di cotesta distinzione, la quale secondo il Mosemio, è così ragionevole e sensata, come chi dicesse, che il capo ha la sua autorità in tutte le membra, e non nel corpo, che ne risulta; e secondo il Puffendorfio = *Non parum absurditatis habet.* =

Ma lasciato questo da parte, non può negarsi, che il vero senso del Concilio e del Papa deve desumersi dal contrario errore di Wicleffo, e di Hus, a cui opposero la loro decisione. Ora sì l'uno che l'altro non negavano, che la Pode-

stà del Pontefice fosse la maggiore in tutta la Chiesa; così, che non vi fosse alcun altro uguale a lui: ma negavano, ch' Egli ne fosse il Capo: e che avesse il potére sopra tutti i Fedeli; come l'ha il Capo su tutte le membra del corpo. Wicleffo nell' Art. VIII. = *Si Papa sit præscitus, et malus, et per consequens membrum Diaboli, non habet Potestatem super Fideles ab aliquo sibi datam nisi forte a Cæsare.* = Non credo che siavi alcuno, il quale voglia mettere in dubbio, che i *Fedeli*, *e la Chiesa* sieno una sola cosa; e che per conseguenza, negando la Podestà del Papa sopra i Fedeli, la negava, sopra la Chiesa, e il Papa, e il Concilio condannando la proposizione di Lui, veniva a stabilire la contraddittoria, cioè, che il Papa, anche malvagio e prescito, aveva autorità sopra tutta la Chiesa. Anzi se l'eccezione stabilisce la regola in contrario; nel caso, che il Papa non fosse, nè prescito, nè malo, veniva Egli ad accordargli quella autorità sulla Chiesa, che gli negano gli Autori del secondo Articolo.

Del resto non è nuovo, nè inusitato fra i Padri, e i Concilj anche Ecumenici il dire, che la Chiesa di Roma, e il Papa, che n'è il Pastore abbia la pienezza di potestà su tutta la Chiesa. Incominciando dalla Scrittura, il Papa è senza dubbio quel Servo, che il Signore ha stabilito su tutta la sua famiglia, *quem constituit Dominus super familiam suam.* (*Luc.* 22) E questa Famiglia altro non è certamente, che la sua Chiesa. Il Grisostomo insegna, che S. Pietro ha ricevuta da Cristo la Podestá su tutti quelli, che gli appartengono non come Mosè in una sola gente, ma in tutto il Mondo, e per conseguenza anche su tutti i Vescovi radunati a Concilio: se dir non si voglia, che allora non sieno suoi Figli, o non appartengano al Figlio. *Petrus a Filio super omnes, qui Filii sunt, Potestatem accepit, non ut Moyses in gente una, sed in Universo Orbe.* Niccolò I nella sua Lettera al Patriarca, e al Clero di Costantinopoli. = *Judicate cui potius resistendum sit, an potestati quam in Petro Deus Omnipotens ordinavit, quamque super cunctam Ec-*

clesiam extulit etc. S. Bernardo Epist. 191. Plenitudo siquidem potestatis super Universas Ecclesias singulari prærogativa Apostolicæ Sedi delata est. =

Venendo poi a' Concilj il quarto di Laterano cap. V dice espressamente = *Disponente Domino super omnes alias ordinariæ Potestatis obtinet principatum* = E qui si osservi, che *omnes* è termine collettivo, e non distributivo, e vuol dire, che la Potestà Pontificia su tutte si estende le altre Chiese, o si considerino insieme unite, o si considerino disgiunte l'una dall' altra. Quel di Firenze ha definito che il Papa come Vicario di Cristo e capo di tutta la Chiesa, ha ricevuta da Gesù Cristo la pienezza di podestà per pascere, e reggere, e governare tutta la Chiesa. = *Et ipsi in B. Petro pascendi, regendi, et gubernandi Universalem Ecclesiam a D. N. Jesu Christo plenam potestatem traditam esse.* = Ciò posto: si dimanda, se quando la Chiesa Universale è radunata a Concilio cessa nel Papa il dovere di pascerla, di reggerla, di governarla. Se cessa; dunque in quel tempo il Papa non è il Capo, il Dottore il Padre di tutti i Cristiani, il Pastore di tutta la Chiesa; il che è una Eresia: se non cessa: Dunque la sua autorità dev' essere sopra tutta la Chiesa, nè la Chiesa può averne alcuna sopra di Lui; perchè ripugna, che il Superiore sia governato, e diretto dal suo subalterno: In somma è così ridicolo il dire, che il Papa ha una Suprema autorità su tutta la Chiesa dispersa; ma non sulla Chiesa radunata a Concilio, come è ridicolo, che il Principale abbia minore autorità di quello, che fa le sue veci, e che il Rappresentato sia inferiore al suo Rappresentante.

Contuttociò non si acquietano gli Avversarj; ma dicono, che Wicleffo nella prop. 41 insegna = *Non essere necessario alla salute il credere, che la Chiesa Romana sia Suprema fra le altre Chiese* = E il Concilio di Costanza, e Martino V nella condanna della predetta proposizione soggiungono, *essere erronea; se sotto nome di Chiesa Romana s'intenda la Chiesa Univer-*

sale, *o il Concilio Generale*; *o in quanto si negasse il Primato di Pietro*, *e del Romano Pontefice sulle altre Chiese particolari*: dal che pretendono inferirne, che il Papa è Pastore e Maestro di tutta la Chiesa presa *distributive*, non *collective*, o sia nel Concilio Ecumenico raunata.

Ognun vede, che torna sempre la stessa dimanda: Chi è allora il Pastore e il Padre di tutta la Chiesa? O se la Chiesa ha bisogno di Pastore e di Padre, e i suoi Rappresentanti non ne abbisognano? Per altro per poco, che si rifletta sulle circostanze de tempi, si vedrà subito il motivo, per cui il Concilio dichiarò erronea quella Sentenza, *se sotto nome di Chiesa Romana s'intendeva la Chiesa Universale*, *o il Concilio generale*. Si trattava allora, che il Concilio dar dovesse alla Chiesa un nuovo Pastore, e deporre per conseguenza i tre supposti Pontefici, che si disputavano il Papato, onde era nenessario spiegasse un autorità, che sola gli conveniva in quel tempo: E però si contenne dal definire la Suprema Podestà del Pontefice su tutta la Chiesa, e sul Concilio Generale; perchè niuno avesse a dirgli, come dunque vi arrogate l'autorità di deporre il Papa, e sostituirne un altro in sua vece, se la sua autorità è Suprema; Laonde si contentarono di definire, come contrario alla Fede, chiunque negasse il Primato della Chiesa Romana *sulle altre Chiese particolari*, il che bastava per allora: Se poi fosse ugualmente contrario alla Fede il negare il Primato, e la giurisdizione del Papa sopra tutta la Chiesa *collective* presa, non era espediente il deciderlo in un tempo, in cui il Concilio non potea fare diversamente, per dare la pace alla Chiesa. Per la stessa ragione Martino V nella condanna degli errori di Wicleffo inserì nella sua Bolla le parole stesse del Sinodo, senza andare più avanti ad esaminare la questione; che si era eccitata allora fra Cattolici sulla Suprema autorità del Pontefice in tutta la Chiesa; perchè niuno venisse a mettere in dubbio la sua elezione, e a rovinare tutto quello, che si era fatto con tanto studio, e tante difficol-

tà. Ricevendo, e confermando le parole del Sinodo, ricevette, e confermò quello, ch' era di Fede Cattolica; ma ricevendo, e approvando l'uno, non rigettò l'altro. Dal che si può dedurre solamente, che il Primato, e la Podestà del Pontefice su tutta la Chiesa presa in complesso, o *collective* non fu definita in quella occasione; non già, che non si provi altronde coll' autorità dei Concilj, e dei Padri.

§. XXV.

Molto meno può conciliarsi colle due predette Cattoliche verità il Decreto della Sess. V.

Più ancora del Decreto della Session quarta, si oppone alle due Cattoliche verità quel della quinta, in cui si dice, che se il Papa ricuserá di ubbidire a comandi non solo di quel di Costanza, ma di qualunque altro Sinodo generale, può essere sottoposto alla debita penitenza, e giustamente punito, e quando abbisogni, si può procedere contro di lui a tenore dei Canoni, e delle Leggi. Imperciocchè niun Superiore è tenuto di ubbidire a'suoi subalterni, e molto meno possono questi adoperare la forza e alzar tribunale contro di lui. Ora il Vicario del Principe, o il Vice Re siccome rappresenta la persona medesima, e l'autorità del Sovrano; così è superiore a tutti quelli, che al suo dominio appartengono; nè alcuno può sottometterlo a' suoi comandi. Che se ciò è necessario al buon governo di qualunque civile Società, e si avvera di qualunque Vicario del Principe anche civile; Quanto più è nenessario ai buon governo, e alla tranquillità della Chiesa, e deve avverarsi del Vicario prossimo è immediato di Gesù Cristo, che ne è il Sovrano? Imperciocchè il Sovrano civile rappresenta la persona del Popolo, ma del Sovrano o Principe della Chiesa non è così. Questo altro non è, che il nostro Signore Gesù Cristo, il quale non ha ricevuto dalla Chiesa, nè esercita alcuna autorità di Lei; ma l'ha da se stesso, e la

comunica, e la diffonde sopra la Chiesa. Quindi il suo Vicario, ch'è il Papa, non è, nè può essere soggetto alla Chiesa, e molto meno al Concilio che la rappresenta. Tale era il sentimento di tutti i Prelati radunati in S. Pietro nella Causa di Leone III, come riferisce Anastasio Bibliotecario = *Universi Archiepiscopi, et Episcopi, et Abbates dixerunt; Nos Sedem Apostolicam, quæ est Caput omnium Ecclesiarum, judicare non audemus: nam ab ipsa et Vicario suo judicamur; ipsa autem a nemine judicatur.* = Tale la decisione dell' ottavo Concilio Generale; come può vedersi nel Canone XXI = *Porro si Synodus Universalis fuerit Congregata, et facta fuerit etiam de Romanorum Sancta Ecclesia quævis ambiguitas, et controversia, oportet venerabiliter, et cum debita reverentia de proposita quæstione sciscitari, et solutionem accipere, aut profectum facere: non tamen audacter Sententiam dicere contra Summos Senioris Romæ Pontifices* = Quello, che alcuni dicono essere vietata l'audacia nel proferir la Sentenza contro del Papa, non la Sentenza medesima, è così ridicolo, che non merita alcuna risposta. Chiunque legge con attenzione questo Canone, capisce subito, che il Concilio, dopo d'avere stabilito, che nelle controversie, colla Chiesa di Roma, si deve interpellare la Chiesa medesima, e prenderne lo scioglimento da lei, dovea dire per conseguenza, che niuno ardisca di proferire Sentenza contro del suo Pastore.

Persuaso di questa verità il predetto Pontefice Leone III nel giustificare, che fece la sua condotta alla presenza di Carlo Magno, e dei Vescovi, non volle farlo il giorno stesso, per non dimostrarsi soggetto al Concilio. Ma il giorno appresso, in cui era sciolto, salito sul Pergamo tenendo in mano il Vangelo, si protestò, che Egli non giudicato, nè costretto da alcuno; ma di propria sua volontà si purgava avanti a loro da que' delitti, che apposti gli avevano i suoi nemici; e confermò col giuramento le sue parole. = *Quamobrem ego Leo Pontifex S. R. E. a nemine judicatus, nec coactus, sed mea vo-*

luntate impulsus purgo me præsentibus Vobis coram Deo. . . . neque sceleratas res, quas mihi obiiciunt perpetrasse, neque perpetrari jussisse, Deum testans, in cujus judicium venturi sumus, et in cujus conspectu consistimus, et hoc facio non ullis Legibus adstrictus, neque hanc consuetudinem aut Decretum in S. R. E. Successoribus meis, et Fratribus coepiscopis imponere cupiens, sed ut certius iniquis vos suspicionibus liberem. = In somma la giustificazione di Leone III fu fatta alla presenza de' Vescovi come testimonj, non come Giudici. E' vero, che quella adunanza non era un Concilio Generale; ma il principio, su cui si fonda, a tutti si estende i Concilj anche Ecumenici.

Avrà adunque, dirà taluno, avrà Iddio abbandonata la Chiesa al capriccio, e alla dissipazione del suo Vicario, senza lasciarle alcun rimedio nel caso, che si abusasse contro di essa della sua autorità?

Primieramente si può promuovere contro de' Principi temporali, questa medesima difficoltà. Imperciocchè quantunque non siavi alcun Giudice o Tribunale, che invigili sopra di essi, pure non si muove questa questione contro di loro; e la civile Società ha sempre esistito, e si è riavuta da disastri sofferti. E perchè dunque vi dovrà essere un giudice ed un freno pel Capo Visibile della Chiesa, che è opera di Dio, il quale ha promesso d'esser con lei fino al fine de' Secoli?

Iddio medesimo è quel, che veglia in sua difesa, e se permette tal volta che il suo Vicario non faccia sempre il miglior uso della sua autorità, sa ricavarne quando fa d'uopo, un maggior bene. In secondo luogo, benchè abbia riservato a se stesso il giudizio, e la condanna del suo Vicario, non può dirsi però, che lasciato non abbia alla Chiesa rimedio alcuno contro l'abuso della sua autorità. Il rimedio è la preghiera dice il Cardinale Gaetano, nè poteva esservene migliore di questo; sì perchè l'umana prudenza è soggetta ad errore, a cui non è soggetta la perseverante orazione della Chiesa; sì perchè il mezzo dell' orazione è più facile, e più efficace,

più pronto, e meno soggetto ad essere impedito. Che se l'avesse abbandonato in potere degli Uomini, forse deposto l'avrebbero quando non conveniva, non prevedendo i disordini, che ne sarebbero seguiti: al contrario la perseverante orazione della Chiesa il deporrà solamente, quando conviene; perchè il buon Dio ci nega talora quel, che vogliamo, per darci poi quello, che sarebbe più utile in altri tempi. Nè dee far maraviglia, che il Signore non abbia lasciato alla Chiesa altro rimedio, che la preghiera; perchè siccome è nata, cresciuta, e dilatata colla preghiera; così è ben giusto, che colla preghiera medesima si conservi. Anche il Monarca terreno non lascia ai Sudditi la libertà di punir quello, che ha lasciato in sua vece, quand' anche li governi tirannicamente; ma vuole, che a lui ricorrano contro di esso, e ne riserva a se medesimo la punizione, e il castigo: Così esige il buon ordine, e la tranquillità del Governo. Siccome adunque il Pontefice non ha quì in Terra altro Superiore che Dio, così a se solo ne ha riservato il giudizio.

§. XXVI.

Quanto sia nocivo alla Chiesa, e allo Stato il Secondo Articolo, che autorizza il Concilio contro del Papa.

Dopo di tutto questo io confesso ingenuamente, che non ho potuto comprender mai, come il Re Luigi XIV abbia mostrato cotanto impegno, perchè si addottasse nel Regno la Dichiarazione del 1682. Egli forse lo ha fatto, perchè poco contento del Papa a motivo della Regalia; ma non ha fatto, che pregiudicare a se stesso, e ai suoi Successori. Infatti se si prenda nel suo vero aspetto, non v'è cosa, che più pregiudichi alla Chiesa, e allo Stato del secondo articolo, il quale autorizzando i Decreti del Sinodo di Costanza nel senso voluto dagli Avversarj, autorizza il Concilio a sottomettere colla forza, e deporre il Papa. Così ha fatto quello di Costanza

contro Giovanni XXIII, quello di Basilea con Eugenio IV, e fatto lo aveva prima di loro quello di Pisa con Gregorio XII. Ma di questa violenza contro a' Pontefici riguardati da quei Concilj quai veri Pontefici, mi riservo a parlarne in altra occasione. Per ora non farò, che richiamare al pensiero la conseguenza già indicata di sopra, che ne dedusse il Primogenito di Carlo VI, e che non può ripetersi abbastanza per istruzione di tutti quelli, che siedono al Governo degli altri.

Quello, che Egli aveva preveduto, lo provò in se Carlo I. Re d'Inghilterra; e le ha provate in se stesso a dì nostri Luigi XVI le funestissime conseguenze della dottrina, che avea promossa con tanto impegno, e autorizzata da Luigi XIV. Posto una volta questo principio che il Concilio Generale della Chiesa, il quale corrisponde ai Comizj Generali del Regno può obbligar colla forza il suo Monarca, e il suo Capo, è troppo facile il passo a tentare, ed eseguire lo stesso contro del Sovrano, e del Re. Quindi è assai più conducente al bene del Trono, alla quiete del Popolo, e alla felicità del Sovrano la Sentenza di quelli, i quali vogliono il Papa Superiore ad ogni attentato, e autorità del Concilio; che quella degli altri, i quali il vogliono a Lui soggetto, fino a potere deporlo, e spogliare della sua dignità.

Costoro si formano un idea del Governo Ecclesiastico, com'è quella del Temporale. Considerano la Suprema Podestà in tutta la Chiesa, e che dalla Chiesa passi nel Papa; come vogliono i moderni Politici, che sia nel Popolo la Suprema Podestà di Governo, e da Lui passi nel Re. E siccome radunato il Popolo ne' suoi Rappresentanti vogliono, che resti sospesa l'autorità del Sovrano, gli danno le leggi, che loro piacciono, lo spogliano della sua autorità, e gli fanno lasciar la testa sopra di un palco: così radunato il Concilio o la Chiesa ne' suoi Rappresentanti, sospesa vogliono l'autorità del Pontefice, e dargli le Leggi, che loro piacciono, e deporlo anche dalla sua Dignità, se lo giudicano necessario ai loro dise-

gni. Tale è l'idea, che si fanno dell' autorità della Chiesa, tale la funestissima conseguenza della Dottrina, che si vorrebbe introdotta; Ma tale non è certamente la vera idea del Governo Ecclesiastico. Gesù Cristo ha posta in un solo la pubblica autorità di Governo, o sia l'Ecclesiastica giurisdizione, e non ha voluto, che sia soggetto ad alcuno; ma ne ha riservato a se stesso il castigo, qualor non adempia i suoi doveri. Quindi ne'è venuto quell' assioma così comune: che la prima Sede non è giudicata da alcuno, assioma ripetuto sovente dai Padri radunati a Concilio, qualora si è trattato di proferire Sentenza contro del Papa.

Ma gli Uomini amanti di novità cercano sempre la moltitudine troppo facile ad essere trasportata alle più pericolose intraprese. I Re di Francia, che ben lo conobbero, non s'inducevano d'ordinario a radunare gli Stati Generali del Regno, che colle maggiori precauzioni, e dopo d'essersi assicurati, che non ne avrebbe sofferto alcun danno la loro autorità. Se Luigi XVI si fosse regolato in tal guisa, non avrebbe incorso il fine infelicissimo, che ha fatto. Ma egli era troppo buono, ed era circondato da gente, che andava minando da tanto tempo i fondamenti della Religione, e del Trono. Lo indussero finalmente a far questo passo per lui sì fatale. Gli cinque Maggio 1789 si aprirono gli Stati generali a Versaglies (dice l'Autore delle Memorie per servire alla Storia Ecclesiastica) I voti de' nemici dell' autorità furono adempiti. La Corte fu strascinata a prendere una misura, che dovea perderla; e un Ministro perfido avea carpito dal Re il suo consenso a questa convocazione così sospirata. Brienne promesso avea in nome del Re li 10 Agosto 1788, che tenuti sarebbonsi gli Stati Generali, e finì con questo il suo Ministero. Ormai inutile agli uni, odiato dagli altri, disprezzato da tutti ei fu dimesso, e si ritirò a Nizza, lasciandoci un germe di discordia, che andava ben presto a distrugger tutto. Fu rimpiazzato nel Consiglio del Re da un Uomo, che a proggetti niente meno peri-

colosi univa maggiore 'abilità, e talento; e che sforzavasi di rendere gli Stati Generali ancor più utili al partito, che il bramava. Necker, questo straniero, il cui nome si lega cotanto infelicemente colla Storia de' nostri disastri, questo Ministro più impegnato di servire la moltitudine, che il Sovrano, il quale investito l'aveva della sua confidenza, quest' Uomo più avido di fama, che di gloria, e di popolarità; che di stima, nudrito nelle idee Filosofiche, e Repubblicane, Idolo d'un partito, che portato l'aveva al Ministero, non sembiò rientrarvi, che per facilitare gli ultimi colpi, che si portavano al Trono. (*Tom. 2. pag. 336.*)

L'orrore, che fece a tutto il Mondo la condanna di Carlo I Re d'Inghilterra, e di Luigi XVI Re di Francia, è ancor minore di quello, che dee fare a Cattolici un Decreto, che autorizzi gl'inferiori a portare la man parricida sopra il loro Capo, e il lor Presidente. Della morte del primo così leggesi in una nota al Libro della Difesa etc. = *Horruit Orbis quando audivit, id actum esse Londini, quod apud gentes immanissimas nunquam factam fuit, nempe regem Carolum I Edicto Senatus morte damnatum, et Carnificis gladio publice cæsum. Profecto hujus tanti sceleris Auctores fuerunt, et Actores ipsi Protestantes etc.* = Quello, che qui si dice del Re d'Inghilterra non è stato, che una predizione di quello, che avvenire doveva al Re di Francia: ma la massima, da cui è partita una Sentenza così crudele, e che ha fatto inorridir tutto il Mondo, è la stessa, che quella del Sinodo, qual' ora s'intenda di qualunque convocazione di Concilio Generale, anche fuori di Papa dubio, o di Scisma. Tanto il Parlamento di Londra, quanto la Convenzion Nazionale di Parigi si sono creduti autorizzati a procedere giuridicamente contro il Sovrano. Di questa stessa massima si sono serviti i Padri di Basilea contro d'Eugenio IV, e se non hanno portato la mano parricida sopra di lui fino a versare il suo sangue, come si è fatto di quello di Carlo I, e di Luigi XVI, non sono stati meno sa-

crilegi a deporre il legittimo loro Capo, e sostituirne un altro in sua vece. Il Papa non è meno superiore al Concilio, di quello, che sia agli Stati Generali il Sovrano; il quale, sebbene dipenda dal Consenso del Popolo nella sua elezione, eletto, che sia una volta, il Popolo, come dice il Grisostomo, non ha più diritto alcuno sopra di lui. = *Licet dato consensu nunquam ipse Populus superioritatem habeat postea super suum Principem.* = Che se si ammetta una volta, che il Concilio può procedere contro del Papa, e deporlo; Ognun vede che cosa aspettare si possano gli altri Principi, e i Re: tanto più, che è di Fede, che il Papa è Vicario di Gesù Cristo, e la sua Podestà è Suprema; ma non è di Fede, che tali sieno gli altri Sovrani. E' di Fede, che il Papa è Capo di tutta la Chiesa; e la ragione, e l'esperienza c'insegnano, che il Capo può, e deve separare dal rimanente del Corpo le membra putride, e nocive; ma non si è inteso giammai, che le membra recider possano, e separare da se il loro Capo.

Quindi l'ottavo Concilio Ecumenico dopo d'aver detestata l'insolenza di Fozio intruso nella Sede di Costantinopoli, il quale in un Concilio da lui tenuto con molti Vescovi suoi aderenti ardito aveva di scomunicare, e per conseguenza recidere dalla Chiesa il Romano Pontefice Niccolò I, definì nell' Azione x Can. 53. *Definimus neminem prorsus Mundi potentum quemquam eorum, qui Patriarchalibus Sedibus præsunt, inhonorare, aut movere a proprio Throno tentare, sed omni reverentia, et honore dignos judicare, præcipue quidem Sanctissimum Papam Senioris Romæ, deinceps autem Constantinopoleos Patriarcham, deinde Alexandriæ, et Antiochiæ atque Hyerosolimorum, sed nec alium quemquam conscriptiones contra Sanctissimum Papam Senioris Romæ, ac verba complicare ac componere liceat, sub occasione quasi diffamatorum quorumdam criminum, quod et nuper Photius fecit, et multo ante Dioscorus. Quisquis autem tale facinus contra Sedem Petri Principis Apostolorum ausus fuerit intentare, æqualem, et eamdem quam illi condemnationem recipiat.* = A fron-

te di un Canone così solenne, in cui un Concilio veramente Ecumenico, com' era il quarto di Costantinopoli, definì, che chiunque sotto il pretesto di certi delitti attenterà cosa alcuna contro il Papa, e la sua Sede, debba essere condannato, come il furono Dioscoro, e Fozio, non vedo come possano esservi de' Cattolici i quali sostengano il Decreto della Sessione V del Sinodo di Costanza, in cui si dice, che il Concilio Generale può procedere contro del Papa fino a punirlo, e far uso contro di Lui delle canoniche disposizioni. Le parole del Canone, che prosieguono, e che ho già riportate di sopra, confermano sempre più il mio detto; poichè si dice in esse, che se si trovasse radunato il Concilio Generale, e fosse mossa qualche questione intorno al Papa e la sua Sede, niun deve ardire di proferire contro di Lui la Sentenza, ma aspettarne da lui medesimo lo scioglimento.

§. XXVII.

Concilio radunato dal Clero in Roma in tempo di Sede vacante.

Abbiamo un Concilio radunato dal Cero di Roma l'anno 253 in tempo di Sede Vacante, per rispondere alle dimande, che avea fatte loro S. Cipriano, che sottomesso si era al loro giudizio intorno al ricevere, o nò, e accordare il perdono a caduti nel tempo della persecuzione. A questo Concilio il Clero invitò tutti i Vescovi, ch' erano esuli dalle loro Chiese per cagione della Fede, e si stavano nascosti o in Roma, o ne' paesi vicini. Ivi fu stabilito, che que' caduti, i quali trovavansi vicino alla morte, o in grave pericolo di vita, ricevere si dovessero previa la confessione, e la penitenza del loro fallo. La causa però, e la riconciliazione degli altri fu sospesa fino alla elezione del nuovo Papa. (*P. Annat. pag.* 535) Che fu S. Cornelio. La risposta, che diede il Clero a S. Cipriano è concepita in questi termini da lui riferiti nella sua

Lettera ad Antoniano = *Quamquam Nobis in tam ingenti negotio placeat, quod tu ipse tractasti, prius Sanctæ Ecclesiæ pacem sustinendam, deinde sic collatione Consiliorum cum Episcopis, Præsbiteris, Diaconibus, Confessoribus pariter, ac stantibus Laicis facta, lapsorum tractare rationem. Additum est etiam cum Novatiano tunc scribente, et quod scripserat sua voce recitante, et præsbitero Moyse tunc adhuc Confessore, nunc jam Martire, subscribente, ut lapsis infirmis, et in exitu constitutis pax daretur. Quæ litteræ per totum Mundum missæ, et in notitiam Ecclesiis omnibus, et universis fratribus perlatæ sunt.* =

Da tutto questo è palese 1., che in tempo di Sede vacante non conoscevano gli antichi Vescovi altra Chiesa, a cui ricorrere ne' loro dubbj, che la Romana. 2. Che tutta la Chiesa riconosceva in tal caso nel Clero Romano l'autorità di provvedere a' bisogni occorrenti, che non ammettevano dilazione 3. Che la determinazione presa in quella occasione dal Clero, e dai Vescovi con-lui raunati, non fu che una determinazion provvisoria: ma che del resto sì l'uno, che gli altri riconoscevano la necessità di ricorrere al Papa; a cui rimisero la causa di quelli, che non erano in pericolo della vita. Di fatti S. Cipriano, cessata la persecuzione, radunò i Vescovi dell'Africa, che esaminarono la stessa causa, e vi apposero un salutevole temperamento; come siegue a scrivere nella stessa lettera ad Antoniano: e quindi ne diede avviso al Pontefice S. Cornelio, il quale in un Concilio di molti Vescovi acconsentì, e confermò quanto era stato stabilito nel Concilio tenuto in Africa da S. Cipriano.

§. XXVIII.

Concilio perfetto in se, *e perfetto* secundum quid, *e sua autorità.*

Parlando però de' Concilj, altro è l'union di persone per conferir tra di loro; altro l'union di persone autorizzate a trattare gli affari di tutta la Chiesa. Quanto alla prima, ordinariamente parlando spetta al Papa, siccome spetta al Principe l'unione dei Grandi; altrimenti vi sarebbe ragion di temere di qualche Congiura: Non aspetta però al Papa in maniera, che non possa congregarsi talora, e senza di lui, e contro di lui, nel caso cioè, che o fosse caduto nell'eresia, o fosse incerta la sua elezione. Quanto alla seconda il Concilio autorizzato a trattare gli affari di tutta la Chiesa può considerarsi in due maniere; cioè *in se*, e secondo lo stato attuale, in cui si trova la Chiesa. Considerato *in se* è perfetto, quando è composto di Capo, e di membra, e allora può ordinare, e far decreti, che obblighino tutta la Chiesa. Considerato secondo le attuali circostanze, in cui si trova la Chiesa allora è perfetto, quando è composto di tutti quelli, che possono, e devono intervenirvi, e può determinare di alcune cose soltanto. Questo Concilio si dice perfetto nelle attuali circostanze, quando non vi fosse alcun Papa, com'era quello di cui parlato abbiamo poc' anzi, o quando fossevi un Papa eretico, o incerto. In questo caso potrà esservi la Congregazione de' Padri, ma non vero Concilio semplicemente perfetto; poichè non appartiene che al Papa di congregarlo, e di celebrarlo; e se si facesse senza di lui, sarebbe nullo immediatamente. 1. Perchè la Chiesa senza del Papa non ha altra podestà, che quella di eleggerne un altro, e il Concilio perfetto *in se* inchiude per necessità il Pontefice. 2. Perchè se la Chiesa senza il Papa facesse un vero Concilio semplicemente perfetto, siccome a un tale Concilio compete di ordinare la Chiesa, il che è proprio soltanto

del Vicario di Gesù Cristo, la Chiesa sarebbe Vicaria anch' essa, e così vi sarebbero due Vicarj, nè il Papa sarebbe Vicario prossimo, e immediato come fu definito da Martino V nel Sinodo di Costanza; ma sarebbe Vicario del Concilio Acefalo, il che è erroneo, e irragionevole. 3. Siccome la cura di tutta la Chiesa appartiene per gius divino al solo Papa, così a lui solo appartien tutto ciò, che può esserle necessario, com'è la congregazion de' Concilj.

Il Concilio *perfetto secondo lo stato* in cui si trova la Chiesa può essere adunato senza il Papa, e contro il volere del Papa, ma non ha altra autorità, che di provvedere al caso, che allora occorre. Molti esser possono questi casi, ma due si annoverano principalmente; Uno quando il Papa fosse notoriamente eretico, e in tal caso il Concilio può deporlo, e gli Elettori eleggerne un altro. Questo non è stato finora, e si spera non sarà mai. L'altro, quando vi fosser due Papi, e non constasse apertamente quale di essi fosse il vero, allora, perchè la Chiesa non resti dubbiosa in un affare di tanta importanza, possono radunarsi i principali suoi membri per decidere quale di essi debba essere anteposto all'altro: e nel caso, che le cose fossero così intricate, che non vi fosse luogo a decidere la questione, com'è avvenuto a'tempi del Sinodo di Costanza, allora il Concilio può obbligarli a dimettersi da se stessi, e quando il ricusino, può dimetterli Egli, e ordinare agli Elettori, o di leggere uno di essi, o di eleggerne un altro. Quando poi si ignorassero gli Elettori legittimi, come sono i Cardinali Creati in tempo di scisma, allora l'elezione è devoluta alla Chiesa, e il Concilio imperfetto può determinarli, com'é avvenuto nella elezione di Martino V.

Ne' casi poi in cui il Papa o fosse impazzito, o schiavo, o prigione, ne' quali secondo alcuni può congregarsi il Concilio senza di lui, allora o la pazzia è perpetua, e dà luogo alla elezione di un altro, poiché è Papa secondo la vita ragionevole, e non secondo la naturale: o è curabile la sua pazzia, e

allora conviene aspettarne la cura: quando non si voglia fissare un tempo, dopo del quale se non risana, si consideri come vacante la sua Sede. Nel caso di schiavitù, e di prigionia abbiamo dagli Atti Apostolici come dee regolarsi la Chiesa; essendo scritto del primo Papa S. Pietro. = *Petrus quidem servabatur in carcere, Oratio autem fiebat sine intermissione ab Ecclesia ad Deum pro eo. Act.* 12 = In questi casi però secondo alcuni ordinar potrebbe il Pontefice, che i Cardinali stabilissero un suo Provicario colle medesime facoltà, a riserva di quelle, che sono incomunicabili ad altri.

§. XXIX.

In qual senso il Concilio possa procedere contro il Papa caduto nell' Eresia.

Venendo ora al caso di Papa Eretico, in cui solo, secondo il Canone *Si Papa, Dist.* 40. 6 e la confessione d'Innocenzo III nel suo Sermone *de Consecratione Papæ*, può essere giudicato dalla Chiesa, *propter solum peccatum, quod in fide committitur, possem ab Ecclesia judicari*, convien distinguere più cose, Prima si dee tenere per certo, e si proverà in seguito ad evidenza; che il Papa qualor parla come Maestro e Dottore di tutta la Chiesa, o come altri dicono *ex Cathedra* non è mai caduto, nè può cadere in errore, poichè non è suo quel che dice (secondo le espressioni di S. Agostino) ma di Dio, il quale nella Cattedra dell' Unità, che è quella del Papa, ha posta la Dottrina della verità. *In qua etiam mali coguntur bona dicere, non enim sua sunt, quæ dicunt, sed Dei qui in Cathedra unitatis Doctrinam posuit veritatis.* (*Epist.* 165) Ma il Papa come Dottore particolare, e privata persona può cadere in errore, e in tal caso è soggetto al giudizio e all' autorità della Chiesa.

2. Convien osservare però se Egli è sospetto soltanto di Eresia, come il furono Papa Vigilio ai Vescovi Occidentali,

Pelagio II ai Vescovi delle Gallie, Bonifazio IV a S. Colombano e ad altri, per aver condannati i tre Capitoli, e confermato il quinto Concilio Ecumenico. Chiunque è informato dell' affare de' tre Capitoli, sa benissimo, che i tre Pontefici surriferiti furono accusati ingiustamente, e che erano immuni da ogni errore. Ma si cerca come aveva a regolarsi la Chiesa in questa circostanza? Non v'ha dubbio, che la Chiesa non poteva procedere per verun modo contro di essi, perchè ognuno, finchè non è provato per reo, ha diritto di essere riputato innocente, e si riconobbe di fatti, che tali erano que' Pontefici; poichè si venne in chiaro, che nel Concilio di Calcedonia erano state assolute bensí le persone di Teodoreto, e di Iba; ma non giá i loro Scritti, o sia i tre famosi Capitoli condannati in seguito dal secondo Concilio di Costantinopoli ricevuto, e confermato dai Papi. Quindi S. Ivone Vescovo di Chartres unito a quelli della Provincia di Sens scriveva a Giovanni Vescovo di Lione, il quale tentava di degradare Pascale II per aver condannati i tre Capitoli, e approvato il V Concilio Generale, che non credeva ben fatto d'intervenire a que' Concilj, in cui si trattava di giudicare, e condannare delle persone, che soggette non erano né al loro giudizio, né a quello di qualunque altr' Uomo. = *Romani Pontifices, non subjiciuntur ullo hominum judicio.* = E ne dà la ragione, che non voleva privare del loro potere le Chiavi principali della Chiesa; qualunque sia la persona, che le abbia, se non si allontani apertamente dalla Dottrina dell' Evangelio = *Quia Principales Ecclesiæ claves nolumus Potestate sua privare, quæcumque persona Petri vices habeat, nisi manifeste ab Evangelica veritate decedat* = (*Epist.* 236.)

3. Nel caso poi, che il Papa come privato o insegnasse, o sostenesse un qualche errore contrario apertamente all' Evangelio; allora, o questo errore è stato già condannato dalla Chiesa, e si può e si deve procedere contro di Lui; o non è stato ancor condannato, e allora non si può riguardare sic-

come Eretico; perchè toccà a Lui il definire, o decidere definitivamente quel, che è di Fede, o nò. Così benchè fosse unanime sentimento de' Teologi, che lo Scisma continuato vada in fine a terminare nell' Eresia, perché viene a negare il Dogma di Fede = *Credo unam esse Sanctam Ecclesiam.* = Con tutto ciò la Chiesa non ha mai definito, che quello, il quale è persuaso in tempo di Scisma, di essere il vero Papa, e ricusa per questo di dimettere la sua dignitá, debba essere riputato siccome Eretico: Anzi con questo stesso Egli confessa l'Unitá della Chiesa; perchè pretende di dover esserne il solo Capo.

Quindi rilevasi facilmente il motivo, per cui i Concilj di Pisa, di Costanza, di Basilea, che pretesero di deporre il Romano Pontefice, fra gli altri delitti di cui l'accusavano, uno era quello di Eresia. Ma per mala sorte, questo solo, per cui sarebbero stati autorizzati a deporlo; non l'hanno provato mai: anzi hanno conosciuto, e confessato esser falso. Imperciocchè quelli medesimi, che nel Concilio di Pisa aveano deposto siccome Eretico Gregorio XII, in quello di Costanza si sono lasciati congregare da lui nella Sessione XIV, e per conseguenza o si sono lasciati congregare a Concilio da uno Eretico, o hanno confessato esser falso il delitto, che gli avevano apposto; tanto più, che dopo la sua dimissione, fu dichiarato Legato del Concilio nella Marca, o nel Piceno. Un Eretico Legato di un Concilio, che si diceva Ecumenico, pare, che sia un assurdo.

Nè giova il dire coll' Autore della Difesa etc., che il Concilio per ben della pace si è lasciato congregare da quel vecchio Pontefice, e ha secondate le sue idee, come il Medico si adatta talvolta a' pregiudizj dell' ammalato, per poi condurlo a quel fine, ch' Egli desidera. Primieramente non vedo cosa si possa rispondere a chi dicesse, che anche il Papa Eugenio IV a solo fine di evitare un maggior male, ha rivocata la sua Bolla di sospensione, e ha acconsentito, che con-

tinuasse come prima il Concilio di Basilea. In secondo luogo, non è lecito per verun modo di riconoscere nè men per burla, come Capo della Chiesa un Eretico: eppure come tale lo riconobbero in quella occasione coloro medesimi, che l'avevano condannato per tale nel Concilio di Pisa.

Quanto a Giovanni XXII di cinquanta quattro Capi d'accusa, che gli furono apposti nel Concilio di Costanza, il solo delitto di Eresia, quasi che negasse la vita a venire, il quale lo soggettava al giudizio, e all' autorità del Concilio, non solo non fu provato, ma fu dichiarato esser falso. D'Eugenio IV deposto siccome Eretico dal Concilio di Basilea nella Sessione xxxiv è superfluo parlarne; poichè tutta la Chiesa Greca, e Latina ha detestata la temerità, e l'insolenza di quel Concilio, che degenerò finalmente in un aperto Scisma; e giustificò in tal guisa la condotta del Papa, che prima il sospese, poi acconsentì pel bene della pace, che fosse continuato; purchè i Padri di quel Concilio rivocassero quanto attentato avevano contro di Lui, e della sua Sede. Questa sua intenzione la spiegò anche a' Legati della S. Sede, che avea in Germania, permettendo loro di confermare i Sinodi di Costanza, e di Basilea, quando fosse necessario per sottomettere alla sua obbedienza quella Nazione senza alcun pregiudizio però dei diritti, della dignità, e della preminenza della Santa Sede Apostolica = *Sic Concilia generalia Constantiense, et Basilense ab ejus initio usque ad translationem per Nos factam absque tamen præjudicio juris, dignitatis, et præeminentiæ Sanctæ Sedis Apostolicæ, ac potestatis sibi, et in eadem Sedenti in persona Beati Petri a Christo concessæ, cum omni reverentia et devotione suscipimus, amplectimur, et veneramur.* = (*Raynald ad an.* 1452 *num.* 5.) Quali fossero i suoi diritti, e quelli della sua Sede, ch' Egli voleva intatti dichiarato l'aveva abbastanza nella sua Costituzione *Moyses* pubblicata coll' approvazione del Concilio di Firenze, che con Lui condannò come empie,

scismatiche, ed eretiche le tre supposte verità del Concilio di Basilea.

§. XXX.

Il Papa vero e indubitato non può essere costretto a rinunziare il Papato per togliere lo Scisma.

Abbiamo di già veduto, che il Concilio perfetto *in se*, e tale, che possa far Leggi per tutta la Chiesa non può adunarsi senza del Papa, e se alcun pretendesse, che celebrare si possa di dieci, in dieci anni come fu stabilito nella Sessione 39 di quel di Costanza, e rinnovato in quello di Basilea, dovrebbe punirsi come scismatico, e ribelle al suo Capo, come fu fatto nel Concilio Lateranense V contro di quelli, che con questo pretesto, radunato avevano contro di Giulio II R. P. il secondo Concilio di Pisa. Se però vi fosse una giusta Causa di celebrarlo, come sasebbe una nuova Eresia, o uno scisma, allora il Papa deve accordarlo; e il Signore, che veglia al bene della sua Chiesa non permetterá, che lo neghi. Un giusto motivo di negarvi il suo consenso, perchè si unisca, o di sciogliertlo, già congregato potrebbe essere un giusto timore, che il Concilio si usurpi un' autorità; che non ha, e dei diritti sopra del Papa, che non gli convengono. Che tale fosse la mira dei Padri di Basilea nella Sessione II e XVIII lo hanno dichiarato abbastanza col fatto. Perciò fu da prima sospeso, e poi trasferito a Ferrara da Eugenio IV, il quale, forse per questo motivo, ricusò di accondiscendere alle istanze di Carlo VII, che bramava si celebrasse un Concilio Generale in Francia. Il fine de' Concilj è il bene, e la tranquillitá della Chiesa, la quale non può non essere alterata per la usurpazione degli altrui diritti. Da tutto questo ne siegue, che il Concilio perfetto *in se* non può mai adunarsi senza del Papa; Il perfetto *secundum quid* può essere adunato e senza di Lui, e contro di Lui: ma in tal caso non ha altra

autoritá, che di provvedere all' attuale bisogno, e necessità della Chiesa.

Ciò presupposto: si cerca ora, se il Concilio, che si trova adunato in tempo di Scisma, possa costringere il vero Papa a dimettersi per dar la pace alla Chiesa: dico *se possa costringerlo*, non già se sia espediente, ch' Egli da se medesimo si dimetta. Io punto non dubito, che debba farlo da se, quando non vi sia altro mezzo di riunire sotto di un sol Pastore tutta la Greggia. Se il buon Pastore dee dar la sua anima per la salvezza delle sue Pecore, e sacrificare per esse anche la vita quando sia necessario, molto più dev' essere pronto a sactificare al bisogno la sua dignità. *Quid dubitamus*, dicea S. Agostino negli Atti contro di Emerito Cap. x. = *Redemptori nostro Sacrificium istud humilitatis offerre? An vero ille de cælis in membra humana descendit, nisi ut membra ejus essemus, et nos, ne membra ejus crudeli divisione lanientur, de Cathedris descendere formidamus? Propter nos sufficit, quod Christiani Fideles, et obedientes sumus, hoc ergo semper sumus. Episcopi autem propter Christianos Populos ordinamur. Quod ergo Christianis Populis ad Christianam pacem prodest, hoc de nostro Episcopatu faciamus.* =

Ma quello, che è tenuto a fare il Papa per obbligo di carità, e pel bene della sua Greggia, non autorizza il Concilio a usar la forza contro di Lui: siccome l'obbligo, che ha il Sovrano di procurare il vantaggio, e la felicità de' suoi Sudditi, non autorizza i Grandi del Regno a esigerlo colla forza, molto meno a togliergli il Regno, e deporlo. Per la qual cosa il Papa vero e indubitato, quando non sia caduto in maniera nell' Eresia, che non possa più dubitarsene, non può esser costretto a cedere la sua dignità, e molto meno può esser privato della sua dignità colla forza, se ricusi di farlo. Egli è il Monarca della Chiesa, è il Vicario prossimo e immediato di Gesù Cristo, la sua autorità è Suprema, e presiede al Concilio, come il Capo alle membra. Iddio ha commesso al-

la sua Chiesa l'elezione del suo Vicario in caso di rinunzia, o di morte: Ma la deposizione del medesimo l'ha riservata a se stesso. (*Dist. 79 Can. Ejectionem.*) Se adunque non può esser deposto fuori del caso di Eresia manifesta, il quale è eccettuato dai Canoni, ed è conforme all' Evangelio, e a S. Paolo; se non può esser deposto quand' anche ci fosse inutile, e negligente, e avesse tutti que' vizj, che per giustificare la loro condotta attribuirono ai Pretendenti i Concilj di Pisa, di Costanza, di Basilea; molto meno potrà concedersi, ch' essendo innocente, possa esser deposto per l'altrui colpa, e l'altrui pertinacia nello Scisma. Non solo è contrario alla giustizia, che uno sia privato per colpa altrui della dignità, che possiede; ma, posto una volta questo principio, si aprirebbe un largo campo agli altrui attentati. Se non si devono abbandonare le cose temporali per quelli, ch' eccitano per malizia degli scandali: perchè questo sarebbe di pregiudizio al comun bene e si aprirebbe a cattivi l'occasione di rubare (*S. Tom.* 2. 2. *q.* 43 *art. ult.*) molto meno dee rinunziare il Papa alla sua dignitá di gran lunga maggiore, e più pregevole dei beni di questa terra. S. Cipriano parlando dello Scisma tra Novaziano, e Cornelio, così scriveva a Jubaiano = *Quid ergo, quia honorem Cathedræ Sacerdotalis Novatianus usurpat, numquid idcirco nos Cathedræ renunciare debemus?* Quindi secondo alcuni non solo non si può costringere il Papa a rinunziare il Papato: ma non può accettarsi la sua rinunzia, quand' anchè volesse farlo; e indi ne è nata la questione, se fosse stata legittima la rinunzia di Celestino V, e se per conseguenza dovesse dirsi legittima l'elezione di Bonifacio VIII, che gli succedette.

Un tale esempio sarebbe nocevolissimo nella Chiesa; poichè si aprirebbe la strada a deporre il Pontefice ogni qualvolta Egli si opponesse alle altrui ingiuste pretensioni. Potrebbero fingere un Eresia, uno Scisma, o accusare la sua elezione di Simonìa. Potrebbero anche i Cardinali congiurar contro

il Papa: e la stabilità e fermezza del Principato Apostolico verrebbe a dipendere dall' altrui arbitrio; il che quanto sia per essere di pregiudizio alla Chiesa è per se chiaro abbastanza. Gesù Cristo si umiliò fino alla morte, non fino a cedere la sua dignità. Onde il Papa, che dee imitarne gli esempi, benchè debba sacrificare la vita pel bene delle sue Pecore, non deve sacrificare la sua dignità; e quand' anche volesse farlo, non potrebbe esservi obbligato da alcuno.

§. XXXI.

Il Concilio non solo non può obbligare il Papa a dimettersi, ma neppure ristringerne l'autorità.

Infatti è principio di tutte le Leggi, che l'Inferiore nulla può nè contro, nè sopra il suo Superiore. E d'altra parte se ristringer potesse l'autorità del Pontefice, potrebbe prevalere contro la Chiesa, il che si oppone alla promessa fattale da Gesù Cristo dicendo: *Et portæ inferi non prævalebunt adversus eam.* Che quello, contro di cui non possono prevalere, nè prevaleranno mai le porte dell'Inferno, non sia solo la Fede, e la confessione di S. Pietro; ma anche la sua autorità, lo abbiamo da Origene sopra S. Matteo (*Cap.* 16) = *Vide quantam Potestatem habet Petrus, super quam fundatur Ecclesia, ut etiam ejus judicia maneant firma, quasi Deo judicante per ipsam*, E S. Tommaso nel fine del secondo Libro sopra le Sentenze, dice, che *la Podestà del Papa è un certo fondamento della Chiesa. Per la qual cosa non si può togliere al Papa senza pericolo d'Eresia il privilegio da Cristo accordatogli della Suprema independente Ecclesiastica Podestà.* I Privilegj della Santa Sede Apostolica non possono essere nè sminuiti, nè tolti, nè permutati. Il fondamento posto da Dio non può esser tolto dall' Uomo; e quello, che ha stabilito il Signore, dev' essere immobile, e fermo. I Privilegj della Santa Sede sono perpetui, sono radicati, e piantati divinamente: si può urtare contro

di essi, ma non possono essere smossi. Nè può loro recare alcun pregiudizio la mancanza di quello, che ne è investito. I meriti de' Prelati possono esser diversi, ma i diritti delle loro Sedi sono sempre gli stessi. Onde Gregorio IX: *Quisquis Romanæ Ecclesiæ auctoritatem, vel privilegia evacuare vel diminuere nititur, non hic unius Ecclesiæ, sed totius Christianitatis subversionem et interitum machinatur. Cujus compassione vel sustentatione ulterius respirabunt Filiæ a quovis oppressæ? Unica illa suffocata matre, ad cujus refugium appellabunt, ad quam refugium habebunt? Ipsa enim Athanasium ipsa omnes Catholicos suscipit, fovet, defendit, et propriis Sedibus pulsos restituit.*

Per ultimo nessun può ristringere, o ampliare l'autorità del Vicario, se non il suo Principale: ma il Papa è Vicario di Gesù Cristo prossimo, e immediato. Dunque Egli solo può ristringere, o ampliarne l'autorità. Che se taluno dicesse, che sebbene l'autorità del Pontefice non possa esser tolta, nè diminuita da alcuno, possono però i Vescovi radunati a Concilio restringerla o impedirla, o regolarla in maniera, che non possa essere esercitata, se non nel modo, che prescriverà il Concilio, direbbe assai male, come dicevano malamente i Padri di Basilea. La giurisdizione non è altro, che il potere di giudicare, e far eseguire il suo giudizio, per conseguenza la piena e totale giurisdizione, è una piena e totale Podestà di giudicare, e fare eseguire i suoi giudizj, altrimenti non sarebbe piena, e perfetta. Ma la giurisdizione, che ha il Papa su tutta la Chiesa è piena e perfetta. Dunque non può essere limitata, nè regolata da alcuno. L'esser piena, e perfetta esige di sua natura, che sia ancora indipendente da qualunque altra Autorità, che possa esservi nella Chiesa.

Fine del Libro Terzo.

LIBRO IV.

§. I.

Erroneo Sistema di Giovanni Gersone sulla Chiesa, e l'Ecclesiastica Podestà.

Quelle cose, che dal libero voler di Dio unicamente dipendono, da Dio solo possiam saperle dice Tertulliano. Tale è la Divina istituzione della Chiesa, tale il genere di Governo, che a lui piacque di stabilirvi. Ogni altro comunque siasi ammirevole, ed ingegnoso, non sarà mai quello stabilito da Dio; se espresso non trovasi nell' Evangelio, e fondato sulle parole del Divin nostro Legislatore. Con questo principio così ragionevole, e giusto io prendo col Cardinale Gaetano ad esaminare il sistema, che della Podestà della Chiesa, e del Governo di essa si formò il Gersone. Mi rincresce di dover dire certe cose, che mal si convengono all' alta stima, ch' ei gode. Ma il bene della Chiesa, l'amore della verità, e il disinganno lo esige di tutti quelli, che lo riguardano, come loro guida e Maestro, in tutto ciò, che concerne la Chiesa, i Concilj, i Papi. D'altra parte Egli non deve aversi a male; che io ripeta a comun disinganno una piccola parte dei molti errori, ch' Egli ha sparsi nel Trattato *De modi di riunire, e di riformare la Chiesa etc.* che pubblicò poco prima del Sinodo di Costanza.

Per cominciare dalla Chiesa; ei muove la questione: se nelle parole del Simbolo, non giá di S. Atanasio come Egli dice, ma di Costantinopoli, in cui si legge = *Unam Sanctam Catholicam, et Apostolicam Ecclesiam* = Intender si debba l'istessa Chiesa negli Epiteti *di Cattolica, e d'Apostolica*? Finora si era creduto da tutti che fosse la stessa, e il termine di *unam* che li precede; avrebbe dovuto disingannarlo; ma Egli risponde invece, che altra è la *Cattolica*, altra *l'Aposto-*

lica Chiesa. La Cattolica è composta di varj membri, che fanno un sol corpo, cioè di Greci, di Latini, di Barbari, di Uomini, di Donne etc. i quali credono in Gesù Cristo, che *n'è il solo Capo*, e questa qualità non può attribuirsi al Papa. In questa Chiesa, secondo Lui, ognun può salvarsi, benchè non vi fosse il Papa nel Mondo, e non potesse trovarsi. Questa è la sola in cui trovasi la vera Fede, e sola ha ricevuta la podestà di legare, e di sciogliere. Finalmente questa *de Lege currente* non può errare, nè ingannare, ed essere ingannata; nè mai ha peccato. Tale è l'idea, che ci da della Chiesa *Cattolica*. *L'Apostolica* nel suo sistema è una Chiesa particolare, compresa nella Cattolica, e composta del Papa, de' Cardinali, dei Vescovi, e di altri Ecclesiastici, e di questa Egli dice, che può errare, e far cadere altri in errore; può divenire Scismatica, ed Eretica e mancare del tutto: *et hæc errare potest, et potuit falli, et fallere, Schisma, et hæresim habere etiam potest, et deficere.* =

Ciò stando: chiederei volentieri a quei, che il riguardano come un Oracolo, dov'è, che i Concilj, e i Padri distinguano la Chiesa Cattolica dall' Apostolica? dove, che il Papa non è il Capo della Chiesa Cattolica? dov'è si trova, che la Chiesa composta di Papa, di Cardinali, di Vescovi, di tutti gli Ecclesiastici, può ingannare, ed ingannarsi, cader nello Scisma, e venir meno del tutto, senza, che ne partecipi la Cattolica? Errori son questi, che abbattono affatto l'autorità del Pontefice, e de' Concilj, e rendono i Laici supremi Giudici della Fede.

Evvi di più. La Chiesa Cattolica, secondo lui, può sussistere nei soli Laici: poichè supposto, che tutto il corpo Ecclesiastico possa professar l'Eresia, ne viene per conseguenza, che la Chiesa Cattolica, la quale non può venir meno, sussisterá nei Laici solamente. Egli il dice con tanta chiarezza, che non ammette alcun dubbio. (*Cap.* 2) Oltre al dire, che la Chiesa *Apostolica* dev' essere *Cattolica*: ma non è necessa-

rio, che la Cattolica sia Apostolica, afferma apertamente in più luoghi, che la Chiesa Universale può sussistere in una semplice Vecchiarella = *Ecclesia potest salvari in una vetula, sicut factum est in tempore passionis Christi.* =

Sostiene altresì; che gli Apostoli, allorchè posero nel Simbolo = *Io credo la Santa Chiesa Cattolica* intesero, la Communione dei Santi, e non mai la Chiesa *Apostolica*; dal che ne inferisce, che niun Uomo, il quale è in peccato, è nella Chiesa, o della Chiesa, che è fondata nella carità. (*Cap.* 28) *Quia certum est, quod existens in peccato mortali nec sit in Ecclesia, nec de Ecclesia, quae est fundata in Charitate.* Sicchè la Chiesa Cattolica non comprende, che i Giusti, e i Peccatori sono rimessi all' Apostolica. Giovanni Hus non era alieno da un tal sistema, quando ci rappresentò invisibile la Chiesa Cattolica.

Inoltre fa dipendere la Podestà delle Chiavi, e del Governo Ecclesiastico dalla probità de' Ministri, la qual non trovasi in quei, che vivono malamente. *Verum est tamen, quod post resurrectionem Ei dixit ter, bis tantum: Pasce agnos meos et tertio, Pasce oves meas, et sub conditione tamen dixit: Simon diligis me, cui respondit Petrus: Tu scis Domine quod amem te: et Christus dixit. Si ergo diligis me, pasce oves meas. Cum ergo probatio dilectionis, exhibitio sit operis, videtur quod, qui non diligit Christum, oves Christi pascere non valeat Sed cum dilectio Christi per opera manifestatur, nescio quomodo pascat oves Christi, quomodo habeat Claves Christi, qui opera facit notoria Diaboli.* Si osservi 1., che a rendere condizionale la Podestà delle Chiavi, ha introdotto nelle parole del Vangelo = *Si ergo diligis me* = il che non vi è, 2., che questo passo di Gersone ha molta conformità cogli errori condannati nel Sinodo di Costanza.

Quanto ai Concili, Egli dice, che ove si tratti di riforma, e di Scisma, la convocazione di essi non dee farsi da Cardinali, e dal Papa; ma dall' Imperatore e dai Principi, e in mancanza di essi dai Cittadini, dai Rustici, e dalla me-

noma Vecchiarella. = *Quod si non sit (Imperator) devolvitur hæc convocatio ad Reges, et Principes primo, post ad Comunitates, et alios Dominos Sæculi : quod si non essent in casu possibili, devolveretur ad Cives, et Rusticos, usquequo deveniatur ad ultimam Vetulam* = E siccome la Chiesa, secondo lui, può sussistere in una sola Vecchia, allora tocca a lei la convocazione del Concilio : *Sic ad salvationem Ecclesiæ posset Congregatio Concilii fieri per minimam Vetulam* (a) (*Cap.* 21.) Pare impossibile, che un' idea così irragionevole e così strana abbia potuto venire in capo al Gersone; ma pare ancora più impossibile, che dopo d'averla egli pubblicata nel suo Trattato, abbia potuto essere l'Oracolo, e l'anima del Sinodo di Costanza, il Luminare della Scuola Teologica di Parigi, il Maestro e la guida de' nemici della Santa Sede Apostolica, in tutto ciò, che concerne la Chiesa, i Concilj, i Papi, di cui parla in un modo assai svantaggioso.

Non è più ragionevole, e più sensato, ove passa a parlare del Governo, o della podestà della Chiesa. Egli la considera siccome un tutto diviso nelle sue parti integrali, le quali sono il Papato, il Cardinalato, il Patriarcato, l'Episcopato, il Presbiterato, e vuole, che indi ne risulti la Chiesa in maniera, che tolto, non il Papa, ma il Papato cessi di essere Universale, e per conseguenza, che o siavi il Papa, o no, la Chiesa o il Concilio Generale, che la rappresenta, conservi in se l'autorità Pontificia, ch' ei chiama somma, o pienezza di podestà, la quale contiene in se formalmente, ed originariamente tutte le altre. Di questa ne vuole invesstito il solo Papa, a Lui trasmessa dal Principe degli Apostoli San Pietro, che l'ebbe da Gesù Cristo, e confessa per ciò, che

---

(a) *Non devo dissimulare, che queste parole le quali si leggono nella Raccolta degli Atti del Sinodo di Costanza fatta dal Van-der-Hart l'anno 1696, non mi è riuscito di ritrovarle nella Edizione delle sue Opere fatta in Anversa l'anno 1706.*

il Governo della Chiesa è Monarchico, e non può essere cambiato se non da Dio; e il suo Monarca è il Papa.

Distingue inoltre la Podestà della Chiesa, o il Papato, e lo considera in tre maniere, cioè 1. in se stesso. 2. nella persona a cui è applicato. 3. nell' esercizio, o nell' esecuzione de' suoi doveri: e vuole, che sebbene l'Ecclesiastica Podestà, sia formalmente, e come nel suo soggetto in quello, che ne porta il nome, come il Papato nel Papa, il Vescovato nel Vescovo, e così degli altri, sia però nella Chiesa Universale, o nel Concilio in tre maniere. 1. come nel fine, per cui è stata data. 2. come in quello, che dee regolarne l'applicazione alla persona. 3. come in quello, che dee regolar l'esercizio, o l'uso della Ecclesiastica Podestà, di cui la persona è investita.

Quanto ai due primi ei dice di non trovarvi la menoma difficoltà, e neppur quanto al terzo, se si consideri, che il Papato, o la Papale autorità fu data e stabilita da Dio pel bene, e la edificazione della Chiesa, e che siccome il Papa è peccabile, e il Collegio de' Cardinali non è confermato in grazia, e sì l'uno che gli altri abusare si possono del loro potere contro la Chiesa, vuole che si debba ammettere una regola non soggetta ad errore dall' Ottimo Legislatore stabilita, per reprimere l'abuso di una tale podestà, e diriggerla, e moderarla, e questa regola secondo lui è la Chiesa medesima, o il Concilio, che la rappresenta. Dal che pretende inferirne, che il Papato è nella Chiesa o nel Concilio, come in quello, che dee regolar l'esercizio della sua autorità. Quindi unendo sogni a sogni, e idee a idee, aggiunge, che il Papato è nel Papa per bene della Chiesa; e che questo bene dev' essere regolato dal giudizio dei Saggi, che l'ultima risoluzione di un tal giudizio si riduce alla Chiesa, o al Concilio, in cui solamente è la Sapienza non soggetta ad errore; e conseguentemente, che il Papa può essere giudicato, e deposto dal Concilio, a cui è soggetto in quanto all' uso della sua

Podestà, e può dimandargli ragione delle sue azioni. Dal che ne siegue, secondo Lui, che avvi in quarto luogo nel Concilio Generale la Podestà del Pontefice *supplettive* e vuol dire, che può il Concilio tutto quello, che può il Papa, e preten. de di provarlo cogli Atti, e co' Decreti del Sinodo di Costanza, cioè, con una vera petizion di principio.

Distingue per ultimo la podestà Pontificia in quella, che diede Cristo a S. Pietro, come a suo Vicario, e Monarca, e quella, che gli hanno data i Concilj, e la Chiesa. La prima la sottodistingue in Podestà dell' ordine, e di giurisdizione. Quella di giurisdizione, o riguarda il foro volontario e interno, e questa dice essere soprannaturale: o riguarda il foro esterno, e consiste nell' autorità d'interpretare i Canoni, e dispensare ne' Decreti de' Sinodi anche generali, in caso di necessità, e quando non vi sia luogo a ricorrere al Concilio Generale o alla Chiesa; e questa giurisdizione, o autorità vuole, che l'abbia avuta dalla Chiesa medesima, e da' Concilj.

Dalla ignoranza di una tal distinzione egli pretende, che ne sia nata l'ignoranza di quelli, i quali vogliono, che il Papa possa tutto nella Chiesa per propria autorità avuta immediatamente da Cristo. Quindi ne inferisce, che il Concilio è superiore al Papa, che ha la forza coattiva sopra di lui, gli può dar legge circa l'uso della sua podestà, può sospenderlo dall' eseguirla, può deporlo con colpa, e senza colpa, può fare in somma tutto quello, che han fatto contro i Pontefici di que' tempi i Concilj di Costanza, e di Basilea. Dice che il voler mettere a confronto la Chiesa col Papa è lo stesso, che paragonare il tutto colla sua parte integrale; e dimandare in seguito, chi sia il maggiore? L'autorità del Concilio, secondo lui, è maggiore in sei cose. 1. nell' ampiezza d'estensione. 2. nella infallibile direzione. 3. nella riforma de' costumi nel Capo, e nelle membra. 4. nella podestà coattiva. 5. nelle cause di Fede. 6. perchè abbraccia almeno virtualmente ogni

genere di governo, Papale, Imperiale, Reale, Aristocratico, Democratico. Tutto questo rilevasi da suoi Trattati *de Potestate Ecclesiastica et de Auferibilitate Sponsi etc.* e da tutto questo ognun vede quale è la vera sorgente della Dichiarazione del 1682, e vedremo in seguito i gran mali, che ne derivano da un sistema non meno erroneo, che capriccioso. La confutazione del medesimo spargerà un gran lume sopra quanto si è detto finora della seconda proposizione del Clero, e sopra quello, che a dir ci resta delle altre due.

§. II.

La Chiesa non ha da se alcuna pubblica Autorità di Governo.

Questa gran Machina, che serve di base ad un altra ancora maggiore qual è la Dichiarazione del 1682 tutta si fonda sopra di un falso supposto. Suppone la Chiesa nata libera, e indipendente, e che Gesù Cristo nel darle a suo Capo, e Pastore S. Pietro non ha fatto, che prevenire l'elezione, che farne doveva Ella stessa. Ma questo non solo non ha alcun fondamento nelle Scritture, e nei Padri; ma vi è anzi apertamente contrario. La Chiesa è nata libera di quella libertá, che le diè Gesù Cristo colla sua morte, cioè libera dalla schiavitù del peccato, non di quella libertà civile, per cui ogni perfetta Societá può prescrivere a se medesima quel genere di Governo, che più le piace, eleggersi il suo Sovrano, prescrivergli le regole, e le Leggi, che dee tenere nel governarla. L'istinto naturale, che hanno gli Uomini d'eleggersi un Capo, che li governi, è da Dio immediatamente: ma che un Popolo elegga un Re, e in lui trasferisca tutta la sua Podestà, e un altro elegga de' Magistrati con podestà limitata, non v'è dubbio, che dipende dalla volontá degli Uomini, i quali, essendo naturalmente liberi, variar possono in molti modi la specie di governo; e conseguentemente là podestà, che

hanno i Principi temporali è da Dio mediante il consenso umano, ma la podestà del Pontefice è propriamente da Dio senza dipendere dal consenso umano, e però immediatamente; e di qui è, che la podestà de' Principi può essere dagli Uomini sminuita, e accresciuta, tolta, e data; dove che quella del Sommo Pontefice non può essere in modo alcuno tocca dagli Uomini, e di questo non vi è controversia fra Dottori. = (*Bellarm. Risp. alle Obb. di Fra Paolo.*)

In fatti la Società Religiosa, o sia la Chiesa per quel, che riguarda il suo Governo non può stabilirlo, come a lei piace. Lo scriveva a Corintj S. Paolo, che chiunque è chiamato alla Fede, e fatto membro della Chiesa di Gesù Cristo, essendo libero, diviene suo servo = *Qui liber vocatus est, servus est Christi* = E Cristo medesimo diceva a' suoi Apostoli, e in essi a tutta la Chiesa, che non era stato eletto da essi, ma eglino erano stati eletti da Lui = *Non vos me elegistis, sed ego elegi Vos.* =. La Chiesa adunque non è nata padrona di se medesima, ma soggetta al Signore, che l'ha redenta col Sangue, ed è un chiaro indizio della sua soggezione, che non può ritenere in se stessa, nè cambiare la forma del suo governo; come lo può qualunque Comunità libera, e indipendente. Ma è costretta a conservar sempre quel genere di governo, che le è stato prescritto, e procedere alla elezione del suo Capo nella maniera, che ha stabilita il Vicario del suo Sovrano; così che fatta diversamente, sia nulla.

§. III.

La natura del Governo Ecclesiastico, non è tale, che sia nella Comunità.

La natura adunque del Governo della Chiesa non è tale di sua origine, che sia nella Comunità e passi da questa ad uno o più Soggetti, che l'amministrino, ma è di sua natura in un solo; che l'ha redenta dalla schiavitù, in cui era, e ne è divenuto padrone. E poichè questo padrone, e Sovrano, il quale è Gesù Cristo, fu, ed è, e sarà sempre fino al fine de' Secoli. = *Jesus Christus, heri, et hodie, ipse et in Sæcula.* = secondo il Gius naturale a lui si aspetta, e non alla Chiesa di stabilire il suo Vicario, che la governi in sua assenza. La Comunità religiosa è nata priva dei diritti del Principato; e però Gesù Cristo vicino a partirsi da lei non lasciò in sua libertà di eleggersi un altro, che facesse le sue veci: ma preso Pietro alla presenza de' suoi Compagni, che figuravan la Chiesa, commise a Lui solo il governo delle sue Pecore con quelle parole, *Pasce Oves meas*, e dir volle, come spiega il Grisostomo, *Præpositus loco mei esto, et Caput Fratrum tuorum.* (*Hom. in Cap.* XXI *Joan.*)

E perchè non potesse nascere su di ciò alcun dubbio, ha voluto, che fosse in più Concilj definito, e in quello di Firenze principalmente per unanime consenso de' Latini, e de' Greci = *Che il Romano Pontefice è Successore del Principe degli Apostoli S. Pietro, e verò Vicario di Gesù Cristo, Capo di tutta la Chiesa, e Padre, e Maestro di tutti i Cristiani, e ha ricevuta dal nostro Signor Gesù Cristo nella persona di Pietro una piena podestà di pascere, di reggere, di governare la Chiesa Universale, come rilevasi da Sacri Canoni, e dagli atti de' Concilj Ecumenici* = E' adunque di Fede, che Gesù Cristo e non la Chiesa lo ha fatto suo Capo. E' di Fede, che Gesù Cristo e non la Chiesa ha fatto suo Vicario S. Pietro, e in S. Pietro

tutti i suoi Successori. E' di Fede, che non è Egli soggetto a Fedeli, come non è soggetto a' Figli il Padre, nè deve apprendere da loro la vera Dottrina, come non deve apprenderla dagli Scolari il Maestro, ma tutti i Cristiani devono in Lui riconoscere, e venerare il loro Padre, e Maestro = *Omnium Christianorum Patrem, et Doctorem existere.* = E' di Fede, che ha avuto da Cristo, e non dalla Chiesa, nella persona di Pietro una *piena* podestà di pascerla, di reggerla, di governarla; e si osservi quì di passaggio, che non sarebbe stata *piena* la podestà data da Cristo a S. Pietro, e in S. Pietro a suoi Successori, se oltre a quella avuta da Lui, ne avesse avuta un' altra dalla Chiesa pel buon governo di essa. Laonde si può stabilire come un principio: che è contraria alla Fede la Podestà, che il Gersone vuole *accordata al Papa dai Concilj, e dalla Chiesa, quella cioè d'interpretare i Canoni, e dispensare ne' Decreti de' Sinodi anche Ecumenici, in caso di necessità, e per vantaggio della Chiesa, allora però solamente, quando non v'è luogo a ricorrere al Concilio Generale.*

In somma il Concilio Ecumenico di Firenze in questa sua definizione non solo ha rovesciato da fondamenti tutto il sistema Gersoniano, ma quanto è stato deciso nella Sessione IV, e V del Sinodo di Costanza, se intender si voglia fuori del tempo di Papa dubbio, e di Scisma. E ben lo conobbero i suoi più impegnati fautori, i quali invece di leggere, che Gesù Cristo ha data a S. Pietro, e in S. Pietro al Papa una piena Podestá di reggere, e governare la Chiesa, come rilevasi dagli Atti de' Concilj Generali, e dai Canoni, vogliono, che si legga = *In quel modo, che è stato prescritto da' Concilj, e dai Canoni* = Ma, oltre che la prima maniera di leggere è conforme agli esemplari autentici, che ancor si conservano segnati da Eugenio IV, e da Michele Paleologo Imperatore, è affatto ridicolo il credere, che Gesù Cristo ha data a S. Pietro una *piena* Podestà di Governo, se gli mancava quella, che dar gli dovevano i Concilj, e i Canoni, i qua-

li non erano per aver luogo, che dopo trecento, e più anni; giacchè m'immagino, che Egli parli de' Concilj Generali, il primo de' quali fu celebrato l'anno 325.

Del resto, tanto il testo Latino come il Greco del famoso Decreto di unione fu concertato parola per parola dai Padri dell'una, e dell'altra Chiesa, come rilevasi dagli Atti del Giustiniani inseriti nella Collezion de' Concilj del P. Labbè, e tanto in Latino come in Greco fu letta in pubblica Sessione, e approvata dall'Universale Concilio la definizione di fede. Tanto è adunque autentico, e autorevole il Decreto scritto in Latino, come in Greco; e quand'anche in Greco aver potesse un altro significato, sarebbe una vera insolenza il pretendere d'intenderlo diversamente da quello, che l'hanno inteso gli stessi Padri ispirati dallo Spirito Santo. Fissiamo adunque esser di fede, e conforme ai Decreti, e a'Canoni de'Concilj, che il Papa è vero Vicario di Gesù Cristo con piena podestà di pascere, di reggere, e governare la Chiesa: Ma è ancor di fede, che è suo Vicario prossimo, e immediato, e che la sua podestà è suprema.

§. IV.

La podestà data da Cristo a S. Pietro non è soggetta ad alcuno.

Il governo della Chiesa non è stato istituito da essa, o dal Popolo Cristiano, nè da alcun Concilio generale in sua vece: ma da Cristo medesimo, allorchè disse a S. Pietro di pascere i suoi Agnelli, *pasce agnos meos*, e poi le sue pecore: *pasce oves meas.* Sopra di che convien osservare due cose: 1. Che siccome sotto il nome di Agnelli, che raccomandati gli aveva la prima volta, s'intendono tutti i Fedeli, così sotto il nome di pecore compresi vengono tutti i Pastori. 2. Che la prima, e la seconda volta, in cui disse a Pietro di pascer gli Agnelli si servì della voce, la quale propriamente significa,

pascere, ma parlando delle pecore, o de' Pastori cambiò vocabolo, il quale sebbene si possa intender per *pascere*, interpretato però strettamente, vuol dir *reggere*, e governare, come osserva Giovanni Fischero Vescovo Roffense nella Confutazione dell' Art. 25 di Lutero. Anzi avendo Cristo mutato il vocabolo, ha voluto indicarci che mutava ancora il senso, e che non solo gli comandava di trattar dolcemente, e pascere con dolcezza gli Agnelli, o i teneri Cristiani: ma di reggere col comando, e raffrenar colla forza anche le pecore, quando sia di bisogno. Dal che ne siegue, che Gesù Cristo ha data bensì al suo Vicario l'autorità di vegliare sulla condotta degli altri Pastori chiamati a parte della sua sollecitudine, e far uso contro di essi ancor della forza, quando sia necessario; ma non ha data a Pastori alcuna autorità sopra del suo Vicario, molto meno lo ha reso ad essi soggetto fino a poterlo sospendere dall' Esercizio della sua podestà, e a deporlo con colpa, e senza colpa, come pretende il Gersone. Quindi il Ch. M. Bossuet nel terzo suo Avvertimento a Protestanti Tom. 4. pag. 167 Ediz. Paris. 1772 parlando di Roma, diceva, che vi vedranno la Cattedra di S. Pietro ove i Cristiani di tutti i tempi si son fatti una gloria di conservar l'unità, e in questa Cattedra una *Eminente e inviolabile autorità*, e *l'incompatabilità*, con tutti gli errori, che tutti sono stati da lei fulminati. = *Ils y verront la Chaire de Saint Pierre où les Chretiens de tous le temps ont fait glaire de conserver l'unitè, dans cette Chaire une eminente, et inviolable autoritè, et l'incompatibilitè avec tous les erreurs, qui ont tous été foudroyès de ce Saint Siege.* =

Questa autorità *eminente*, e *inviolabile*, che veder devono i Protestanti nella Sede di Pietro, non è quella dell' Ordine, e di Giurisdizione nel foro volontario e interno, che le accorda anche Gersone, e che dice soprannaturale: poichè questa non è così propria di Pietro, e de' suoi Successori, che non convenga a tutti i Vescovi, e anche a semplici Sacerdo-

ti: ma un autoritá visibile, un autorità nel foro esterno, e per riguardo al gius positivo; il quale non si può stabilir nella Chiesa, che in nome di Gesù Cristo, e per l'autorità avuta da lui. Questa podestà è di sua natura *eminente*, e vuol dir suprema, è *inviolabile*, e vuol dir non soggetta al comando, e alle disposizioni d'alcuno, perchè è la podestà medesima del divin Padre, e del Figlio, come dice S. Gioan Grisostomo (sup. Matt.) = *Filius, quæ Patris est, et ipsius Filii potestatem Petro ubique terrarum concessit, et homini mortali omnium, quæ in cælo sunt dedit auctoritatem, dando eidem claves ad hoc, ut Ecclesiam ubique terrarum amplificet.* (Ap. D. Th. con. Error. Græc. c. 65.

Se adunque tutte le leggi, che si fan nella Chiesa, si fanno in nome, e coll'autorità di Gesù Cristo, ragion vuole che il suo Vicario sia superiore ad esse, come lo è il medesimo Gesù Cristo, di cui esercita la podestà. Quindi nel Concilio di Costanza fu definito, che il Papa è Vicario prossimo, e immediato di Gesù Cristo, e che la sua podestá è suprema, ed è necessario alla salute il credere, che la Chiesa di Roma è la suprema fra tutte le altre (Art. 41), per ragion senza dubbio della suprema autorità del suo Capo; dal che ne siegue, che non è Egli soggetto al Concilio, ma il Concilio a lui.

E perchè non venga in testa ad alcuno, che intanto il Papa si dice, ed è Vicario prossimo, e immediato di Gesù Cristo, non perchè non riceva dalla Chiesa il Papato, ma perchè il Papato fu istituito immediatamente da Cristo, conviene osservare, che l'essere di Vicario non si prende dalla istituzione del Principato, ma dall'esercizio di esso. Onde è di fede, che il Papa è vero Vicario immediato di Gesù Cristo non per l'istituzione della Pontificia autorità, ma per l'esercizio di essa. Altrimenti anche gli altri Vescovi dir si dovrebbero Vicarj prossimi, e immediati di Cristo, il che è eretico; poichè l'Episcopato fu istituito immediatamente da Lui.

§. V.

La piena, e Suprema Podestà di Governo, non fu data, che a Pietro, e a suoi Successori.

La pubblica Autorità di Governo, che il Bossuet dice inviolabile, ed eminente, che i Concilj di Costanza, e di Firenze definirono piena, e Suprema, fu posta a principio nel solo Pietro, e da Pietro passò nella Chiesa, a quelli cioè, che fa partecipi del suo potere, a parte chiamandoli della sua sollecitudine Pastorale. Tale è l'insegnamento del primo nel suo famoso Sermone sull' unità della Chiesa, in cui disse alla presenza dell' Assemblea del 1681. = *Il disegno di Gesù Cristo nel fondare la sua Chiesa è stato di mettere nel solo Pietro tutta l'autorità, che voleva in seguito mettere in molti*, (si noti che Gesù Cristo, non ha voluto che fosse la sua autorità prima in molti, o sia nella Chiesa, e poi in Pietro, o sia nel suo Capo, ma prima in Pietro; e poi in molti.) Questa prima parola = *Tutto ciò, che tu legherai* = detta ad un solo, ha già sottomesso al suo potere ciascun di quelli, a cui dirà in seguito = *Tutto ciò, che voi Legherete.* = Le promesse di Gesù Cristo sono senza pentimento, ed è irrevocabile quello, che ha donato una volta in una maniera indefinita, e Universale. Oltrediche la podestà che si dà a molti nella sua divisione si ristringe: ma quella data *ad un solo, e su tutti*, e senza eccezione, porta seco la sua pienezza, e non avendo a dividersi con verun altro, non ha altri limiti, che quelli, che dà la regola = In queste parole il Ch. Bossuet non ha fatto, che raccogliere il sentimento di tutta la Chiesa, la quale ha sempre creduto, che la Suprema autorità di Governo sia stata promessa a Pietro da Gesù Cristo, quando gli disse, che fondata avrebbe sopra di Lui la sua Chiesa, e date gli avrebbe le Chiavi del Cielo; e che glie l'abbia conferita, quando, prima di salire al Cielo gli comandò di pascere i suoi

Agnelli, e governate le sue Pecore. Nulla di tutto questo si legge, che detto abbia agli altri Apostoli.

Quindi S. Optato Vescovo di Milevi (*Lib. 7 cent. Parmen.*) *Beatus Petrus . . . et præferri omnibus Apostolis meruit . . . et Claves Regni Cælorum communicandas cæteris solus accepit.* San Cirillo Patriarca d'Alessándria (*Lib. Thesaur.*) = *Sicut Christus accepit a Patre . . . plenissimam Potestatem; sic et Petro, et ejus Successoribus plenissime commisit, et etiam nulli alii quam Petro Christus quod suum est plenum, sed uni soli dedit.* = San Leone Magno Serm. IV. = *De toto Mundo Petrus eligitur . . . et si quid cum eo commune cæteris voluit esse principibus, nunquam nisi per ipsum dedit quidquid aliis non negavit.* = Vi era adunque qualche cosa in S. Pietro, che non era negli altri Apostoli, e questa non poteva esser altro, che la Suprema autoritá di Governo. E se non era in tutti gli Apostoli riguardo a Pietro, potrá essere negli altri Vescovi riguardo al Pontefice suo Successore? Lo stesso Santo nella sua Lettera ai Vescovi per la Provincia di Vienna. = *Ita Dominus muneris sui Sacramentum ad omnium Apostolorum officium pertinere voluit, ut in Beatissimo Petro Apostolorum Principe principaliter collocaret, ut ab ipso quasi quodam Capite dona sua velut in corpus omne diffunderet* = E la ragione si è, perchè il Governo, che diede Cristo alla Chiesa è Monarchico; e il Governo Monarchico esige di sua natura, che tutta la giurisdizione risieda in un solo, e che da lui a tutti gli altri si estenda, come dicevano i Vescovi radunati a Reims l'anno 900. = *Auctoritatem Episcopis per B. Petrum Principem Apostolorum Divinitus collatam.*

§. VI.

Gli Apostoli hanno ricevuta da Cristo per via straordinaria la loro Podestà.

Nè a ciò si oppone, che gli Apostoli non da Pietro, ma da Cristo immediatamente abbiano ricevuta la loro autorità. Questo non toglie, che secondo l'ordine naturale non avessero dovuto riceverla dal loro Capo; ma prova solo, che Gesù Cristo, che ne era il Padrone, ha voluto prevenire in questo il suo Vicario, chiamando da sè medesimo gli altri Apostoli a parte di quella sollecitudine, e di quella podestà, che posta aveva in tutta la sua pienezza nel solo Pietro. A procedere però con chiarezza convien distinguere la Podestá dell' ordine da quella di giurisdizione. La prima si sottodivide nell' autorità di offerire a Dio in Sacrificio il Corpo, e il Sangue di Gesù Cristo; e in quella di assolvere da' peccati nel Sacramento della penitenza. Sì l'una, che l'altra l'hanno ricevuta gli Apostoli ugualmente a S. Pietro, una nell' ultima cena, quando lor disse = *Hoc facite in meam commemorationem.* = l'altra la diede loro dopo la Risurrezione con quelle parole: *Accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata etc.* Onde non è di queste, ch' io parlo: sebbene anche nell' esercizio di queste sieno subordinati a Pietro come a lor Capo, e principe di tutto l'Episcopato.

Parlo della Podestá di giurisdizione, o della pubblica Podestà di Governo, che fu posta in Pietro come nel suo principio, e da Pietro per via ordinaria diramarsi dovea in tutta la Chiesa: il che non toglie, che gli Apostoli, come si è detto, non abbiano potuto ottenerla per una grazia preventiva da Cristo immediatamente; cioè, che Cristo non abbia potuto prevenire il suo Vicario nel comunicarla agli Apostoli. Ma quello, che si è fatto allora da Cristo, non si è più fatto, nè potuto fare da alcuno. L'ordine della promessa fa

conoscere abbastanza, che la podestá di sciogliere, e di legare, dovea da Pietro passar negli altri; poiché prima a Lui solo nel promettere le Chiavi del Regno de' Cieli detto avea Gesù Cristo, *Quodcumque ligaveris etc.* e poi lo disse a tutti gli altri *Quæcumque alligaveritis*, per dimostrare, come osserva S. Tommaso (*iv cont. Gent. cap. 76*) che la Podestà delle Chiavi dovea da Pietro passare negli altri per conservare l'unitá della Chiesa. = *Tibi dabo Claves Regni Cœlorum, ut ostenderetur Potestas Clavium per eum ad alios derivanda; ad conservandam Ecclesiæ Unitatem.* =

Questa Unitá della Chiesa esige, che i Fedeli tutti convengano nella medesima Fede; e siccome nascono talvolta delle dissensioni intorno a ciò, che è di Fede, ne seguirebbe dalla diversitá de' pareri la divisione della Chiesa, se per la Sentenza di un solo contenuti non fossero nell' Unitá. E' adunque necessario all' Unità della Chiesa il comando di un solo, che a tutti presieda. Onde non può dubitarsi, che Gesù Cristo riposta abbia nel solo Pietro la Suprema autorità di Governo; e in questo senso si deve intendere S. Leone allorchè disse = *Nunquam nisi per ipsum dedit*, *quidquid aliis non negavit.* = E che in lui pose principalmente i suoi doni, perchè da esso a tutto il corpo si diramassero.

Nè dee recar maraviglia, che S. Cipriano, e S. Girolamo dicano, che tutti gli Apostoli erano eguali nell' onore, e nella podestá: *pari consortio præditi honoris, et potestatis*: poichè essi parlano della podestà dell' Ordine, e nulla importa, che Gesù Cristo abbia prevenuto S. Pietro nel far Vescovi gli Apostoli. Poichè sebbene l'abbia fatto per una graziosa prevenzione, non ha rivocato per ciò l'ordine da lui medesimo stabilito: Siccome benchè abbia dato per una gratuita prevenzione da eseguire a tutti la podestà di giurisdizione, non ha tolto però l'ordinario progresso, ch' esige la qualità del governo, che stabilito aveva nella sua Chiesa, e indicato ave-

va egli stesso nel promettere; e nel dare la medesima podestà.

Infatti cinque sono le differenze, che passano tra la Suprema autorità di Governo, che era in Pietro, e quella degli altri Apostoli. 1. *Nella maniera di darla, e di riceverla.* In Pietro era ordinaria, e annessa all' efficio, negli altri straordinaria, e ottenuta per una grazia speciale addattata ai principj della Chiesa. 2. *Nell' Officio.* Pietro era Vicario di Gesù Cristo: *Præpositus loco mei æcto*, come dice il Grisostomo, *et Caput Fratrum tuorum.* Gli altri erano suoi Delegati. *Pro Christo legatione fungimur.* 3. *Nell' oggetto.* Niun degli Apostoli aveva alcun potere sopra i Compagni, ma sopra i Fedeli soltanto, e sopra i Vescovi da loro istituiti. La podestà di Pietro si estendeva anche sugli altri Apostoli, detto avendo a lui solo il nostro Signor Gesù Cristo *Pasce Oves meas*: e siccome l'Apostolato, che avuto avevano immediatamente da Cristo non li toglieva dal numero delle sue Pecore; volendo che vi fosse un solo Ovile, e un solo Pastore, così erano soggetti a Pietro. In segno di che fatto appena Pastore si prese pensiero di S. Giovanni dicendo di Lui: *hic autem quid?* 4. *Nella durata* della medesima Podestà. La quale essendo straordinaria negli altri, e accordata solo per una grazia speciale, dovea finire con essi: al contrario essendo ordinaria in Pietro, e annessa all' impiego di Pastore, e di Capo, dovea perseverare con esso fino al fine de Secoli, il che spiegarono i Santi Padri con dire che è stata data a Pietro in persona della Chiesa, o che la Chiesa ricevuta l'aveva nella persona di Pietro. Onde non dicesi degli altri Vescovi il Successore di S. Giovanni, di S. Tommaso, di S. Andrea: ma si dice soltanto di quello di Roma, il Successore di Pietro. 5. *Nell' essenza della Podestà.* In Pietro era podestà di comando, negli altri di esecuzione. Di Pietro fu definito come di Fede, ch' era Vicario prossimo, e immediato di Gesù Cristo avente una piena, e Suprema Podestá nella Chiesa: degli Apostoli non

si dice assolutamente, che fossero Vicarj di Gesù Cristo, mà Vicarj dell' Opera. *Quos Operis tui Vicarios.* E benchè lo fosse anche S. Pietro, lo era però in una maniera assai più eccellente: Poichè gli Apostoli lo erano per la esecuzione soltanto: S. Pietro lo era inoltre per l'autorità di Governo. Siccome dice di Paolo Apostolo S. Tommaso. = *Paulus fuit par Petro in executione, non in auctoritate regiminis.* = E però benchè gli Apostoli potessero tutto quello, che potea Pietro, cioè fondar Chiese, stabilire Pastori, insegnare, scomunicare etc., essi il potevano per una grazia speciale di Gesù Cristo; Pietro il poteva come Capo, e Pastore di tutto l'Ovile.

§. VII.

La Suprema autorità di Governo non è stata data principalmente alla Chiesa.

E' vero, che il Concilio di Costanza seguendo le storte idee di Giovanni Gersone si è dato a credere, che la Chiesa ha ricevuta da Cristo immediatamente la sua autorità, ma di questo non avvene indizio alcuno nelle Scritture. L'unico testo, che può avervi una qualche relazione si è quello, in cui Gesù Cristo, dopo aver detto di correggere da solo a solo il Fratello, che pecca, e quando questo non giovi, di adoperare uno, o due Testimoni, soggiunge, che quando riesca inutile anche questo, lo dica alla Chiesa; e se non ascolta nè meno la Chiesa, lo tenga come un Etnico, e un Pubblicano. = *Dic Ecclesiae, et si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, et Publicanus.* = Gersone co' suoi seguaci pretende, che Gesù Cristo data abbia in questo luogo a tutta la Comunità de' Fedeli la facoltà di scomunicare, e in seguito quella di legare, e di sciogliere dicendo: *Amen, Amen dico vobis: Quaecumque alligaveritis etc.* come ha detto a San Pietro *Quodcumque ligaveris etc. Pasce Oves.* Se adunque con questo ha data a San

Pietro la Suprema autorità di Governo, l'ha data con quelle a tutta la Comunità de' Fedeli.

Per procedere con chiarezza, e con ordine, bisogna conoscere prima, qual è il vero senso letterale di queste parole, che solo può servir d'argomento nelle verità della Fede. Gesù Cristo intima in questo luogo a tutta la Chiesa il gran precetto della correzione fraterna; e vuole, che prima si corregga il Peccatore da solo a solo; *inter te, et ipsum solum*, dal che si vede, ch' Egli non parla, che de' privati. Se a questa secreta ammonizione si corregge, ha fatto acquisto del suo Fratello, *si te audierit, lucratus es Fratrem tuum*, nè deve andare più avanti. Se questo non giova, vuole che si proceda colla maggiore secretezza possibile alla presenza di due testimonj al più, che si adoprino anch' essi per emendarlo. *Si te non audierit, adhibe adhuc unum aut duos testes.* Se riesca inutile anche questo tentativo, e si ostini quello nella malizia, allor comanda di dirlo alla Chiesa, cioè a tutta la moltitudine, che null' altro significa in Greco il nome di Chiesa, affinchè s'impegnino essi perchè si ravveda, e cessi se non altro per la vergogna dal peccar nuovamente, come osserva l'Angelico Dottor S. Tommaso. = *Dic Ecclesiæ, idest toti multitudini, ut confundatur, et qui noluit sine confusione corrigi, cum confusione corripiatur: est enim confusio adducens gratiam.* = Che se poi sia inutile ancor questo, allora non dice, che la Congregazione de' Fedeli lo scomunichi, e lo separi dalla Chiesa: ma dice a quello, che è stato offeso, che viva da indi innanzi lontano da lui, e fugga la sua compagnia, come fuggivano gli Ebrei quella degli Etnici, e de' Pubblicani. = *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, et Publicanus.* = e vuol dire, che in questo caso lo autorizza a far quello, che far non potrebbe, stando al precetto della dilezione de' nemici, cioè di più non trattare con lui.

Quì finisce tutta l'istruzione di Gesù Cristo intorno alla correzione fraterna: e in tutto questo dov'è l'autorità, che si

vuol data alla Chiesa? Come dice quì *dic Ecclesiæ* ha detto a principio *corripe inter te, et ipsum.* Il correggerlo è qualche cosa di più, che il dirlo soltanto. Come dice quì, *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi &c.* così ha detto di sopra: *Si te non audierit, adhibe &c.* Le espressioni sono l'istesse. Ma così è, che dicendole al Fratello offeso, non gli ha data alcuna autorità sopra dell'offensore; Dunque non l'ha conferita nè meno alla Congregazion de' Fedeli; ma impone solo all'offeso di vivere da lui lontano, e fuggirne quanto più può il consorzio. *Sit tibi sicut Ethnicus &c.* il che corrisponde a quel di S. Paolo. *Hæreticum hominem post unam, aut alteram correptionem devita*, e a quello di S. Giovanni: *Si quis venit ad vos, et hanc doctrinam non affert, nolite recipere eum in domum, nec ave ei dixeritis.* L'obbligo di fuggirne la compagnia è ben tutt'altro, che l'autorità della Chiesa di chiamarlo in giudizio, e proferire contro di lui la sentenza.

Posto, com'è assi chiaro, che quì non si dia la podestà di giurisdizione alla Chiesa, va all'aria tutto il sistema del Gersone, e la Dottrina del Clero di Francia, che sopra di esso si fonda: Poichè anchè il celebre Alfonso Tostato, che fu de' più accesi Fautori del Sinodo di Basilea, benchè in seguito si sia ricreduto, confessa ingenuamente, esser questo il Testo più espressivo della supposta autorità del Concilio sopra del Papa. Le parole, che vengono appresso, non sono una continuazione del sentimento, che le precede. Passa in esse a parlar d'altre cose, com'è palese dalla subita mutazione del numero: *Amen Amen dico vobis &c.*, e dal contesto medesimo di tutto quello, di cui siegue a parlare nello stesso Capitolo.

§. VIII.

Gesù Cristo dicendo agli Apostoli Quæcumque alligaveritis, *non diede loro la stessa autorità, che a S. Pietro.*

Quindi, sebbene le parole, *Quæcumque alligaveritis &c.*, che disse in questa occasione agli Apostoli, corrispondano a quelle, che dette aveva a S. Pietro *Quadcumque ligaveris &c.* pure a torto se n'inferisce, e nell'uno, e negli altri un egual podestà. Con queste parole non diè Gesù Cristo nè all' uno, nè agli altri la suprema autorità di governo; anzi neppur la promise. La suprema autorità di governo la promise a Pietro, quando gli disse che fondata avrebbe sopra di lui la sua Chiesa, e date le Chiavi del Regno de' Cieli: *et Tibi dabo Claves Regni Cœlorum*, e glie la diede vicino a sottrarre la sua presenza visibile alla Chiesa, qualor gli disse alla presenza di tutti *Pasce oves meas*: cioè, come spiega il Grisostomo. *Præpositus loco mei esto, et Caput Fratrum tuorum.* Ma agli altri Apostoli nè l'ha promessa, né conferita giammai. S. Tommaso nell'Opuscolo contro de' Greci Cap. 63 a provare, che Pietro é Vicaaio di Cristo, e che il Romano Pontefice suo Successore ha la medesima podestá a lui conferita da Gesù Cristo, apporta il seguente Canone del Concilio di Calcedonia, che merita tutta la riflessione. = *Si quis Episcopus prædicatur infamis, liberam habeat Sententiam appellandi ad Beatissimum Episcopum antiquæ Romæ, quia habemus Petrum petram refugii* (si noti, che é un Concilio Generale, che così parla) et ipsi soli *libera potestate loco Dei, sit jus discernendi Episcopi criminati infamiam, secundum Claves sibi a Domino collatas.* =

Gesù Cristo prendendo dalle cose umane la immagine per dinotare il Governo, che stabilire voleva nella sua Chiesa, di cui detto aveva poc' anzi, che fondata l'avrebbe sopra di Pietro, soggiunge, che date gli avrebbe le Chiavi del Regno de' Cieli; perché secondo il costume degli Uomini, quan-

do una Città si sottomette al Governo d'un nuovo Principe, gli porta incontro le sue Chiavi, e gli dá con esse la suprema autorità di Governo. Quindi passò a spiegare qual essere doveva l'effetto di queste Chiavi, cioè, che qualunque cosa avesse ligato, o sciolto sopra la Terra, ligato sarebbe, o sciolto nei Cieli, per dinotargli la sublimitá, e la forza della Podestà, ch' era per conferirgli. Laonde, questo sciogliere, e ligare non è lo stesso, che la promessa delle Chiavi, ma un effetto di esse; ed è così diverso, come è diverso l'effetto dalla sua Causa. Qualora adunque disse Cristo agli Apostoli. *Quæcumque alligaveritis etc.* gli ha chiamati a parte soltanto degli effetti, o dell' esercizio della suprema autorità di Governo, non della medesima autorità molto meno di una autorità superiore a quella, che avea promessa, e poi conferita a S. Pietro. E se non l'ha data agli Apostoli, chi avrá coraggio di attribuirla a tutta la Chiesa radunata a Concilio, se si consideri distaccata da Pietro, o dal suo Successore? S. Tommaso, non riconosce altra autorità in S. Paolo, che quella di esecuzione, e non di regime. (*ad Galat. secundo*) = *Paulus fuit par Petro in executione auctoritatis, non in auctoritate Regiminis.* = E parlando della correzione da lui fatta a S. Pietro, non dice assolutamente, che fosse uguale a lui, ma che lo era *per alcun* modo, quanto alla difesa della Fede. = *Coram omnibus Petrum Paulus non reprehendisset, nisi al quomodo par esset quantum ad Fidei defensionem.* = (2. 2. q. 33 a. 4 ad 3.) Per la qual cosa benchè Gesù Cristo gli abbia eletti da sè, e destinati ad eseguire con Pietro la grand' Opera della sua Chiesa, e abbia promesso a loro non meno, che a Pietro di confermare nel Cielo, quanto operato avrebbero sopra la Terra: indi però non ne siegue, che secondo la via ordinaria non avessero dovuto ricever da Pietro la podestà di sciogliere, e di ligare nel foro esterno, e che anche nell' esercizio della loro Podestà non dovessero dipendere da lui.

Prendiamo per meglio spiegarci in un senso materiale l'esempio delle Chiavi , di cui si è servito il Signore in un senso allegorico, e sublime. Se il Sovrano nell' uscire dal suo palazzo consegnasse ad un solo le Chiavi con autoritá di aprirlo , o di chiuderlo , quando lo giudicasse opportuno , e indi autorizzasse degli altri a far lo stesso senza consegnar loro le Chiavi , ognun vede , che per eseguirlo dovrebbero dipendere da lui , e nulla potrebbero senza di lui. Che se non ne ricevono l'autoritá immediatamente da lui , si è per una grazia straordinaria , e speciale , che non può passare in esempio. Non avvi adunque nel Capo XVIII di San Matteo cosa alcuna , da cui possa inferirsi , che Gesù Cristo abbia data alla Chiesa la somma , e suprema autoritá di Governo. Ma questo si conoscerá ancor meglio da gravissimi inconvenienti, che ne verrebbero dalla opposta Sentenza.

§. IX.

Inconvenienti , che s'incontrano , dicendo , che Gesù Cristo colle parole , Quæcumque alligaveritis etc. *ha data alla Chiesa la Suprema Autorità.*

Infatti, se Cristo Signor nostro dicendo agli Apostoli = *Tuttociò, che legherete etc.* ha dato loro una suprema autoritá di Governo ; siccome ha detto anche a S. Pietro separato dagli altri = *Tutto ciò, che tu legherai etc.* ne viene per conseguenza; che ha lasciate nella sua Chiesa due Podestá ugualmente Supreme , il che ripugna: perchè Supremo si dice quello, che è al di sopra di tutti gli altri , e non ha alcuno uguale a sè. Oltredichè non v' è cosa al pubblico bene più ripugnante , e al fine della Societá più contraria , che due uguali autoritá senza una terza, che le regoli, e le dirigga, e le tenga a freno ne' loro doveri. Senza di questa non vi sará mai nè unione , nè pace , e saranno fra loro in un perpetuo contrasto , che anderá a terminar finalmente nel totale sterminio della

Societá. Ora questa terza autoritá, la quale non è nè quella di Pietro, nè quella degli altri Apostoli, ma è superiore, e all' uno, e agli altri, com' è entrata nella Chiesa? Dove trovasi espressa nelle Scritture? Più. Se queste due autorità sono uguali, e sono entrambe immediatamente da Dio, con qual diritto la Chiesa Universale, o il Concilio Generale, che la rappresenta, si usurpa un' autorità maggiore di quella del Papa? In qual Codice, in qual Decreto ha espressa il Sovrano questa sua volontà? L'assemblea del 1682 è venuta troppo tardi per essere l'organo dello Spirito Santo; Il Concilio di Basilea, si sa l'esito infelicissimo, che ha avuto; e che per quante istanze, che n'abbia fatte, non ha potuto ottenere giammai, che fossero confermati dal Romano Pontefice i suoi Decreti. Quello di Costanza, di cui abusati si sono i Padri di Basilea, dice, è vero, che ha avuto da Cristo *immediate* la sua autorità, a cui è tenuto di ubbidire chiunque, anche di Papale autoritá fornito: ma parla del solo tempo di Scisma: anzi ha confessato esso stesso di essere inferiore al Papa, chiedendone da lui la conferma, la quale per altro non ha potuto ottenere se non per quello, ch' era stato deciso in materia di Fede; e anche riguardo a questo ha avuta la precauzione di supplire a' difetti, che potevano essere avvenuti, colla sua Bolla *In Eminentu etc.* Per ultimo coll' altra sua Bolla, *Inter cunctas etc.* comandò, che chiunque ritorna dall' Eresia alla Fede sia interrogato = *An credat, quod quodcumque Concilium generale, etiam Constantiense Universalem Ecclesiam repræsentet* = (e la rappresentava di fatti alla Sessione 42) *approbavit, et approbat in favorem Fidei, et ad salutem animarum, quod hoc est ab Universis Christifidelibus approbandum, et tenendum*, nelle quali parole unì saggiamente il tempo presente al passato per assicurare le decisioni di Fede fatte di nuovo colla sua legittima autorità, senza entrare in contesa con quelli, i quali pensavano essere stata bastevole la passata autorità del Concilio.

Ma non v'è cosa, che dia meglio a conoscere la Superiorità del Papa al Concilio di ciò, che avvenne nel Concistoro Generale tenuto nello stesso Sinodo di Costanza il dì 10 Marzo 1418. Gli Ambasciatori del Re di Polonia si appellarono al futuro Concilio, se il nuovo Papa non compiacevali colla condanna del Libro di Giovanni di Falkenberg: ma il Papa invece con sua Costituzione decretò: non essere lecito a chicchesia di appellare dal Giudice Supremo, cioè dalla Sede Apostolica, o dal Romano Pontefice Vicario di Gesù Cristo in Terra, o declinare il suo giudizio nelle cause di Fede, le quali, come maggiori a lui appartengono, e alla Sede Apostolica. Tutto questo viene riferito da Giovanni Gersone nel suo Trattato = *An licet a Summo Pontifice appellare, seu ejus judicium declinare* = il quale anche si lagna, che Martino V abbia distrutto con questa Bolla, e gettati a terra i due famosi Decreti della Sessione IV, e V, de' quali era stato il più impegnato, e principal Promotore. (*In Dial. Apolog.*)

Anche a' Tedeschi, i quali fra gli altri Articoli di riforma proposto avevano il seguente = *Propter quæ, et quomodo Papa possit corrigi, et deponi* = rispose Martino V, che non giudicava a proposito di stabilire cosa alcuna di nuovo su questo punto, siccome non lo evevano giudicato più Nazioni, dalla quale risposta ben si vede, che la presenza del Papa avea raffreddata la vivacità delle Nazioni per tutto ciò, che tendeva a ristringere la Pontificia autorità. Prima della elezione di Martino V non si parlava, che del caso, in cui il Papa può essere corretto, e deposto. Si riguardava come essenziale alla Riforma il far delle Leggi su questo soggetto importante; e dopo l'elezione del Papa; ecco, che la più parte delle Nazioni non giudica a proposito di stabilir cosa alcuna. (*Berthier. Hist. Eccl. Gall. Tom. 16 p. 217.*) Lo Spirito Santo, che tutto regola con uguale soavità, e saviezza, ha voluto con questo far capire alla Chiesa, e al Sinodo; che l'unico fine per cui era stato raunato, e la sola incombenza, che gli com-

peteva, si era, di dare alla Chiesa un Capo legittimo, e indubitato; e fatto questo colla creazione di Martino V. aveva esaurita l'attuale sua Podestá; nè doveva più ingerirsi in cosa alcuna senza il consenso, e la disposizione di Lui. Gesù Cristo non ha fatta la Chiesa padrona assoluta, e governatrice di sè medesima: ma le ha dato un Capo nel Successore di Pietro, il quale influisca in tutto il Corpo la sua autorità, un Pastore che vegli su i Pascoli, e sulla conservazione di tutta la Greggia, un Principe di piena, e suprema autorità fornito, a cui solo appartiene di proporre al Concilio, e sanzionare quelle Leggi, ch' Egli stesso gli va suggerendo; che in somma non ha voluto, che il Corpo dia legge al suo Capo, le Pecore al loro Pastore, gl' inferiori al loro Principe, e che niuno ardisca di sollevarsi contro del suo Vicario prossimo, e immediato, fino a chiamarlo in giudizio, e privarlo della sua dignità: poichè questo lo ha riservato a sè stesso, e non appartiene, che a Lui. Perciò ha disposto il Signore, che nella Sessione 38, in cui la Nazione Alemanna voleva essere assicurata, che eletto il Papa, si sarebbe fatta la riforma prima di coronarlo, e dargli alcuna amministrazione, ha disposto dissi, che fosse in quella Sessione conchiuso, che il Papa eletto non può essere obbligato da alcuno, siccome si rileva dagli Atti del Concilio medesimo. = *Postea fuerunt factæ diversæ formæ Decreti ad hoc. Tandem fuit dictum: quod Papa electus ligari non potest, et semper agebatur per Deputatos Cardinalium, et Nationum omnium de concordando Articulos reformationis; sed pauci, et vix poterant concordari. Una Natio volebat uno modo, alia alio, et diù fuit laboratum: et parum actum.* =

Veda ora il Gersone quanto è arbitraria, e nulla la distinzione, di cui tanto si pavoneggia, fra quello cioè, che compete al Papa per gius naturale, e Divino; e quello, che gli compete per gius positivo, e vuole, che l'abbia avuto dai Concilj, e dalla Chiesa. La sentenza di que', che vogliono, che il Papa possa tutto in tutta la Chiesa per propria autorità

inerente al suo ministero, non è nata dall'ignoranza della sua distinzione, ma era notissima nel Sinodo di Costanza, in cui fu conchiuso = *Quod Papa electus ligari non potest.* = Non è nuova, ma nota a tutti la distinzione di quanto conviene al Papa per gius naturale, e Divino, e quanto a lui compete per gius positivo; ma è nuovo affatto, e ignorato da tutti, che colui, senza del quale, come abbiamo di già veduto con S. Tommaso, non si può stabilir cosa alcuna dai Concilj, e dai Padri, e colla autoritá del quale si stabiliscono i Canoni, e le leggi, abbia a dipender da' Concilj, e dai Padri per interpretarle, e dispensarvi ne' casi di necessitá. Il gius Divino, e naturale c'insegna, che in qualunque Societá a quello solo si spetta l'intendere, e interpretare le leggi, che è di suprema autorità fornito, e a cui si spetta di farle; com' è il Romano Pontefice per tutta la Chiesa. Che se Martino V per compiacere, o, com' Egli dice, per soddisfare al Decreto del Sinodo di Costanza, (in cui si prescrive la celebrazion di un Concilio dopo 5 anni, e in seguito di dieci in dieci,) disegnò pel nuovo Concilio la Cittá di Pavia, nol fece, perchè si credesse obbligato ad osservar quel Decreto, che, come cosa non appartenente alla fede, non fu da lui confermato; ma il fece per pura sua volontà, e desiderio: *Cupientes, et volentes Decreto hujus Generalis Synodi satisfacere.* = Questo Decreto non è servito, che di pretesto al Concilio di Basilea, e al Conciliabolo di Pisa contro di Giulio II, e non se n'è più fatto in seguito conto alcuno.

§. X.

Altri inconvenienti, che ne verrebbero, dal credere data alla Chiesa la suprema autorità di Governo con quelle parole Dic Ecclesiæ etc.

Molti altri gravissimi inconvenienti s'incontran da quelli, i quali vogliono, che sia stata conferita alla Chiesa la suprema autoritá di Governo con quelle parole: = *Dic Ecclesiæ &c. Quæcumque alligaveritis &c.* Imperciocchè Gesù Cristo o ha conferita questa suprema autoritá di governo alla Chiesa con cui parlava, o nò. Se l'ha conferita; dunque l'ha conferita a qualunque Congregazion de' Fedeli, a cui convenga il nome di Chiesa, il che è stato giá condannato ne' Poveri di Lione, i quali volevano, = *che ove sono i Fedeli congregati nel nome del Signore; ivi è la podestà, la quale è annessa alla santità delle persone* = E siccome una tal podestà è stata data immediatamente da Cristo, e quello, che ha dato il Sovrano, non può essere circoscritto, nè limitato da alcuno; ne seguirebbe, che ciascuna Chiesa è uguale all'altra nella sua autorità: il che è una vera Eresia giá condannata nella proposizion 41 di Wicleffo, e per conseguenza quante sono le Chiese particolari, tanti sarebbero i Corpi di suprema autoritá forniti, sarebbe tolta l'unitá della Chiesa, e Gesù Cristo avrebbe contradetto a se stesso dicendo = *Fiet unum Ovile, et unus Pastor.* = Se poi dicesi, che non fu conferita da Cristo la suprema autoritá alla Chiesa in quelle parole, allora va a cadere da se tutto il loro sistema: Poichè non avvi altro detto di Gesù Cristo in tutto il Vangelo, su cui appoggiarlo. Oltredichè: quando ha detto il Signore *Dic Ecclesiæ* o ha inteso sotto nome di Chiesa quegli stessi numero soggetti, a cui ha soggiunto = *Quæcumque alligaveritis etc.*, o nò: Se sì: siccome il nome di Chiesa vuol dire Congregazione de' Fedeli: così la Comunitá de' Fedeli avrá l'autoritá di sciogliere, e di legare, e fulmi-

nare la scomunica; il che non credo, che ammettere vogliano neppur essi. Se poi non ha parlato degli stessi soggetti, non ha dato con quelle parole alcuna autorità alla Chiesa, o alla Comunitá de' Fedeli.

So che la *Glossa* su quelle parole = *Dic Ecclesiæ* = spiega, *Prælato, ut Capiti Congregationis*, e che si vuole conferita alla Chiesa la Suprema autorità; perchè conferita agli Apostoli i quali rappresentavanla. Ma non si fugga con questo la difficoltá; mentre quello, che si dà di passaggio al Rappresentante, non passa in proprietà del Rappresentato. Che se la Chiesa non ha ricevuta nè in se medesima, nè in persona de' suoi Rappresentanti la pubblica autorità di Governo, non può comunicarla per verun modo al Concilio, che fa le sue veci. Niuno può comunicare ad altri quel, che non ha. Che se avesse autorità sopra il Papa il suo Governo non sarebbe Monarchico, come confessa il Gersone, nè il Papa ne sarebbe il Monarca, come conviene per necessità asserire: ma il governo della Chiesa saria *Democratico*; e vuol dire il più imperfetto di tutti i Governi; nè il Papa sarebbe più il Vicario prossimo e immediato di Gesù Cristo, e il solo Pastore da lui destinato a reggere tutta la Chiesa; ma il Vicario prossimo, e immediato di tutta la Chiesa, ed un semplice Ministro, e puro instromento di essa.

Nè giova il dire, che il Governo della Chiesa non è Monarchico, perchè uno è superiore a tutti: ma perchè uno fa le veci di tutti, ed è superiore a ciascuno. Imperciocchè ammessa una volta in tutta la Società de' Fedeli la Suprema autoritá di Governo, è più chiaro del giorno, che il Governo divien Popolare, e non Monarchico, o Reale; quantunque faccia un altra specie di Regime in quanto elegge un solo, che presieda a tutti. Così nella elezione de' Dittatori, che facevasi in certi casi dalla Romana Repubblica, non veniva a cambiarsi radicalmente il Governo Repubblicano. Se adunque in tutta, e nella sola Chiesa è la Suprema autorità di Gover-

no, il Sommo Tribunale, a cui sono devolute in ultima istanza tutte le Cause, è di natura suo Democratico, o Popolare; e tale è l'intenzione di coloro, i quali vogliono, che Gesù Cristo dato abbia alla Chiesa la Suprema autorità di Governo, e rimessa al suo giudizio la Causa, che il Fratello offeso portar dovea secondo loro al suo Tribunale = *Dic Ecclesiæ.* =

§. XI.

Vero senso di queste parole: Dic Ecclesiæ etc.

Tornando ora al nostro proposito: si rileva dal contesto dell' Evangelio, che Gesù Cristo in quel luogo null' altro ha voluto, se non che intimarci il precetto della fraterna amorevole correzione; e insegnarcene l'adempimento, cioé, di farlo prima in secreto, poi alla presenza di uno, o due al più; per ultimo alla presenza di molti; e quando tutto questo non giovi di abbandonarlo, e fuggirne la Compagnia. Indi passò a parlare della podestá di sciogliere, e di legare nel foro esterno, e di espellere dal comune consorzio i contumaci; la quale autorità Egli era per istituire nella sua Chiesa, e di cui sarebbero stati investiti ancor essi immediatamente da lui per una speciale sua grazia: benchè secondo il progresso naturale di essa dovessero esserlo per mezzo di Pietro, in cui come Capo posta avrebbe tutta l'autorità, affinchè da lui passasse colla dovuta proporzione a tutte le altre membra del Corpo.

Di fatti S. Pietro, che intendeva meglio di Noi il vero senso di quelle parole, e la Dottrina del suo Divino Maestro, applicando a se medesimo quanto detto avea della Podestà di legare, e di sciogliere, non dimandò a Cristo quante volte unito a' suoi Fratelli gli altri Apostoli avria dovuto rimettere o sciogliere il peccatore; ma quante volte Egli separato dagli altri avrebbe dovuto rimettere al suo Fratello l'offesa, e sentì rispondersi, non giá, che lo dicesse alla Chiesa, e che unito

agli altri profetisse soprà di Lui la Sentenza ; ma che in virtù della Podestà , che gli aveva promessa, e che era per conferirgli, pria di tornarsene al Padre , lo assolvesse fino a settanta sette volte, cioè indefinitamente; e vuol dire , che posta avrebbe in Lui l'autorità di assolverlo senza alcun limite , o restrizione , e che di questa autorità ne dovesse far uso per bene di tutta la Chiesa , comunicandola o in tutto o in parte a' suoi Cooperatori , e Fratelli. Tutto questo è conforme alla pubblica professione della Chiesa , la quale , qualora il Papa o si riserva, o proibisce qualche cosa, le Chiese tutte , e i Prelati inferiori a Lui, benchè chiamati a parte della sua sollecitudine Pastorale , confessano di non avere sopra di essa alcuna podestá, il che sarebbe falso, se avuta avessero da Cristo *immediate* la podestá di governar se medesimi , e la loro Greggia indipendentemente dal Papa ; anzi non potrebbero nè meno trasferirla in Lui senza opporsi alla precisa autorità del Signore. Il Concilio di Trento al Capo VII della Sessione XIV riconosce nel Papa questa Suprema sua autorità di riservarsi alcune cause, e delitti maggiori in virtù del potere non già avuto dalla Chiesa, ma in tutta la Chiesa, e inerente, e inalienabile dal suo primato. = *Merito Pontifices maximi pro summa potestate sibi in Universa Ecclesia tradita causas aliquas criminum graviores suo potuerunt peculiari judicio reservare.* =

§. XII.

Come sia vero, che la Chiesa ha ricevuta in Pietro la podestà delle Chiavi.

Quindi non leggesi presso de' Padri , e molto meno nelle Scritture , che Pietro abbia ricevuta dalla Chiesa , o nella Chiesa la sua autorità , come leggesi in Agostino , che la Chiesa l'ha ricevuta in S. Pietro ; nè ciò deve intendersi , che l'abbia fatto come Legato , o Procuratore di Essa. Imper-

ciocchè, com' erà possibile, che la Chiesa, la quale ancora non esisteva nella forma, che ha poi avuta da Cristo, elegger potesse S. Pietro a far le sue veci, e destinarlo a ricevere in nome suo tuttociò, che piacciuto fosse all' Altissimo di conferirle ? La Chiesa quale è al presente, secondo la comune sentenza dei Padri è uscita dal lato aperto di Gesù sulla Croce, siccome Eva dal lato di Adamo sepolto nel sonno. Qualora adunque disse Cristo a S. Pietro *tibi dabo Claves Regni Cælorum*, e quando parlando della correzione fraterna Egli disse non a Pietro, come alcuni pretendono ingiustamente, ma a tutti indeterminatamente, com' è palese del testo Evangelico = *Dic Ecclesiæ* = E quando soggiunse agli Apostoli = *Quæcumque alligaveritis* non v'era ancora la Chiesa; e per conseguenza non ha potuto ricevere alcuna autorità di Governo. Vi era bensì Pietro, a cui l'ha promessa individualmente, e glie l'ha in seguito conferita come a Capo, e Pastore di Essa. E siccome quello, che si dà al Capo, s'intende dato a tutto il Corpo; come a cagion d'esempio la Sacra unzione, che si fa nella Cresima, benchè si faccia sul solo Capo, s'intende però comune a tutto l'Uomo; così la Chiesa ha ricevuta in S. Pietro, non come suo Delegato, ma come suo Principe, suo Pastore, suo Capo, la Suprema autorità di Governo, e la riceve continuamente ne' Romani Pontefici suoi Successori. In somma la Suprema autoritá è stata data da Cristo non tanto alla persona di Pietro, quanto all' ufficio, di cui era investito: E siccome cotest' ufficio, che poi si disse Papato, doveva perseverar nella Chiesa, e passar nel Papa suo Successore fino al fine de' Secoli; così ha detto S. Agostino, che S. Pietro rappresentava generalmente tutta la Chiesa, quella cioè di tutte le Nazioni, e di tutti i tempi; e che la Chiesa ha ricevuta in Lui la podestà delle Chiavi: e vuol dire, che Gesù Cristo fondata l'avea indipendentemente da qualunque altra esterior Podestà, e datole un Capo, e Pastore, che la governasse in sua vece. S. Pietro adunque rappresenta-

va la Chiesa come suo Principe, e come l'Imperatore rappresenta l'Impero; e quanto d'autoritá fu posto da Cristo nel Principe, tutto appartiene alla Chiesa, come tutta l'autorità, che è nell' Imperatore, si dice essere nell' Impero; e siccome è nell' Imperatore indipendentemente dall' Impero: così è nel Papa senza dipendere dalla Chiesa: o come diconó i Teologi nel Papa *auctoritative*; nella Chiesa *finaliter*; e val quanto dire: che in ogni Corpo politico ben ordinato quanto di autorità è nel Capo, tutto si estende a vantaggio, e al ben essere di tutto il Corpo.

Che se poi si volesse, che quando Gesù Cristo ha detto agli Apostoli = *Quæcumque alligaveritis etc.* abbia loro promessa l'autorità di Governo non meno, che a Pietro, e che le promesse di Gesù Cristo restar non potevano senza effetto, benchè io sia di parere, che fu quella una predizione piuttosto, che una promessa, e abbia voluto dire, che verrà un tempo, in cui forniti sarebbero dell' autorità di sciogliere, e di ligare, e quanto ligato avrebbero, o sciolto sopra la Terra, sarebbe stato ligato, o sciolto nel Cielo: pure, prese anche quelle parole per una vera promessa, Gesù Cristo l'ha soddisfatta abbastanza, mettendo nel Capo una tale autorità, e per mezzo del Capo anche in loro. Nè si può intendere diversamente l'adempimento della promessa: poichè non trovasi nelle Scritture, che abbia loro conferita direttamente una tale autoritá: siccome conferì loro quella di Sacerdote pel sacrificio, e di giudici nel tribunale di Penitenza.

Perchè voleva dare a S. Pietro la Suprema autorità di Governo figurata nelle Chiavi del Regno de' Cieli, prima di dirgli = *Quodcumque solveris* = ha fatto precedere la promessa = *Tibi dabo Claves Regni Cælorum.* = E prima della sua Ascensione al Cielo l'ha adempita con dirgli = *Pasce Oves meas* = Agli Apostoli, prima di dire *Quæcumque alligaveritis*, non ha fatto precedere promessa alcuna: *Dabo vobis etc.* nè ha detto loro, prima di salire alla destra del Padre = *Pasci-*

te etc. o altra simile espressione : anzi nella promessa delle Chiavi , e nella consegna di esse si è diportato in maniera , ha usate tali precauzioni , ed ha contrassegnato Pietro per modo , che tutti gli altri ivi presenti intendessero che parlava a lui solo ; che gli affidava il governo non solo delle Pecore , ma ancora de' Pastori , e che niuno si desse a credere di essere Lui eguale nell' uffizio , e nell' impiego di Capo. Nell' atto della promessa tutto si fa in numero singolare , la mutazione del nome , la rivelazione del Divin Padre , la risposta del solo Pietro , la replica di Gesù Cristo a Lui solo , e tutte le altre circostanze , che ivi si narrano , danno a conoscere chiaramente , che la promessa delle Chiavi e della Fabbrica della Chiesa sopra di Lui non era fatta che a Pietro. Nella consegna poi delle Chiavi medesime ha usata ancora maggiore circospezione nel confronto di Pietro cogli altri ; e non l'ha preferito agli altri nel governo della sua Chiesa , che dopo aver udito da Lui per tre volte , che lo amava a preferenza degli altri. Gesù Cristo adunque ha promessa , e conferita a S. Pietro la Suprema autorità di governo , e l'esecuzione di essa ; agli Apostoli la sola esecuzione.

Ma dato ancora , che avesse promessa con quelle parole , e data in seguito agli Apostoli l'autorità di Governo , non altra data ne avrebbe , che quella , la qual conveniva al grado , che occupavano nella Chiesa : di membra principali è vero , ma non di Capo ; quando non vogliasi che Gesù Cristo abbia voluto formar della Chiesa un corpo mostruoso , composto di molti Capi. Gli Apostoli adunque erano membra , benchè principali del corpo mistico di Gesù Cristo ; ma qualunque sia l'influsso , e la forza , che ricevono da Cristo , sono membra subordinate al suo Capo , e in sua assenza a quello , che fa le sue veci. Onde qualunque fosse l'autorità promessa agli Apostoli , e accordata loro da Cristo , non poteva mai essere la Suprema. Dal che ne siegue , che sebbene il Papa quanto alla sua persona , e a' suoi meriti sia parte della Chiesa , la sua

autorità però non è parte di quella della Chiesa, quasi che da tutte due se ne formi un tutto: ma tutta l'autorità di giurisdizione è in Lui, e da Lui passa alla Chiesa.

§. XIII.

Differenza fra le parole dette a S. Pietro: Quodcumque ligaveris etc. *e quelle dette agli Apostoli;* Quæcumque alligaveritis etc.

Del resto avvi una gran differenza fra le parole = *Quodcumque ligaveris etc.*, e quelle dette a tutti gli Apostoli = *Quæcumque alligaveritis*, come osserva il Santo Martire Giovanni Fischero nella sua censura dell' Articolo XIII di Lutero. Quá si fa menzione d'un solo Cielo, *erunt ligata*, *et in Cœlo* lá di piú Cieli, *et in Cœlis*. Quà nulla si dice delle Chiavi del Regno de' Cieli, lá espresse si veggono chiaramente: *Tibi dabo Claves*. Si promettono a Pietro le Chiavi non di un solo Cielo; ma di piú Cieli, e quello, che verrá ligato o sciolto da lui sulla Terra, lo sarà parimente nei Cieli. Nè è da credere, che Cristo, nelle cui parole nulla vi è di superfluo, detto l'abbia senza ragione; tanto piú, che il medesimo Evangelista riferisce e l'uno, e l'altro nel breve spazio di soli due capi. E perchè niuno creda, che sia questo un mio ritrovato. Ecco come ne parla Origene antichissimo interprete. Omel. VI sopra S. Matteo. = *Sed quia jam oportebat aliquid majus habere Petrum præ illis, qui ter arguerant, ideo illi quidem sic dicit = Et tibi dabo etc. Non ergo modica differentia est quod Petro quidem datæ sunt Claves non unius Cœli, sed Cœlorum multorum, ut quæcumque ligaverit super Terram, sint ligata non tantummodo in uno Cœlo, sed in omnibus Cœlis. Ad eos autem qui multi sunt ligatores, et solutores, sic dicit: ut solvent et alligent non in Cœlis, sicut Petrus, sed in uno Cœlo; Quia non sunt in tanta perfectione sicut Petrus, ut alligent, vel solvant in omnibus Cœlis.* =

Nè mi si dica, che quanto ha detto Cristo a S. Pietro lo ha detto a tutti. Non basta il dirlo, ma bisogna provarlo. Per noi oltre il consenso di tutti gli Interpreti, abbiamo il Vangelo. Cristo interrogati li avea tutti insieme quale opinione avevano di Lui. *Vos autem quem me esse dicitis*? Pietro solo risponde, e lo confessa per vero Figlio del Dio vivente. E Gesú Cristo fra le altre cose, a lui parlando, soggiunge che gli darà le Chiavi del Regno de' Cieli. Perchè non promette a tutti le stesse Chiavi, se avea tutti interrogati? Se a tutti ha parlato; perchè dicendo a tutti le stesse parole, non ha promessa loro un' egual Podestà, ma alquanto minore? Chi non vede da questo, che ha dato a Pietro una piú ampia autorità?

Ma quand' anche non fossevi alcuna differenza nell' Evangelio, a noi basta la Chiesa, che è governata dallo Spirito Santo, e ha approvata da tanti Secoli la nostra Sentenza col consenso di tanti Autori Ortodossi: onde il voler credere il contrario contro una nuvola così grande di Testimonj, sarebbe una pazzìa, o piuttosto una vera empietà. Per tanto dalle parole di Cristo a S. Pietro non solo rilevasi la Podestà di assolvere dalla colpa, ma anche dal debito della pena: poichè quanto alla colpa fu data agli Apostoli una ugual Podestà: ma la Podestà di perdonare la colpa insieme e la pena non fu promessa, che a Pietro.

§. XIV.

Tolto il Papa, non v'è autorità di far Leggi che obblighino tutta la Chiesa.

Posta da Cristo nel solo Pietro l'autorità di Giurisdizione, e vuol dire la suprema autorità di Governo, si deve in Lui riconoscere tutto ciò, ch' è necessario per eseguirla. = *Cui jurisdictio data est, ea videntur esse concessa, sine quibus jurisdictio explicari non potest.* = (*Lib. cui ff. de jurisdictione*) E sicco-

me non si può mettere in opera la giurisdizione senza l'autorità di far leggi, che a tutte si estendano; e a ciascuna delle sue Pecore: così è necessario in queste l'obbligo di osservarle. Per il che, quand' anche insieme si unissero i Vescovi tutti del Mondo per far delle Leggi non avrebbero maggiore autorità, che se ciascuno di essi fatte le avesse da solo per la sua Greggia. La loro podestà non è che un aggregato di tante podestà particolari: ma non sarà mai la suprema autorità della Chiesa. Sarebbero leggi, che obbligherebbero le rispettive loro Pecore: ma non i Pastori: poichè niuno di essi o preso separatamente, o preso insieme cogli altri ha veruna autoritá sopra i suoi Confratelli. Gli stessi Arcivescovi, e Metropolitani non ne hanno alcuna sopra de' loro suffraganei se non in certi casi determinati dai Canoni. Vi è adunque necessaria la Pontificia autorità per far delle Leggi, le quali obblighino tutta la Chiesa; cioè non solo le Pecore; ma anche i Pastori. Niun può far Leggi, che sopra i suoi Sudditi, e non avvi, che 'l Papa, a cui sien Sudditi tutti i Cristiani. Anzi le stesse Leggi date da Pastori alle rispettive loro Pecore, non sarebbero d'alcun valore, se fossero contrarie a quello, che ha stabilito il Pontefice per tutta la Chiesa. Quindi non si può compiangere abbastanza la cecità di que' Padri di Basilea, che si avvisarono di dar Leggi alla stessa Pontificia autorità; anzi di deporre il Papa medesimo dalla sua dignità; e quello, ch' è ancora più singolare, di chiedere a Lui la conferma de' lor Decreti, che non poterono mai ottenere.

Queste Leggi, che scritte avevano contro del Papa, e della Suprema sua autoritá, le spedirono a Carlo VII Re di Francia, e gli spedirono al tempo stesso de' Deputati, che l'inducessero ad accettarle, com' Egli fece nell' Assemblea di Burges, da cui uscì la famosa Pragmatica Sanzione, che fu poi abolita da Leone X nel V Concilio Generale di Laterano; e sostituitovi il Concordato da Lui stabilito con Francesco I. Onde niuna autoritá minore di quella del Papa potrá ora ri-

metterla, e stabilirla. Il Signore però, il quale permesso aveva pe' suoi giudizj inscrutabili, che Carlo VII vincere si lasciasse dalla ipocrisia de' Padri di Basilea fino ad autorizzare con suo Editto l'intenzion loro, o le perverse lor mire; non tardò a illuminarlo, e fargli conoscere, che sotto l'apparenza di zelo, vi era nascosto lo spirito d'indipendenza, e di Scisma. Io non dico se non se quello, che dissero ad Eugenio IV alla presenza dei Padri radunati in Firenze gli Ambasciatori di Lui.

§. XV.

Vera Dottrina della Chiesa di Francia sull' Ecclesiastica Podestà.

Nel duro contrasto, che nel Secolo xv ebbe a sostenere la S. Sede col Sinodo di Basilea, il Signore, che vegliò sempre in sua difesa, ed è ammirabile nelle sue vie, indi appunto risplender fece la luce più bella di veritá; onde meno aspettarsi dovea. Carlo VII Re di Francia impegnatissimo a favor di quel Sinodo, e contrario per questo al Romano Pontefice Eugenio IV, non solo adottò Egli, e fece adottare in Burges l'anno 1438 gli Articoli di riforma, che que' Prelati spediti gli avevano; ma ne fece in seguito una Costituzione per tutto il Regno notissima sotto il nome di Prammatica Sanzione. Di ciò non contento, promulgò un altra sua Costituzione, in cui stabilì, che fosse perpetua l'autorità del Sinodo di Basilea, e la fermezza de' suoi Decreti; e che niuno neppure il Papa avesse la presunzione di toglierlo, d'indebolirlo, di trasferirlo. = *Basileensis Concilii auctoritas, et ipsius Decretorum constantia, perpetuo esto: quæ nemo unquam nec ipse Romanus Pontifex tollere, infirmare, aut transferre presumat.* = (*ap. A Turre Tom. III pag.* 414.)

Da tanta autoritá sostenuti i Padri di Basilea più non serbarono misura alcuna contro di Eugenio. Giunsero ad accusar-

lo di que' delitti, di cui eran colpevoli Eglino stessi, e nella Sessione 34 il deposero, qual contumace violatore dei Canoni, perturbatore dell' Unitá della Chiesa, simoniaco, disobediente, spergiuro, eretico, ingannatore, scismatico, e traditore dei beni della Chiesa; e vi sostituirono in vece sua sotto il nome di Felice V l'Antipapa Amedeo di Savoja. Nel carattere calunnioso dell' innocente Pontefice ognun vede, che han fatto il vero ritratto di se medesimi que' Padri di Basilea. Corrotti nel cuore non meno, che nello spirito resistevano alla veritá, e al vero Vicario di Gesú Cristo, come resistettero a Mosè Jannes e Mambres (*S. Paul. Ep. ad Timot. Cap.* 3.) Ma il Signore fissati avea de' confini alla loro temeritá. Fu conosciuta da tutti la loro pazzìa, come lo era stata quella de' Maghi suddetti, e piú di tutti la riconobbe il medesimo Carlo VII, della cui autorevole protezione si erano abusati. La Prammatica Sanzione, che conteneva gli Articoli di Riforma a Lui spediti da Basilea fu riprovata da suoi Successori Lodovicò XI, e Carlo VIII, e abolita da due Pontefici Pio II, e Leone X, l'uno nel Concilio di Mantova, l'altro nel V Ecumenico Lateranense, che vi sostituì il Concordato da Lui fatto in Bologna con Francesco I. Carlo VII poi, il quale avea stabilito, e con sua Costituzione promulgato dover essere perpetua l'autoritá, e i Decreti del Sinodo di Basilea, e che niuno neppure il Papa, poteva toglierlo o trasferirlo, spedì una solenne Ambasciata ad Eugenio IV per impegnarlo a radunare in Francia un nuovo Concilio contrario a quello di Basilea, per ovviare ai mali gravissimi, che fatti aveva alla Chiesa. Quello, che disse in tale occasione a nome di tutta la Nazione, e degli altri Ambasciatori il Vescovo di Meaux, che n'era il capo, merita tutta l'attenzione.

Noi non abbiamo più autentico documento di questo della vera Dottrina della Chiesa di Francia sulla podestâ Ecclesiastica, e sulla Pontificia autoritá, sì perchè portava i sentimenti non solo del Re, ma di tutti i Saggi del Regno, ch' erano

stati da Lui consultati; sì perchè furono esposti alla presenza del Successor di S. Pietro, avanti a cui non si mentisce impunemente: sì perchè, non avendovi contraddetto il Successore di S. Pietro, possiam seguirli con sicurezza.

Allocuzione degli Ambasciatori di Carlo VII Re di Francia al Romano Pontifice Eugenio IV.

„ E' proprio di tutti gli Uomini, e la natura stessa c'inse-
„ gna d'alzare maggiormente la voce, ov' è maggiore il peri-
„ colo, che ci sovrasta. Così i naufraganti, o vicini al naufra-
„ gio chiamar sogliono con alte grida il padron della Nave:
„ così noi umili Ambasciatori del Re Cristianissimo delle
„ Francie, e nostro Illustrissimo Principe, in questo naufrago-
„ so Scisma, in cui periscono innumerevoli Anime, gridiamo
„ al Padron della Nave commessa già a S. Pietro per la sal-
„ vezza degli Uomini. Grida il Re Cristianissimo, che abor-
„ re la division della Chiesa, gridano tutti quelli, che vedo-
„ no l'orribile abisso di questo Scisma, e la stessa Cattolica
„ Plebe a Voi chiede il rimedio dicendo = *Sii tu il nostro Prin-*
„ *cipe: Sostieni colla tua mano l'imminente rovina.* = (*Isaj.* 3.)

„ Nè ciò da Noi si dice, Beatissimo Padre, quasi che mettiamo in dubbio il vostro Principato, o veniamo nuovi
„ sotto di voi; ma diciamo = *Sii tu il nostro Principe* = chie-
„ dendovi con istanza le condizioni di un tal Principato. Im-
„ perciocchè = *conosciamo noi, e confessiamo apertamente esser*
„ *Monarchico il Principato*, (della Chiesa) *e tale istituito da*
„ *Dio non solo secondo la comune provvidenza del Mondo; ma*
„ *anche per particolare istituzione di Gesù Cristo fra le opere dell'*
„ *umana redenzione: e che Voi ne siete per vera e legittima suc-*
„ *cessione al possesso*; così dicendovi = *Sii tu il nostro Princi-*
„ *cipe* = dimandiamo, che siccome voi siete il nostro Prin-
„ cipe per istituzione di Gesù Cristo, così lo siete a tenore
„ delle condizioni, che ha Egli annesse a questo Principato:

„ Dicendo adunque: *Sii tu nostro Principe*, domandiamo, che
„ voi ci presiediate come il Padrone alla Nave, e non lasciate
„ intententato alcun mezzo per rimediare a'pericoli di un tem-
„ po così borrascoso.

„ Le condizioni di questo Principato le dichiarò Gesù
„ Cristo dicendo a suoi Discepoli, secondo che riferiscono
„ gli Evangelisti. = I Principi de' Gentili dominano sopra di
„ essi, e quei, che sono grandi fra loro, li dominano con
„ impero, ma non sarà lo stesso fra Voi = colle quali paro-
„ le ha voluto escludere da ogni Principato ogni genere d'am-
„ bizione, e superbia. Imperciocchè i Principi de' Gentili,
„ che non conoscono il vero Dio, attribuiscono a se medesi-
„ mi, e non a Lui la preminenza, che hanno sopra degli al-
„ tri, e quindi insuperbitisi li disprezzano. Non così, al dire
„ di Gesù Cristo, non così i Principi della Chiesa: poichè
„ aver devono ognor presente, che intanto sollevati furono
„ sopra degli altri, perchè sien loro più ossequiosi; e però
„ soggiunge = *Chi è maggiore fra Voi, sia come il vostro*
„ *Servo.* =

„ Anche S. Lucca dice = *I Re de' Gentili esercitano il*
„ *dominio sopra di essi, e i potenti fra loro son chiamati bene-*
„ *fattori: ma fra voi non dev' essere così. Vos autem non sic.* =
„ I Principi Ecclesiastici non devono dirsi dispensatori di do-
„ ni, e benefattori degli Uomini; ma piuttosto impositori di
„ cose, e dispensatori di cariche, e però dar devono il Bene-
„ ficio per l'impiego, non l'impiego pel benefizio; altrimenti
„ s'insuperbirebbero come i Re delle Genti.

„ Finalmente S. Marco = *I Principi de' Gentili dominano*
„ *sopra di loro, e i maggiori fra essi esercitano la Podestà sopra*
„ *gli altri.* = Ora, che altro vuol dire esercitare la podestà
„ sopra i Sudditi, che far uso del loro potere senza alcuna
„ causa, e ragione, ma per puro capriccio della loro volontà.
„ Così fanno i Principi de' Gentili, i quali esercitano quel
„ potere, che si usurparono coll' inganno, e colla forza: ma

„ non fanno così i Principi Ecclesiastici, che hanno ricevuta
„ dal Cielo la podestá pel solo fine della beatitudine eterna.
„ E' preziosa quella, che viene in tal guisa da Dio; onde
„ non se ne dee far uso senza direzione, e senza regola; e si
„ deve, usandone, glorificar sempre il Signore, che ha data
„ agli Uomini una tal podestá. Per questo i Santi Padri sta-
„ bilirono delle regole, e dei decreti per diriggerne, e per
„ governarne il suo uso, e chiunque l'esercita fuori di queste
„ regole, s'insuperbisce, ed esercita la podestá sopra i Sud-
„ diti, come la esercitano i Gentili, il che fu proibito da
„ Cristo . . . ,

„ Spesso si è detto, che due estremi son causa della di-
„ struzion della Chiesa: Uno di quelli i quali vollero far uso
„ di una tal podestá senza le regole dei Padri, ed esercitarla
„ a capriccio, come i Principi delle Genti: L'altro di quelli,
„ i quali per opporsi all' arbitrario uso di una tal podestà,
„ tentarono sopprimerla, e vennero a questa pazzìa di negar,
„ che sussista in un solo soggetto la suprema podestá; e la
„ collocarono nella moltitudine, che presto dividesi in varj
„ partiti, e tentarono di sopprimere in tal guisa la bellissima
„ Monarchia della Chiesa, la quale ha tenuti finora i Cristiani
„ nell' Unitá della Fede, nella professione della mede-
„ sima Religione Cristiana, nello stesso rito de' Sacramen-
„ ti, nella stessa osservanza de' Divini precetti; nelle stes-
„ se cerimonie del Divin Culto, e ha conservata la tran-
„ quillitá, e la pace; e pretendono di ridurre la nobilissima
„ polizia, la quale ha per fine la beatitudine eterna alla De-
„ mocrazìa, o Aristocrazìa; e procedendo di male in peggio
„ si sono fatti un Capo, che non è Capo, e così hanno in-
„ trodotto lo Scisma, non solo nell' obedienza del Capo, ma
„ anche nella Dottrina dell' Evangelio, il che è abominevole
„ a tutti i Cristiani.

„ In vista di tutto ciò il Re Cristianissimo da grave do-
„ lor penetrato, e mosso a compassion della Chiesa, ne cerca

„ per ogni dove i rimedj ; e finalmente consultati i Prelati e
„ molti altri Uomini saggi del suo Regno, crede, che non
„ siavi miglior rimedio per togliere lo Scisma, che togliere,
„ e dissipare le due predette estremità, per cui è necessario
„ un Concilio Generale. Ora quello di Basilea ha spinta più
„ del dovere una estremitá, quando ha tentato di estinguere
„ la Suprema autoritá di un solo. Il Fiorentino ha dichiarata
„ assai bene questa veritá, come consta dal suo Decreto di
„ unione co' Greci: ma nulla ha stabilito per regolarne il suo
„ esercizio; onde si crede da molti, che abbia resa più acuta
„ l'altra estremitá. Perciò a toglier lo Scisma è necessario un
„ altro Concilio, in cui si dichiari la verità di questa Pode-
„ stá suprema, e si ponga sul Candelier della Chiesa, e si
„ mettano in uso per regolarla i Decreti dei Padri, e con
„ questa intenzione il Re predetto ci ha destinati suoi Am-
„ basciatori a Vostra Santitá Beatissimo Padre per supplicar-
„ vi, che radunare vogliate coll' autorità vostra, e diriggere
„ un Concilio Generale da celebrarsi in qualche luogo della
„ Nazione Francese, che non l'ha avuto finora. „

„ Ma subito dirá tal uno. E perchè un nuovo Concilio?
„ Non avranno mai fine i Concilj Generali? Non basta per
„ questo la sola Romana Curia col suo Capo? Anzi uno di
„ essi si è già fatto da lei, e se si permettesse di farne un al-
„ tro, qual bisogno sarebbevi della moltitudine? Qual Princi-
„ pe sottomette alla discussione di molti la sua autorità? E'
„ certo, che il Principato Monarchico è odioso alla moltitu-
„ dine. Non cercano forse quelli di Basilea d'unirsi di nuovo
„ in molti, e far tumulto, e ne verrá un errore peggiore del
„ primo. Poichè *i soli eruditi* peccano per malizia contro la
„ Sede Apostolica, contro ai quali sono più necessarj i ful-
„ mini della Scomunica, che una ulteriore ricerca della ve-
„ rità. „

„ Queste, io penso, e simili altre cose, si van dicendo
„ da quelli, che cercano d'esercitare la podestà come i Prin-

„ cipi delle genti , mà non militano senza dubbio presso il
„ pio intendimento, atteso principalmente lo stato attuale del-
„ la Chiesa. Imperciocchè se si consideri, che queste due
„ estremità lacerano la Chiesa e continuano a lacerarla così ,
„ che la sua podestà è venuta ora in disprezzo , si giudiche-
„ rà senza dubbio , che a svellere queste due estremità non
„ basta l'autorità del Pontefice senza il Concilio Generale.
„ (cioè quanto all' effetto , che si desidera , benchè basti
„ quanto alla Podestà) : Laonde si dee distinguere una dop-
„ pia autorità tanto nel Papa , come negli altri Prelati : una
„ cioè, che è quella della podestà affidatagli, e questa in tut-
„ ti i Pontefici è sempre uguale ; poichè la podestà , che fu
„ data a S. Pietro , fu data in esso a tutti i suoi Successori.
„ L'altra è l'autorità della buona fama, o riputazione, e que-
„ sta viene dalle virtù, e dalle opere virtuose, e però non è
„ sempre uguale in tutti i Pontefici, com' è palese di S. Gre-
„ gorio Magno, e di S. Leone, i quali furono d'una massima
„ autorità, e riputazione ; siccome è quello , che si fa dal
„ Papa nel Concilio Generale. E' in questo senso i Concilj
„ Generali si dicono di una somma autorità, la qual nasce
„ dalla riputazione, e dalla stima. „

„ Tornando ora al nostro proposito io dico, che l'autori-
„ tà della Romana Curia tanto per le detrazioni degli Emoli,
„ quanto per l'occasioni date, oh Dio! si è diminuita di mol-
„ to per non dire perduta così , che non si fa alcun conto
„ delle sue determinazioni , e sentenze sopra di ciò , che è
„ ora in contesa. Onde se volete Beatissimo Padre rivendicare
„ questa autorità fa d'uopo, che vi procuriate l'altra della
„ buona opinione , affinchè per mezzo di questa l'autorità si
„ sostenga della Curia Romana. E siccome è ancora in vigo-
„ re fra i Popoli l'autorità de' Concilj Generali , è necessa-
„ rio, che ve la procuriate , per rilevare l'autorità della vo-
„ stra Sede , e della Curia : altrimenti non potrete stadicare
„ giammai uno scisma così doloroso. Inoltre i Dettartori dell'

,, autoritá Pontificia coll' autoritá si difendono d'un Concilio
,, Generale ; e però meglio esser non possono confutati , ed
,, oppressi, che coll' efficacia di un Concilio Generale, il che
,, sembra facile ai Saggi, ove sia regolato da Voi, e modifica-
,, to sul costume dei Padri, e de' Concilj antichi, e ove non
,, sentansi delle grida tumultuose; ma Uomini assennati, cioè,
,, Prelati , e Dottori di credito , i quali alleghino le parole
,, dei Santi, e se ne faccia la più minuta discussione fino al-
,, la inspezione dei Libri. Tale non è certamente il Concilio,
,, che vogliono quelli di Basilea; poichè non può venir meno
,, la parola di quello , che ha detto = *Qui male agit , odit*
,, *lucem, ut non arguantur opera ejus* = Ma chieggon, che quel-
,, lo, ch' essi dicono Concilio , continui sempre, o se fa di
,, mestieri, se ne stabilisca altrove un altro dipendente da es-
,, si, finchè abbia confermato quello , che hanno incomincia-
,, to. Ma non è questo , che cerca il Re di Francia, ma cer-
,, ca un Concilio da celebrarsi colla vostra autoritá , e rego-
,, latsi secondo le disposizioni dei Padri. ,,

,, Ma si diceva. Avvi nella moltitudine del pericolo, per-
,, chè la moltitudine odia naturalmente il Principato Monarchi-
,, co. A ciò si risponde, ch' è vero della moltitudine indisci-
,, plinata , e dove la corruzione della natura trasgredisce i
,, precetti della Divina Legge: Poichè la moltitudine non con-
,, sidera quanto basta , che Iddio ha voluto provar l'Uomo
,, principalmente coll' ubbidienza , e che apprezza più l'ubbi-
,, dienza dell' Uomo, che il giudizio di qualunque ragione na-
,, turale. Ciò non consideravano Core , Datan , e Abiron , i
,, quali preferivano la moltitudine dicendo = *Multitudo San-*
,, *ctorum, et Dominus est in multitudine* = Perciò a terrore ed
,, esempio di tutti i disobbedienti si aprì la terra per ingojarli.
,, Pertanto ogni moltitudine , che è rattenuta dalle Leggi di
,, Dio, abbraccia ossequiosa , e venera principalmente nello
,, Spirituale la Monarchia, come la Legazione di Dio Onnipo-
,, tente. Nè è lo stesso de' Principi del Secolo , il cui Prin-

„ cipato dipende dal consenso del Popolo; benchè dato, che
„ l'abbia una volta, come dice il Grisostomo, non ha più al-
„ cuna superiorità, sopra il suo Principe. Ma è ben tutt' al-
„ tro il vostro Principato Ecclesiastico, la cui Monarchia non
„ è dagli Uomini, ma dal Cielo. Impercioechè di questa fan
„ fede gli Evangelj, questa predicano i testimonj dei Santi,
„ questa ha tenuta finora l'osservanza universale della Chiesa.
„ A che dunque temere di essa, nella Congregazione di una
„ moltitudine disciplinata, e in cui si giudichi dai Libri, e
„ dalle Sentenze dei Santi? Ivi non è certamente alcun peri-
„ colo, e nulla vi è da temere. „

„ Ma dico, che avete a temer molto per l'altra parte,
„ se ricusate di celebrare un tal Concilio. Voi ben sapete,
„ che non è solo un gran pericolo ai Sudditi, ma un vero
„ principio d'eterna dannazione il ritirarsi per qualunque mo-
„ tivo dal Romano Pontefice, fuorchè per la manifesta Ere-
„ sia; così a tutti i Prelati e Pastori è una eterna morte il
„ dare a Sudditi un motivo di ribellione, e di contumacia col-
„ la loro dapocaggine, o durezza, o disprezzo, siccome mi-
„ naccia loro il Signore per Ezecchiello dicendo = *Væ vobis*
„ *Pastoribus . . . quod infirmum fuit non consolidastis, quod*
„ *perierat, non requisivistis, sed cum auctoritate imperabatis*
„ *illis, et cum potentia, dispersæ sunt in devorationem omnium*
„ *bestiarum; erraverunt greges mei in cunctis montibus etc.* =
„ Ecco in qual modo temer devono i Prelati di esser causa
„ della dispersione del lor Gregge. Lo temea certamente
„ moltissimo il Profeta Samuele, il quale vedeva il Popolo
„ disposto a sottrarsi dal suo Governo; onde parlandogli gli
„ diceva = *Loquimini de me coram Domino, et Christo ejus,*
„ *si quempiam vestrum læserim, si bovem, aut asinum cujus-*
„ *quam tulerim.* = Anche S. Paolo scriveva a' Corintj, i quali
„ l'abbandonavano per tener dietro a' falsi Apostoli = *Quid*
„ *minus præcæteris Ecclesiis accepistis? Numquid vos ipse grava-*
„ *vi? Numquid per aliquem, quem ad vos misi circumveni vos?*

„ Ecco in qual guisa i Reggitori del Popolo fedele hanno a
„ temere di dare a' Sudditi colla loro durezza un qualche mo-
„ tivo di Scisma. Quanto adunque temer dovete ancor Voi ,
„ Beatissimo Padre, di esser causa della continuazione di que-
„ sto Scisma colla durezza vostra , e col vostro disprezzo. Vi
„ risovvenga quanto peccò Roboamo , e quanto infausta me-
„ moria lasciò di se stesso, qualora esercitare volendo la po-
„ destà come i Principi de' Gentili , diede col consiglio de'
„ Giovani una dura risposta al suo Popolo , che dimandava
„ di essere alleggerito dai pesi. Indi ne venne un perpetuo Scis-
„ ma nel Regno di Salomone, su di che ebbe a dire il Griso-
„ stomo. (*Hom. 2. sup. Matt.*) *Sicut Roboam sequendo Consi-*
„ *lia juvenum occasionem dedit illi dissidio : ita Episcopi circa*
„ *finem Sæculi relinquentes Consilia Senum, scilicet Apostolorum,*
„ *Prophetarum , et decreta Sanctorum Patrum , tum super con-*
„ *versatione eorum, tum super sanorum verborum , quam super di-*
„ *rectione subditorum , et sequentium consilia suorum coetanorum*
„ *præbebunt occasionem, et causam novissimo, et finali schismati.*
„ Per le quali parole di questo Santo Dottore da spirito pro-
„ fetico illuminato, molti Uomini prudenti , e credono, e te-
„ mono, che sia questo il tempo di una tal profezia ; poichè
„ lo Scisma presente incominciò, e prosiegue da simili cause.
„ Ma temo di paragonar questo Scisma a quello antico , e fi-
„ nale del Regno di Salomone. Questo solo io dico , che lo
„ Scisma presente o sia stato introdotto dal consiglio de' Gio-
„ vani, o dalla perfidia di Uomini maliziosi, pure è chiaro ,
„ che rende, e s'incammina a perpetuarsi. „

„ E quale, a dir vero, qual avvi cosa, che possa perpe-
„ tuar maggiormente lo Scisma , che il togliere , ed abolire
„ la Monarchia della Chiesa, che ha tenuti finora i Cristiani
„ nell' Unità , e attribuire il potere Supremo alla moltitudi-
„ ne, che presto dividesi in diversi partiti ; che il dare agl'
„ Inferiori la Podestà di giudicare i Superiori , e così di mol-
„ te altre cose le quali concorrono nella pratica e nella Dot-

,, trina dei Padri di Basileá, le quali cose insieme unite, non è
,, possibile aver la pace nella Chiesà di Dio? Per la qual cosa
,, molti pensano, e temono, che questo Scisma sia l'unico
,, di quella ribellione, o apostasìa, che profetizzò a Tessalo-
,, nicesi S. Paolo (*Ep.* 2. *c.* 2.) dover essere la porta, per
,, cui entrerá l'Anticristo. Guai pertanto a quelli, che colla
,, durezza loro, o non curanza daran motivo ad una rovina sì
,, grande: ma guai ancor più a quelli, che per la durezza di
,, chi che siasi, si gettano quai Figli di Belial nell' abisso di
,, questo Scisma. Sia dunque da voi lontana cotanta durezza o
,, Beatissimo Padre, e sia lungi da giorni nostri una tale tem-
,, pesta, che seco porta il principio dell' Anticristo. Per la
,, qual cosa applicarvi dovete con sommo studio, e accinger-
,, vi con tutto l'impegno a svellere, ed estirpare le cause di
,, tanto Scisma, le quali, come si è detto, svellere non si
,, possono, che nel Concilio Generale. Qualora poi si diman-
,, da: non avranno mai fine i Concilj Generali? Si risponde,
,, che sebbene sia nojoso il ricevere spesso la medicina; pure
,, si deve prendere finchè dura, e si accresce la malattia. Iddio
,, volesse, che fossevi una più pronta, e più facile medicina,
,, e un rimedio più opportuno, che il Concilio Generale.
,, Ma considerata bene la cosa niun' altro ve n'è senza dub-
,, bio. Poichè se vi confidate nel favore dei Principi, voi vi
,, appoggiate sopra un sostegno di canna, e se pensate repri-
,, mere gli Scismatici colle censure, e co' fulmini della pena
,, voi vi affaticate indarno: poiché, fulminando sentenze, in
,, questo non fate di più di quello, che volesse domar col ba-
,, stone, e ammansare una fiera. Vedete dunque come si resi-
,, ste alla podestà vostra con altra podestà, e credono, che
,, questo sia lecito a loro, come un ferro si rintuzza coll'
,, altro.,,

,, Credetelo Beatissimo Padre, questo male è troppo in-
,, vecchiato, e trae troppo da lungi la sua origine. Per la qual
,, cosa convien far ritorno all' aria nativa per salvare la vostra

„ autoritá, cioè alla Dottrina, e ai Decreti dei Santi, che si
„ trovan nei Libri, la cui applicazione non può farsi meglio,
„ che nel Concilio Generale. E quandò dicevasi, che i soli
„ Etuditi peccano per malizia contro di questa autorità; e fa
„ bisogno adoperare contro di essi i fulmini della scomunica,
„ si risponde: Che anzi molti semplici, e pusilli si scanda-
„ lizzano, e periscono per questo Scisma; siccome quelli,
„ che per temporali guadagni, o per esser liberi da quelle
„ cose, che gli Uomini fuggono, volentieri aderiscono, e ac-
„ consentono a fautori di esso. Pertanto si dee resistere per
„ cagion loro a' maligni, e rispondere a tenore di quel, che
„ cercano, e siccome s'ingannano altri coll'ombra di un Con-
„ cilio Generale, così devesi risponder loro con un vero Ge-
„ nerale Concilio. Così S. Leone a quelli, che proponevan-
„ gli il secondo Efesino Concilio, rispose con quello di Cal-
„ cedonia. Benchè sia scritto non rispondere allo stolto a te-
„ nore di sua stoltezza, perchè non sembri simile a lui; pu-
„ re soggiunge immediatamente: rispondi allo stolto a tenore
„ di sua stoltezza, perchè Egli non credasi di esser saggio.
„ Ora giacchè gli stolti vogliono comparir Saggi, e aver de'
„ seguaci, bisogna subito risponder loro. Oh quante volte il
„ nostro Salvatore confuse colle sue risposte i Farisei: eppure
„ ogni qualvolta tornavano a interrogarlo, benchè vedesse,
„ che lo facevano per malizia, rispondeva loro, e lo faceva
„ per gli Pupilli. Chiudo coll' esempio di Cristo le mie pa-
„ role, poichè molti sono, e innumerevoli i rimedj a dimo-
„ strare l'autoritá del Concilio Generale da celebrarsi a tenor
„ delle Leggi, i particolari si diranno da parte, se così piace-
„ rá a Vostra Santità. Ma questo sia detto in pubblico, per-
„ chè a tutti sia nota la pia e santissima intenzione del Cri-
„ stianissimo nostro Re: poichè in questa causa non ade-
„ risce alla carne, e al sangue; ma siegue solo le rivelazioni
„ del Divin Padre, a tenore delle quali a Lui pervenute per
„ mezzo della Dottrina dei Padri, e della Chiesa, in Voi ri-

„ conosce, e si venera il Sommo Pontefice, il Principe della „ Chiesa, il Vicario di Gesù Cristo. Ma poichè queste rivelazioni le vede ora oscurate in cuor degli Uomini per la „ fiera attuale contesa degli Ecclesiastici, dimanda, che si celebri sopra di essa, un Concilio Generale, la quale dimanda non può non sembrare ragionevole, e pia. Oltre il „ comune dovere di Figlio ama Egli la vostra persona; ne „ parla sempre con vantaggio, e ne sente mal volentieri a „ dir male. Spera sempre bene di Voi; e spera, che Voi, il „ quale procurate di risarcire con tante spese la rovina degli „ Orientali, e dei Greci, non trascurerete di riparar quella „ degli Occidentali, che è in vostra mano; poiché sono in „ man vostra i rimedj. Così sarete il nostro Principe secondo „ le condizioni annesse da Cristo al vostro Principato; siccome il siete per Divina sua istituzione. E finalmente vi converrá quell' elogio, che di qualunque lodevole Pontefice riferisce la Chiesa dicendo = *Ecce Sacerdos magnus, qui in* „ *vita sua suffulsit Domum, et in diebus suis corroboravit tem-* „ *plum.* Il che vi conceda il Nostro Signor Gesù Cristo Dio „ Benedetto per tutti i Secoli. Amen „ (*Ap. Odoric. Rainald. ad an.* 1441. *num.* X, XI, XII.)

§. XVI.

Quanto fosse diversa dalla Dichiarazione del 1682 *la Dottrina esposta al Papa nel* 1441.

Da quanto dissero allora a nome del Re, e di tutta la Nazione gli Ambasciatori di Carlo VII in pubblico Concistoro al Papa Eugenio IV ben si vede, quanto era diversa nel 1441 la Dottrina del Clero di Francia da quella, ch' esposero i 34 Vescovi nella Dichiarazione del 1682. Imperciocchè riconobbero apertamente, e confessarono:

Primo. Che il Governo della Chiesa non è nè Aristocratico, come vuole il Febronio, nè Monarchico temperato d'Ari-

stocrazia , come pretese l'anno 1656 la Facoltà di Parigi, facendo inserire nelle Tesi del Bacceliere Francesco Guillovio la seguente proposizione riferita dall' Autore della Difesa etc. = (*Tom. 1. pag. 505.*) *Ecclesia jure Divino Monarchia est, tametsi Aristocratia temperata.* Ma è puramente Monarchico. *Principatum Monarchicum esse palam recognoscimus, et confitemur.*

2. Che non é stato stabilito dagli Uomini: ma entra fra le opere dell' Umana Redenzione da Cristo istituite: = *A Deo nedum secundum communem Universi providentiam, sed etiam speciali institutione inter opera restaurationis Mundi a Christo institutum.* =

3. Che il Papa è per vera, e legittima Successione il Monarca della Chiesa. = *Teque vera legitimaque successione illum.* (Principatum Monarchicum) *possidere palam recognoscimus, et confitemur.* =

4. Che in lui solo è la Suprema autoritá della Chiesa, e che il voler metterla in molti, come si fa nel secondo Articolo della Dichiarazione del Clero, è una vera pazzia, la quale porta allo Scisma, e allo sterminio della Chiesa medesima. = *Ad hanc vesaniam devenerunt, quod Supremam Potestatem in uno supposito consistere denegant, sed eam in multitudine collocant, et sic pulcherrimam Monarchiam Ecclesiæ . . . abolere, et supprimere contendunt.* =

5. Che il sottomettere al giudizio de' Vescovi il Papa, come si fa nella Dichiarazione del Clero, è lo stesso, che accrescere, e perpetuare lo Scisma. = *Quid quæso magis posset ad perpetuitatem schismatis tendere, quam potestatem judicandi Superiores inferioribus dare.* =

6. Che stando queste, e molte altre cose, le quali concorrono nella pratica, e nella Dottrina del Sinodo di Basilea, non è possibile nella Chiesa l'unione, e la pace. = *Et sic de multis aliis, quæ in practica, et doctrina Basileensium concurrunt, quibus semel junctis, et stantibus, non est pax in Ecclesia Dei possibilis.* =

7. Che sebbene sia utile in certi casi, e anche necessario il Concilio per provvedere a' bisogni, e alle calamitá della Chiesa, non è però, che il Papa non possa farlo da se medesimo; ma per ottenere più facilmente l'effetto, che si desidera. = *Non sufficit auctoritas Papæ sine generali Concilio, nempe quoad effectum exoptatum, quamvis valeat quoad Potestatem.* =

8. Che il Concilio in tal caso è di una somma autorità, non per la podestà suprema avuta immediatamente da Cristo, come sognavano i Padri di Basilea; ma per la riputazione, e la stima, e le virtuose opere di quelli, che vi concorrono. = *Et isto modo Concilia generalia dicuntur summæ Auctoritatis, quantum ad auctoritatem, quæ venit ex reputatione, et existimatione.* =

9. Che il Principe della Chiesa, il quale attribuisce a se stesso come i Principi de' Gentili ed esercita a capriccio, e non secondo le regole stabilite dai Padri la sua podestà, è reo bensì di superbia avanti a Dio, ma non é nullo per questo quello, che da lui si fa, nè é tenuto a seguire le regole in maniera, che non possa mutarle, e operare contro di esse, quando lo giudicherá opportuno. = *Ob hoc vero Sanctissimi Patres Decreta, et regulas constituerunt, pro ipsius usu gubernandæ, seu regulandæ, ut quicumque præter has regulas hoc potestate utitur superbit, ac potestatem in subditos exercet, sicut Principes gentium, quod prohibuit Christus.* =

10. Siccome il Principato Civile dipende in maniera dal consenso del Popolo, che dato, che l'abbia una volta, non può più ritirarlo; così conviene ammettere nella Chiesa l'autorità di sciogliere in certi casi i Sudditi dal giuramento di già prestato di fedeltà, per poterne prestare un altro al nuovo Sovrano. = *Nec simile est de principibus Sæculi, quorum Principatus dependebat a consensu populi: licet, dato consensu, ut ait Chrysostomus, nunqnam ipse populus superioritatem habet postea super suum Principem.* =

Tale è la dottrina sull' Ecclesiastica, e Pontificia autorità, ch' esposero in pubblico Concistoro gli Ambasciatori di Carlo VII da lui spediti al Papa Eugenio IV in Firenze, dopo d'aver consultati i Prelati, e molti altri Uomini Saggi del Regno. = *Consulto Prælatorum, et aliorum multorum Sapientum Regni sui.* = E questa dottrina, che è quella de' Saggi, e dei Prelati del Regno, ognun vede quanto è contraria all' arbitrario sistema di Giovanni Gersone, e alla Dichiarazione del Clero del 1682.

§. XVII.

Il Governo della Chiesa è Monarchico, e non è puramente Spirituale.

L'idea che ci danno del Governo politico della Chiesa gli Ambasciatori di Carlo VII, non può essere più sublime. Nell' atto, che dicono al Papa, che riconoscono, e confessano apertamente esser Monarchico il suo Principato, gli dicono ancora sull' autorità delle Scritture, e dei Padri, e 'l comune consenso di tutta la Chiesa, che la sua Monarchia, non è venuta dagli Uomini, ma da Dio, e c'invitan con questo a cercarne nel Cielo la sua origine. Ivi si vede nell' Unigenito del Divin Padre quell' Uomo nobile, di cui parla S. Luca, (*Cap.* 19) il quale si porta in un paese molto lontano, com' è lontano il Ciel dalla Terra, per far acquisto di un Regno, e poi ritornarsene vincitor glorioso alla destra del Padre. Siccome però questo Regno siam noi, come dice nella sua Apocalisse San Giovanni cap. v, e questo Regno dee rimaner sulla Terra, finchè Egli torni a seco unirlo perpetuamente, e farlo partecipe della sua Gloria: così prima di sottrarne agli Uomini la sua presenza, e ritornarsene al Cielo, ond' era partito, ragion voleva, che stabilisse un altro in sua vece, il quale gli conservasse fedele il suo Regno, e libero da' nemici, i quali tenterebbero in ogni tempo di ritornarne al possesso. Tale si

fu Simone Figlio di Giona, a cui diede il nome di Pietro, e in Pietro tutti i suoi Successori, come fu sempre riconosciuto da tutti i veri Sudditi di Gesù Cristo, e come fu definito di comune consenso de' Latini, e de' Greci ne' Concilj Ecumenici di Lione, e di Firenze, che dir possiamo gli Stati generali del Regno.

Dopo di tutto questo, niuno, io credo, avrà difficoltá di accordarmi, esser ottimo il Governo lasciato da Cristo nella sua Chiesa, né poteva essere diversamente, come dice S. Tommaso (IV *contra Gent. Cap. 76.*) perchè ordinato da quello, per cui regnano i Re, e i Legislatori decretano il giusto. Ma l'ottimo Governo della moltitudine è quello di un solo. Infatti il fine di esso è la pace e la concordia de' Sudditi, la quale assai meglio si ottiene da un solo, che da molti. Dal che ne siegue, che un solo dee presiedere a tutta la Chiesa. Inoltre la Chiesa, che è in Terra è un immagine di quella del Cielo. S. Giovanni la vide figurata in Gerusalemme, che discendeva dal Cielo, e fu detto a Mosè, che facesse ogni cosa, secondo l'esemplare, che gli era stato mostrato sul Monte. Ora non v'è, che un solo, il quale presieda alla Chiesa trionfante nel Cielo, e che presieda anche a tutto il Mondo, cioè Dio; di cui si dice nell' Apocalisse = *Ipsi Populus ejus erunt, et ipse Deus cum eis erit eorum Deus.* = Dunque anche nella Chiesa Militante dev' essere un solo, il quale presiede a tutti, e di questo si dice in Osea = *Congregabuntur Filii Juda, et Filii Israel pariter, et ponent sibi caput unum* = E in San Giovanni al capo decimo = *Fiet Unum Ovile, et Unus Pastor.* =

Nè si può dire, che questo sol Capo e Pastore è Gesù Cristo unico Sposo della sua Chiesa. Imperciocchè Egli è quello, che perfeziona i Sacramenti, Egli, che battezza, Egli, che rimette i peccati, Egli il vero Sacerdore, che offerí se medesimo sopra la Croce, e per la virtù del quale si consacra ogni giorno sopra l'Altare il suo Corpo. Eppure siccome non

era per rimanere co' suoi Fedeli colla corporale presenza, elesse i Ministri pel di cui mezzo dispensa a' Fedeli i suoi Sacramenti; Così per la stessa ragione, toglier volendo alla Chiesa la sua corporale presenza, fu necessario, che commettesse a qualcuno la sollecitudine di tutta la Chiesa. Per questo Ei disse a Pietro prima di ascendere al Cielo, *Pasce Oves meas*, e prima della sua passione *Confirma Fratres tuos*, e a lui solo promesse aveva le Chiavi del Cielo per dimostrare, che da lui dovevano estendersi agli altri per conservare l'Unitá della Chiesa.

Non può negarsi però, che sebbene data abbia a Pietro una tal dignità, non passi a suoi Successori: poichè Cristo ha istituita la sua Chiesa in maniera, che durare dovesse fino al fine de' Secoli. Onde si legge in Isaia = *Super solium David, et super Regnum ejus sedebit, ut confirmet illud ut corroboret in judicio, et justitia amodo, et usque in sempiternum.* = Onde è manifesto, che quelli, che fece allora Ministri suoi, li costituì nel ministero per modo, che la loro podestà passasse agli altri fino al fine de' Secoli, per l'utilitá della Chiesa. Onde diceva Egli a' suoi Apostoli, *Ecce Ego vobiscum sum usque ad consumationem Sæculi.* (*Matt. c. ult.*) Con che si esclude l'erronea presunzione di alcuni, i quali tentano di sottrarsi all' obbedienza, e alla soggezione di Pietro, non riconoscendo per suo Successore il Romano Pontefice Pastore di tutta la Chiesa. Fin quì S. Tommaso.

Ora l'aver posto S. Pietro, che governasse visibilmente il suo Regno, mentre Egli lo governa invisibile colla sua grazia, è un chiaro indizio, che non era per essere puramente spirituale, siccome non erano puri Spiriti quelli, che il componevano. V'ebbero è vero in ogni Secolo degl' Insensati, che accordargli non vollero altro Regno, che invisibile, e spirituale: e vuol dire, non vollero accordargliene alcuno; e giunsero perfino ab abusarsi di sue parole, qualora interrogato da Pilato, se era Re, gli rispose = Che il suo Regno non era

da questo Mondo = *Regnum meum non est de hoc Mundo.* = Ma non negò per questo anzi asserì di esser Re , e Re de' Giudei , i quali non erano puri Spiriti , ed invisibili ; e volle , che noto fosse a tutto il Mondo , e fosse affisso alla sua Croce ch' era stato condannato non perchè avea detto di esser Re , come volevano i suoi nemici , ma perchè eralo veramente. In somma si trattava di dissipare dall'animo di Pilato la gelosia, onde animato l'avevano contro di Cristo i Farisei , e gli Scribi , quasi , ch' Egli volesse usurparsi il comando della Giudea , e sottrarla al dominio di Cesare : e quanto gli disse in tale occasione il Redentore , era piú , che bastevole a distruggere i suoi sospetti. Così quando gli disse , che non avrebbe potere alcuno sopra di Lui , se non gli fosse dato dall' alto : non volle dire , che Egli avuto avesse dal Divino suo Padre un vero potere sopra di Lui ; ma che il Divino suo Padre gli permetteva di abusarsi del suo potere contro di Lui , per indi cavarne un maggior bene , qual era la Redenzione del Mondo , siccome osserva S. Gian Crisostomo.

§. XVIII.

Condizioni del Governo Monarchico della Chiesa.

Oltre a quanto si è detto finora , e riguarda , dirò così , l'essenza del Governo Monarchico della Chiesa , senza di cui non è possibile , che sussista ; vogliono gli Ambasciatori predetti , che tre condizioni si osservino nell' esercizio dell' Ecclesiastica Pontificia autoritá. Prese sono dai tre Evangelisti , che ne parlarono , o piuttosto , che riferirono le parole di Gesù Cristo dette a suoi Discepoli su questo punto , e sono 1. Che si escluda da un tal Principato ogni genere d'ambizione , e superbia , e ogni disprezzo dei Sudditi , e niuno attribuisca a se stesso , come fanno i Gentili , l'essere sovrapposto agli altri : ma debba rendersi anzi più utile , e ossequioso verso di tutti. 2. Che il Principe della Chiesa non si riguardi ,

come dispensatore di grazie, e di regali, ma come distributor degli impieghi, e dia il benefizio per l'impiego, non l'impiego pel benefizio, altrimenti verrebbe a gonfiarsi della sua podestá, come fanno i Principi delle Nazioni. 3. Che non s'abusi del suo potere in danno de' Sudditi, e in proprio vantaggio, come fanno i Principi delle Genti, ma se ne serva pel loro bene, e'l dedichi interamente al vantaggio della Chiesa, e a procurare a Sudditi l'Eterna Beatitudine, che è 'l fine principale, per cui l'ha ricevuto. Vogliono per questo, che il Principe della Chiesa attenere si debba alle regole stabilite dai Padri nell' esercizio della sua Podestá, così che facendo altrimenti, s'insuperbisca, ed eserciti sopra dei Sudditi il suo dominio, come fanno i Gentili, il che fu proibito da Cristo.

Niente potea dirsi di più ragionevole, e più sensato, purchè niun se n'abusi contro il vero Principe della Chiesa, come fanno non pochi anche a dì nostri. E primieramente quanto alle tre condizioni, che annesse vogliono al Principato, non sono così proprie di quel della Chiesa, che non convengano a qualunque Principe Cristiano. Non è il solo Papa, ma qualunque altro Sovrano, che in mezzo all' Altezza del Trono, allo splendore della Corona, agli omaggi, e alle riverenze dei Sudditi, dee ricordarsi entro di se del suo nulla, e mettersi col pensiero sotto di quelli, che vede umiliati a' suoi piedi, e riconoscer tutto dalla mano benefica del Signore. Non è il solo Papa, ma qualunque altro Principe Cristiano, che non dee riguardarsi come padron degli impieghi, e de' benefizj, ma deve distribuirli a tenore dei meriti, e delle virtú, e a tenore della giustizia distributiva, e del bene dei Popoli. Non è il solo Papa, che non deve usare a capriccio della sua autorità, e abusarsene a danno, e svantaggio dei Sudditi, ma chiunque siede al governo degli altri, deve far uso della sua podestà pel solo fine, per cui gli è stata accordata, cioè per la sicurezza, la felicità, i vantaggi, e 'l pubblico bene dei Sudditi. Di tutti insomma, e di ciascuno di essi avverare si

deve quel detto di Gesù Cristo a suoi Apostoli, e confermato da Lui coll' esempio = *Qui major est vestrum fiat Minister vester* = colle quali parole li assicurò, che ve n'era uno maggiore fra essi, cioè Pietro, benchè riputar si dovesse destinato interamente al servizio de' suoi Fratelli. E indi ne è venuto il titolo di *Servo de' Servi di Dio*, apposto da S. Gregorio Magno all' ambizione di Giovanni di Costantinopoli detto il Digiunatore, e abbracciato in seguito dai Romani Pontefici suoi Successori, i quali, non dubito, che si umiliino col pensiero sotto di quelli, che vedono umiliati a lor piedi per baciarli.

Ma nell' atto, che disse Cristo agli Apostoli, che stato vi sarebbe tra essi uno maggior degli altri, e che esercitata vi avrebbe la sua podestà, disse bensì, che doveva imitare il suo esempio nel servizio degli altri, e nella interna umiliazion dello Spirito, ma non disse, che avrebbero Essi a fissarne i confini, e stabilire le Leggi nel eseguirla. Anzi diede loro a conoscere, che siccome non avevano essi potere alcuno sopra di se, benchè il vedessero umiliato a' loro piedi: così non l'avrebbero avuto sopra di Pietro, ch' era per lasciare in sua vece. In somma l'autoritá del Papa non è altra, che una continuazione di qnella di Gesù Cristo, che, ascendendo al Cielo, lasciò Pietro in sua vece. Dal che è palese essere affatto aliena dalla istituzione di Gesù Cristo quella Suprema autorità di Governo, che attribuisce il Gersone alla Chiesa per regolare l'esercizio di quella, che diede Cristo a S. Pietro, e da Pietro diramasi in tutti i suoi Successori.

§. XIX.

Non v' è nella Chiesa un' autorità, che debba regolar l'esercizio di quella del Papa.

In fatti se il solo Papa presiede al Governo di tutta la Chiese, se il suo Principato è Monarchico, se Egli solo è il Capo del Corpo mistico di Gesù Cristo, come fu definito contro Wicleffo, se Cristo raccomandò a Lui solo la sollecitudine di tutte le sue Pecore, e degli Agnelli; Se pose in Lui solo tutta l'autorità, perchè da Lui si diramasse negli altri giusta le espressioni di S. Leone, e di Ottato Milevitano, siccome non può spogliarsi di tutte queste qualità senza cessar d'esser Papa, così non può comunicare al Concilio, nè riconoscere in esso un autorità superiore alla sua, che la regoli, e la dirigga. Quindi il terzo Generale Concilio di Laterano tenuto da Alessandro III l'anno 1179 non solo derogò a tutte le Canoniche Costituzioni per riguardo alla elezione del Papa: ma rendendo ragione, per cui nella elezione degli altri Vescovi bastava il voto della maggiore, e più sana parte degli Elettori, e voleva, che per quello di Roma vi concorressero due terze parti degli Elettori, aggiunge, che se nasca un qualche dubbio sulle altre elezioni, si può ricorrere al Superiore, che lo disciolga: ma stabiliva qualche cosa di speciale per la Chiesa di Roma, perchè non v'ha luogo a ricorso ad alcun Superiore. = *Praeterea si a paucioribus, quam a duabus partibus aliquis fuerit electus ad Apostolatus officium, nisi majorum Concordia intercesserit, nullatenus assumatur, et praedictae paene subjaceat, si humiliter noluerit abstinere. Ex hoc tamen nullum Canonicis Constitutionibus, et aliis Ecclesiasticis praejudicium generetur, in quibus majoris, et sanioris partis debet Sententia praevalere, quia quod in eis dubium venerit, Superioris poterit judicio definiri, in Romana vero Ecclesia aliquid speciale constituitur, quia non potest recursus ad Superiorem haberi.* = Confessa adunque

il Concilio Ecumenico di essere inferiore al Papa, e non potere per conseguenza regolar l'esercizio della sua autorità. Nè giova il dire, che ivi si parla della sola elezione del Papa, in cui d'ordinario non esiste alcun Concilio: Ma altro è l'elezione, altro la ragione, per cui si fa una speciale Costituzione per quella del Papa. La ragione altra non è, se non perchè il Papa non ha alcun Superiore. Che se il Concilio si fosse creduto superiore a lui, alle parole *quia non potest recursus ad Superiorem haberi* avrebbe dovuto aggiungere, *nisi Concilium actu celebretur*, o altra simile espressione, che dichiarasse la sua superiorità al Pontefice. Ma ha detto invece indeterminatamente, e di qualunque tempo, che non avvi alcuno Superiore a Lui.

Nè io nego per questo, ch' Ei debba attenersi nell' esercizio della sua podestà a' Decreti, e ai Canoni fatti coll' autorità de' Concilj Generali, e dei Padri. Siccome il Re dee regolare il suo Governo colle Leggi fondamentali del Regno, colle Leggi degli Stati Generali della Nazione autorizzati da loro. Questo lo esige ogni genere di Governo bene stabilito, e il Monarchico principalmente. Con tutto ciò, siccome il Re, non è così tenuto a seguire le Costituzioni del Regno, e le Leggi de' suoi Predecessori, e degli Stati, che non possa al bisogno cambiarle, e farne delle altre non sol diverse, ma ancor contrarie; così il Papa, benchè facciasi d'ordinario un sacro dovere di regolare co' Canoni la sua autorità, e co' Decreti de' Concilj Ecumenici adunati, e confermati da' suoi Predecessori; non è però, ch' Egli non sappia, e non possa in certe occasioni sollevarsi al di sopra di essi, e far uso della suprema sua autorità. Così ha fatto in questi ultimi tempi, come abbiamo di già osservato il glorioso Pontefice Pio VII così hanno fatto tanti altri prima di Lui.

E benchè in tali circostanze non adempia il Papa materialmente le disposizioni de' Concilj, e de' Padri, le adempie però formalmente, come dice S. Tommaso, il quale ha

preveduta tanto tempo innanzi, e sciolta colla solita sua precisione, e chiarezza cotesta difficoltà. = *Per quello adunque, (così Egli, il quale in primo luogo si oppone, che l'autorità della Romana Sede non può mutare, nè far cosa alcuna contro gli Statuti dei Santi Padri) si dee dire, che questo è vero di quelle cose, che gli Statuti dei Santi determinarono essere di Gius Divino, come sono gli Articoli di Fede: che furono dai Concilj determinati. Ma quelle cose, che i Santi Padri determinarono essere di gius positivo, sono lasciate sotto la disposizione del Papa, affinchè mutare le possa, o dispensarle secondo l'opportunità dei tempi, e de' negozj. Imperciocchè i Santi Padri radunati a Concilio nulla possono stabilire, senza che v'intervenga l'autorità del Romano Pontefice, senza di cui il Concilio non può nè men congregarsi. Nè però, quando il Papa fa qualche cosa diversamente da quello, che stabilirono i Santi Padri, opera contro a' loro statuti; poichè si osserva l'intenzion loro, benchè non si osservino le parole degli Statuti, le quali osservarsi non possono in ogni caso, e in tutti i tempi, conservata l'intenzione di quei, che li fecero, la quale altra non è, che l'autorità della Chiesa, siccome avviene in ogni gius positivo* = Vedrà da questo Giovanni Gersone, che la distinzione del Gius Divino, e naturale dal Gius Ecclesiastico positivo (dalla cui ignoranza Egli pretende, che ne sia venuta l'opinione di quelli, i quali vogliono, che il Papa possa tutto per propria autorità, avuta da Cristo) vedrà dissi, che una tale distinzione era nota a S. Tommaso assai prima che a Lui; e l'autorità, che ha il Papa di derogare in certi casi e dispensare ai Canoni, e Decreti de' Concilj Generali non riguardanti i costumi, e la fede, non l'ha avuta dai Concilj medesimi, che nulla statuire potevano senza di Lui, ma è annessa all' Officio di Monarca, e di Capo, e alla Suprema autorità, che gli diè Gesù Cristo nel lasciarlo in sua vece Pastore, e Custode della sua Greggia.

Il famoso Niccolò Tudeschi noto comunemente sotto il nome di Abate Palermitano (perchè ebbe un Abazìa, e poi

fu Vescovo di quella Città) ch' era uno de' migliori Canonisti de' giorni suoi, ed ebbe così gran parte in tutto ciò, che si fece contro d'Eugenio IV nel Concilio di Basilea, e ha scritto sulla questione della Superiorità del Concilio al Papa, rientrato poscia in se stesso e da miglior senso condotto ne' suoi commenti sopra le Decretali (*Sup. Cap. Significasti de electione*) ci fa sapere, che i Concilj Generali non posson prefiggere Legge alcuna al Romano Pontefice, e che in tutte le loro determinazioni, e Decreti s'intende sempre eccettuata l'autorità del Papa. S. Antonino, che il cita (*Summ. Theol. Tit.* 25 *Cap.* 2 §. 6) aggiunge, che il Testo della Decretale *Significasti* spesso si adduce, ove si tratta della podestà del Concilio, e del Papa. Nè è questa una opinione particolare dell' Abate Palermitano, ma era comune agli antichi, anche fra i Greci, onde vediamo, che S. Ignazio Patriarca di Costantinopoli spedì de' Legati al Papa Adriano II l'Anno 881 per ottenere da Lui la dispensa dai Decreti dell' ottavo Concilio Generale, in cui si divieta di ammettere alla Sacre dignità tutti quelli, che promosso avevano Fozio, e sottoscritta la sua sentenza contro il Pontefice Niccolò I.

Tutto questo vien confermato da S. Tommaso, il quale non solo insegna (1. 2. *q.* 96 *a.* 4.), che colui il quale governa la moltitudine, ha il potere di dispensare nella Legge umana, la quale si appoggi a sulla sua autorità: ma dice nel Quodl. IV q. 8 a. 3, non v'esser dubbio, che il Papa abbia la pienezza di podestà nella Chiesa, così che tutto ciò, che fu stabilito dalla Chiesa, o dai Prelati di essa, può essere dispensato dal Papa. = *Non est dubitandum, quod Papa habeat plenitudinem potestatis in Ecclesia ita, ut quaecumque sunt instituta per Ecclesiam vel Ecclesiae Praelatos, sint dispensabilia ab ipso.* = Quindi Graziano *Causa* XXV *q.* 1 §. *His ita*, stabilisce come un principio di Gius Canonico, che la Chiesa Romana dá il diritto, e l'autoritá ai Canoni; ma non è ligata da essi: poichè ha il potere di formare i Canoni; siccome quella, che è il

Capo, e il cardine di tutte le Chiese, da cui non è lecito di allontanarsi. = *Ita ergo Canonibus auctoritatem præstat, ut scipsam non subjiciat eis.* =

§. XX.

Quanto sia frivola la ragione, per cui si vuole, che siavi nella Chiesa distinta dal Papa una Podestà che regoli quella del Papa.

Fino al Concilio di Costanza, e di Basilea fu questa l'opinione piú comune, anzi la sola comune di tutti i Cristiani, e i Concilj medesimi anche Ecumenici ne erano persuasi. La onde incominciando dal primo Niceno, fino all' ultimo, che è quello di Trento, tutti chiesero al Romano Pontefice la conferma delle loro decisioni, e Decreti; nè hanno autoritá nella Chiesa se non se quelli, che furono confermati da Lui. Stabilì è vero il Sinodo di Costanza, che la sua autorità veniva immediatamente da Cristo, e che chiunque di qualunque autorità fornito anche Papale, doveva essere a Lui soggetto; Ma questo non riguardava, che il tempo di Papa dubbio, o di Scisma, come abbiamo di già osservato. Quello di Basilea per eludere l'autorità, e l'obbedienza d'Eugenio IV, che per giusti motivi l'avea disciolto, e trasferito in seguito a Ferrara, riprodusse i due Decreti del Sinodo di Costanza, e quello, che questo avea detto del tempo di Papa dubbio, e di Scisma lo estese a qualunque Concilio Generale, e a qualunque tempo anche di Papa indubitato, e sicuro. Quindi attribuendosi un diritto, che non aveva, pretese di dar Leggi al Papa, di regolare con esse la sua autorità, e finalmente spogliarnelo, come fece con pubblico scandalo di tutta la Chiesa.

Una novitá così grande introdotta dopo 14 Secoli nella Chiesa non potea non offendere gli animi de' Fedeli. Gersone impegnatissimo pel Sinodo di Costanza, e Alfonso Tostato per quello di Basilea, si avvisarono di sostenerla con un sofisma,

che, a bene esaminarlo, non è molto lontano dall' Eresia. Non è credibile, dicono essi, che Gesú Cristo abbia lasciata la sua Chiesa, senza una regola indeclinabile, e sicura per rimediare a' difetti, che occorrer vi possono, e vi occorrono continuamente: Ma questa regola non può essere il Papa, che è soggetto a peccare, ed ingannarsi; non I Cardinali, di cui si serve, e che compongono il suo Consiglio; e non sono confermati in grazia. Dunque dev' essere la sola Chiesa Universale, di cui professiamo nel Simbolo = *Credo unam Sanctam, Catholicam, et Apostolicam Ecclesiam.* = E siccome la Santità importa di sua natura l'indefettibilità nelle cose di Fede, e de' costumi; indi ne siegue, che la sola Chiesa Universale può essese la regola indefettibile, e sicura. Ma la Chiesa Universale, cioè la moltitudine de' Fedeli non opera per se medesima, ma per mezzo del Concilio, che la rappresenta, come fu definito in quel di Costanza. Dunque il Concilio Generale è la regola data da Cristo alla sua Chiesa per diriggerne la Suprema Autorità in qualunque soggetto ella sia, per conseguenza anche nel Papa.

Vi vuol poco a capire quanto sia frivolo, e insussistente un tal raziocinio. La Chiesa non è, nè si dice Santa, perchè non possa errare nelle decisioni di Fede, e de' costumi; altrimenti sarebbero Santi tutti que' Vescovi, che decidono ne' Concilj Ecumenici le verità della Fede. Ma si dice Santa, perchè venne santificata nel Santo Battesimo, perchè è unita, come Corpo al suo Capo al Nostro Signor Gesù Cristo, che è il fondamento, e la fonte di tutta la Santità; perchè in Lei sola si amministrano i Sacramenti, che ne son la sorgente dopo il Battesimo; perchè fuori di Lei non vi può essere Santità vera, e perfetta. Che se dal non poter errare, dedur si dovesse, che ivi è la regola direttiva della Suprema Ecclesiastica podestà; questa regola dev' esser nel Papa, e non nel Concilio, che niuno ha mai creduto infallibile nelle decisioni di Fede, e di costume, se non è confermato dal Pa-

pa. Onde l'infallibilità del Concilio si rifonde nella infallibilità del Papa, che lo conferma, e l'infallibilità del Papa nella speciale assistenza dello Spirito Santo, e nella preghiera di Gesù Cristo; e nell' incombenza data a Pietro dopo di essa. = *Rogavi pro te Petre, ut non deficiat Fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos* = il che non è meno autorevole dell' articolo prenunziato del *Credo*. La Chiesa adunque non ha l'infallibilità da se stessa, se si consideri separata dal Papa; ma l'ha nel suo Capo: E però stando al principio degli Avversarj, il Papa e non la Chiesa, nè il Concilio, che la rappresenta, dee regolar l'esercizio della Suprema sua autorità. Ed è una cosa veramente ridicola il pensare soltanto, che Gesù Cristo abbia stabilito S. Pietro per far le sue veci colla Suprema autoritá di Governo, e data abbia a quelli, che devono essere governati da Lui, l'incombenza di regolarne la Podestà.

Il peggio però si è, che la ragione predetta porta l'Uomo senza avvedersene nell' errore di quelli, i quali vogliono, che la podestà lasciata da Cristo alla Chiesa sia fondata sulla carità, o la Santità in maniera, che venendo a mancar questa viene a mancare la podestà, di cui è legittimamente fornito. Tale è l'Articolo ottavo condannato in Wicleffo, e in Hus dal Sinodo di Costanza, e confermato da Martino V. = *Si Papa sit præscitus, et malus, et per consequens membrum Diaboli, non habet potestatem super Fideles sibi ab aliquo datam, nisi forte a Cæsare* . . . Questo stesso viene a dire per conseguenza il Gersone, dicendo, che il Papa non è impeccabile, che il Sacro Collegio, il quale lo assiste non è confermato in grazia, e che la Chiesa per lo contrario è confermata nella grazia e nella Fede, ed ha per questo la suprema podestá regolativa di quella del Papa. Dal che ne viene, che la Suprema Ecclesiastica podestà è solamente nei buoni secondo il detto di Gesù Cristo: *Ubi sunt duo vel tres congregati in nomine meo*,

ibi sum in medio eorum, errore giá condannato negli Apostolici, e ne' Poveri di Lione.

Del resto, chi ha mai rivelato al Gersone, che l'union de'Prelati radunati a Concilio senza del Papa, sia confermata nella grazia personale, e nella Fede più, che il Collegio de' Cardinali? Perchè non possono esser rei di grave colpa mortale? E'stata bensì promessa la presenza di Cristo alla Chiesa = *Ecce ego vobiscum sum usque ad consumationem sæculi* = E però dobbiam credere, che sempre vi sono nella Chiesa delle persone, in cui Gesù Cristo abita colla sua grazia, ma non l'ha promessa ad alcuno in particolare, nè ad alcuna determinata union di persone. Qualunque testo addur si possa, come sono a cagion d'esempio = *Ubi sunt duo vel tres etc.* oppure = *Si duo ex vobis consenserint etc.* = non hanno maggior forza e relazione applicati a Prelati radunati a Concilio, che a'Cardinali Consiglieri del Papa. Anzi di questa unione di membra col loro Capo, e non di quella unione acefala intender si devono le predette autorità del Vangelo.

Nè si può dire, che ciò convenga al Concilio, perchè rappresenta tutta la Chiesa, e non ai Cardinali, i quali non ne rappresentano, che una piccola parte. Imperciocchè, in primo luogo i Cardinali uniti al Papa ne rappresentano la parte principale, e la sola investita della Suprema autorità di Governo. In Secondo luogo le grazie personali del Rappresentato non passano al Rappresentante: E però benchè il Concilio rappresenti la Chiesa, e la Chiesa sia infallibile, questa però non lo è, se non è unita al suo Capo; e il Concilio non la rappresenta in una maniera perfetta, e conveniente al Corpo mistico di Gesú Cristo; se non è confermato, o autorizzato dal Papa. Che se il Papa Martino V ha voluto, che negli Interrogatorj da farsi a que', che venivano alla Chiesa dall'Eresia, vi fosse ancora questo = *Se crede, che il Concilio Generale, e nominatamente quel di Costanza, rappresenta la Chiesa* = intender si deve di quel tempo, in cui parlava, e ne era

Egli alla testa: e se pure intender si voglia delle Sessioni anteriori, e singolarmente della quarta, e della quinta, in cui il Concilio disse di se medesimo = *Ecclesiam Catholicam Militantem repræsentans* = si deve intendere di quella rappresentanza imperfetta, che sola gli competeva in allora.

§. XXI.

Dal non essere il Papa confermato in grazia, malamente se ne inferisce un' Autorità nella Chiesa superiore alla Sua.

Venendo ora a parlare della peccabilità del Pontefice, e della impeccabilità della Chiesa, da cui ne deduce la fallibilità dell' uno, e l'infallibilitá dell' altra: o si tratta di cose, il cui giudizio non appartiene alla Fede, come sarebbe, se un Regno sia di uno piuttosto, che di un altro, se un Vescovo sia stato eletto Simoniacamente o nò; e allora tanto è fallibile il Papa co' suoi Cardinali, come il Concilio anche col Papa. O si tratta di cose appartenenti a' costumi, e alla Fede; e allora o si paragona la persona del Papa secondo le proprie sue forze e cognizioni, con quella de' Padri radunati a Concilio, e non ho difficoltá di concedere, che in tanta moltitudine d'Uomini dotti, che vi concorrono, possano esservi maggiori cognizioni, de essere per conseguenza meno soggetti a errore: o si paragona il Papa, secondo il suo uffizio di Padre, di Pastore, di Capo, di Dottore di tutta la Chiesa, coll' officio, che hanno i Vescovi nel Concilio, e dico, che l'assistenza dello Spirito Santo è stata promessa all' officio del Papa incaricato di confermar nella Fede i Vescovi suoi Fratelli, non all' offizio de' Vescovi, i quali abbisognano di essere confermati nella Fede dal Papa. Onde il dire, che il Papa è fallibile nella decision de' costumi, e della Fede, viene a dire per conseguenza, che può errare la Chiesa, perchè a lui spetta il determinare definitivamente quello, che si ha da credere o nò.

(*S. Thom.* 2. 2. *q.* 1. *art. ult.*) e sono stati sempre considerati siccome Eretici coloro, che insegnano, o credono diversamente da quello, che crede, o insegna come di fede la Romana Chiesa per mezzo del suo Pastore, e contro l'autoritá del Papa, nè San Girolamo, nè S. Agostino, nè alcun altro Dottore può sostenere la sua opinione: e per mezzo di questo infallibile giudizio del Papa, s'adempie la promessa fatta alla Chiesa; che lo Spirito Santo insegnato le avrebbe ogni verità.

In quel che è di Fede, e supera le cognizioni dell' Uomo tutto dipende dalla Divina rivelazione, e dalla assistenza dello Spirito Santo, nè v'è ragione per cui debba accordarla a molti piuttosto, che ad un solo. Anzi in un solo risplende maggiormente la Divina Sapienza, e posto, come dee porsi senza alcun dubbio, che sia Monarchico il Governo della Chiesa, cotesta Divina assistenza conviene più ad un solo, che a molti. Il Signore, che tutto opera con un ordine maraviglioso siccome non illumina nella Patria Beata gli Angeli della prima Gerarchia per quelli della seconda e dell' ultima, ma questi per mezzo di quelli: così non illumina nella sua Chiesa i Superiori per mezzo degli Inferiori, ma questi per mezzo di quelli. Non conferma Pietro nella Fede per mezzo de' suoi Fratelli, ma i Fratelli per mezzo di Pietro. La dimanda, che fa Gesù Cristo della opinione, che avevano gli Uomini sopra di Lui, è comune a tutti gli Apostoli, e la tentazione di Satana dovea tutti assalirli ugualmente. Ma la rivelazione del Divin Padre non è fatta, che a Pietro. = *Beatus es Simon Bariona, quia caro, et Sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus, qui est in Cælis* = e la Divina assistenza non è chiesta se non per Pietro. *Rogavi pro te, ut non deficiat Fides tua*, e in vista di questa Pietro solo è incaricato di confermar nella Fede i suoi Fratelli. = *Et tu aliquando conversus confirma Fratres tuos.* =

Il dire adunque, che la suprema Ecclesiastica Podestá è stata data al Pontefice in edificazione, e non in destruzion della Chiesa; e dev' esser per questo regolata secondo le dispo-

sizioni del Saggio, cioè del Concilio, è lo stesso, che dire, che Gesù Cristo dando il suo Vicario alla Chiesa perchè la governi, gli ha dati de' Curatori, che 'l tengano a freno nell' esercizio della sua podestá, il che non è meno ingiurioso a Cristo medesimo, quasi, che a ciò non basti la sua grazia, che contrario all' ordine da Lui stabilito nella sua Chiesa, e fors' anche alla Fede. Imperciocchè per una parte è di Fede, che il Papato è la suprema autorità della Chiesa; per l'altra è chiarissimo, che non può fare neppure Iddio, che sopra della suprema ve n'abbia un altra; perchè involve contraddizione; ma se il Concilio potesse far Leggi, che regolassero la Pontificia autorità, o sospenderne l'uso, o impedirlo, l'autorità del Concilio sarebbe superiore al Papato; Dunque vi sarebbe un autorità nella Chiesa al di sopra della suprema, il che ripugna. Parlo sempre del Concilio separato dal Papa, perchè parlando del Concilio, a cui presiede il Papa, o è confermato da Lui, può fare delle Decisioni, e dei Canoni, i quali si estendano anche a' Pontefici Successori, e sieno tenuti ad osservarle in materia di costumi, e di Fede per un' autoritá superiore alla loro, com' è la Divina; in materia poi di Disciplina, e di Governo, non per un' autorità Superiore, perchè tutta l'autorità del Concilio proviene dal Papa, e un Papa non può avere alcuna forza coattiva sopra dell' altro; ma perchè così esige l'uniformità, e il buon ordine, e la prudenza politica; nel che il Pontefice viene ajutato dal Concilio, il quale lo previene co' suoi decreti autorizzati da' suoi Predecessori, ch' Egli riguarda con venerazione, e con rispetto, e si fa un dovere di seguitarli, benchè sia persuaso, che non han forza alcuna sopra di Lui, che lo obblighi, e lo costringa.

§. XXII.

Ammettendo un' autorità direttiva di quella del Papa perchè fallibile, conviene ammetterne per la stessa ragione un altra Superiore al Concilio.

Del resto se dall' esser fallibile il Papa, e dall' aver ricevuta la sua autorità per vantaggio, e per ben della Chiesa, e non per distruggerle, si deve ammettere in essa un' autorità superiore alla sua, ragion vuole, che se n'ammetta un altra superiore al Concilio, perchè soggetto anch' esso ad errore, e perchè si è abusato talora della sua autorità contro la Chiesa medesima, di cui era rappresentante. Ora che il Concilio anche congregato dal Papa, ma non confermato da lui, possa errar nella fede, e ne' costumi, oltre il Concilio secondo di Efeso, in cui quasi tutti i Vescovi sottoscrissero l'Eresia di Dioscoro contro il parere de' Pontificj Legati che raunato lo avevano: oltre quello tenuto da Fozio contro di S. Ignazio Patriarca di Costantinopoli, a cui intervennero 318 Vescovi co' Legati del Papa, e che fu riprovato l'anno 862 dal Papa Niccolò I, e ne cassò tutti gli Atti, le definizioni, i Decreti, chiamandolo un Assemblea di Satana, un Conciliabolo, un adunanza predatrice, e furtiva: lo dimostra abbastanza il Concilio di Basilea, che nella Sessione 35 ha definito, esser Eretico chiunque nega, che il Concilio è superiore al Papa; e asserisce, che il Papa può trasferirlo, e prorogarne il tempo, eppure nè fuvvi allora, nè avvi alcuno al presente, che sia così stolto da giudicare Eretici gli Autori della contraria Sentenza. Anzi Eugenio IV condannò quai veri errori quelle, che spacciava quel Sinodo come tre innegabili verità. Che poi siasi abusato della pretesa sua autorità a distruggere, quanto era da se, e rovesciare la nobilissima Polizia della Chiesa; la quale ha per fine la Beatitudine Eterna, lo abbiamo di già veduto

dagli Ambasciatori di Carlo VII, che così parlavano ad Eugenio IV. = *Et sic pulcherrimam Monarchiam, quæ Christianos huc usque tenuit in unitate fidei, in una professione Religionis Christianæ etc. nunc abolere, et supprimere contendunt.* =

Ciò stando: in chi dovrà mettersi cotesta nuova autorità? Non nel Papa, perchè secondo essi è soggetto ad errore; Non nel Concilio senza del Papa, perchè ha errato di fatti più d'una volta in cose importantissime, ed essenziali. Dunque dovrem ridurci a quella, che gli stessi Ambasciatori chiamarono una pazzia, e che fu condannata in Richerio dalla stessa facoltà di Parigi, cioè di metterla nella moltitudine de' Fedeli, il che ripugna all' ordine soprannaturale stabilito da Cristo nella sua Chiesa, e fondato sulla Divina assistenza, e non sull' umano consiglio, e che esclude per conseguenza ogni ricorso al potere della Comunità. Cristo Signor nostro ha disposto il regime della sua Chiesa come vivo, e non come morto; e però non prima di morire; ma dopo d'esser risorto per non morir più, fece Pietro, non suo Successore ma suo Vicario: ma i Principi viventi non danno al Popolo, nè alla Repubblica potere alcuno sopra colui, che fa le lor veci: ma ne riserbano a se medesimi la direzione, e il giudizio. Per tanto Gesù Cristo non diede potere alcuno alla Chiesa sopra del suo Vicario, nè pose in lei il Papato, come quella; che regolarne dovesse, e diriggere l'esercizio; ma promise a Pietro, e in Pietro a tutti i suoi Successori la sua Divina assistenza. Siccome adunque il sistema degli Avversarj non conviene al regime della Chiesa per mezzo di un Vicario sotto di Gesù Cristo ancor vivo, e ripugna alla formale ragion del Papato, e alla particolare assistenza, che ha Gesù Cristo ne' giudizj del Papa, in quel, che riguarda i costumi, e la fede; così convien conchiudere col Gaetano (che son venuto seguitando finora,) che *frustra, ignoranter, temere, atque impie prædicatur, scribitur, atque defenditur,* che siavi nella Chiesa, o nel Con-

cilio rappresentante di essa un autorità Superiore a quella del Papa, che lo dirigga, e lo regoli nel governarla.

Da tutto questo è palese quale giudizio formar si debba del terzo Articolo della Dichiarazione del Clero, di cui passo a parlare nel quinto Libro.

Fine del Libro Quarto.

INDICE
DE' PARAGRAFI.

LIBRO I.

LIBRO II.

LIBRO III.

LIBRO IV.

FINE.

ERRATA CORRIGE.

Pag.	Lin.	Errata	Corrige
30	1	§. IX.	§. VIII.
31	1	§. X.	§. IX.
32	3	avvenne	avvene
37	15	avvenne	avvene
44	24	che e dì	che è dì
86	34	*Insanabiles*	*Insanabilis*
91	26	*conveniuntur*	*convenienter*
96	34	*1692*	1682
105	9	*et comunicationis*	*per excomunicationis pœnam*
113	25	Iconodlasti	Iconoclasti
136	14	Amminironlo	Ammonironlo
160	2	*compaetam*	*compactum*
170	13	*schismati*	*schismatis*
171	3	*quamquam*	*quemquam*
177	10	*legitimi*	*legitime*
178	22	*convertuut*	*pertrahunt*
181	24	E'	E
185	9	*sonunt*	*sonant*
188	20	*quam*	*quem*
198	3	è	e
201	2	non è se, quello	non è se non quello
215	19	Cero	Clero
235	16	*eligistis*	*elegistis*
239	24	glaire	gloire
248	17	assi	assai
253	22	evevano	avevano
255	24	Basilica	Basilea
266	29	*perpetuo*	*perpetua*
289	27	ai	dai
290	18	alla Sacre	alle Sacre

Pag.	Lin.		
295	24	de	ed

Altri piccoli errori di punti e di virgole fuori di luogo e di una lettera invece di un altra, che con facoltà si capiscono si lasciano al discernimento del benigno Lettore.